

**1ª SERIE SPECIALE**

DIREZIONE GENERALE  
MINISTERO  
DELLA GIUSTIZIA

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

**Anno 135° — Numero 26**

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA**

**Roma - Mercoledì, 22 giugno 1994**

**SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA    UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI    VIA ARENULA 70    00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO    LIBRERIA DELLO STATO    PIAZZA G. VERDI 10    00100 ROMA    CENTRALINO 85081

**CORTE COSTITUZIONALE**



## SOMMARIO

### SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 241. Sentenza 9-16 giugno 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Prove - Attendibilità Criteri - Utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese dal teste nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate nel dibattimento per le contestazioni - Richiamo alla sentenza n. 255/1992 della Corte - Ragionevolezza della codificazione di un criterio logico-argomentativo da parte del legislatore nella sua discrezionalità - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 500, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 101).

Pag. 13

N. 242. Sentenza 9-16 giugno 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Finanza locale - Enti locali - Comuni che versano in stato di dissesto - Previsione di una forma di procedura esecutiva collettiva di tipo concorsuale - Questione già dichiarata non fondata (v. sentenza n. 155/1994) - Debiti insoluti - Mancata produzione di interessi e rivalutazione monetaria - Aspetto specifico delle procedure concorsuali finalizzato alla *par condicio* e al pericolo di aggravamento patrimoniale del debitore - Efficacia dei titoli esecutivi di formazione successiva - Questione posta in via puramente ipotetica ed eventuale - Manifesta infondatezza - Non fondatezza - Inammissibilità.

(D.-L. 18 gennaio 1993, n. 8, art. 21, convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68).

(Cost., artt. 2, 3, secondo comma, 23, 24, 41 e 113).

17

N. 243. Sentenza 9-16 giugno 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Gratuito patrocinio - Reati contravvenzionali - Ammissibilità - Criteri - Titolo del reato contestato quale elemento ostativo - Operatività dell'istituto di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 - Discrezionalità legislativa quanto ad una disciplina differenziata a favore di una tutela più intensa nel caso di delitti - Non fondatezza.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, ottavo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, primo e secondo comma).

22

**N. 244.** Ordinanza 9-16 giugno 1994.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Professionisti - Medici chirurghi - Albo professionale - Iscrizione anche a quello degli odontoiatri senza esercizio di opzione - Diritto - Permanenza - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

**(Legge 31 ottobre 1988, n. 471, articolo unico).**

**(Cost., art. 3).**

Pag. 25

**N. 245.** Ordinanza 9-16 giugno 1994.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Catasto - Immobili - Classamento - Procedura - Pubblicazione degli atti presso la casa comunale - Impugnazione avanti le commissioni tributarie - Mancata notifica diretta all'interessato - Difetto di rilevanza - Richiamo alla ordinanza n. 91/1994 della Corte - Manifesta inammissibilità.**

**(R.D.-L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 12, 13 e 15, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, con modificazioni, ulteriormente modificato con il d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514; d.P.R. 1<sup>o</sup> dicembre 1949, n. 1142, artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 83; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, art. 6; legge 1<sup>o</sup> ottobre 1969, n. 679, art. 10; d.m. Finanze 20 luglio 1970, § 1, 2, 3 e 4; d.m. Finanze 13 dicembre 1961, § 29-bis, aggiunto dal d.m. 6 ottobre 1989, n. 3/3309).**

**(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 113, primo e secondo comma)**

27

**N. 246.** Ordinanza 9-16 giugno 1994.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Circolazione stradale - Uso del proprio autoveicolo come strumento di lavoro - Sospensione della patente di guida - Impossibilità di individuazione della fattispecie dedotta nel giudizio principale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

**(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 103, nono comma, nel testo introdotto dall'art. 13 del d.-l. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in legge 30 marzo 1987, n. 132).**

**(Cost., artt. 3, 4 e 35)**

30

**N. 247.** Ordinanza 9-16 giugno 1994.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Soggetti affetti da infezione da HIV - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena - Mancata conversione in legge del d.-l. impugnato - Manifesta inammissibilità.**

**(Art. 146, primo comma, n. 3, del c.p.p. aggiunto dall'art. 4 del d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).**

**(Cost., artt. 2 e 3, primo comma).**

32

## N. 248. Ordinanza 9-16 giugno 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso di valori sproporzionati all'attività svolta e ai redditi dichiarati - Misure di prevenzione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (v. sentenza n. 48/1994) - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-*quinqies*, secondo comma, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 27 e 42) .

Pag. 33

## N. 249. Ordinanza 9-16 giugno 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Regione Piemonte - Violazioni urbanistiche - Disciplina statale - Aree a vincolo paesaggistico - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (v. sentenza n. 110/1994) - Manifesta inammissibilità.

[Legge regione Piemonte 3 aprile 1989, n. 20, art. 11, lett. a)].

(Cost., artt. 25 e 117).

35

## N. 250. Ordinanza 9-16 giugno 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Docenti universitari ordinari - Trattenimento in servizio oltre i limiti consentiti - Disciplina applicabile - Mancata conversione in legge del d.-l. impugnato - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 15 novembre 1993, n. 460, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3)

36

## N. 251. Ordinanza 9-16 giugno 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento tributario - Commissioni tributarie - Assistenza tecnica - Avvocati e procuratori legali - Riserva esclusiva - Esclusione - Inapplicabilità attuale della nuova disciplina del processo tributario - Difetto di rilevanza - Ragionevolezza - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, secondo comma; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 30).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma) .

37

## N. 252. Ordinanza 9-16 giugno 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale dell'amministrazione penitenziaria - Indennità - Adeguamento periodico - Omessa previsione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 3 marzo 1983, n. 65, art. 2).

(Cost., artt. 36 e 97) .

39

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 16. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 maggio 1994 (della provincia autonoma di Trento).

**Ambiente (tutela dell')** - Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale - Esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano dal diritto di beneficiare delle risorse finanziarie, finanziamenti e contributi da esso previsti - Lamentata lesione della sfera di competenza provinciale in materia di urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, miniere, viabilità, agricoltura, acquedotti e lavori pubblici, incremento della produzione industriale, utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 123 e 366 del 1992 e 165/1994.

(Deliberazione comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1993).

(Statuto regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 5, 6, 13, 14, 17, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 8, 9 e 10; 16)

Pag. 41

- N. 17. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 27 maggio 1994 (della regione Lombardia).

**Agricoltura - Regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Attribuzione al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del potere di adottare misure di accompagnamento della politica agricola comunitaria nonché interventi nazionali relativi a:** *a)* strutture di trasformazione; *b)* miglioramento genetico del bestiame; *c)* politica forestale e montana negli aspetti protettivi, produttivi e ambientali; *d)* interventi strutturali per l'irrigazione, bonifica e sistemazione del territorio; *e)* promozione commerciale dei prodotti agricoli e agroindustriali in campo nazionale ed internazionale; *f)* distribuzione del personale del soppresso Ministero dell'agricoltura e foreste tra gli uffici del nuovo Ministero e quelli delle regioni, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome - Lamentata violazione della sfera di competenza della regione in materia di agricoltura nonché di ordinamento degli uffici regionali in quanto l'assegnazione di personale a questi ultimi non è stata preceduta dalla previa intesa ma è stata disposta unilateralmente dallo Stato - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 308/1993, 359/1993 e 376/1993 nonché 116 del 1994.

[D.P.R. 15 marzo 1994, n. 197, artt. 4, primo comma, lett. *d*); 5, primo comma, lett. *d*) ed *l*); 6, primo comma, lett. *c*) ed *l*); 8, primo comma, lett. *d*)].

(Cost., artt. 97, 115, 117 e 118)

43

- N. 18. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 13 giugno 1994 (della provincia autonoma di Bolzano).

**Trasporto - Rinnovo del Comitato provinciale di Bolzano dell'Albo degli autotrasportatori - Composizione dello stesso in modo difforme da quello già stabilito dalla giunta provinciale in base al d.P.R. n. 527/1987 e alla legge provinciale n. 34/1988 - Previsione che la segreteria di detto comitato faccia capo all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Bolzano ed affidamento delle relative funzioni ad impiegato addetto a tale ufficio statale - Lamentata lesione della sfera di competenza provinciale in materia di trasporti e di ordinamento degli uffici, nonché del principio della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici.**

(Decreto Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione generale III - divisione 36, dell'11 febbraio 1994, n. 0317 CP/1).

(Statuto regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1 e 18; 16; 26; 30; 36; 49; 50; 54; 61 e 62)

48

- N. 45. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 maggio 1994 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

**Regione Sardegna - Controlli amministrativi - Nuove norme sul controllo degli atti degli enti locali**

- Previsione che tre dei sette componenti del comitato di controllo siano nominati a sorteggio e precisamente: *a)* un componente, nell'ambito di un elenco di almeno tre nomi iscritti da almeno dieci anni all'albo degli avvocati, proposto dal competente ordine professionale; *b)* un altro componente, nell'ambito di un elenco di almeno tre nomi di iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti, proposto dal competente ordine professionale; *c)* un terzo componente, tra magistrati e avvocati dello Stato in quiescenza, professori di ruolo di Università in materie giuridiche, funzionari statali in servizio e in quiescenza e funzionari regionali o degli altri enti locali in quiescenza con qualifica non inferiore a dirigente e in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche ed economiche - Violazione dei principi posti dalla legislazione statale in materia (art. 11, secondo comma, legge 8 giugno 1990, n. 142) che richiedono espressamente per tutti i componenti dei comitati di controllo l'elezione a maggioranza qualificata - Riferimenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 360/1993.

(Legge regione Sardegna 26 aprile 1994).

(Statuto regione Sardegna, art. 46)

Pag. 51

- N. 46. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° giugno 1994 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

**Regione Lazio - Società - Novazione della normativa concernente la S.p.a. Finanziaria laziale di sviluppo (F.I.L.A.S.) - Contestata legittimità, in particolare, delle disposizioni concernenti: *a)* la inclusione tra gli organi societari, in aggiunta a quelli stabiliti dal codice civile (assemblea, consiglio di amministrazione e collegio dei sindaci), del presidente; *b)* la nomina del direttore generale direttamente dall'assemblea o dall'atto costitutivo; *c)* la designazione da parte della Regione di un numero di consiglieri e sindaci in proporzione alla quota di capitale posseduta; *d)* la fissazione del numero minimo e massimo dei consiglieri - Lamentata interferenza nella attività di una s.p.a. e legiferazione non consentita in materia di diritto privato - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 72/1965, 154/1974, 38/1977, 691/1988 e 35 del 1992.**

(Legge regione Lazio 20 aprile 1994).

(Cost., artt. 2, 3 e 117).

52

- N. 349. Ordinanza del tribunale per i minorenni di Bologna del 15 aprile 1994.

**Processo penale - Imputati minorenni - Applicazione di misure di sicurezza nel dibattimento - Prevista possibilità di disporre, con sentenza di non imputabilità (a norma degli artt. 97 e 98 cod. pen.) o di condanna e comunque solo se sussista il concreto pericolo che l'imputato commetta delitti con l'uso di armi o contro la sicurezza collettiva ecc. - Conseguente divieto di applicare misure di sicurezza in altre situazioni, che pure lo richiederebbero, e nelle quali l'art. 49 cod. pen. lo consentirebbe, come nell'ipotesi (verificatasi nella specie) in cui, anche se il contestato reato di spaccio di stupefacenti, essendo state smerciate come «xtasie» pasticche non contenenti tale sostanza, risulta «impossibile», sussista tuttavia il pericolo che il minore in avvenire incorra in reati di questo tipo - Irragionevolezza - Eccesso dai limiti della delega legislativa.**

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 39).

(Cost., art. 76, legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, p.p.).

54

- N. 350. Ordinanza del tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la provincia di Bolzano del 6 ottobre 1993.

**Provincia di Bolzano - Istruzione pubblica - Istituzione della ripartizione numero diciassette «Intendenza scolastica italiana» con compiti (attribuiti, viceversa, dallo statuto Trentino-Alto Adige e dalle norme di attuazione dello stesso, al sovrintendente scolastico) di amministrazione della scuola in lingua italiana e vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine.**

(Legge della provincia di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10, allegato 4, punto 17, art. 9).

(Cost., art. 116; statuto provincia Bolzano, art. 19; d.P.R. 10 febbraio 1993, n. 89, artt. 1, 21 e 22)

55

N. 351. Ordinanza del pretore di Brescia del 7 marzo 1994.

**Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui al d.P.R. n. 915/1982 ed all'art. 24-bis della stessa legge n. 319/1976 - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 27).

Pag. 57

N. 352. Ordinanza del pretore di Catania del 14 aprile 1994.

**Legge penale - Leggi penali finanziarie - Prevista applicabilità ai fatti commessi durante la loro vigenza ancorché le disposizioni medesime siano state successivamente abrogate o modificate - Lamentata violazione del principio di stretta legalità nel quale deve essere compreso anche quello della non ultrattività delle norme penali.**

(Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20).

(Cost., art. 25).

61

N. 353. Ordinanza del pretore di Lecce del 7 aprile 1994.

**Responsabilità civile - Fatto illecito della pubblica amministrazione (nella specie: mancata diligente manutenzione di strada provinciale ed omessa segnalazione di pericolosità) - Riconoscimento di responsabilità, per interpretazione normativa della giurisprudenza, solo in caso di «situazione di pericolo insidioso» - Esclusione, in tal caso, dell'accertamento dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato e del responsabile - Lamentata conseguente disapplicazione di norme fondamentali sulla disciplina dell'illecito extracontrattuale - Lesione del principio di eguaglianza - Menomazione del diritto di difesa del danneggiato - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

(C.C. artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 97)

69

N. 354. Ordinanza della pretura di Milano, sezione distaccata di Legnano, del 13 aprile 1994.

**Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992 - Ingiustificata disparità di trattamento.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3)

73

N. 355. Ordinanza del pretore di Venezia del 3 maggio 1994.

**Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Sentenza di rilascio - Esecuzione - Sospensione per un periodo di trentasei mesi nel comune di Venezia, salvo il caso di accertata necessità - Conseguente necessità di ottenere tale declaratoria giudizialmente - Violazione del diritto di difesa - Annullamento del diritto di proprietà - Irrazionale disparità di trattamento.**

(Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 3, come novellato dal d.l. 31 marzo 1994, n. 221).

(Cost., artt. 3, 24 e 42)

74

n. 356. Ordinanza della Corte di appello di Napoli dell'11 marzo 1994.

**Arbitrato - Controversie in materia di attività gestionale e finanziaria degli enti locali (nella specie: misura dell'aggio per l'espletamento del servizio avuto in concessione di accertamento e riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni nel comune di Napoli) - Arbitrato obbligatorio ex lege - Esclusione della libera scelta delle parti - Lesione del diritto di agire in giudizio - Contrasto con il principio della riserva allo Stato della funzione giurisdizionale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 49/1994 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di diversa disposizione di legge di identico contenuto normativo.**

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 18, quinto comma, ultimo inciso, convertito in legge 24 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 24 e 102)

Pag. 76

n. 357. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Torino del 22 marzo 1994.

**Gratuito patrocinio - Non abbiente ammesso al gratuito patrocinio e successivamente condannato in procedimento penale - Patrocinio e spese di giustizia a carico dello Stato - Lamentata mancata previsione di recupero delle stesse - Lesione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento tra imputati dichiarati innocenti e colpevoli e tra gli stessi condannati per il medesimo reato - Indebito vantaggio per il non abbiente condannato, dipendente da un'attività criminosa accertata e dichiarata tale dallo Stato.**

(Legge 30 luglio 1990, n. 217; d.m. 3 novembre 1990, n. 327 in relazione al C.P.P. 1988, artt. 533, 535, 691, 692 e 693).

(Cost., artt. 3 e 24).

78

n. 358. Ordinanza del pretore di Perugia del 16 aprile 1994.

**Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (E.N.P.A.V.) - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza obbligatoria - Violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento tra veterinari dipendenti (sui quali viene a gravare un doppio obbligo previdenziale) e veterinari liberi professionisti (tenuti a pagare solo i contributi all'E.N.P.A.V.) ed, inoltre, tra veterinari iscritti prima dell'entrata in vigore della legge n. 136/1991 (gravati da doppia imposizione) e quelli iscritti dopo tale data (sottratti alla doppia imposizione) - Incidenza sulla garanzia previdenziale quale diritto del lavoratore la cui certezza giuridica viene messa in discussione dalla retroattività della norma impugnata - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 155/1990 e 39 del 1993.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38, 101, 102 e 104).

83

N. 359. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, del 2 febbraio 1994.

**Pensioni - Trattamento pensionistico dei magistrati e categorie assimilate - Mancata previsione di un meccanismo di adeguamento automatico periodico quanto meno equivalente a quello stabilito per i trattamenti di attività - Disparità di trattamento tra i magistrati in servizio e quelli in quiescenza - Elusione del giudicato della Corte costituzionale con riferimento alla sentenza n. 501/1988 - Questione già sollevata dallo stesso giudice rimettente in relazione agli artt. 3, 36 e 136 della Costituzione e dichiarata dalla Corte costituzionale inammissibile (sentenza n. 42/1993) trattandosi di scelte discrezionali riservate al legislatore, ma riproposta dal giudice *a quo*, in relazione al solo art. 136 della Costituzione, in quanto dopo la sentenza n. 501/1988 vi sarebbe carenza assoluta di competenza legislativa (sentenze della Corte costituzionale nn. 73/1963, 88/1966, 223/1983 e 922 del 1988).**

(Legge 8 agosto 1991, n. 265, art. 2, primo comma).

(Cost., art. 136)

Pag. 87

N. 360. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, del 21 ottobre 1994.

**Pensioni - Trattamento pensionistico dei magistrati e categorie assimilate - Previsione con norma autoqualificata interpretativa che: a) per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all'art. 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza; b) le pensioni spettanti ai magistrati ordinari e categorie assimilate, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, sono riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti alla stessa data, con esclusione degli adeguamenti periodici previsti dall'art. 2, legge n. 27/1981; c) gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti pensionistici - Mancata previsione di un meccanismo d'adeguamento automatico delle pensioni - Elusione del giudicato in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 501/1988.**

(Legge 8 agosto 1991, n. 265, art. 1, sesto comma, e 2, primo comma).

(Cost., artt. 24 e 136)

90

N. 361. Ordinanza del tribunale militare di sorveglianza di Roma del 15 marzo 1994.

**Ordinamento penitenziario - Condannato per il reato di rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pene alternative - Possibilità di affidamento in prova ad ente pubblico non militare e, per giurisprudenza della Corte di cassazione, preclusione all'affidamento in prova al servizio sociale - Violazione dei principi di eguaglianza e della finalità di riduzione della pena - Richiamo alla sentenza n. 358/1993.**

(Legge 29 aprile 1983, n. 167, artt. 1, primo comma, ultimo periodo, e 3, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 27).

» . 94

N. 362. Ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17 maggio 1994.

**Misure di prevenzione - Obbligo di soggiorno nel comune di residenza - Possibilità di modificare la località di dimora solo quando ricorrono gravi esigenze di ordine e di sicurezza pubblica - Conseguente impossibilità di far luogo alla suddetta modifica ove questa sia determinata dalla esigenza di adempiere alla prescrizione di «darsi alla ricerca di un lavoro» anche nell'ipotesi in cui tale adempimento risulta garantito nella località in cui aspira a trasferirsi ed escluso in quella del comune di residenza - Lamentata violazione del diritto al lavoro e del diritto di difesa, con incidenza sul principio della presunzione di innocenza e sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.**

(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2; legge 24 luglio 1993, n. 256, art. 1; legge 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma).

(Cost., artt. 1, 4, 24, 27 e 111).

97

N. 363. Ordinanza del tribunale di Venezia del 26 gennaio 1994.

**Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie - Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento con compressione del diritto di difesa - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991.**

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 13, 24 e 76).

Pag. 102

N. 364. Ordinanza del pretore di Aosta del 24 gennaio 1994.

**Mafia - Misure antimafia - Opere commissionate dalla p.a. - Subappalto senza la prescritta autorizzazione - Sanzioni penali - Previsione nei riguardi dell'appaltatore di un'ammonda stabilita nella misura di un terzo del valore complessivo delle opere appaltate e, nei riguardi del subappaltatore, nella misura di un terzo del valore delle opere ricevute in subappalto - Eccessiva severità della sanzione nei confronti dell'appaltatore - Ingiustificata disparità di trattamento data la (ritenuta) omogeneità delle condotte, con incidenza sul principio della legalità della pena e della funzione rieducativa della stessa.**

(Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 21 modificato dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 e dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 8).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

105

N. 365. Ordinanza del pretore di Biella del 29 marzo 1994.

**Lavoro (rapporto di) - Micro impresa - Licenziamento irrogato senza le forme previste dall'art. 7, secondo e terzo comma, dello statuto dei lavoratori - Lamentata omessa previsione della sanzione prevista per i licenziamenti privi di giusta causa o di giustificato motivo (riassunzione o, in alternativa, risarcimento del danno predeterminato in un'indennità compresa tra un minimo di 2,5 ad un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale) - Disparità di trattamento.**

(Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 8, modificato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, art. 2).

(Cost., art. 3)

109

N. 366. Ordinanza del tribunale di Venezia del 24 marzo 1994.

**Tributi in genere - Tassa per concorsi e operazioni a premi - Ricorso all'autorità giudiziaria contro la liquidazione della tassa operata dall'Intendente di finanza - Inammissibilità in caso di mancato preventivo pagamento della stessa - Disparità di trattamento - Limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. - Richiamo alla sentenza n. 21 del 1961 della Corte costituzionale, e ad altre successivamente emanate, dichiarative della illegittimità costituzionale del *solve et repete*.**

(R.D.-L. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 60).

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

111

n. 367. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 15 marzo 1994.

**Reati militari - Criterio di riconoscimento della militarità del reato - Possibilità di considerare «reato militare» solo le violazioni della legge penale militare - Esclusivo riferimento al dato formale ai fini della qualificazione di un fatto come «reato militare» - Conseguente possibilità di qualificare come «militari» fatti privi di lesività militare - Lamentato contrasto con il principio di uguaglianza e della giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace.**

**Reati militari - Inguria tra parigrado commessa per motivi privati - Prevista applicabilità della disciplina penale militare nonostante la (ritenuta) insussistenza, nel caso, di esigenze di tutela di interessi militari - Irragionevolezza.**

(C.P.M.P., artt. 37, primo comma, e 226).

(Cost., artt. 3 e 103)

Pag. 112

n. 368. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Torino del 28 aprile 1994.

**Processo penale - Intercettazioni telefoniche - Obbligo di conservazione delle bobine presso il p.m. in caso di archiviazione - Possibilità di distruzione, a tutela della riservatezza, su richiesta degli interessati con decisione del giudice da emettersi in camera di consiglio - Interpretazione estensiva di detta norma (possibilità di ordinare la cancellazione dei nastri su richiesta del p.m. avanzata per motivi diversi) avallata dalla Corte di cassazione, vincolante nel caso di specie - Lamentata disparità di trattamento - Eccesso di delega.**

(C.P.P. 1988, art. 269).

(Cost., artt. 3 e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 41 lett. e), art. 2, dir. 1 e 103)

116

n. 369. Ordinanza del pretore di Campobasso del 28 aprile 1994.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita, dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.**

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

120

n. 370. Ordinanza del pretore di Bari del 10 novembre 1993.

**Previdenza e assistenza sociale - Sgravi contributivi - Imprese industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno e nella zona lagunare di Venezia - Rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore di dette imprese dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991 e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione della stessa, previa domanda all'I.N.P.S., in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi e senza possibilità di compensazione entro il 31 dicembre di ciascun anno - Ingiustificato trattamento di privilegio dell'I.N.P.S., rispetto ai comuni debitori - Incidenza sul principio del diritto del creditore di agire in giudizio per la ripetizione dell'indebito e sul principio della libertà di iniziativa economica privata.**

(Legge 20 maggio 1993, n. 151, art. 3).

(Cost., artt. 3, 24, 41, 97 e 133)

123

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 241

*Sentenza 9-16 giugno 1994*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Prove - Attendibilità - Criteri - Utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese dal teste nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate nel dibattimento per le contestazioni - Richiamo alla sentenza n. 255/1992 della Corte - Ragionevolezza della codificazione di un criterio logico-argomentativo da parte del legislatore nella sua discrezionalità - Non fondatezza.**

**(C.P.P., art. 500, quarto comma).**

**(Cost., artt. 3, 24, 25 e 101).**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500, quarto comma, del codice di procedura penale, nel testo introdotto dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1992 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di Paolozzi Benedetto, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza del 7 ottobre 1992 il Pretore di Macerata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, quarto comma, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (di conversione del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306), «nella parte in cui subordina all'esistenza di altri elementi di prova, capaci di confermarne l'attendibilità, l'utilizzabilità come prove delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate nel dibattimento per le contestazioni».

2. — Rileva il giudice *a quo* che in base all'originario testo dell'art. 500 del codice di procedura penale, le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni avrebbero potuto servire al giudice solo per valutare l'attendibilità della testimonianza dibattimentale, mentre, a seguito dell'intervento di questa Corte con la sentenza n. 255 del 1992, la norma è stata dichiarata illegittima proprio nella parte in cui impediva al giudice la possibilità di formare il suo convincimento anche sulla base delle dichiarazioni originariamente rese dal testimone ed utilizzate per le contestazioni dibattimentali.

Su tale contesto è poi intervenuta la novella di cui alla legge 7 agosto 1992, n. 356, la quale, sostituendo l'art. 500, consente al giudice (quarto comma) di valutare come prova detto tipo di dichiarazioni solo ad una condizione, e cioè che sussistano altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.

Nel caso oggetto del giudizio *a quo*, in relazione ad una essenziale circostanza riferita da una testimone alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari e negata oggi al dibattimento — espone il remittente — non si rinvencono nel fascicolo, né all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ulteriori elementi di prova a sostegno della veridicità delle originarie dichiarazioni. Il giudice, quindi, dovrebbe in questo caso rinunciare al convincimento maturato circa la fondatezza e la veridicità delle prime dichiarazioni e non potrebbe far prevalere le stesse nella motivazione della decisione sulla base di una semplice valutazione comparativa di attendibilità tra le une e le altre, né ricorrendo ad altre valutazioni attinenti all'aspetto intrinseco delle deposizioni.

3. — Ciò premesso, il Pretore di Macerata ritiene che detta disciplina si ponga in conflitto con le motivazioni della citata sentenza n. 255 di questa Corte, poichè, in sostanza, reintroduce il medesimo contenuto della norma già giudicata illegittima. Da un lato risulterebbe evidente l'irragionevolezza della presunzione di genuinità attribuita alla deposizione dibattimentale e negata invece a quella resa nell'immediatezza alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero, o addirittura al giudice delle indagini preliminari; dall'altro sussisterebbe la violazione della regola essenziale del libero convincimento del giudice cui viene nuovamente sottratta la possibilità di tener conto di tutti gli elementi di prova ritualmente acquisiti al giudizio e, quindi, anche di scegliere tra due versioni contrastanti rese dal medesimo testimone.

Inoltre, in tal modo verrebbero equiparate due diverse situazioni processuali: la deposizione del testimone (regolarmente introdotta nel dibattimento attraverso lo strumento delle contestazioni) e le dichiarazioni del coimputato che pure — ai sensi dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale — debbono essere sorrette da ulteriori elementi probatori che ne confermino l'attendibilità.

4. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Ad avviso dell'Avvocatura la norma impugnata non esclude che la precedente deposizione di un testimone abbia una rilevanza probatoria completa (in ciò dunque in piena sintonia con le indicazioni della sent. n. 255) ma, senza derogare in alcun modo all'affermazione di principio, ne subordina la utilizzabilità piena alla effettiva esistenza di ulteriori «elementi» che ne confortino l'attendibilità.

La ragione della limitazione, che certamente non scalfisce il principio posto in via generale, sarebbe individuabile nelle scelte di fondo operate dal legislatore con l'emanazione del nuovo codice, che, privilegiando la formazione della prova nel dibattimento e nel contraddittorio delle parti, imporrebbero una valutazione di minore favore, per la loro più modesta affidabilità, dei fatti di rilevanza processuale formati in una sede diversa da quella fisiologicamente propria. In questa prospettiva appare evidente, ad avviso dell'Avvocatura, la ragione di una maggiore cautela nella valutazione di tali elementi rispetto a quelli acquisiti direttamente nel dibattimento; cautela che però non contrasterebbe con l'esigenza di consentire al giudice di deliberare compiutamente tutti gli atti di cui abbia avuto cognizione nello svolgimento del processo al fine di pervenire ad un corretto accertamento dei fatti.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Pretore di Macerata dubita della legittimità costituzionale dell'art. 500, quarto comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui subordina all'esistenza di altri elementi di prova, capaci di confermarne l'attendibilità, l'utilizzabilità come prove delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate nel dibattimento per le contestazioni».

2. — Il giudice remittente, premesso che in base al testo originario dell'art. 500 le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni non potevano, di regola, costituire prova dei fatti in esse affermati, mentre la norma, a seguito della sentenza n. 255 del 1992 di questa Corte, è stata dichiarata illegittima proprio nella parte in cui impediva al giudice di formare liberamente il suo convincimento anche sulla base delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni dibattimentali, ritiene che la disciplina della novella di cui alla legge 7 agosto 1992, n. 356, che ha portato all'attuale formulazione dell'art. 500, sia palesemente in conflitto con le motivazioni della citata sentenza n. 255 ed abbia sostanzialmente reintrodotta il medesimo contenuto della norma già dichiarata illegittima.

Anche la nuova disposizione, pertanto, contrasterebbe:

1) con l'art. 3 Cost.:

a) per la irragionevole presunzione di genuinità attribuita alla deposizione dibattimentale e negata invece alla dichiarazione resa alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero, o al giudice per le indagini preliminari;

b) per la irragionevole equiparazione, nella medesima disciplina sostanziale, di due situazioni processuali diverse: la deposizione del testimone (introdotta nel dibattimento attraverso il veicolo delle contestazioni) e le dichiarazioni del coimputato che, ai sensi dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale, devono essere sorrette da ulteriori elementi di prova che ne confermino l'attendibilità;

## 2) con gli artt. 24, 25 e 101 Cost.:

sotto il profilo della violazione del principio del libero convincimento del giudice, cui verrebbe sottratta la possibilità di tener conto di tutti gli elementi di prova ritualmente acquisiti al giudizio e, quindi anche la possibilità di scegliere tra due dichiarazioni contrastanti rese dal testimone; il che, nel contempo, inciderebbe anche sul principio di azione e su quello di legalità.

## 3.1. — La questione non è fondata.

Il dubbio di costituzionalità prospettato dal Pretore di Macerata muove, come si è detto, dalla premessa interpretativa secondo cui la medesima *regula iuris* dichiarata illegittima con la sentenza n. 255 del 1992 di questa Corte sarebbe stata sostanzialmente reintrodotta dall'attuale testo del quarto comma dell'art. 500.

Giova riepilogare brevemente i termini della questione.

3.2. — Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 500 nel suo previgente testo («nella parte in cui non prevede l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo e secondo, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero»), questa Corte ha inteso riaffermare che ad un ordinamento costituzionale che sancisce il principio di obbligatorietà dell'azione penale, ma è prima di tutto improntato alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo ed al principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione (v. anche sent. n. 111 del 1993).

3.3. — Più in particolare — come si è chiarito nella citata decisione — ogni regola di esclusione di elementi di prova, che sia suggerita da canoni ispiratori della disciplina processuale non elevati al rango di norme costituzionali e rimessi alle scelte discrezionali del legislatore ordinario, deve essere dotata di ragionevolezza sia in raffronto ad ipotesi analoghe, per le quali valga invece l'opposto principio della utilizzabilità probatoria, sia anche, e soprattutto, in termini assoluti, con riguardo alla funzione stessa della giurisdizione penale.

Se quindi vi è spazio per una presunzione di genuinità a favore di talune dichiarazioni rese anteriormente al dibattimento (tali erano nel previgente testo della disposizione le dichiarazioni rese nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto), allora è irragionevole escludere radicalmente ogni altra presunzione simile, come quella che empiricamente scaturisce quando si constata che la dichiarazione, raccolta dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero (soggetti sui quali — è bene ricordarlo — grava un dovere istituzionale di correttezza e di indifferenza al risultato), è fornita di precisione, analicità e concordanza con altri elementi di prova, ovvero quando vi sia la convinzione di una deposizione dibattimentale non genuina.

3.4. — Ma nella citata decisione la Corte non ha inteso soltanto affermare l'illegittimità di una radicale regola di inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali, suscettibile di provocare un concreto sganciamento dalla realtà, ma ha altresì indicato, riferendosi più volte al principio del libero, ma motivato, convincimento del giudice («inteso come libertà del giudice di valutare la prova secondo il proprio prudente apprezzamento, con l'obbligo di dare conto in motivazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti») il corretto criterio per la valutazione di tali dichiarazioni: esse potranno ritenersi preferibili in termini di attendibilità rispetto alle corrispondenti dichiarazioni dibattimentali, solo in presenza di elementi logici ed argomentazioni specifiche che inducano a ritenerle maggiormente aderenti alla verità dei fatti.

4. — Queste, in estrema sintesi, le ragioni della sentenza n. 255 del 1992, dalle quali può trarsi un primo dato: dalla citata decisione non è lecito desumere che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni debbano necessariamente, da sole, valere come prova dei fatti in esse affermati, ma semplicemente che anche esse devono poter essere utilizzate al fine dell'accertamento dei fatti, previa, ovviamente, una congrua motivazione sulla loro, ritenuta, maggiore attendibilità.

È principio generale che discende direttamente dal primo comma dell'art. 111 della Costituzione che ogni qualvolta si sia in presenza di due versioni difformi di un fatto rese dal medesimo testimone non è consentito al giudice di privilegiarne una a propria discrezione, ma sussiste invece l'obbligo di un più attento esame, sia intrinseco che globale, delle dichiarazioni contrastanti, al fine di rendere ragione della maggiore credibilità delle une, ovvero della non genuinità delle altre, della concordanza di alcuna di esse con altri elementi di prova, o, infine, dell'inattendibilità di entrambe.

5.1. — Eliminato quindi il limite della inutilizzabilità *a priori* delle dichiarazioni predibattimentali, la novella portata dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, modificando il quarto comma originario ed introducendone un quinto, ha sostanzialmente esplicitato, codificandolo, alcune ipotesi tratte da regole d'esperienza che possono ritenersi corrispondenti a talune delle situazioni che, anche in assenza della modifica legislativa, avrebbero consentito, secondo il vaglio critico del giudice, di ritenere veritiera la dichiarazione contestata.

5.2. — Il quinto comma della disposizione (da considerarsi in ordine di antecedenza logica in quanto, non solo il novero delle situazioni dalle quali può trarsi un convincimento di non genuinità della deposizione è amplissimo, ma se la stessa risulta in qualche modo artefatta non può ricevere alcuna valutazione nel merito) prevede il caso in cui appaia, dalle modalità della deposizione o da altre circostanze comunque emerse nel corso del giudizio, che l'esame dibattimentale è stato inquinato affinché non riproduca quanto il teste ebbe a dichiarare in sede d'indagine.

La norma ha l'evidente fine di consentire il recupero proprio di ciò che si voleva disperdere ed autorizza il giudice, ove ritenga realizzata l'ipotesi, ad apprezzare la dichiarazione resa precedentemente utilizzandola come prova dei fatti affermati, e salvo sempre l'obbligo di motivarne l'attendibilità anche mediante il ricorso ad elementi intrinseci della dichiarazione stessa. Se infatti ravvisare delle violenze o delle minacce al teste costituisce certo una valida ragione per disattendere la deposizione resa in giudizio, non per ciò solo è possibile senz'altro ritenere vera, acriticamente, la dichiarazione antecedente.

5.3. — Nella nuova formulazione del quarto comma è invece prevista l'ipotesi che non siano ravvisabili fatti che abbiano turbato la genuinità della deposizione: anche in questo caso è possibile riconoscere alla dichiarazione probatoriamente efficace probatoria se sussistono altri e diversi elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

In altri termini, a fronte di una deposizione dibattimentale non «sospetta» il legislatore codifica, discrezionalmente ma non irragionevolmente, un criterio logico-argomentativo in base al quale non è sufficiente un giudizio di attendibilità intrinseca o di superiore dignità logica della dichiarazione utilizzata per la contestazione, per assegnare prevalenza a questa, occorrendo a tal fine che essa sia anche coerente con qualche altro e diverso elemento di prova, onde — come è stato efficacemente osservato — «scriversi nella storia del reato con la legittimità che viene dalla connessione fra i vari segni che la compongono».

Sarà naturalmente compito della giurisprudenza definire questa nozione. Posto che la dichiarazione probatoriamente, in quanto allegata al fascicolo, costituisce certamente prova (contribuendo così a formare il materiale probatorio utilizzabile dal giudice), potrà ritenersi idoneo elemento di riscontro altro simile atto, o un semplice indizio, ovvero (come parte della dottrina ritiene) un qualsiasi elemento estrinseco che non necessariamente corrobori il fatto specifico ma solo il quadro generale del racconto.

6. — Alla stregua delle suesposte ragioni, il regime delineato dal nuovo testo dell'art. 500 può ritenersi, nel suo complesso, sufficientemente equilibrato e non in contrasto con i principi espressi dalla sent. n. 255 di questa Corte, né con i parametri costituzionali prospettati dal giudice remittente.

Non può ravvisarsi, infatti, violazione del principio del libero convincimento del giudice (né degli artt. 24 e 25 della Costituzione) ove correttamente s'intenda quest'ultimo non come libertà senza limiti, bensì come possibilità di scelta motivata entro una ragionevole logica; né, in presenza di due dichiarazioni contrastanti, risulta attribuita alcuna presunzione di genuinità alla deposizione dibattimentale, dovendo anche quest'ultima essere ordinariamente apprezzata dal giudice, superato il vaglio critico delle contestazioni, in raffronto a tutte le circostanze emerse in dibattimento; né, infine, la disciplina in esame, pur se simile negli effetti, risulta motivata da una sostanziale equiparazione alla norma di cui all'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale (dichiarazioni rese dal coimputato), bensì, si ripete, da intenti di non irragionevole cautela nella valutazione di elementi di prova tra loro contrastanti.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, quarto comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, dal Pretore di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

*Il Presidente:* CASAVOLA

*Il redattore:* FERRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 242

Sentenza 9-16 giugno 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Finanza locale - Enti locali - Comuni che versano in stato di dissesto - Previsione di una forma di procedura esecutiva collettiva di tipo concorsuale - Questione già dichiarata non fondata (v. sentenza n. 155/1994) - Debiti insoluti - Mancata produzione di interessi e rivalutazione monetaria - Aspetto specifico delle procedure concorsuali finalizzato alla *par condicio* e al pericolo di aggravamento patrimoniale del debitore - Efficacia dei titoli esecutivi di formazione successiva - Questione posta in via puramente ipotetica ed eventuale - Manifesta infondatezza - Non fondatezza - Inammissibilità.**

(D.-L. 18 gennaio 1993, n. 8, art. 21, convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68).

(Cost., artt. 2, 3, secondo comma, 23, 24, 41 e 113).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Gabriele PESCATORE;

*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 ottobre 1993 dal Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Pozzuoli nel procedimento civile vertente tra il Comune di Procida e Romeo Mario, iscritta al n. 721 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 19 maggio 1993 dal Tribunale amministrativo per la Puglia - Sezione di Lecce sul ricorso proposto da Russo Rocco contro il Comune di Gallipoli, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

### *Ritenuto in fatto*

1.1. — Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di Romeo Mario ed in danno del Comune di Procida il Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli — dopo aver verificato che il Comune suddetto, dichiarato in stato di dissesto, non aveva posto in essere alcuna transazione in ordine alla pretesa del Romeo e, pur avendo incluso con apposita deliberazione consiliare tale debito tra quelli fuori bilancio, non lo aveva ancora inserito nella massa passiva della speciale procedura di liquidazione di cui all'art. 21 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68 — ha sollevato (con ordinanza del 9 ottobre 1993) questione incidentale di legittimità costituzionale di tale disposizione in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 28, 41 e 113 Cost.

Il Pretore rimettente — dopo aver premesso che la singolare procedura disciplinata dall'art. 21 cit. non è assimilabile affatto ad una procedura concorsuale, perchè difetta delle caratteristiche principali di questa e, per come è strutturata, non costituisce una adeguata forma di tutela dei creditori — svolge varie censure di illegittimità costituzionale sotto plurimi profili.

1.2. — Ritene innanzi tutto violati gli artt. 2, 3, comma 2, e 41 Cost. perchè l'ente locale — pur quando si trovi in uno stato di definitiva impotenza patrimoniale ad adempiere integralmente ed immediatamente le proprie obbligazioni — non può mai essere assoggettato a procedure di tipo concorsuale in ragione della sua posizione istituzionale che non gli consente di sottrarsi alle conseguenze del suo inadempimento, frustrando l'interesse dei creditori insoddisfatti. Invece la norma censurata, nel prevedere la procedura conseguente alla deliberazione dello stato di dissesto, di fatto assimila (ingiustificatamente e, per di più, con una serie di privilegi) la posizione dell'ente a quella di un imprenditore privato debitore.

1.3. — Il pretore rimettente sospetta poi che l'art. 21 cit. violi gli artt. 2, 3, 24 e 113 Cost. nella parte in cui non prevede alcun automatismo di ammissione al passivo nè l'obbligo, per il Commissario o la Commissione, di inserire il debito nella massa passiva, laddove tale debito sia riconosciuto *ex art.* 24 e 25 l. 144/89 ovvero nei casi in cui il debito sia consacrato in un titolo giudiziale *ex art.* 12-bis l. 80/91. Sarebbe infatti privo di ragionevolezza il deferimento al Commissario della valutazione sull'ammissibilità di tali debiti alla massa passiva.

1.4. — Osserva poi il Pretore che la norma censurata esclude la capitalizzazione degli interessi e della rivalutazione, per il tempo successivo alla deliberazione del dissesto, non diversamente da quanto si ha nelle procedure concorsuali (art. 55 l. fall.). Mentre in queste, però, la cristallizzazione della situazione debitoria si giustifica poiché mira a congelare il debito, nell'interesse degli stessi creditori, ai quali è così assicurato un trattamento paritario, invece nella procedura di liquidazione in esame tale cristallizzazione è ingiustificata atteso che la norma censurata non garantisce affatto un sicuro e pieno soddisfacimento dei crediti e neppure la parità di trattamento tra i creditori. Inoltre la mancata finalizzazione della procedura liquidatoria al soddisfacimento delle ragioni dei creditori e la mancata previsione dell'indisponibilità del patrimonio (dell'ente dissestato) rende totalmente illegittima la previsione dell'interruzione del decorso degli interessi (sia di quelli convenzionali, che di quelli compensativi e moratori).

Il pretore pertanto dubita della legittimità costituzionale dell'art. 21 cit. nella parte in cui prevede che in deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazione monetaria od altro, per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 113 Cost.

1.5. — Il pretore ritiene poi illegittimo l'art. 21 cit. anche nella parte in cui non prevede la perdita della capacità a stare in giudizio dell'ente dissestato, l'interruzione dei procedimenti cognitivi e l'indisponibilità del patrimonio, o misure alternative di queste, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 Cost.. Infatti la norma censurata, pur avendo configurato una procedura di liquidazione con alcune di quelle caratteristiche tipiche delle procedure concorsuali, non prevede, irrazionalmente e con evidente disparità di trattamento, la perdita della capacità processuale dell'ente locale in dissesto e la necessità di interrompere il processo; effetti questi finalizzati a realizzare un'unica esecuzione collettiva e ad assicurare la *par condicio*, rendendo indisponibile il patrimonio del fallito stesso.

1.6. — Infine osserva il pretore rimettente che non essendovi alcun obbligo, per i Commissari, di transigere le vertenze in atto nè di inserire il debito nella massa passiva del piano di estinzione entro precisi termini, è possibile che si chiuda la procedura di liquidazione e parallelamente si formi nell'ordinario giudizio di cognizione il titolo giudiziale, i cui effetti sarebbero ormai totalmente vanificati per essere già stato approvato il piano di estinzione. L'art. 21 cit. sarebbe quindi illegittimo (per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 Cost.) là dove, pur prevedendo l'inammissibilità alla massa passiva di crediti anteriori alla decisione del CO.RE.CO di approvazione del piano di estinzione, nulla prevede riguardo ai procedimenti di cognizione in corso ed all'efficacia dei titoli di formazione successiva (sicchè prospetta il difetto di interesse e la vanificazione del futuro comando dell'Autorità giudiziaria).

2. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che questa Corte dichiari la manifesta infondatezza di tutte le censure mosse dal pretore rimettente.

L'Avvocatura contesta la fondatezza delle singole censure così come articolate nell'ordinanza di rimessione.

In particolare rileva che la norma censurata ha la funzione di conciliare la natura di ente necessario del Comune con la esigenza di massima tutela delle ragioni del creditore privato. Non vi è quindi alcun impedimento alla previsione di una procedura di tipo concorsuale per i debiti dell'ente locale.

L'Avvocatura osserva poi che il regolamento di esecuzione (d.P.R. 24 agosto 1993 n. 378) disciplina specificamente le modalità, i termini e le procedure per la formazione della massa passiva; dall'altra parte rimangono a tutela del creditore gli ordinari strumenti di impugnativa amministrativa e giurisdizionale avverso i provvedimenti assunti dal commissario.

Rileva ancora l'Avvocatura che il congelamento dei debiti insoluti è pienamente giustificato dalla esigenza di tutelare la *par condicio* (come nelle procedure concorsuali di diritto comune) e dalla necessità di non deteriorare la condizione patrimoniale dell'ente già in dissesto.

Inoltre, per quanto attiene alla gestione della massa attiva (e cioè del complesso di beni destinati al soddisfacimento dei creditori) il Comune — diversamente da quanto ritiene il pretore rimettente — è privo di ogni capacità d'agire, che invece conserva in ordine all'espletamento delle sue funzioni di ente necessario.

Ritiene infine l'Avvocatura che anche l'ultimo profilo delle censure mosse dal pretore rimettente sia infondato perchè il creditore, che vanti un titolo esecutivo formatosi successivamente al piano di estinzione e che quindi non sia stato inserito nella massa passiva, può sempre farlo valere nei confronti del Comune tornato *in bonis*.

3. — Una analoga censura di costituzionalità è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con ordinanza del 19 maggio 1993 nel corso di un giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza del tribunale di Lecce di condanna del comune di Gallipoli al pagamento, in favore di Russo Rocco, della complessiva somma di L. 82.514.051, da rivalutarsi secondo gli indici Istat dalla domanda al soddisfo, oltre agli interessi legali.

Il T.A.R. rimettente — dopo aver premesso che il giudizio di ottemperanza rientra in un più ampio concetto di esecuzione processuale — censura l'art. 21 cit. con riferimento alla limitazione temporale prevista per il computo degli accessori del credito (ossia la sua c.d. cristallizzazione).

Richiamando la disciplina generale degli interessi (quale prevista dagli artt. 1282 e 1224 c.c. e 429, comma 3, c.p.c. per i crediti di lavoro), il T.A.R. rimettente ritiene che la normativa censurata concreta, rispetto ai creditori di altri soggetti sia privati che pubblici, un trattamento deteriore che alla luce dei principi costituzionali non pare giustificato.

Nè la natura pubblica del soggetto passivo, nè lo stato di dissesto possono di per sé giustificare la derogatoria e restrittiva disciplina imposta agli accessori del credito dall'art. 21; norma questa che, bloccando interessi e rivalutazione, consente al mero decorso del tempo di incidere negativamente sulla prestazione dovuta ai creditori dell'ente dissestato, sottoponendoli a un sacrificio patrimoniale che vede esenti sia i creditori degli enti locali non in dissesto sia i creditori in genere degli altri soggetti pubblici e privati. Nè sarebbe possibile imporre questo sacrificio patrimoniale ai creditori dell'ente locale senza violare il canone costituzionale che, alla luce dei principi di solidarietà (art. 2 della Cost.), di capacità contributiva (art. 53) e di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), vuole che le prestazioni patrimoniali siano imposte ai singoli con criteri che consentano un equo concorso alla spesa pubblica.

4. Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

#### *Considerato in diritto*

1. — Le due ordinanze dei giudici remittenti investono, sotto plurimi profili, la medesima norma (art. 21 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8, Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68) sicchè è possibile la riunione dei giudizi per connessione oggettiva.

2. — Va innanzi tutto presa in esame la prima, più radicale, censura (espressa dal solo pretore di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli) che — in riferimento agli artt. 2, 3, comma 2, e 41 Cost. — investe l'art. 21 cit. nella parte in cui prevede una forma di procedura esecutiva collettiva (di tipo concorsuale) di un ente locale (e segnatamente di un Comune) che versi in stato di dissesto, procedura che in radice non è neppure ipotizzabile per un ente pubblico.

La questione è manifestamente infondata per essere già stata ritenuta non fondata da questa Corte con la sentenza n. 155 del 1994 resa a seguito di ordinanze dello stesso pretore rimettente di analogo contenuto *in parte qua*, rispetto alle quali non è dato ravvisare alcun argomento o prospettazione nuovi o diversi.

3. — Può poi esaminarsi la censura che è comune alle due ordinanze di rimessione, censura che — in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 53 e 113 Cost. — investe l'art. 21 cit. nella parte in cui — nel contemplare la suddetta procedura di liquidazione — prevede che, in deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti insoliti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro; norma questa che in particolare il T.A.R. rimettente ritiene, con motivazione non implausibile di dover applicare in ragione della natura di procedura esecutiva del giudizio di ottemperanza.

La questione non è fondata.

Il blocco di rivalutazione ed interessi in pendenza della procedura concorsuale trova giustificazione nello specifico delle procedure concorsuali (art. 55 l. fall.), in quanto finalizzato alla realizzazione della *par condicio* ed all'impedimento di un ulteriore deterioramento della condizione patrimoniale del debitore. E trova inoltre fondamento nella considerazione che nel tempo successivo alla apertura della procedura concorsuale non è configurabile inadempimento né a carico del debitore, né tanto meno a carico degli organi della procedura, questa ponendosi proprio come strumento sostitutivo dell'adempimento; principio questo ben fermo nella giurisprudenza della Corte di cassazione e non messo in discussione dal riconoscimento ad opera di questa Corte della rivalutazione pur dopo l'apertura della procedura concorsuale in favore dei crediti di lavoro, attesa la specialità della *ratio* di tale riconoscimento dovuto alla particolare tutela accordata dalla Costituzione ai crediti di siffatta natura (sent. n. 300 del 1988, n. 204 del 1989, n. 408 del 1989, n. 567 del 1989).

Quanto poi al profilo relativo alla ritenuta definitività della c.d. cristallizzazione del credito — la quale concretterebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla procedura fallimentare per essere in quest'ultima la cristallizzazione stessa soltanto temporanea posto che alla chiusura della procedura concorsuale i creditori riacquistano il libero esercizio della loro azione verso il debitore (*ex art. 120 l. fall.*) — deve escludersi che sussista tale denunziata violazione del principio di eguaglianza.

La corretta lettura della norma censurata, compiuta tenendo presente il quadro normativo complessivo risultante anche dalle disposizioni regolamentari dettate dal d.P.R. n. 378 del 1993, conduce infatti a ritenere errata l'opinione del giudice rimettente circa la pretesa definitività della lamentata cristallizzazione dei crediti. Infatti l'art. 6, comma 5, lett. g), del citato regolamento, nel darsi carico di precisare che sono esclusi dalla massa passiva «interessi moratori o corrispettivi e rivalutazioni monetarie maturate dopo la data della deliberazione del dissesto, interessi moratori o corrispettivi calcolati su altri interessi» lascia chiaramente intendere che il legislatore postula il maturare sia della rivalutazione che degli interessi anche successivamente alla apertura della procedura, limitandosi ad escluderne la opponibilità alla procedura stessa e l'ammissibilità alla massa passiva, ma lasciando integra la facoltà per il creditore di azionare tali diritti nei confronti dell'ente pubblico una volta tornato *in bonis*.

4. — Possono infine esaminarsi le ulteriori censure mosse dal solo pretore di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli.

4.1. — Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 Cost. — dell'art. 21 cit. nella parte in cui — nel contemplare una forma di procedura esecutiva collettiva (di tipo concorsuale) per gli enti locali in stato di dissesto — non prevede alcun automatismo di ammissione al passivo né l'obbligo, per il Commissario o la Commissione, di inserire il debito nella massa passiva, laddove tale debito sia riconosciuto *ex art. 24 e 25 legge n. 144 del 1989*, nonché *ex 12-bis legge n. 81 del 1990*.

La questione è inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio *a quo* che è di opposizione a decreto ingiuntivo, ossia di cognizione e di condanna. Come già rilevato da questa Corte (sent. n. 155 del 1994) con riferimento al giudizio di esecuzione nel corso del quale era stata sollevata analoga doglianza circa la mancata previsione di uno specifico strumento di tutela del creditore procedente per ottenere che il suo credito fosse inserito nella massa passiva, può anche nel caso in esame ripetersi che la rilevanza dell'ipotizzato profilo di illegittimità costituzionale potrà soltanto, ed eventualmente, porsi «una volta non ammesso il credito, in un successivo giudizio volto a far valere l'illegittimità della delibera dell'organo straordinario della liquidazione».

4.2. — Il pretore rimettente poi dubita della legittimità della medesima disposizione — in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. — nella parte in cui non prevede la perdita della capacità a stare in giudizio dell'ente dissestato, l'interruzione dei procedimenti cognitivi e l'indisponibilità del patrimonio, o misure alternative di queste.

Relativamente a quest'ultimo profilo (indisponibilità del patrimonio in costanza della procedura concorsuale) va dichiarata la inammissibilità della questione che può rilevare nel corso della procedura stessa e dell'eventuale contenzioso ad essa relativo, ma non anche in un giudizio di cognizione qual è quello pendente innanzi al giudice rimettente.

Quanto agli altri due profili, in primo luogo è da rilevare che il debitore è un Comune, ossia ente previsto in Costituzione, «espressione di autonomia locale che costituisce un valore costituzionalmente tutelato» (sent. n. 155 del 1994), che come tale non può essere privato della capacità processuale, tanto più ove si consideri (sent. citata) che, in ragione della ampiezza dei poteri conferiti all'organo della procedura, «pur non essendoci una vera e propria perdita di capacità del debitore assoggettato alla liquidazione come nelle procedure concorsuali, c'è però la previsione di un (eccezionale) potere di agire del commissario che realizza in concreto un effetto similare».

Inoltre, la situazione del Comune dissestato non è omologa a quella dell'imprenditore privato essendo quest'ultimo per sua natura guidato dalla considerazione e dalla cura del proprio interesse personale, laddove il primo, per vocazione istituzionale, si ispira alla cura degli interessi pubblici dei quali è portatore come ente esponenziale della collettività di base e dei quali deve essere fedele interprete. Così che è in principio da escludere l'assunzione, da parte dei suoi organi istituzionali, di una posizione conflittuale con quella dell'organo della procedura, il quale peraltro — come già rilevato — ha comunque la facoltà di transigere anche in ordine a situazioni soggettive che costituiscano oggetto di giudizi in corso.

La questione pertanto, in relazione a questi ultimi due profili, è infondata.

4.4. — Da ultimo il pretore rimettente censura l'art. 21 cit. — in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. — nella parte in cui, pur prevedendo che dopo l'approvazione del piano di estinzione non possano essere ammessi alla massa passiva i crediti anteriori alla decisione del CO.RE.CO. (di approvazione del rendiconto della gestione), nulla prescrive con riguardo ai procedimenti di cognizione in corso e all'efficacia dei titoli di formazione successiva.

La questione è inammissibile perché ipotetica ed eventuale in vista di un evento futuro ed incerto, quale è quello della formazione del titolo esecutivo.

Nè la sola rappresentazione della eventualità che il titolo esecutivo, una volta formato, potrebbe non beneficiare dell'ammissibilità al passivo della procedura di liquidazione fa venire meno l'interesse del creditore a proseguire nel giudizio in corso; infatti l'interesse ad agire in realtà persiste fino al momento in cui matura la fattispecie impeditiva della opponibilità alla procedura del titolo giudiziale perseguito, onde la proposizione della questione — alla stregua della stessa sua impostazione nei termini di fatto prospettati nella ordinanza — risulta comunque anticipata rispetto al momento dell'eventuale insorgere della sua reale rilevanza.

#### PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

#### *Riuniti i giudizi:*

a) *dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, comma 2, e 41 della Costituzione, dal Pretore di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

b) *dichiara non fondate, nelle parti indicate in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 53 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, e dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con le ordinanze indicate in epigrafe;*

c) *dichiara inammissibili, nelle parti indicate in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

*Il Presidente:* PESCATORE

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 243

Sentenza 9-16 giugno 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Gratuito patrocinio - Reati contravvenzionali - Ammissibilità - Criteri - Titolo del reato contestato quale elemento ostativo - Operatività dell'istituto di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 - Discrezionalità legislativa quanto ad una disciplina differenziata a favore di una tutela più intensa nel caso di delitti - Non fondatezza.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, ottavo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, primo e secondo comma).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Gabriele PESCATORE;

*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, ottavo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) promossi con:

1) ordinanza emessa il 15 novembre 1993 dal Pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Cocco Ivana, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 15 novembre 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Genova nel procedimento penale a carico di Cocco Ivana, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di due distinti giudizi penali nei confronti di Cocco Ivana, imputata dei reati contravvenzionali di cui agli artt. 707 e 708 c.p. il Pretore di Genova — premesso che l'imputata in quanto priva di redditi, nè convivente con altri familiari del cui reddito dovesse tenersi conto (ex art. 3, comma 2, legge n. 217 del 1990), avrebbe potuto essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ma che a ciò ostava il titolo del reato contestatole in quanto l'art. 1, comma 8, legge cit. escludeva la possibilità di ammissione al beneficio nei procedimenti penali concernenti contraven-

zioni, salvo che questi siano riuniti a procedimenti concernenti delitti o siano agli stessi connessi ancorchè non riuniti — ha sollevato (con due identiche ordinanze entrambe in data 15 novembre 1993) questione incidentale di costituzionalità di tale disposizione per violazione degli artt. 3 e 24, commi 1 e 2, Cost.

Osserva il Pretore rimettente che — essendo il criterio di distinzione tra delitti e contravvenzioni quello formale dettato dall'art. 39 del c.p. — si può avere sul piano sostanziale che talune contravvenzioni siano punite con pene detentive o pecuniarie più elevate di quelle previste per alcuni delitti. Non potendo rinvenirsi la *ratio* di tale disciplina differenziata nell'intrinseca natura dei reati, risulta conseguentemente irragionevole la previsione normativa di esclusione degli imputati di reati contravvenzionali dal beneficio del gratuito patrocinio a carico dello Stato ed ingiustificata la differenziazione di disciplina tra l'imputato di un delitto e quello di una contravvenzione sicchè è vulnerato il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.). Discriminazione sussistente anche perchè la persona imputata di una sola contravvenzione non ha diritto, per ciò solo, a tale beneficio del quale invece godrebbe ove si procedesse alla riunione con altri procedimenti riguardanti delitti.

D'altra parte — osserva ancora il giudice rimettente — è violato anche l'art. 24 cost., che non ha posto limitazione al diritto di difesa dei non abbienti in ragione della natura del reato contestato, limitazione peraltro sconosciuta alla precedente normativa.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo pregiudizialmente che la questione sia dichiarata inammissibile perchè il pretore rimettente non ha accertato la situazione familiare dell'imputata e l'eventuale sua convivenza con familiari percettori di reddito da cumulare, al fine della spettanza del beneficio del gratuito patrocinio.

Comunque la questione — secondo l'Avvocatura — è infondata perchè rientra nei poteri discrezionali del legislatore prevedere la difesa a spese dello Stato solo per gli imputati di reati più gravi, ossia nei casi in cui la difesa è più complessa e costosa, come appunto avviene nelle ipotesi di delitti. Peraltro l'ambito del beneficio è condizionato dalla disponibilità finanziaria dello Stato ed il legislatore ha optato per un primo intervento, garantendo la difesa a spese dello Stato nei casi ritenuti più urgenti e più gravi, e riservandosi di prevedere in seguito eventuali ampliamenti del beneficio.

#### *Considerato in diritto*

1. — È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 24, commi 1 e 2, Cost. — dell'art. 1, comma 8, legge 30 luglio 1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) nella parte in cui esclude la possibilità di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni, salvo che questi siano riuniti a procedimenti concernenti delitti o siano agli stessi connessi, ancorchè non riuniti, per sospetta violazione sia del principio di ragionevolezza e di eguaglianza (perchè ingiustificatamente discrimina gli imputati di reati contravvenzionali rispetto agli imputati di delitti anche se talora le sanzioni dell'arresto e dell'ammenda sono più elevate della reclusione o della multa), sia del diritto alla difesa (perchè priva i soggetti non abbienti imputati di reati contravvenzionali della effettiva possibilità di giovare della difesa tecnica in giudizio).

2. — Riuniti i giudizi per identità di oggetto, va pregiudizialmente respinta l'eccezione, sollevata dall'Avvocatura di Stato, di inammissibilità della questione di costituzionalità atteso che il giudice rimettente ha ritenuto in fatto che l'imputata abbia documentato le condizioni di reddito prescritte dalla legge ed a tale affermazione è pervenuto sulla base di un *iter* argomentativo che, pur se censurato dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo che la condizione di non convivenza con alcun familiare sarebbe dedotta dalla mera irreperibilità dell'imputato, tuttavia — per la natura del tutto fattuale del relativo accertamento — non è comunque sindacabile da questa Corte salvo che per manifesta contraddittorietà od illogicità, che nella specie non sono ravvisabili.

### 3. — Nel merito la questione non è fondata.

3.1. — Non sussiste la violazione dell'art. 24, commi 1 e 2, Cost. perchè, non applicandosi il patrocinio a spese dello Stato, opera comunque la generale disciplina del gratuito patrocinio posta dal r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282, che costituisce una prima, pur se minimale ma costituzionalmente sufficiente, realizzazione del precetto che assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione; precetto che — come già rilevato da questa Corte (sent. n. 165 del 1993, n. 194 del 1992) — trova legittima attuazione «con varia gradualità ed intensità secondo scelte discrezionali del legislatore», essendoci soltanto «una linea di tendenza — maggiormente aderente al precetto costituzionale — che privilegia l'anticipazione delle spese afferenti al patrocinio dei non abbienti rispetto alla mera gratuità delle prestazioni ad esso connesse».

3.2. — Se poi dall'*an* della tutela — che si è detto sussistere — si passa al *quomodo*, può altresì negarsi la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), prospettata dal giudice rimettente, perchè non è priva di giustificazione la disciplina differenziata dell'assistenza legale dei non abbienti secondo che il giudizio penale abbia ad oggetto l'imputazione per contravvenzione piuttosto che per delitto.

Questa Corte (ord. n. 462 del 1987) ha già affermato che «rientra palesemente nella discrezionalità del legislatore, in relazione al maggior disvalore tradizionalmente assegnato ai delitti rispetto alle contravvenzioni, prevederne o meno l'estinzione per oblazione». Con ciò significando che nel sistema penale sussiste pur sempre un'apprezzabile differenza tra delitti e contravvenzioni che è ancorata alla diversa specie della pena irrogabile (art. 39 c.p.) e che comporta comunque, sotto taluni aspetti (quali l'elemento psicologico del reato e la prescrizione), un distinto regime giuridico, non contraddetto dalla circostanza che talora sia in concreto possibile rinvenire contravvenzioni sanzionate più gravemente di delitti.

Tale differenza è sufficiente per ritenere giustificata, nel quadro della già segnalata linea di gradualità seguita nell'attuazione del precetto costituzionale di assistenza legale ai non abbienti, la disciplina differenziata censurata, la quale soltanto per i delitti, in quanto reati più gravi, e non anche per le contravvenzioni ha previsto il patrocinio a spese dello Stato, forma — questa — di tutela più intensa rispetto, al mero gratuito patrocinio.

La peculiarità, poi, costituita dalla eventuale riunione (o connessione) del procedimento penale per contravvenzione con un procedimento concernente delitti rende sufficiente ragione della (eccezionale) estensione anche al primo del beneficio del patrocinio a spese dello Stato in considerazione di un generale favor per l'imputato non abbiente che giustifica in tal caso la prevalenza della disciplina più favorevole.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, legge 30 luglio 1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi 1 e 2, della Costituzione, dal Pretore di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

*Il Presidente:* PESCATORE

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 244

Ordinanza 9-16 giugno 1994

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Professionisti - Medici chirurghi - Albo professionale - Iscrizione anche a quello degli odontoiatri senza esercizio di opzione - Diritto - Permanenza - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 31 ottobre 1988, n. 471, articolo unico).

(Cost., art. 3).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Gabriele PESCATORE;

*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Manara Massimo e l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Parma, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) n. 3 ordinanze emesse il 20 ottobre 1993 dal Tribunale di Brescia nei procedimenti civili vertenti tra Zuaboni Laura ed altri, Sidari Giuseppe ed altri, Pizzamiglio Giovanna e l'Ordine dei medici e chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brescia, iscritte ai nn. 68, 69 e 70 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Pizzamiglio Giovanna nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Cesare Trebeschi e Fausto Cordiano per Pizzamiglio Giovanna e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento ex art. 700 del codice di procedura civile, promosso per l'accertamento del diritto del ricorrente di rimanere iscritto sia all'albo dei medici chirurghi che a quello degli odontoiatri senza esercitare alcuna opzione per l'uno o per l'altro, il Pretore di Parma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988 n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri) che prevede, per i laureati in medicina e chirurgia immatricolati nel quinquennio 1980-85, la facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, con la conseguenza di impedire l'esercizio della professione di medico per chi chieda l'iscrizione a quell'albo;

che ad avviso del giudice *a quo* ciò determinerebbe un'evidente disparità di trattamento rispetto ai medici che, iscritti al relativo corso di laurea in epoca precedente al 28 gennaio 1980 e abilitati all'esercizio della professione medica, possono richiedere l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri senza perdere quella nell'albo dei medici chirurghi (reg. ord. n. 127 del 1993);

che, nel corso di altri tre giudizi civili, promossi da soggetti abilitati alla professione di medico-chirurgo, richiedenti l'accertamento del loro diritto ad essere iscritti (oltreché nell'albo dei medici) anche nell'albo degli odontoiatri, il Tribunale di Brescia, con ordinanze di identico tenore emse il 20 ottobre 1993 (reg. ord. nn. 68, 69 e 70 del 1994), ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 471 del 1988 per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma impugnata creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra medici chirurghi specialisti in odontoiatria, che possono essere iscritti ad entrambi gli albi, e medici chirurghi non specialisti, che, «pur essendo riconosciuti idonei all'esercizio dell'odontoiatria, debbono optare per l'iscrizione all'uno o all'altro albo»;

che in uno di questi giudizi (reg. ord. n. 70 del 1994) si è costituita la parte privata, aderendo alle considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione;

che negli ultimi tre giudizi (reg. ord. 68, 69 e 70 del 1994) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale — dopo aver ricordato che la professione di dentista, separata ed autonoma da quella di medico-chirurgo, è stata istituita in Italia con la legge n. 409 del 1985, emanata in attuazione della direttive comunitarie nn. 686 e 687 del 1978, relative al reciproco riconoscimento dei diplomi di dentista, per agevolare l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in questo settore professionale — ha osservato che «sulla legge n. 471 del 1988 la Commissione delle comunità europee ha aperto una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 169 del Trattato, tuttora pendente dinanzi alla Corte di giustizia delle comunità (causa C-40/93)», soggiungendo che «la Commissione contesta che con questa legge la Repubblica italiana ha violato le direttive citate per il fatto di consentire, oltre i limiti temporali inderogabilmente fissati dall'art. 19 dir. 78/686/CEE, l'accesso alla professione di dentista a persone prive della formazione professionale richiesta dalla normativa comunitaria, perché in possesso della sola laurea in medicina e non anche del diploma di specializzazione», per cui «questo stato delle cose è certamente non privo di rilevanza ai fini della verifica della costituzionalità, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, della apposizione di un termine per l'esercizio della facoltà di iscrizione all'albo degli odontoiatri» e, in generale, della norma impugnata.

Considerato che nelle ordinanze di rinvio manca ogni cenno di motivazione sul profilo, già esistente al momento della rimessione delle questioni di legittimità costituzionale — e sul quale si sofferma anche l'Avvocatura generale dello Stato nelle citate deduzioni difensive — della compatibilità della norma impugnata con le direttive comunitarie del Consiglio nn. 686 e 687 del 25 luglio 1978 (in Gazzetta ufficiale delle comunità europee n. L 233 del 24 agosto 1978);

che tale profilo, attenendo alla operatività della norma oggetto degli incidenti di costituzionalità, investe la rilevanza delle questioni, onde di esso ogni giudice, nel sollevarle, deve farsi carico ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, pena l'inammissibilità delle questioni medesime (ordd. nn. 269, 79, 8 del 1991, 450, 389, 78 del 1990, 152 del 1987).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988 n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Parma e dal Tribunale di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

*Il Presidente:* PESCATORE

*Il redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Deposita in cancelleria il 16 giugno 1994.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 245

*Ordinanza 9-16 giugno 1994*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Catasto - Immobili - Classamento - Procedura - Pubblicazione degli atti presso la casa comunale - Impugnazione avanti le commissioni tributarie - Mancata notifica diretta all'interessato - Difetto di rilevanza - Richiamo alla ordinanza n. 91/1994 della Cprte - Manifesta inammissibilità.**

(R.D.-L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 12, 13 e 15, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, con modificazioni, ulteriormente modificato con il d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514; d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 83; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, art. 6; legge 1° ottobre 1969, n. 679, art. 10; d.m. Finanze 20 luglio 1970, § 1, 2, 3 e 4; d.m. Finanze 13 dicembre 1961, § 29-bis, aggiunto dal d.m. 6 ottobre 1989, n. 3/3309).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 113, primo e secondo comma).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Gabriele PESCATORE;

*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13 e 15 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano) convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 e ulteriormente modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 (Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie), degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 83 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano), dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano), dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 (Semplificazione delle procedure catastali), dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 20 luglio 1970 (Approvazione dell'istruzione provvisoria concernente l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di catasto dei terreni) e del paragrafo 29-bis del decreto ministeriale 13 dicembre 1961 (Istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano), aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 3/3309, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 luglio ed il 20 settembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze sui ricorsi proposti da Ambanelli Marisa ed altro e da Vannelli Lido contro l'U.T.E. di Firenze, iscritte ai nn. 794 e 795 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che con ricorso proposto avanti la Commissione tributaria di primo grado di Firenze, Ambanelli Marisa e Sivieri Nedo Franco hanno impugnato il provvedimento di determinazione della classe e della categoria catastale dell'immobile di loro proprietà e l'atto impositivo conseguente, e che analogo ricorso, avanti la stessa autorità giurisdizionale, ha proposto Vannelli Lido, con analoghe doglianze, avendo tutti i ricorrenti casualmente appreso che i rispettivi immobili sarebbero stati censiti dall'ufficio tecnico erariale di Firenze secondo la procedura di cui al d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, vale a dire con la pubblicazione degli atti presso la casa comunale per un periodo temporale di giorni trenta, termine utile per ricorrere avverso gli stessi;

che i ricorrenti hanno chiesto alla Commissione tributaria di primo grado l'annullamento degli atti di classamento concernenti i rispettivi immobili;

che i ricorsi sono stati interlocutoriamente decisi con ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per l'esame della questione di costituzionalità:

a) degli artt. 12, 13 e 15 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano) convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e ulteriormente modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 (Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie);

b) degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano);

c) dell'art. 6 del d.P.R. 29<sup>a</sup> settembre 1973, n. 604 (Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano);

d) dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 (Semplificazione delle procedure catastali);

e) dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 20 luglio 1970 (Approvazione dell'istruzione provvisoria concernente l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di catasto dei terreni);

f) del paragrafo 29-bis del decreto ministeriale 13 dicembre 1961 (Istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano) aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 3/3309 (Integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano);

che la Commissione tributaria rimettente ha convenuto con i ricorrenti circa l'interpretazione delle norme impugnate, secondo la quale gli accertamenti catastali non potrebbero essere notificati direttamente agli interessati, dovendo essere depositati nella casa comunale, con avviso al pubblico fornito attraverso l'affissione di un manifesto contenente l'invito a prendere visione degli accertamenti presso di essa ed, eventualmente, a ricorrere avverso i medesimi (in particolare le prime disposizioni impugnate, con la loro procedura semplificata per gli accertamenti catastali, avrebbero esteso la loro sfera di efficacia anche alle ipotesi di accertamenti per «un rilevante numero di unità immobiliari urbane», in forza delle ultime e più recenti disposizioni normative, quali ad esempio il decreto ministeriale n. 3/3309 del 1989, cui si sarebbe attenuto l'Ufficio tecnico erariale fiorentino);

che la mancata notificazione diretta all'interessato dell'accertamento catastale, diversamente da quanto praticato in tutti gli altri settori della legislazione tributaria (come ad esempio previsto dall'art. 16, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) sarebbe in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione (specie l'art. 69, ultimo comma, del d.P.R. n. 1142 del 1949, comporterebbe una palese disparità di trattamento fra i soggetti destinatari degli atti di accertamento tributari, in quanto la norma privilegierebbe le amministrazioni dello Stato, prevedendo che sia loro dato «particolare avviso» della pubblicazione negli albi dei vari comuni per i beni interessanti quelle amministrazioni);

che la questione sarebbe rilevante, poiché i ricorsi, sulla base della legislazione vigente, di cui si contesta la legittimità costituzionale, sarebbero tardivamente proposti;

che, consentendo la normativa in questione una presunzione di conoscenza affidata in modo aleatorio alla pubblicazione del manifesto (il quale darebbe notizia circa il deposito presso la casa comunale degli atti di accertamento, dalla possibilità di prenderne visione e di frapporvi ricorso), si verrebbe a eliminare ogni possibilità di difesa contro l'atto impositivo, in quanto l'interessato verrebbe ad essere, con probabilità, in ritardo rispetto al termine stabilito dall'art. 15 del r.d.l. n. 652 del 1939;

che tali disposizioni violerebbero anche l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, giacché esse non garantirebbero il diritto di difesa dell'interessato avverso l'accertamento catastale;

che, infine, nel procedimento instaurato su ricorso del Vannelli tale complesso normativo violerebbe, secondo le Commissioni rimettenti, anche l'art. 113, primo e secondo comma, dove si afferma il diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione (lesivi dei diritti e degli interessi legittimi) e si escludono limitazioni di tutela per determinate categorie di atti;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto della sollevata questione e riportandosi agli argomenti già svolti nella memoria depositata in occasione d'una precedente, analoga questione (v. ord. n. 91 del 1994);

che, in particolare, l'Avvocatura aveva eccepito l'irrelevanza della questione, non avendo il giudice rimettente motivato sulla conoscenza, da parte dei contribuenti, delle «categorie» e «classi» degli immobili, mentre la comune esperienza renderebbe probabile la loro conoscibilità, quanto meno nell'occasione dell'annuale compilazione del modello 740;

che, inoltre, la Commissione tributaria avrebbe impugnato una congerie di disposizioni fra le quali alcune con carattere palesemente non legislativo (quelle contenute nel regolamento approvato con d.P.R. 1º dicembre 1949, n. 1142 e nei decreti ministeriali 20 luglio 1970 e 6 ottobre 1989) e altre non pertinenti (l'art. 10 della legge 1º ottobre 1969, n. 679; l'art. 13 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249; l'art. 12, primo e secondo comma, del predetto regio decreto-legge n. 652 del 1939);

che, in conclusione, la questione andrebbe ristretta all'art. 12, terzo comma, (come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514), e all'art. 15 del regio decreto-legge n. 652 del 1939;

che, con riferimento a quest'ultima disposizione, la questione potrebbe, peraltro, essere prospettata in via alternativa o con riferimento al *dies a quo* o con riferimento all'effetto preclusivo (rispetto a una controversia sul credito tributario — Irpef o Ici — che coinvolgesse il classamento in via incidentale) derivante dal decorso dell'anzidetto termine;

che l'alternatività, dunque, osterebbe a un intervento manipolativo della Corte costituzionale;

che, nel merito, la questione sarebbe comunque infondata con riferimento ad entrambi i parametri invocati.

Considerato che le due ordinanze trattano, pressoché negli stessi termini, l'impugnazione delle medesime norme giuridiche e, quindi, vanno riunite e congiuntamente decise;

che come già stabilito per la precedente questione, sollevata sostanzialmente negli stessi termini e dalla stessa Commissione tributaria (sia pure diversamente composta) deve essere accolta l'eccezione d'inammissibilità come sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, poiché — a prescindere dai pur fondati rilievi sul difetto della forza di legge per gran parte degli atti impugnati — dalle ordinanze di rimessione non si rileva in base a quali fatti giuridici l'amministrazione finanziaria ha proceduto alla classificazione (o alla riclassificazione) degli immobili di proprietà dei ricorrenti e, dunque, non è dato sapere quale delle molteplici fonti normative impuginate disciplini il caso in esame;

che la questione sollevata è, pertanto, al pari di quella (pressoché identica) già decisa con l'ordinanza n. 91 del 1994, manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale:*

a) degli artt. 12, 13 e 15 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (*Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano*) convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e ulteriormente modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 (*Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie*);

b) degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83 del d.P.R. 1º dicembre 1949, n. 1142 (*Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano*);

c) dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (*Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano*);

d) dell'art. 10 della legge 1º ottobre 1969, n. 679 (*Semplificazione delle procedure catastali*);

e) dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 20 luglio 1970 (*Approvazione dell'istruzione provvisoria concernente l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 1<sup>o</sup> ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di catasto dei terreni*);

f) del paragrafo 29-bis del decreto ministeriale 13 dicembre 1961 (*Istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano*) aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 3/3309 (*Integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano*);

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

*Il Presidente:* PESCATORE

*Il redattore:* GUIZZI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

94C0740

N. 246

Ordinanza 9-16 giugno 1994

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Circolazione stradale - Uso del proprio autoveicolo come strumento di lavoro - Sospensione della patente di guida - Impossibilità di individuazione della fattispecie dedotta nel giudizio principale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 103, nono comma, nel testo introdotto dall'art. 13 del d.-l. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in legge 30 marzo 1987, n. 132).

(Cost., artt. 3, 4 e 35).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Gabriele PESCATORE;

*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 103, nono comma, del D.P.R. 11 (*recte*: 15) giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), nel testo introdotto dall'art. 13 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale), convertito in legge 30 marzo 1987, n. 132, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1993 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Boran Massimo ed il Prefetto di Verona, iscritta al n. 742 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Verona ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, nono comma, del d.P.R. 11 (*recte*: 15) giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), nel testo introdotto dall'art. 13 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in legge 30 marzo 1987, n. 132, in riferimento agli articoli 3, 4 e 35 della Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata, in quanto colpisce con la sanzione della sospensione della patente di guida una categoria di cittadini che usa il proprio veicolo come strumento di lavoro, si porrebbe in contrasto con la rilevanza costituzionale del lavoro (artt. 4 e 35 della Costituzione) quale espressa nelle decisioni di questa Corte che hanno dichiarato l'incostituzionalità di limitazioni tali da comportare la pratica soppressione o la grave compressione della sfera di libertà lavorativa dell'individuo;

che la norma sarebbe altresì in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto prevede, per una stessa violazione, un trattamento differenziato a seconda che la violazione venga commessa da un conducente di veicolo pesante ovvero da un conducente di autovettura; disparità, questa, che il nuovo codice della strada (art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) avrebbe inteso eliminare, con significativa incidenza ai fini della complessiva valutazione della fondatezza della questione sollevata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per una declaratoria di inammissibilità o comunque di infondatezza della questione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione è priva di elementi idonei alla individuazione della fattispecie dedotta nel giudizio principale e, quindi, alla verifica del carattere di necessaria pregiudizialità della questione sottoposta all'esame della Corte rispetto al giudizio *a quo*;

che, d'altra parte, neppure risultano elementi idonei a tal fine gli accenni, contenuti nell'ordinanza di rinvio, dai quali induttivamente potrebbe ricavarsi un sommario quadro dell'oggetto del giudizio principale (sanzione collegata a violazione del limite di velocità da parte di conducente di mezzo pesante), giacché l'esclusivo riferimento della questione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida si pone in ogni caso in contraddizione con la specificazione della norma denunciata (art. 103, nono comma, del d.P.R. n. 393 del 1959), che non contempla detto istituto, previsto nel successivo undicesimo comma, seconda parte; il che rimarca l'impossibilità del controllo sul necessario requisito della rilevanza della questione;

che di quest'ultima, pertanto, in accoglimento della conforme eccezione dell'Avvocatura dello Stato, deve dichiararsi la manifesta inammissibilità, come da costante orientamento di questa Corte (da ultimo, ord. nn. 136 e 43 del 1994).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, nono comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), nel testo introdotto dall'art. 13 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale), convertito in legge 30 marzo 1987, n. 132, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal Pretore di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

*Il Presidente:* PESCATORE

*Il relatore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 247

Ordinanza 9-16 giugno 1994

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Soggetti affetti da infezione da HIV - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena - Mancata conversione in legge del d.-l. impugnato - Manifesta inammissibilità.**

(Art. 146, primo comma, n. 3, del c.p.p. aggiunto dall'art. 4 del d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3, primo comma).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 146, n. 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992 dal Tribunale di Sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza relativo a Nigito Salvatore, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), nella parte in cui prevede il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti da infezione da HIV nei casi previsti dall'art. 286-bis, primo comma, del codice di procedura penale;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che il decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1993, e che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, la sentenza n. 70 del 1994 e l'ordinanza n. 435 del 1993), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, n. 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione dal Tribunale di sorveglianza di Torino con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

*Il Presidente:* CASAVOLA

*Il redattore:* VASSALLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

94C0742

N. 248

*Ordinanza 9-16 giugno 1994*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Legge penale - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso di valori sproporzionati all'attività svolta e ai redditi dichiarati - Misure di prevenzione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (v. sentenza n. 48/1994) - Manifesta inammissibilità.**

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-*quinquies*, secondo comma, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 27 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promossi con ordinanze emesse il 15 ottobre 1993 dalla

Corte di cassazione, il 9 dicembre 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, il 14 gennaio 1994 dal Tribunale di Macerata, il 14 febbraio 1994 dal Tribunale di Lecce ed il 27 dicembre 1993 dal Tribunale di Bologna, rispettivamente iscritte ai nn. 67, 103, 130, 145 e 150 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* nn. 11, 12 e 13, prima serie speciale dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di cassazione, il Tribunale di Padova, il Tribunale di Macerata, il Tribunale di Lecce e il Tribunale di Bologna hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

e che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e che quindi i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994, successiva alla pronuncia delle ordinanze di remissione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto, essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta dall'ordinamento, le relative questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (v. ordinanza n. 176 del 1994);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 42 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, dal Tribunale di Padova, dal Tribunale di Macerata, dal Tribunale di Lecce e dal Tribunale di Bologna con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

*Il Presidente:* CASAVOLA

*Il relatore:* VASSALLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 249

Ordinanza 9-16 giugno 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Regione Piemonte - Violazioni urbanistiche - Disciplina statale - Aree a vincolo paesaggistico - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (v. sentenza n. 110/1994) - Manifesta inammissibilità.

[Legge regione Piemonte 3 aprile 1989, n. 20, art. 11, lett. a)].

(Cost., artt. 25 e 117).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Gabriele PESCATORE;

*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici) promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1993 dal Pretore di Cuneo nel procedimento penale a carico di Gioacchino Giordano iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta della Regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Gioacchino Giordano — imputato, tra l'altro, del reato di cui all'art. 1-sexies della legge n. 431 del 1985 per avere edificato, mediante sopraelevazione, un immobile destinato ad uffici in area vincolata, senza la prescritta autorizzazione regionale — il Pretore di Cuneo, con ordinanza emessa il 16 settembre 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici);

che ad avviso del giudice *a quo* la norma denunciata estenderebbe, in difformità rispetto alla disciplina statale, gli ambiti territoriali non sottoposti al vincolo paesaggistico, sottraendo ad esso, oltre alle zone A e B, come definite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, anche le zone a queste assimilate, cioè i centri edificati, i nuclei minori, le aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e quelle di completamento;

che è intervenuto il Presidente della Giunta della Regione Piemonte, che ha concluso per l'inammissibilità e la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 110 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del Piemonte n. 20 del 1989, limitatamente all'inciso: «nelle zone assimilate alle zone «A» e «B» del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento così definiti nei Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni»;

che la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, avendo per oggetto una norma che non fa più parte dell'ordinamento per essere già stata dichiarata, successivamente all'ordinanza di rimessione, costituzionalmente illegittima;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), della legge regionale del Piemonte 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, dal Pretore di Cuneo con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

*Il Presidente:* PESCATORE

*Il redattore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

94C0744

N. 250

*Ordinanza 9-16 giugno 1994*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiego pubblico - Docenti universitari ordinari - Trattenimento in servizio oltre i limiti consentiti - Disciplina applicabile - Mancata conversione in legge del d.-l. impugnato - Manifesta inammissibilità.**

**(D.-L. 15 novembre 1993, n. 460, art. 1, secondo comma).**

**(Cost., art. 3).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Gabriele PESCATORE;

*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 460 (Disposizioni urgenti concernenti il termine per il collocamento fuori ruolo ed a riposo dei professori universitari), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Barbagallo Giuseppe ed altro contro l'Università degli Studi di Palermo ed altri, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Fernando Santuososso;

Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso con ricorso dei professori Giuseppe Barbagallo ed altro nei confronti dell'Università degli studi di Palermo ed altri, il Tribunale amministrativo per la Sicilia, sezione prima, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 460 (Disposizioni urgenti concernenti il termine per il collocamento fuori ruolo ed a riposo dei professori universitari), nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ai professori universitari ordinari;

che a parere del giudice rimettente tale disposizione violerebbe il principio di eguaglianza, in quanto introduttiva di una deroga in senso restrittivo nei confronti di una disposizione (art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992) avente portata generale, giacché riferita a tutti i dipendenti civili dello Stato;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, intervenuto nel giudizio, ha rilevato la inammissibilità della questione, atteso che il decreto-legge n. 460 del 1993, di cui fa parte la norma impugnata, non è stato convertito in legge.

Considerato che il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 460 non è stato convertito in legge, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1993;

che, quindi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 194, 186 e 167 del 1994), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 460 (Disposizioni urgenti concernenti il termine per il collocamento fuori ruolo ed a riposo dei professori universitari), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo per la Sicilia, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

*Il Presidente:* PESCATORE

*Il redattore:* SANTOSUOSSO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

94C0745

---

N. 251

*Ordinanza 9-16 giugno 1994*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento tributario - Commissioni tributarie - Assistenza tecnica - Avvocati e procuratori legali - Riserva esclusiva - Esclusione - Inapplicabilità attuale della nuova disciplina del processo tributario - Difetto di rilevanza - Ragionevolezza - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, secondo comma; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 30).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Gabriele PESCATORE;

*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione del contenzioso tributario, e 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, come modificato dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con

modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427, promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Ambrosio Vincenzo contro l'Ufficio Imposte Dirette di Arona, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella parte in cui dette norme non riservano esclusivamente agli avvocati e ai procuratori legali «l'assistenza tecnica» davanti alle Commissioni tributarie;

che a parere del giudice *a quo* i soggetti abilitati all'assistenza e rappresentanza nel giudizio in argomento, appartenendo a categorie professionali eterogenee e potendo anche non essere iscritti ad alcun albo o ruolo, non garantirebbero la preparazione giuridica necessaria per osservare le regole del processo;

che tale estensione dell'ambito dei difensori svelerebbe un vizio di ragionevolezza, confermato dalla più recente normativa impugnata, concretando altresì una disparità di trattamento rispetto ad altri organi di giurisdizione speciale e sacrificando il diritto di difesa;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione;

Considerato che, ai termini dell'art. 80, comma 2, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, le nuove disposizioni sul processo tributario avranno effetto dalla data d'insediamento dei nuovi organi giurisdizionali, e cioè dal 1° ottobre 1994, come già rilevato da questa Corte (cfr. ordinanza n. 502 del 1993 e sentenza n. 107 del 1994);

che pertanto la remittente Commissione non può allo stato applicare l'art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1993, e dunque la relativa questione è manifestamente inammissibile per irrilevanza;

che, con riguardo all'art. 30 del d.P.R. n. 636 del 1972, questa Corte, sulla base del più volte affermato principio, secondo cui il diritto di difesa è diversamente modulabile dal legislatore nel rispetto delle garanzie fondamentali (cfr. sentenza n. 188 del 1980 e ordinanza n. 48 del 1988), ha ritenuto non irragionevole la facoltà, attribuita dal primo comma della norma *de qua* al contribuente, di difendersi personalmente «in un procedimento ... vertente prevalentemente su fatti» ed altresì «caratterizzato da forme semplificate» (v. ordinanza n. 685 del 1988);

che *a fortiori* non può ritenersi irragionevole la facoltà, prevista dal successivo terzo comma, di farsi «assistere e rappresentare in giudizio» da altri soggetti (come nella specie i ragionieri) dotati di cognizioni tecniche per la loro qualità professionale;

che, pertanto, la prospettata questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata dalla Commissione stessa con la medesima ordinanza.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

*Il Presidente:* PESCATORE

*Il redattore:* RUPERTO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

94C0746

---

N. 252

*Ordinanza 9-16 giugno 1994*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiego pubblico - Personale dell'amministrazione penitenziaria - Indennità - Adeguamento periodico - Omessa previsione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 3 marzo 1983, n. 65, art. 2).

(Cost., artt. 36 e 97).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65 (Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria), promosso con ordinanza emessa il 1° luglio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Pasquali Ubaldo ed altri contro il Ministro di grazia e giustizia ed altro, iscritta al n. 751 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1° luglio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 dicembre 1993), il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce — sul ricorso proposto da Pasquali Ubaldo ed altri contro il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro della pubblica istruzione — ha sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65 (Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria), «in quanto prevede la corresponsione di una somma fissa a titolo di indennità penitenziaria, senza contemplare un meccanismo diretto ad assicurare nel tempo l'adeguatezza della somma al mutato potere d'acquisto della moneta»;

che il giudice *a quo* ritiene tale questione non manifestamente infondata, sotto il profilo del contrasto della norma in esame con l'art. 36 della Costituzione, essendo violato il principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro, e con l'art. 97 della Costituzione, in relazione al principio del buon andamento dell'Amministrazione;

che, nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo la inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione stessa;

Considerato che, come risulta dal testo dell'ordinanza di remissione, le parti, quali docenti nelle scuole carcerarie di Lecce, chiedono, nel giudizio *a quo*, l'accertamento «del diritto a percepire l'indennità di rischio e l'indennità di servizio penitenziario nella misura prevista, per gli impiegati della carriera di concetto dalle tabelle A e B allegate alla legge 27 ottobre 1987, n. 436 e dalla precedente normativa, con interessi e rivalutazione monetaria»;

che, per contro, il giudice remittente pone una questione di legittimità che attiene alla mancanza di meccanismi di adeguamento della indennità di servizio penitenziario che l'art. 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65, riserva ai docenti medesimi;

chè, nei termini in cui viene proposta, la questione appare manifestamente inammissibile, per irrilevanza ai fini della decisione sulla domanda così come formulata dalle parti nel giudizio pendente innanzi al giudice remittente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 3 marzo 1983, n. 65 (Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria) sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

*Il Presidente:* CASAVOLA

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

94C0747

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

## N. 16

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 maggio 1994  
(della provincia autonoma di Trento)*

**Ambiente (tutela dell') - Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale - Esclusione delle provincie autonome di Trento e Bolzano dal diritto di beneficiare delle risorse finanziarie, finanziamenti e contributi da esso previsti - Lamentata lesione della sfera di competenza provinciale in materia di urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, miniere, viabilità, agricoltura, acquedotti e lavori pubblici, incremento della produzione, industriale, utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 123 e 366 del 1992 e 165/1994.**

**(Deliberazione comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1993).**

**(Statuto regione Trentino-Alto Adige, art. 8, primo comma, nn. 5, 6, 13, 14, 17, 21 e 24; 9, primo comma, nn. 8, 9 e 10; 16).**

Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale Carlo Andreotti, autorizzato con delibera della giunta provinciale n. 5015 del 29 aprile 1994, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia 1, come da mandato speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 4 maggio 1994, n. 59867 di repertorio, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in relazione al punto 5.1.1. della deliberazione 21 dicembre 1993 del comitato interministeriale per la programmazione economica, recante «programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44, dell'11 marzo 1994.

Con deliberazione 21 dicembre 1993 il Cipe ha approvato il programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 305.

• Esso prevede, in conformità alla legge, accanto alle «azioni nazionali» (punto 5.1.), le «azioni regionali» (punto 5.2), la cui attuazione avviene attraverso la formazione di un «documento regionale di programma» approvato dal Ministero dell'ambiente, e il cui finanziamento avviene con i fondi assegnati e trasferiti alle regioni (punti 5.1.3., 5.1.4. e 5.1.6.).

Pertanto il punto 5.1.2. del programma triennale, intitolato «ambito di applicazione», precisa, nel secondo periodo, che i riferimenti alle regioni contenuti nella sezione 5.1. «non trovano... applicazione nei confronti delle province autonome di Trento e Bolzano, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, il quale ha stabilito che, nelle materie di competenza delle predette province, le amministrazioni statali e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese né concedere direttamente o indirettamente finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio provinciale».

Tale disposizione contenuta nel programma è illegittima e lesiva dell'autonomia della provincia ricorrente. Essa infatti si fonda su di una interpretazione erronea dell'art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 266/1992, inteso come se esso precludesse il trasferimento alle province Autonome di Trento e Bolzano di finanziamenti a carico del bilancio statale, pur previsti dalla legge come destinati ad essere ripartiti fra le regioni.

In realtà, come ha dichiarato questa Corte nella recente sentenza n. 165/1994, la disposizione di cui all'art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 266/1992 «è volta a garantire l'ente locale da possibili invasioni della sua sfera di competenza a mezzo di interventi diretti di spesa, non certo a precludere il finanziamento di attività amministrative dell'ente stesso».

Infatti «la ratio della previsione sta, in sostanza, nel ripartire la misura dell'amministrazione nel senso di destinare i finanziamenti esclusivamente a chi ha il compito di gestirli, così da evitare fra l'altro il verificarsi di soppressioni o di duplicazioni in favore dei medesimi soggetti per attività che siano contemporaneamente disciplinate dalle Regioni o dalle Province autonome in quanto si svolgano nel loro territorio» (*ibidem*).

Detto art. 4, terzo comma, non può dunque essere inteso nel senso di precludere l'assegnazione alle province di finanziamenti statali: assegnazione che del resto è espressamente prevista, come ha ricordato la Corte nella citata sentenza n. 165/1994, anche dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 (che ha carattere di norma di attuazione immodificabile al di fuori del meccanismo dell'accordo fra Stato e province ai sensi dell'art. 104 dello statuto: sentenze n. 123 e n. 366 del 1992 e n. 165 del 1994), la cui applicabilità è ribadita dall'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, concernente proprio la finanza provinciale.

La esclusione della provincia ricorrente dal finanziamento delle azioni regionali per l'attuazione del programma triennale per la tutela dell'ambiente contrasta dunque con le norme del titolo VI dello statuto, sull'autonomia finanziaria della provincia, con le norme di attuazione di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 266/1992, all'art. 12 del d.lgs. n. 268/1992, all'art. 5 della legge n. 386/1989, nonché con le norme dello statuto che sanciscono la competenza legislativa e amministrativa della provincia stessa nelle varie materie implicate negli interventi previsti dal programma triennale medesimo (artt. 8, nn. 5, 6, 13, 14, 17, 21 e 24; 9, nn. 8, 9, 10 e 16) e con le relative norme di attuazione.

P. Q. M.

*La provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato interministeriale per la programmazione economica, escludere la provincia autonoma stessa dal riparto e dall'assegnazione dei finanziamenti statali previsti dalla legge 28 agosto 1989, n. 305 e dal programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale deliberato in applicazione di detta legge; e, per l'effetto, annullare il punto 5.1.1., secondo periodo, del capitolo V del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, approvato con la deliberazione del Cipe 21 dicembre 1993, indicata in epigrafe.*

Roma, addì 9 maggio 1994

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

N. 17

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 27 maggio 1994  
(della regione Lombardia)*

**Agricoltura** - Regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Attribuzione al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del potere di adottare misure di accompagnamento della politica agricola comunitaria nonché interventi nazionali relativi a: a) strutture di trasformazione; b) miglioramento genetico del bestiame; c) politica forestale e montana negli aspetti protettivi, produttivi e ambientali; d) interventi strutturali per l'irrigazione, bonifica e sistemazione del territorio; e) promozione commerciale dei prodotti agricoli e agroindustriali in campo nazionale ed internazionale; f) distribuzione del personale del soppresso Ministero dell'agricoltura e foreste tra gli uffici del nuovo Ministero e quelli delle regioni, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome - Lamentata violazione della sfera di competenza della regione in materia di agricoltura nonché di ordinamento degli uffici regionali in quanto l'assegnazione di personale a questi ultimi non è stata preceduta dalla previa intesa ma è stata disposta unilateralmente dallo Stato - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 308/1993, 359/1993 e 376/1993 nonché 116 del 1994.

[D.P.R. 15 marzo 1994, n. 197, artt. 4, primo comma, lett. d); 5, primo comma, lett. d) ed l); 6, primo comma, lett. c) ed l); 8, primo comma, lett. d)].

(Cost., artt. 97, 115, 117 e 118).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, dott.ssa Fiorella Ghilardotti rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, e in virtù di deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio, dagli avv. proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30 per conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, a seguito e per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197 (in *Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 1994, n. 69, serie generale). «Regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

Con legge 4 dicembre 1993, n. 491, si è provveduto al «riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

Tale legge ha disposto la soppressione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (art. 1, primo comma ed ha trasferito alle regioni «tutte le funzioni in materia di agricoltura e foreste, di acquacoltura e agriturismo, nonché le funzioni relative alla conservazione e allo sviluppo del territorio rurale ad esclusione di quelle attribuite dalla presente legge al Ministero di cui all'art. 2, primo comma» (art. 1, secondo comma).

Con il successivo art. 6 si è poi così disposto: il Governo, con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, procede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a:

a) definire l'organizzazione degli uffici del Ministero, e distribuire, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'organico del personale del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra Ministero e regioni in relazione alle funzioni assegnate a tali amministrazioni;

b) riordinare o sopprimere gli organi consultivi;

c) riordinare o sopprimere gli enti vigilati dal Ministero prevedendo, d'intesa con il comitato di cui all'art. 2, sesto comma, anche la possibilità di trasferirne le funzioni alle regioni.

Il d.P.R. n. 197/1994, in epigrafe menzionato, ha dato parziale attuazione alla previsione del cit. art. 6 della legge n. 491/1993, identificando le direzioni generali del nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (art. 1) e definendone le rispettive funzioni (artt. da 4 a 8).

Le disposizioni normative sopra menzionate, ed il regolamento nel suo complesso, ledono le competenze costituzionalmente attribuite alla regione Lombardia, che pertanto li impugna con i seguenti motivi di

#### DIRITTO

1. — Violazione, da parte del d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197 nel suo complesso, ed in particolare degli artt. 1, 4, 5, 6, 7 e 8, degli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento all'art. 6, primo e secondo comma, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

L'art. 6, primo comma, della legge n. 491/1993 consente al Governo di adottare «uno o più regolamenti» per la definizione della disciplina normativa ivi menzionata.

Il regolamento qui impugnato muove da una contraddittoria interpretazione di tale previsione legislativa. Come risulta dalle sue premesse, il regolamento è stato adottato «Considerata l'opportunità di provvedere con separati regolamenti all'attuazione di quanto disposto dall'art. 6, primo comma, lettera b), e dall'art. 6, secondo comma, lettera b), concernenti il riordinamento o la soppressione degli enti vigilati dal Ministero; dall'art. 6, secondo comma, lettere c) e d), concernenti, rispettivamente, il riordinamento degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e l'istituzione di una Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare».

Il regolamento assume pertanto, per esclusione e implicitamente, di essere stato adottato in attuazione dell'intero primo comma, lett. a), dell'art. 6 della legge n. 491/1993 (e nel rispetto dei criteri e principi di cui alla lett. a) del secondo comma. Non è così.

L'art. 6, primo comma, lett. a), della legge n. 491/1993 impone infatti al Governo non solo di definire l'organizzazione degli uffici del Ministero, ma anche di distribuire l'organico del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste fra le regioni ed il nuovo Ministero «in relazione alle funzioni assegnate a tali amministrazioni». Il regolamento impugnato si è limitato invece — fra l'altro smentendo le proprie stesse premesse — a definire l'organizzazione degli uffici ministeriali, ma nulla ha disposto in ordine alla distribuzione degli organici. Ciò contraddice alla logica di una ordinata disciplina dei rapporti fra Stato e regioni, e viola la sfera di competenza costituzionalmente garantita alla regione ricorrente.

Il riferimento dell'alinea del primo comma dell'art. 6, della legge n. 491 ad una (possibile) pluralità di regolamenti attuativi non consente un illimitato ed irragionevole frazionamento delle discipline normative da adottare. Anzitutto, dal punto di vista sistematico, non è certo un caso che i vari oggetti in relazione ai quali il Governo è chiamato ad esercitare la propria potestà regolamentare siano ordinati e distinti attraverso una ripartizione in diverse lettere. In ciascuna di esse, invero, sono menzionati oggetti fra loro omogenei, e distinti — invece — da quelli previsti dalle altre lettere. Lo stesso regolamento impugnato dà per scontata tale lettura, poichè nelle premesse ipotizza la adozione di tanti regolamenti quanti sono gli oggetti omogenei (menzionati nelle distinte lettere del comma 1, ovvero in quelle di cui al secondo comma, che pur dettando, formalmente, principi e criteri da rispettare contiene in realtà anche ulteriori oggetti da disciplinare).

Come riconoscono dunque le stesse premesse dell'atto impugnato, con un regolamento dovrebbe provvedersi all'attuazione del primo comma, lett. b) e del secondo comma, lett. b) (concernenti entrambi il riordinamento o la soppressione degli enti consuntivi); con un altro regolamento, all'attuazione del primo comma, lett. c), (concernente il riordinamento o la soppressione degli enti vigilati dal Ministero); con un altro regolamento ancora, all'attuazione del secondo comma, lettere c) e d), concernenti entrambi la materia della ricerca.

Solo la lett. a) del primo comma, pertanto, viene artificiosamente spezzata in due, e nonostante l'innegabile unità delle sue singole previsioni, evidenziata anche dalle considerazioni d'ordine sistematico che precedono, privata della doverosa attuazione *uno actu*.

Non basta. Il legame fra le due parti della lett. a) del primo comma (organizzazione del Ministero; distribuzione dell'organico del personale) è presupposto anche della stessa struttura sintattica della previsione normativa, che le congiunge (con una «e») in modo indissolubile.

Ciò che più conta, però, è che l'atto impugnato contraddice in modo radicale la logica del trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni, che nella prassi si è doverosamente orientata in senso esattamente opposto. Già l'art. 17, primo comma, lett. c) della legge 16 maggio 1970, n. 281, invero, aveva previsto che i decreti di trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni dovessero rispettare il principio secondo cui «per ciascuna delle funzioni statali attribuite alle regioni verrà stabilito il contingente del personale statale, anche delle amministrazioni

centrali, da trasferire alle regioni stesse, riducendosi contemporaneamente e corrispondentemente i ruoli organici delle amministrazioni statali interessate» e tutti i decreti di trasferimento del 1971 (non a caso uniformemente intitolati trasferimento ... delle funzioni amministrative statali in materia di ... e del relativo personale», ovvero «dei relativi personali ed uffici») hanno operato nel senso della contemporaneità del trasferimento delle funzioni, e della determinazione del contingente di personale trasferito (cfr. i d.P.R. 14 gennaio 1972 nn. 2, artt. 12; 3, 17; 4, art. 18; 5, 18; 6, 10; e 15 gennaio 1972, nn. 8, 17; 9, 10; 10, 14; 11, 15), e soprattutto hanno stabilito che la riduzione dei ruoli organici delle amministrazioni statali fosse essa pure contemporanea a tali determinazioni. La riorganizzazione degli uffici statali, insomma, non si riteneva possibile prima della definizione dell'operazione di trasferimento.

La legge 22 luglio 1975, n. 382, poi, ha previsto che il trasferimento del necessario personale alle regioni e l'assegnazione all'amministrazione statale di quello restante dovesse avvenire «contestualmente» [art. 1, primo comma, lett. b)], e il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto di conseguenza (art. 112).

Orbene, nel caso in esame, non è la scissione fra il trasferimento delle funzioni ed il trasferimento del personale alle regioni (non verificatasi nelle precedenti esperienze del 1972 e del 1977), che interessa. Tale scissione, prodotta dalla stessa legge n. 491/1993, è in sé comprensibile, perché profonda è la diversità fra l'odierna amministrazione regionale e quella dei primi anni del regionalismo. Ciò che non è accettabile invece, è il rovesciamento del logico, naturale rapporto fra trasferimento delle funzioni, trasferimento del personale e riorganizzazione degli uffici statali, che è determinato dal regolamento impugnato.

Non è dato comprendere, infatti, come sia possibile provvedere al riordino degli uffici statali senza aver prima o almeno contestualmente determinato la distribuzione dell'organico del personale conseguente al trasferimento delle funzioni alle regioni. La conoscenza della pianta organica e la distribuzione delle funzioni tra i vari uffici debbono andare invero di pari passo.

La connessione intima fra il trasferimento delle funzioni, la riorganizzazione degli uffici e la distribuzione dell'organico del personale viene esattamente riconosciuta dalla stessa legge n. 491/1993, che, all'art. 6, terzo comma, lett. a), detta specifiche disposizioni per il personale che risulta in eccedenza proprio a seguito di tutte e tre queste operazioni. L'art. 10, sesto comma, dispone poi che «fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 6, primo comma, il personale comunque assegnato alle direzioni generali ed agli uffici del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonché quello comunque assegnato alla direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni di cui all'art. 2, continua ad esercitare le funzioni attribuite alla predetta data, conservando il trattamento economico inerente alla qualifica».

Ciò significa che la distribuzione dell'organico del personale deve essere (almeno!) contestuale alla riorganizzazione degli uffici statali, se si vuole che questa non sconti la più assoluta incertezza sui mezzi (umani) necessari per il suo funzionamento. Tutto questo era stato perfettamente chiaro già alla legge n. 382/1975, che infatti aveva collegato il riordino (la soppressione) degli uffici statali alla previa definizione del trasferimento e del personale [art. 6, primo comma, lettere a) e d)].

L'irrazionalità del regolamento qui impugnato e la sua illegittimità per violazione della legge n. 491/1993 determinano una grave lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla regione Lombardia. Poiché, infatti, l'art. 6, primo comma, lett. a), della legge n. 491 dispone che l'organico del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste viene distribuito fra le regioni e il nuovo Ministero «in relazione alle funzioni assegnate a tali amministrazioni», è evidente che determinare le funzioni ministeriali non già contestualmente all'operazione di distribuzione dell'organico del personale ma prima di questa opera la lesione dell'interesse della regione a farsi destinare una quota di personale che davvero tenga conto delle esigenze della sua amministrazione, e non sia invece la meccanica risultante di una decisione (relativa all'organizzazione degli uffici statali) sulla quale non ha potuto avere alcuna incidenza.

Lo stesso art. 6, primo comma, lett. a), del resto, prevede che la distribuzione dell'organico del personale debba avvenire «previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome». Intesa che ha un senso, solo se non è interamente condizionata da un presupposto (l'organizzazione degli uffici statali) che totalmente le sfugge. Il che, considerando che la Conferenza «è la sede privilegiata del confronto della negoziazione politica fra lo Stato e le regioni» (come ricorda espressamente codesta ecc.ma Corte costituzionale nella sent. n. 116/1994), è sommamente grave.

«Che tali siano le illegittime conseguenze della scelta operata con il regolamento impugnato è chiarito dall'art. 1, primo comma, dello stesso. Vi si prevede, infatti, che la riorganizzazione degli uffici statali determinata dalle successive disposizioni si effettui «fatte salve ... le funzioni da attribuire alle regioni ed alle province autonome e la distribuzione dell'organico del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste», ciò che equivale a riconoscere l'intima connessione fra trasferimento delle funzioni e distribuzioni dell'organico del personale, e l'illegittimità di una anticipata riorganizzazione degli uffici statali che non solo ne prescinda ma vi incida, determinando un grave pregiudizio per le regioni in ordine alle quote di personale da ottenere in trasferimento per far fronte alle nuove competenze».

2. Violazione da parte del d.P.R. 15 marzo 1994 nel suo complesso, ed in particolare degli artt. 1, 4, 5, 6, 7 e 8, degli artt. 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

Il d.P.R. n. 197/1994, dunque, ha determinato un illogico rapporto fra scelte relative alla distribuzione dell'organico del personale e scelte relative alla riorganizzazione degli uffici statali, facendo sì che le prime, anziché procedere o quanto meno essere contestuali alle seconde, siano a queste postposte e subordinate.

Ciò determina la violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Come codesta ecc.ma Corte costituzionale ha recentemente ribadito, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione impone che l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici «si debba ispirare a un criterio di congruenza e di non arbitrarietà rispetto al fine che si vuole perseguire» (sent. n. 376/1993).

Orbene, se il fine che l'atto impugnato persegue — e deve perseguire — è il riordino delle funzioni statali in materia di agricoltura secondo principi di efficienza, prontezza, efficacia dell'azione amministrativa, non è dubbio che il mezzo prescelto risulti inidoneo allo scopo.

Una riorganizzazione degli uffici statali che prescinde del tutto dalla ricognizione delle forze disponibili si ispira evidentemente a valutazioni del tutto astratte, e non considera la esigenza di armonizzazione con le funzioni di competenza regionale, che pure è particolarmente necessaria, specie a seguito della riforma di cui alla legge n. 491/1993.

È pertanto evidente che la violazione del principio del buon andamento determina la compromissione degli interessi della ricorrente, incidendo sulla sfera di competenza che alla stessa è costituzionalmente garantita (da ultimo, sul collegamento fra art. 97 della Costituzione, e disposizioni costituzionali di garanzia delle autonomie regionali, sent. n. 359/1993; più in generale, sui parametri invocabili in sede di giudizi costituzionali sui rapporti Stato-regioni, sent. n. 308/1993). Incisione che è indiretta in riferimento alla incongrua riorganizzazione degli uffici statali (chiamati ad una attività collaborativa con quella delle regioni) e diretta in riferimento al *vulnus* che — come si è visto — viene arrecato all'interesse regionale ad ottenere il trasferimento di tutto il personale necessario per l'esercizio delle funzioni trasferite, senza che sulle scelte distributive gravino ipoteche imputabili ad altrui, incontrollabili, scelte.

3. Violazione, da parte degli artt. 4, 5, 6, e 8 del d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197, degli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento all'art. 2, terzo comma, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

L'aver riorganizzato gli uffici statali senza una adeguata considerazione delle esigenze connesse alla garanzia delle competenze regionali ha determinato una molteplicità di violazioni puntuali delle attribuzioni della regione ricorrente, come definite dalle disposizioni costituzionali, dai precedenti trasferimenti di funzioni e dalla legge n. 491/1993.

L'art. 4, primo comma, lett. d), dispone che il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali possa adottare «misure di accompagnamento della politica agricola comunitaria». Tale previsione — oltre che mediatamente gli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione — viola direttamente l'art. 2, terzo comma, lett. c) della legge n. 491/1993, che consente al Ministero solo la predisposizione di atti e lo svolgimento di attività generali e necessarie per l'attuazione delle determinazioni e dei provvedimenti comunitari. Qui, invero, si parla di misure di accompagnamento, con ciò evocando da un lato provvedimenti destinati ad essere singolari, puntuali (tanto suggerisce il termine «misure»), dall'altro provvedimenti meramente accessori, non strettamente «necessari» alla attuazione delle scelte comunitarie (come sottintende il riferimento all'«accompagnamento» di queste).

L'art. 5, primo comma, lett. d), prevede che il Ministero possa adottare «interventi nazionali sulle strutture di trasformazione ed interventi relativi alle iniziative di cooperazione di valenza nazionale». Tale operazione viola — oltre che mediatamente gli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione — direttamente l'art. 2, terzo comma, lett. d), della legge n. 491/1993, che consente al Ministero di definire le politiche nazionali, non già di adottare puntuali interventi nella materia della agricoltura, che ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della stessa legge n. 491/1993 è ormai interamente di competenza regionale, salve le residue competenze statali, definite dal successivo art. 2.

L'art. 5, primo comma, lett. l), prevedendo anch'esso puntuali «interventi» nel settore del miglioramento genetico del bestiame, è affetto dagli stessi vizi della disposizione ora ricordata.

L'art. 6, primo comma, lett. c), prevede esso pure «interventi» in materia di politica forestale e montana. Si deve notare che qui il regolamento riconosce espressamente che fra la determinazione di una «politica» e l'adozione di singoli «interventi» intercorre una differenza radicale. Per sua stessa ammissione, dunque, il regolamento è andato (qui e negli altri consimili casi) ben al di là dei limiti imposti dall'art. 2, terzo comma, lett. d) della legge n. 491.

L'art. 6, primo comma, lett. l), consente al Ministero l'adozione di «interventi» strutturali nei settori dell'irrigazione, della bonifica e della sistemazione del territorio. Per le ragioni già esposte, deve ritenersi violativo degli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione, e direttamente dell'art. 2, terzo comma, lett. d), della legge n. 491/1993.

L'art. 8, primo comma, lett. d), conferisce al Ministero il potere di svolgere funzioni in ordine alla «promozione commerciale» dei prodotti agricoli ed agroindustriali. Tale funzione esorbita dai limiti che l'art. 2 della legge n. 491/1993 fissa in ordine alle competenze ministeriali. In particolare, la disposizione qui contestata appare instaurare un collegamento fra l'attività di «informazione» che l'art. 2, terzo comma, lett. d), della legge n. 491 conferisce tuttora al Ministero e quella di promozione commerciale, che è invece del tutto assente nella lettera della legge.

Come si vede, il regolamento qui impugnato contraddice per molteplici profili la scelta di fondo che la legge n. 491/1993, all'art. 1, secondo comma, ha voluto adottare, trasferendo alle regioni tutte le competenze in materia di agricoltura e foreste, salve quelle nominativamente identificate dalle successive disposizioni. Ciò è conseguenza anche dell'irragionevole ed illegittima decisione di attuare in modo solo parziale l'art. 6, primo comma, lett. a), della legge n. 491.

In sintesi, la legge n. 491/1993, in piena ottemperanza dell'espressione della volontà popolare del referendum del 18 aprile 1993, aveva proseguito sulla strada già percorsa con i trasferimenti di competenze effettuati con il d.P.R. n. 11/1972 e con il d.P.R. n. 616/1977 (artt. 66-77).

Il regolamento qui impugnato, viceversa, rovescia la logica della legge n. 491 e dei precedenti trasferimenti, facendo — per così dire — rientrare dalla finestra competenze statali uscite dalla porta a seguito degli interventi normativi precitati.

Il d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197 deve pertanto ritenersi illegittimo nel suo complesso e comunque, in subordine, viziato nelle disposizioni precedentemente menzionate.

P. Q. M.

La ricorrente regione Lombardia chiede che la Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Consiglio dei Ministri, adottare norme regolamentari in attuazione solo parziale della previsione di cui all'art. 6, primo comma, lett. a), della legge 4 dicembre 1993, n. 491, in violazione di tale disposto legislativo nonché degli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione, e per l'effetto annullare il d.P.R. 15 marzo 1994 n. 197 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 69, del 24 marzo 1994); comunque, che non spetta allo Stato adottare misure di accompagnamento della politica agricola comunitaria, interventi nazionali sulle strutture di trasformazione ed interventi relativi alle iniziative nel campo del miglioramento genetico del bestiame, interventi di carattere nazionale nella materia della politica forestale e montana negli aspetti protettivi, produttivi e ambientali, interventi strutturali di carattere nazionale relativamente, all'irrigazione, alla bonifica e alla sistemazione del territorio, nonché svolgere funzioni di promozione commerciale dei prodotti agricoli ed agroindustriali in campo nazionale ed internazionale, così come disposto dagli artt. 4, primo comma, lett. d); 5, primo comma, lettere d) ed l); 6, primo comma, lettere c) ed l); 8, primo comma, lett. d), del cit. d.P.R. 15 marzo 1994 n. 197, in violazione dell'art. 2, terzo comma, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e degli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione, e per l'effetto annullare, in tutto o in parte, i predetti artt. 4, primo comma, lett. d); 5, primo comma, lettere d) ed l); 6, primo comma, lettere c) ed l); 8, primo comma, lett. d), del cit. d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197.

Milano-Roma, addì 20 maggio 1994

Prof. avv. Giuseppe Franco FERRARI - Prof. avv. Massimo LUCIANI

## N. 18

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 13 giugno 1994*  
(della provincia autonoma di Bolzano)

**Trasporto - Rinnovo del Comitato provinciale di Bolzano dell'Albo degli autotrasportatori - Composizione dello stesso in modo difforme da quello già stabilito dalla giunta provinciale in base al d.P.R. n. 527/1987 e alla legge provinciale n. 34/1988 - Previsione che la segreteria di detto comitato faccia capo all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Bolzano ed affidamento delle relative funzioni ad impiegato addetto a tale ufficio statale - Lamentata lesione della sfera di competenza provinciale in materia di trasporti e di ordinamento degli uffici, nonché del principio della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici.**

(Decreto Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione generale III - divisione 36, dell'11 febbraio 1994, n. 0317 CP/1).

(Statuto regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1 e 18; 16; 26; 30; 36; 49; 50; 54; 61 e 62).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore* dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 2936 del 30 maggio 1994, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 30 maggio 1994, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta (rep. n. 17148) — dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliato in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, direzione centrale III, divisione 36, dell'11 febbraio 1994, prot. n. 0317 CP/1.

## FATTO

1. — La legge 6 giugno 1974, n. 298 ha istituito l'«Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi», ed ha stabilito che presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che, nel loro insieme, formano l'albo nazionale (art. 1, primo e secondo comma, della legge n. 298/1974).

La legge ha altresì costituito il comitato centrale ed i comitati provinciali per l'albo (art. 2). Questi ultimi (art. 4, primo comma) sono composti: *a)* dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di presidente; *b)* dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di vice-presidente; *c)* da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato; *d)* da un funzionario dell'intendenza di finanza; *e)* da due rappresentanti della camera di commercio, industria ed artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato; *f)* da sei rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente art. 3» (poi divenuti otto a seguito di successive modificazioni stabilite — in base all'art. 1, quarto comma, della legge 27 maggio 1993, n. 162 — dall'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti 2 febbraio 1994).

La legge stabilisce inoltre (art. 4, secondo comma), che i componenti del comitato provinciale sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti; e che (art. 4, terzo comma) «Le nomine avvengono su designazione: del prefetto, per il componente di cui alla lett. *c)*; della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i componenti di cui alla lett. *e)*; delle associazioni locali per i componenti di cui alla lett. *f)*; della giunta provinciale per il componente di cui alla lett. *g)*».

2. — Nella regione Trentino-Alto Adige vigono tuttavia delle norme particolari, che derogano in parte alla disciplina della legge n. 298/1974. Ciò è correlato al fatto che lo statuto speciale T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, n. 18, e 16) attribuisce alle province autonome di Trento e Bolzano competenze legislative ed amministrative di tipo «esclusivo» in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale. Proprio in conseguenza della titolarità di tale competenza esclusiva, l'art. 5 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 (recante le norme d'attuazione dello statuto in

materia di comunicazioni e trasporti), ha delegato alle province stesse l'esercizio delle funzioni amministrative statali concernenti gli albi provinciali degli autotrasportatori di cui agli artt. 4 e 6 della legge n. 298/1974. In particolare il secondo comma dell'art. 5 del d.P.R. n. 527/1987 stabilisce che nelle province di Trento e Bolzano i comitati provinciali esercitano anche le funzioni dei comitati regionali, e che essi sono presieduti dall'assessore provinciale ai trasporti che sostituisce il componente di cui alla lett. c), primo comma, dell'art. 4 della legge n. 298/1974 (cioè il «funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato»).

A sua volta la provincia autonoma di Bolzano ha emanato la legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34, con la quale (art. 1) ha individuato gli uffici e gli organi provinciali competenti ad esercitare le funzioni amministrative derivanti dalle citate norme di attuazione del d.P.R. n. 527/1987. La stessa provincia ha poi provveduto alla costituzione del comitato provinciale, con la deliberazione della giunta provinciale n. 3503 del 26 giugno 1991 (modificata dalla delibera n. 4866 del 21 agosto 1991); di ciò ha dato anche notizia al Ministero dei trasporti con la nota dell'assessore ai trasporti del 4 luglio 1991. In data 26 agosto 1991 l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Bolzano — in esecuzione di quanto stabilito dagli artt. 12 e 13 del citato d.P.R. n. 527/1987 — ha consegnato (con regolare verbale) all'ufficio trasporti merci — albo degli autotrasportatori e scuola guida della provincia autonoma di Bolzano — gli atti già in suo possesso relativi alla iscrizione delle imprese nell'albo degli autotrasportatori. Del passaggio delle funzioni e del loro esercizio da parte del neistituito ufficio provinciale quest'ultimo ha dato formale comunicazione al Ministero dei trasporti (note del 2 dicembre 1991 e del 18 febbraio 1992, del direttore dell'ufficio provinciale dott. Adriano Mioni<sup>®</sup> in atti).

Con deliberazione n. 1616 del 28 marzo 1994, la giunta provinciale di Bolzano ha provveduto alla sostituzione ed integrazione dei membri del comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori (anche a seguito del d.m. 2 febbraio 1994, che, in attuazione dell'art. 2, quarto comma, della legge 27 maggio 1993, n. 162, ha aumentato ad otto unità il numero dei rappresentanti delle associazioni locali di categoria nei comitati provinciali).

Inopinatamente con nota del 5 aprile u.s. (prot. n. 1102/M/5) il Ministero dei trasporti, direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ufficio provinciale di Bolzano, ha però comunicato alla provincia che con d.d. n. 0317 dell'11 febbraio 1994 (allegato in copia alla nota in questione) il Ministero dei trasporti aveva provveduto al rinnovo del comitato provinciale di Bolzano dell'albo degli autotrasportatori.

Il decreto 11 febbraio 1994 ora citato — in particolare per quanto esso stabilisce agli artt. 1 (composizione del comitato provinciale per l'albo di Bolzano, e sua costituzione presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Bolzano), e 2 (affidamento delle funzioni di segreteria del comitato all'ufficio provinciale della motorizzazione civile) — è peraltro gravemente lesivo delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Bolzano, che pertanto propone in relazione ad esso il regolamento di competenza, per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

1. — Violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, n. 18 e n. 1, 16, 54 e 62 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige e relative norme d'attuazione (spec. artt. 5, 12 e 13 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527).

1.1. — Si premette che la delega di funzioni stabilita dall'art. 5 del d.P.R. n. 527/1987 è in primo luogo, una delega di tipo «devolutivo» o «traslativo»: essa, cioè realizza un conferimento delle potestà delegate alle province autonome (potestà che entrano a far parte integrante del patrimonio delle attribuzioni provinciali), caratterizzato dalla stabilità della delega (che è a tempo indeterminato) e dal fatto che essa non è accompagnata dal permanere allo Stato di poteri «concorrenti» sugli oggetti della delega stessa.

Inoltre, è evidente come le funzioni delegate in questione costituiscono una «integrazione» necessaria delle funzioni «proprie» delle province autonome in materia di trasporti, come risulta anche da ulteriori aspetti della relativa disciplina: quali il fatto che la presidenza del comitato provinciale per l'albo sia stato istituito dall'art. 5, secondo comma, del d.P.R. n. 527/1987 all'assessore provinciale ai trasporti; ed il fatto che la legge provinciale n. 34/1988 (artt. 1, primo comma, e 2) abbia addirittura attribuito un nuovo ufficio provinciale *ad hoc* per l'esercizio delle funzioni relative all'albo provinciale (l'ufficio n. 196: «ufficio trasporti merci, albo degli autotrasportatori e scuole guida»).

Da quanto ora si è detto risulta con evidenza che la lesione da parte dello Stato delle funzioni delegate in questione comporta una incisione costituzionalmente rilevante sulle competenze «proprie» della provincia autonoma, che la legittima a proporre il presente ricorso.

1.2. — La disciplina stabilita dall'art. 5 del d.P.R. n. 527/1987 costituisce una normativa speciale che deroga a quella contenuta nell'art. 4 della legge n. 298/1974.

In base a tale disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative statali in materia di Albo provinciale dei trasportatori di Bolzano spetta alla provincia autonoma ricorrente: in particolare, oltre che alla giunta (ex art. 54 dello statuto), all'assessore provinciale ai trasporti ed agli uffici provinciali individuati dall'art. 1, primo comma, della citata legge provinciale n. 34/1988.

Ciò riguarda anche, in particolare, il potere di nomina dei componenti del comitato provinciale per l'albo di Bolzano, che non spetta al Ministro dei trasporti (ex art. 4, secondo comma, della legge n. 298/1974), ma appunto alla Giunta provinciale, in base alle norme statutarie e d'attuazione già citate.

Pertanto il decreto ministeriale impugnato (in particolare l'art. 1) è illegittimo e gravemente lesivo delle attribuzioni della provincia ricorrente, perché con esso si pretenderebbe di effettuare nelle nomine che spettano invece alla provincia. Non solo, con esso si pretenderebbe di stabilire la composizione del comitato provinciale di Bolzano che è già stata effettuata dalla giunta provinciale (con le delibere della giunta già indicate).

1.3. — Diversamente dagli altri comitati provinciali per l'albo, che in base all'art. 2, primo comma, della legge n. 298/1974, sono costituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile (e proprio per questo l'ultimo comma dello stesso art. 2 stabilisce che le relative funzioni di segreteria sono affidate ai medesimi uffici periferici della motorizzazione civile), il comitato provinciale per l'albo di Bolzano — in base all'art. 5 del d.P.R. n. 527/1987 ed al successivo art. 1, primo comma, della legge provinciale n. 34/1988 — è costituito presso i competenti uffici della provincia ricorrente: precisamente presso l'ufficio n. 196 («Ufficio trasporto merci, albo degli autotrasportatori e scuole guida») istituito dall'art. 2 della citata legge provinciale n. 34/1988.

Consequentemente, con la citata deliberazione n. 3503/1991 la giunta provinciale aveva nominato quale segretario del comitato provinciale per l'albo la rag. Carmen Spinger, funzionario del suddetto ufficio n. 196.

Viceversa il decreto ministeriale in questione, all'art. 1, stabilisce che il comitato provinciale per l'albo di Bolzano è «costituito presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Bolzano»; ed all'art. 2 stabilisce che «la segreteria del comitato provinciale per l'albo di Bolzano fa capo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Bolzano» (e ne affida le funzioni ad un impiegato addetto a tale ufficio statale).

Anche per questa parte, dunque, il decreto ministeriale impugnato risulta essere lesivo delle attribuzioni provinciali. In tal caso non solo di quelle in materia di trasporti (ex artt. 8, n. 18, e 16, primo comma, dello statuto), ma anche di quelle in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» (ex art. 8, n. 1, e 16, primo comma, dello statuto).

Non solo, il decreto in questione contraddice anche quanto stabilito dagli artt. 12 e, soprattutto 13 del d.P.R. n. 527/1987, circa la consegna, da parte degli uffici statali a quelli provinciali competenti, degli atti e documenti concernenti le funzioni amministrative delegate ai sensi dell'art. 5 (come già si è detto, la consegna degli atti relativi alla iscrizione nell'albo degli autotrasporti è stato già effettuata, dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e t.c. di Bolzano al competente ufficio n. 196 della provincia, con verbale del 26 agosto 1991).

2. — Violazione delle competenze provinciali di cui alle norme già indicate, nonché del principio costituzionale della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici (artt. 30, 36, 49, 50, 61 e 26 dello statuto T.-A.A. e relative norme d'attuazione).

Al comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di Bolzano si applica il principio della rappresentanza proporzionale dei tre gruppi linguistici (che in base agli artt. 61 e 62 dello statuto T.-A.A. si applica anche agli organi collegati degli enti pubblici locali), ed infatti tale principio è stato applicato dalla giunta provinciale nelle citate delibere con cui essa ha provveduto alla nomina dei componenti del comitato (delibere nn. 3503/1991, 4866/1991 e 1616/1994).

Viceversa col decreto impugnato il Ministero dei trasporti ha del tutto ignorato il principio della rappresentanza proporzionale, disponendo delle nomine che non tengono in alcun conto la consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Anche in relazione a ciò la provincia autonoma di Bolzano deve proporre il conflitto, poiché la richiamata disciplina del decreto ministeriale impugnato lede le sue attribuzioni e lo «speciale status di autonomia alla stessa (provincia) costituzionalmente garantito e del quale il principio di tutela delle minoranze linguistiche è certamente una tra le componenti essenziali» (sentenza n. 74/1977).

P. Q. M.

*Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta al Ministero dei trasporti provvedere alle nomine dei componenti del comitato provinciale di Bolzano per l'albo degli autotrasportatori (tantomeno senza rispettare il principio della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici), nè affidare le funzioni di segreteria del suddetto comitato ad uffici periferici della motorizzazione civile; e per l'effetto annullare l'impugnato decreto del Ministero dei trasporti dell'11 febbraio 1994, indicato in epigrafe.*

Roma, addì 3 giugno 1994

Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

94C0722

N. 45

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 maggio 1994  
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

**Regione Sardegna - Controlli amministrativi - Nuove norme sul controllo degli atti degli enti locali - Previsione che tre dei sette componenti del comitato di controllo siano nominati a sorteggio e precisamente: a) un componente, nell'ambito di un elenco di almeno tre nomi iscritti da almeno dieci anni all'albo degli avvocati, proposto dal competente ordine professionale; b) un altro componente, nell'ambito di un elenco di almeno tre nomi di iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti, proposto dal competente ordine professionale; c) un terzo componente, tra magistrati e avvocati dello Stato in quiescenza, professori di ruolo di Università in materie giuridiche, funzionari statali in servizio e in quiescenza e funzionari regionali o degli altri enti locali in quiescenza con qualifica non inferiore a dirigente e in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche ed economiche - Violazione dei principi posti dalla legislazione statale in materia (art. 11, secondo comma, legge 8 giugno 1990, n. 142) che richiedono espressamente per tutti i componenti dei comitati di controllo l'elezione a maggioranza qualificata - Riferimenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 360/1993.**

(Legge regione Sardegna 26 aprile 1994).

(Statuto regione Sardegna, art. 46).

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'avvocatura generale dello Stato nei confronti della regione Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale in carica, avverso la delibera legislativa riapprovata dal consiglio regionale il 26 aprile 1994, comunicata al rappresentante del Governo il 30 aprile 1994, e riguardante «nuove norme sul controllo degli atti degli enti locali».

Con telegramma 8 aprile 1994 il Governo ha rinviato la delibera legislativa 2 marzo 1994, poi riapprovata con adeguamento di una disposizione ai rilievi formulati.

L'art. 46 dello statuto speciale per la regione Sardegna — articolo espressamente richiamato nell'art. 1, primo comma, della delibera legislativa in esame — dispone che il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale «in armonia coi principi delle leggi dello Stato». Questa disposizione statutaria è a sé stante, e disciplina compiutamente il rapporto tra legislazione statale recante «principi», e quindi «limiti», e legislazione regionale, in tema di controllo sugli atti degli enti locali.

L'art. 1, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, precisa che le disposizioni contenute nella legge stessa si applicano a ciascuna regione a statuto speciale purché non incompatibili con le norme statutarie e di attuazione. Nella specie, non sussiste alcun profilo di incompatibilità tra tali norme e gli artt. 42 e 44 della citata legge n. 142/1990. Il legislatore regionale sardo, per quanto concerne «l'elezione a maggioranza qualificata» ad opera del consiglio regionale dei componenti dei comitati di controllo, è dunque tenuto ad «armonizzare» (così Corte costituzionale, 30 luglio 1993, n. 360) la propria legislazione ai menzionati artt. 42 e 44.

L'art. 4 della delibera legislativa in esame prevede che tre dei sette componenti di cui al primo comma — e precisamente quelli indicati con le lettere *c*), *d*) ed *e*) — ed i componenti «integratori» di cui al secondo comma siano di regola sorteggiati «nell'ambito di un elenco di almeno tre nomi», anziché esser «eletti» o «scelti» dal consiglio regionale. Questo potrebbe procedere ad elezione dei componenti in questione solo eccezionalmente qualora le designazioni (ossia gli elenchi che le contengono) non pervengano tempestivamente, ovvero — deve ritenersi — siano non regolari (ad esempio, perché non corredate da rituali «dichiarazioni di disponibilità», o espresse e corredate in numero inferiore a tre).

In tal modo, però, la responsabilità anzitutto politica per la concreta selezione ed individuazione dei componenti di che trattasi sarebbe sottratta all'organo consiglio regionale, con indiretto accrescimento dell'importanza delle indicazioni fatte dagli ordini professionali (e dal presidente della giunta regionale per gli elenchi di cui all'art. 6). Comunque, l'art. 4 della delibera in esame, nonché le connesse disposizioni contenute nei successivi articoli della stessa delibera (quali gli artt. 5, quarto comma, 6, quinto comma, 7 e 8, primo e secondo comma, etc.), non sono «armonizzate» con gli artt. 42 e 44 della citata legge n. 142/1990 e contrastano con l'art. 46 dello statuto speciale.

*Per quanto precede, si chiede di dichiarare la illegittimità costituzionale della delibera regionale impugnata, per le parti in cui il motivo di ricorso si riferisce.*

*Si produrranno il testo delle due delibere legislative, il telegramma di rinvio e la delibera e la delibera al Consiglio dei Ministri.*

Roma, addì 13 maggio 1994

Franco FAVARA, avvocato dello Stato

94C0628

---

#### N. 46

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° giugno 1994  
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

**Regione Lazio - Società - Novazione della normativa concernente la S.p.a. Finanziaria laziale di sviluppo (F.I.L.A.S.) - Contestata legittimità, in particolare, delle disposizioni concernenti: a) la inclusione tra gli organi societari, in aggiunta a quelli stabiliti dal codice civile (assemblea, consiglio di amministrazione e collegio dei sindaci), del presidente; b) la nomina del direttore generale direttamente dall'assemblea o dall'atto costitutivo; c) la designazione da parte della Regione di un numero di consiglieri e sindaci in proporzione alla quota di capitale posseduta; d) la fissazione del numero minimo e massimo dei consiglieri - Lamentata interferenza nella attività di una s.p.a. e legiferazione non consentita in materia di diritto privato - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 72/1965, 154/1974, 38/1977, 691/1988 e 35 del 1992.**

**(Legge regione Lazio 20 aprile 1994).**

**(Cost., artt. 2, 3 e 117).**

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'avvocatura generale dello Stato nei confronti della regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale in carica, avverso la delibera legislativa riapprovata dal consiglio regionale il 20 aprile 1994, comunicata al presidente della commissione di coordinamento l'11 maggio 1994, e riguardante disposizioni concernenti la S.p.a. Finanziaria laziale di sviluppo (F.I.L.A.S.).

Con telegramma 12 novembre 1993 il Governo ha rinviato la delibera legislativa 13 ottobre 1993, poi riapprovata.

Con legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13 (in boll. uff. regione Lazio n. 5 del 25 febbraio 1974) è stata «promossa» la costituzione della S.p.a. finanziaria laziale di sviluppo. La delibera legislativa ora riapprovata intende novare la normativa relativa a detta società per azioni; essa però contrasta con gli artt. 2, 3 e 117 della Costituzione, e segnatamente con il «limite del diritto privato» (sul quale le sentenze nn. 72/1965, 154/1974, 38/1977, 691/1988 e 35/1992 della Corte costituzionale). Poiché è necessario — anche a salvaguardia del principio di eguaglianza — assicurare su tutto il territorio nazionale uniformità di disciplina dei rapporti e degli istituti giurprivatistici, ai legislatori regionali non è consentito, in linea di principio (cioè salvo le eccezionali «deroghe» indicate dalla menzionata giurisprudenza), produrre disposizioni in materia di «diritto privato». A ben vedere, si tratta prima che di un «limite» nell'accezione data a questa parola dalla parte iniziale dell'art. 117 della Costituzione, di una radicale non-inclusione dell'anzidetta materia tra quelle «elencate» dallo stesso articolo.

L'art. 4 della delibera legislativa in esame, al primo comma, aggiunge agli organi societari previsti dal codice civile (assemblea, consiglio di amministrazione e collegio dei sindaci) «il presidente»; per contro, l'art. 2380, terzo comma, del codice civile prevede solo un presidente dell'organo collegiale consiglio di amministrazione; questo prescelto (salvo nomina ad opera dell'assemblea).

Il successivo secondo comma ha subito, in sede di riapprovazione, una modifica: il comma ora inizia con le parole «Nel rispetto degli artt. 2458, 2460 e 2386 del codice civile». Senonché, questo adeguamento al telegramma di rinvio risulta, oltre che incongruo sul piano della tecnica legislativa (tra l'altro è menzionato l'art. 2386, mentre quel telegramma aveva indicato l'art. 2396, e l'art. 2460 non è pertinente al secondo comma in esame), contraddetto dalle successive parole dello stesso secondo comma. Infatti, l'art. 2458 del codice civile dispone che, quando lo Stato od ente pubblico partecipa ad una s.p.a., «l'atto costitutivo» della società — e non una legge regionale od altro atto autoritativo — può a tale soggetto pubblico conferire «la facoltà di nominare» — e non la competenza esclusiva («spetta») a «designare» — «uno o più amministratori o sindaci» — e non un «numero (di amministratori o sindaci) non inferiore alla maggioranza assoluta» e proporzionale alla quota di capitale posseduta —. Palesemente, il secondo comma non solo si discosta dall'art. 2458 del codice civile fino a risultare con esso incompatibile, ma — contenendo in se stesso contraddizioni e moltiplicando le reciproche interferenze tra diritto pubblico e diritto privato — può determinare gravi incertezze circa la validità ed efficacia degli atti societari, a cominciare dall'atto costitutivo e dagli altri atti di autoorganizzazione.

Il quarto comma dell'art. 4 completa il precedente secondo comma, e quindi è affetto dai medesimi contraddizioni e difetti. Così, le parole «tenuto conto delle designazioni della regione» indeboliscono l'efficacia di tali designazioni sia rispetto alle «nomine» previste dall'art. 2458 del codice civile, sia rispetto alle regole poste dal secondo comma in tema di numero di amministratori e sindaci di designazione regionale. Ed il secondo periodo del quarto comma pone una norma che da un lato comprime la libertà dell'assemblea (oltre ad indebolire il consiglio di amministrazione), e d'altro lato contrasta con l'art. 2460 del codice civile il quale riserva la presidenza ai componenti «nominati» soltanto per il collegio sindacale.

Il successivo quinto comma prevede i numeri minimo e massimo degli amministratori; argomento questo rimesso dall'art. 2380, secondo comma, del codice civile all'atto costitutivo.

Il primo periodo del sesto comma dell'art. 4 intenderebbe disciplinare il procedimento di nomina del direttore generale e dei rappresentanti della S.p.a. FI.L.A.S. negli organi delle società partecipate, sostanzialmente attribuendo potere determinante all'anomalo organo «presidente». La nomina del direttore generale è, di regola, attribuzione del consiglio di amministrazione; l'art. 2396 del codice civile consente che esso sia nominato direttamente dall'assemblea o addirittura dall'atto costitutivo. Comunque, la legge regionale non può interferire nell'organizzazione di una S.p.a., ed ancor meno può influire sulle vicende concernenti società ed enti quali la S.p.a. FI.L.A.S. assume «partecipazioni minoritarie» [art. 3, secondo comma, lett. a), della delibera legislativa in esame].

L'art. 5, primo comma, di tale delibera detta una norma che appare non ragionevole, anzi non consentita dal codice civile, se applicata anche ai componenti del consiglio di amministrazione espressi da soci diversi dalla regione.

In conclusione, il primo, secondo, quarto e quinto comma ed il primo periodo del sesto comma dell'art. 4 dovrebbero essere demoliti, e possono esserlo senza pregiudizio alcuno per la funzionalità della S.p.a. FI.L.A.S. Ed il primo comma dell'art. 5 dovrebbe essere manipolato, o quanto meno «interpretato». È appena il caso di aggiungere che il socio avente la maggioranza assoluta delle azioni (art. 2, primo comma, della delibera legislativa in esame) non ha alcuna necessità di ricorrere all'intervento legislativo per assicurarsi quanto previsto dall'art. 4; e che la delibera legislativa, se e per quanto innovasse con pregiudizio dei soci di minoranza della S.p.a. FI.L.A.S., contrasterebbe con altri parametri costituzionali (sarebbe opportuna l'esibizione nel presente giudizio dell'atto costitutivo della menzionata S.p.a., nel testo attualmente in vigore, nonché del libro dei soci).

La delibera legislativa in esame è poco coerente con l'orientamento di favore per la estensione dell'area di effettiva applicazione del «comune» diritto privato.

*Per quanto precede, si chiede di dichiarare la illegittimità costituzionale — per quanto indicato nel motivo — della delibera regionale impugnata.*

*Si produrranno il testo delle due delibere legislative, la nota di rinvio e la delibera del Consiglio dei Ministri.*

Roma, addì 24 maggio 1994

Franco FAVARA, avvocato dello Stato

94C0661

N. 349

*Ordinanza emessa il 15 aprile 1994 dal tribunale per i minorenni di Bologna  
nel procedimento penale a carico di P.C.*

**Processo penale - Imputati minorenni - Applicazione di misure di sicurezza nel dibattimento - Prevista possibilità di disporre, con sentenza di non imputabilità (a norma degli artt. 97 e 98 cod. pen.) o di condanna e comunque solo se sussista il concreto pericolo che l'imputato commetta delitti con l'uso di armi o contro la sicurezza collettiva ecc. - Conseguente divieto di applicare misure di sicurezza in altre situazioni, che pure lo richiederebbero, e nelle quali l'art. 49 cod. pen. lo consentirebbe, come nell'ipotesi (verificatasi nella specie) in cui, anche se il contestato reato di spaccio di stupefacenti, essendo state smerciate come «extasi» pastiche non contenenti tale sostanza, risulta «impossibile», sussista tuttavia il pericolo che il minore in avvenire incorra in reati di questo tipo - Irragionevolezza - Eccesso dai limiti della delega legislativa.**

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 39).

(Cost., art. 76, legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, p.p.).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Al termine del dibattimento i fatti emersi dimostrano che l'imputato acquistò in più riprese almeno 1200 pastiche di sostanza allo scopo di venderle nelle discoteche. L'imputato ha ammesso di essersi appunto rifornito di pastiche che riteneva di «extasy» essendo solito spacciarne nelle discoteche. Ma la deposizione del consulente tecnico, che ha esaminato 1500 pastiche sequestrate a colui che riforniva l'imputato, ha messo in chiaro che la sostanza non era «extasy», bensì un miscuglio di caffeina, testosterone e vitamina E, non classificabile come stupefacente.

Di conseguenza il reato di commercio di stupefacenti contestato era impossibile.

La gravità della condotta dell'imputato dimostra però altrettanto chiaramente la sua pericolosità. Per cui, nel proscioglimento, gli si dovrebbe applicare una misura di sicurezza secondo la previsione di cui all'art. 49, ultima parte, del c.p.

Senonché la misura di sicurezza, per effetto dell'art. 37/2 del d.P.R. n. 448/1988, non è più applicabile ai minori né in caso di sentenza di proscioglimento (art. 39) né, comunque, allorché non sussista il concreto pericolo che l'imputato «commetta delitti con l'uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata».

Ora il traffico degli stupefacenti non sembra includibile nella categoria, atecnica, del «delitti contro la sicurezza collettiva», anche perché questa viene introdotta nella norma testé menzionata in alternativa a fattispecie criminose che richiamano beni diversi dalla tutela della salute e dell'ordine pubblico generico messi in causa dal traffico in oggetto.

Ne consegue che l'imputato minorenne responsabile di un delitto impossibile, ma rivelatore di altissima pericolosità, viene completamente sottratto a ogni intervento di difesa sociale e ricondizionamento educativo di carattere penale.

Questo tribunale per i minorenni già sollevò la questione della costituzionalità degli artt. 37/2 e 39 del d.P.R. n. 448/1988 con ordinanza del 25 giugno 1990. Questione disattesa dalla Corte costituzionale.

Il livello di irragionevolezza delle norme però risultante nella fattispecie fa ritenere non ostativo tale precedente alla riproposizione della questione, anche perché questa deve investire pure l'art. 38.

Nella fattispecie appare irragionevolmente violato l'art. 76 della Costituzione, in quanto il riformatore processuale, modificando i principi di diritto sostanziale che presidono all'applicazione della misura di sicurezza, ha introdotto regole dirette, per decisione politica autonoma del legislatore delegato, a svuotare praticamente di contenuto il sistema di sicurezza nei confronti dei minori.

L'osservazione già fatta della Corte costituzionale, che i poteri di adeguamento alle esigenze della personalità del minore conferiti dall'art. 3 p.p. della legge delega per il nuovo c.p.p. hanno consegnato al Governo un ampio potere di legiferare a favore dei minori, non sembra resistere a una censura di irragionevolezza.

La questione di costituzionalità non appare perciò manifestamente infondata.

La rilevanza è *in re ipsa*, in quanto, sulla base delle norme così come sono in vigore, il giudice non potrebbe disporre la misura di sicurezza.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;*

*Sospende il giudizio e solleva questione di legittimità costituzionale in ordine agli artt. 37/2, 38/2 e 39 del d.P.R. n. 448/1988 in rapporto all'art. 76 della Costituzione;*

*Ordina che la cancelleria trasmetta gli atti alla Corte costituzionale, curando altresì, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Bologna, addì 15 aprile 1994

*Il presidente: SACCHETTI*

94C0662

---

#### N. 350

*Ordinanza emessa il 6 ottobre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 maggio 1994), dal tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la provincia di Bolzano, sul ricorso proposto da Pallozzi Osvaldo contro la provincia autonoma di Bolzano ed altri.*

**Provincia di Bolzano - Istruzione pubblica - Istituzione della ripartizione numero diciassette « Intendenza scolastica italiana » con compiti (attribuiti, viceversa, dallo statuto Trentino-Alto Adige e dalle norme di attuazione dello stesso, al sovraintendente scolastico) di amministrazione della scuola in lingua italiana e vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine.**

**(Legge della provincia di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10, allegato A, punto 17, art. 9).**

**(Cost., art. 116; statuto provincia Bolzano, art. 19; d.P.R. 10 febbraio 1993, n. 89, artt. 1, 21 e 22).**

#### IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 267/1992 proposto da Pallozzi dott. Osvaldo, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Dragogna, presso il cui studio in Bolzano, corso Libertà, 36, è elettivamente domiciliato contro la provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale, rappresentata e difesa dall'avv. Gernot Roessler, presso il cui studio in Bolzano, via Perathoner, 31, è elettivamente domiciliata, giusta deliberazione della giunta provinciale 31 agosto 1992, n. 4968, resistente, e nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro in carica, non costituito, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente del Consiglio dei Ministri in carica, non costituita, per l'annullamento:

1) della deliberazione della giunta provinciale n. 2985 di data 1º giugno 1992 ad oggetto: «Dirigenti con incarico a tempo indeterminato, conferimento della direzione di una ripartizione indicata nell'allegato A) della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (art. 26, sesto comma)» nella parte relativa alla preposizione a tempo indeterminato del ricorrente alla neocostituita ripartizione provinciale «Intendenza scolastica italiana»;

2) della deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n. 3162 di data 9 giugno 1992 ad oggetto: «Indizione di un corso-concorso per la copertura di 15 posti della sezione A) dell'albo per aspiranti dirigenti e copertura per chiamata di strutture dirigenziali vacanti» in parte *qua* relativamente alla copertura della ripartizione «Scuola e cultura italiana» per chiamata, in applicazione dell'art. 25, secondo comma, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della provincia autonoma di Bolzano;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 6 ottobre 1993, relatore il cons. Hugo Demattio, i procuratori della parte ricorrente e della amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

Con ricorso notificato il 25 agosto 1992, depositato il 12 settembre successivo, il dott. Osvaldo Pallozzi, direttore della ripartizione decima «Istruzione e cultura in lingua italiana» della amministrazione provinciale ha impugnato tra l'altro la deliberazione n. 2985 del 1º giugno 1992, della giunta provinciale con la quale gli è stata conferita la titolarità della ripartizione «Intendenza scolastica italiana», istituita *ex novo* dalla legge provinciale del 23 aprile 1992, n. 10, quale ripartizione n. 17 dell'allegato A) di detta legge. Lamenta in sostanza il ricorrente che l'amministrazione provinciale abbia completamente disatteso la sua richiesta di essere invece preposto alla neocostituita ripartizione n. 15 («Scuola e cultura italiana»), quale ripartizione esattamente corrispondente alla ripartizione decima retta a tutt'oggi da esso ricorrente.

A sostegno del gravame, il dott. Pallozzi deduce tra l'altro l'illegittimità costituzionale dell'allegato A) punto 17 della citata legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 («Riordinamento della struttura dirigenziale della provincia autonoma di Bolzano») per violazione degli artt. 115, 116, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e dell'art. 19 dello statuto speciale di autonomia, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché degli artt. 1, 21 e 22 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, in quanto con l'istituzione di una «Intendenza scolastica italiana», sarebbero sottratte alla sovrintendenza scolastica competenze istituzionalmente conferite ad essa da normativa di rango costituzionale.

Resiste la provincia autonoma di Bolzano che reputa infondato il ricorso.

#### DIRITTO

La sollevata questione di illegittimità costituzionale non appare manifestamente infondata ed è rilevante nella presente controversia.

Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza della questione, si rileva che l'art. 19 dello statuto, di autonomia al quarto comma (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e le rispettive norme di attuazione (d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89) prevedono che, per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine sia nominato un sovrintendente scolastico, per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca e per l'amministrazione della scuola delle località ladine intendenti scolastici, i quali esercitano le stesse attribuzioni che a norma delle vigenti disposizioni spettano ai provveditori agli studi.

In corrispondenza a tali funzioni con l.p. 21 maggio 1981, n. 11, sono stati istituiti i rispettivi uffici scolastici della sovrintendenza scolastica, dell'intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca e dell'intendenza scolastica per le scuole delle valli ladine ai quali sono preposti rispettivamente ed in conformità alla norma statutaria il sovrintendente scolastico, l'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca e l'intendente scolastico per la scuola delle valli ladine.

Ciò posto, ritiene il collegio che con l'impugnata norma provinciale, che istituisce la ripartizione n. 17 «intendenza scolastica italiana» sia stata istituita una quarta intendenza scolastica statutariamente non prevista con competenze che, quasi interamente coincidono con quelle che, le norme di attuazione statutarie di cui agli artt. 1, 21 e 22 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, attribuiscono al sovrintendente scolastico preposto come detto, alla amministrazione della scuola in lingua italiana ed inoltre alla vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine.

Con la norma censurata la provincia equivoca sulla situazione statutaria prevista ed esula dalla propria competenza quando con legge provinciale crea una intendenza scolastica italiana che si pone in conflitto di competenza con la sovrintendenza di lingua italiana istituita in base alle norme surrichiamate.

In conclusione il collegio ritiene di dover chiedere la verifica della costituzionalità dell'allegato A) punto 17 della legge della provincia di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10, con riferimento all'art. 9 della legge provinciale medesima, per contrasto con l'art. 116 della Costituzione e con l'art. 19 dello statuto speciale di autonomia per la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) nonché con gli artt. 1, 21, 22 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89.

La rilevanza della questione sollevata è evidente in quanto investe la norma sulla quale si fonda il provvedimento impugnato, onde la sua illegittimità comporterebbe la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge, fatto valere con il secondo motivo di ricorso.

Deve essere pertanto sospeso il giudizio con conseguente trasmissione degli atti della Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'allegato A) punto 17) della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, con riferimento all'art. 9 della stessa legge provinciale, per contrasto con l'art. 116 della Costituzione, dell'art. 19 dello statuto speciale di autonomia, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 nonché degli artt. 1, 21 e 22 del d.P.R. 10 febbraio 1993, n. 89, nel senso di cui in motivazione;*

*Sospende il giudizio e ordina l'invio degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993.

*Il presidente:* CAMOZZI

*Il relatore:* DEMATTO

94C0663

N. 351

*Ordinanza emessa il 7 marzo 1994 dal pretore di Brescia  
nel procedimento penale a carico di Bassetti Giovanni*

**Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui al d.P.R. n. 915/1982 ed all'art. 24-bis della stessa legge n. 319/1976 - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL PRETORE

Letti gli atti del proc. pen. n. 1696/93 r.g. pretura circondariale Brescia;

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

1. — A seguito di indagini preliminari il p.m. rinviava a giudizio, dinanzi a questo pretore, Bassetti Giovanni per rispondere del reato p. e p. dall'art. 21/3 della legge n. 319/1976 per aver scaricato, quale titolare dell'insediamento produttivo omonimo, in corpo idrico superficiale, sostanze superiori ai limiti tabellari. -

All'odierno dibattimento, preliminarmente, il difensore depositava istanza *ex art. 444 del c.p.p.* dell'imputato.

Con la stessa si chiedeva l'applicazione di L. 1.350.000 di ammenda in sostituzione di mesi due e gg. 20 di arresto.

Il p.m. esprimeva il proprio dissenso attesa la insostituibilità, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 60/2 della legge n. 689/1981, delle pene per i reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976.

Questo pretore, ritenendo allo stato fondato il dissenso del p.m., provvedeva con la presente ordinanza dandone lettura in udienza.

2. — Con il presente provvedimento viene impugnato l'art. 60/2 della legge n. 689/1981 in relazione agli artt. 3 e 27/2 della Costituzione nella parte in cui non consente l'applicazione delle sanzioni sostitutive ai reati p. e p. dagli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976.

3. — Come si evince dal chiaro tenore letterale dell'art. 60 della legge n. 689/1981 le sanzioni sostitutive non sono applicabili ai reati p. e p. dagli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976; trattasi di rinvio fisso esclusivamente alle norme incriminatrici speciali di cui ai suddetti articoli. «A contrario» esso non è applicabile: a) per i reati previsti dalla legge n. 319/1976 ma da altre norme incriminatrici speciali (23, 23-bis e 24-bis); b) in riferimento ad ipotesi criminose miranti a tutelare il bene «ambiente» salvo che sia diversamente disposto.

Questo pretore aveva cercato di risolvere il problema interpretativamente. Con varie sentenze si era fissato il principio che tali limitazioni obiettive dovevano trovare applicazione esclusivamente nella ipotesi in cui le sanzioni sostitutive fossero state applicate *ex art. 53 della legge n. 689/1981*.

Si era, «a contrario», ritenuto che tali limitazioni non dovessero applicarsi nella ipotesi di istanze *ex art. 444 del c.p.p.*

Più volte investita dalla questione la Corte di cassazione ha invece ritenuto che esse andavano applicate anche in riferimento a queste ultime (cfr. sentenze allegate alla istanza *ex art. 444 del c.p.p.*).

Quindi può ritenersi «diritto vivente» il principio che le sanzioni sostitutive, nel nostro sistema, non sono applicabili ai reati p. e p. dagli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976 sia *ex art. 53* sia *ex art. 444 del c.p.p.* Da ciò una fondamentale conclusione: il problema che si porrà non potrà essere risolto con sentenza interpretativa ma solo mediante l'intervento della Corte costituzionale.

4. — Tale assetto normativo, a parere di questo pretore, è incostituzionale per violazione dei parametri indicati al paragrafo 2).

L'art. 3 della Costituzione impone, come è noto, identità di disciplina per identità di situazioni. Da tale iniziale significato la dottrina e la giurisprudenza (anche della stessa Corte costituzionale) hanno enucleato il criterio della c.d. ragionevolezza della disciplina come criterio di valutazione della legittimità della stessa. Esso si sostanzia nella necessità che la disciplina sia funzionale alla realizzazione di un fine al quale essa è preordinata (cfr. fra le tante Corte costituzionale n. 54/1968).

La seconda norma impone di ritenere, anche a fini interpretativi, come funzione del trattamento sanzionatorio quello della «rieducazione» dell'autore del fatto. Si giustificano, proprio alla luce di tale valore costituzionale, taluni benefici previsti dalla legislazione ordinaria quali proprio l'oblazione e le sanzioni sostitutive.

Da tali precetti, come sopra connotati, si determinano le seguenti conseguenze:

a) necessità che i benefici in questione siano garantiti a tutti i cittadini (salvo le limitazioni obiettivamente giustificabili proprio alla luce della funzione costituzionale della pena);

b) necessità che i medesimi siano proporzionati al fatto; per cui è certamente irragionevole una disciplina che faccia conseguire a questo un beneficio più ampio e non quello meno ampio;

c) necessità che, ove il beneficio consegua alla commissione di un fatto-reato esso debba essere riconosciuto anche a fatti «contigui» al primo e equivalenti o subvalenti in termini di gravità.

5. — Delineato in tal modo l'art. 60 cit. nonché i parametri costituzionali di riferimento, si può ora passare a trattare il merito della questione. Essa va affrontata su due direttrici.

Da una parte analizzare e comparare gli artt. 21 e 22 in riferimento ad altre norme previste dalla legge n. 319/1976; dall'altra comparare le suddette norme alle altre previste da leggi speciali in materia ambientale.

Sotto il primo aspetto due sono i punti da evidenziare. Innanzitutto, almeno per quanto riguarda il reato p. e p. dagli artt. 21/1 e 22 in astratto è possibile chiedere e ottenere l'oblazione speciale, indubbiamente un *quid plus* rispetto alle sanzioni sostitutive. In secondo luogo, in astratto, non essendo stato escluso dall'art. 60 della legge n. 689/1981 né dall'art. 3 della legge n. 305/1983 che lo ha introdotto, le sanzioni sostitutive sono applicabili per il reato di cui all'art. 24-bis della legge n. 319/1976. Tali discrasie del sistema costituiscono altrettante disparità di trattamento. Ciò è evidente in riferimento proprio all'art. 24-bis; invero trattasi di norma che disciplina lo scarico nelle acque del mare, fattispecie strutturalmente e funzionalmente identica a quella prevista dall'art. 21. Giuridicamente il rapporto va descritto in termini di specialità; quindi ci si trova di fronte a due condotte sostanzialmente identiche (quali quelle descritte dall'art. 21 e dall'art. 24-bis) che hanno un trattamento sanzionatorio diverso. La prima non può fruire del beneficio di cui all'art. 53, la seconda sì, pur essendo condotta equivalente (se non più grave) della prima.

È chiaro allora che tale disciplina viola il principio di uguaglianza così come connotato al punto 4/c.

In merito poi all'altro aspetto vi è da rilevare che l'attuale sistema potrebbe di fatto comportare una disparità di trattamento tra i cittadini in ragione delle condizioni economiche. Così, a mò di esempio si può citare il caso in cui il reato di cui all'art. 21 sia stato contestato in concorso tra due imputati al no, avendone le possibilità economiche, insta ex art. 162-bis; l'altro, non potendo immediatamente pagare la somma dovuta a titolo di oblazione, non solo non potrà ottenere il beneficio dell'oblazione, ma neanche, proprio alla luce dell'art. 60 cit., potrà fruire dei benefici di cui alla legge n. 689/1981. Anche ciò costituisce un'evidente violazione del principio di uguaglianza cosiccome connotato sopra al punto 4/a.

Quindi già l'interpretazione degli artt. 21 e 22, alla luce delle altre ipotesi criminose previste dalla legge n. 319/1976 nonché in rapporto alle ulteriori conseguenze derivanti dalla commissione dei fatti ivi previsti, consente di ritenere che la esclusione operata dall'art. 60 appare essere irragionevole.

6. — Ciò è ancor più chiaro se si va ad interpretare gli artt. 21 e 22 cit. in riferimento ad altre ipotesi criminose previste da leggi successive. Significativo è, per quello che qui interessa, che tutte le leggi in questione, in astratto, possono fruire dei benefici di cui all'art. 53 della legge n. 689/1981; ciò in quanto essi non sono esclusi ex art. 60 né tantomeno dalle varie leggi speciali. Ci si riferisce, in particolare ai reati previsti dal d.P.R. n. 915/1982 nonché dal d.P.R. n. 203/1988. Su tali aspetti dottrina e giurisprudenza sono sostanzialmente d'accordo. Ma a questo punto talune fondamentali osservazioni si impongono. Innanzitutto tutta la legislazione ambientale si fonda sulla medesima «filosofia»: sottoporre a controllo amministrativo, da esercitare nelle forme della potestà autorizzatoria, tutte quelle attività (scarico di reflui provenienti da insediamenti produttivi, immissioni in atmosfera da insediamenti produttivi, gestione *latu sensu* di riciclaggio dei rifiuti) ritenute potenzialmente lesive per l'ambiente; sottoporre a sanzione penale tutte quelle attività esercitate in violazione di tale potestà della p.a. In secondo luogo in taluni dei casi in questione vi è anche identità del fatto materiale. La sinossi di alcune norme previste dalle suddette leggi dimostra quanto detto sopra. A tal fine è sufficiente comparare l'art. 21/1 della legge n. 319 con l'art. 24/1 del d.P.R. n. 203/1988 (scarico - immissioni senza autorizzazione); ipotesi questa nella quale addirittura il legislatore ha previsto la stessa pena, segno evidente che trattasi di fatti equivalenti in termini di gravità; l'art. 21/3 con l'art. 24/5 cit. (scarico - immissione superanti i limiti tabellari). Ancora: l'art. 21/1 con l'art. 25/2 del d.P.R. n. 915/1982; a tal fine è significativo notare, a comprova della contiguità delle fattispecie previste, che l'art. 2/5 del d.P.R. n. 915/1982 fa salva la legge n. 319/1976 per quanto riguarda lo sversamento di sostanze liquide salvo che trattasi di rifiuti tossici e nocivi; nel qual caso lo scarico in acqua delle suddette sostanze è comunque soggetto *in toto* alla disciplina del d.P.R. n. 915/1982. Da ciò un ulteriore discrasia. Con il suddetto meccanismo lo scarico di rifiuti tossici e nocivi, comunque soggetto al d.P.R. n. 915, proprio sulla base dell'art. 60 della legge n. 689/1981, verrebbe a fruire del beneficio delle sanzioni sostitutive, ed invece lo scarico di altre sostanze in corpo idrico superficiale, soggetto alla legge n. 319/1976, pur essendo un *quid minus*, com'è evidente, rispetto al primo, non potrebbe fruire dei suddetti benefici. Ciò costituisce violazione del principio di uguaglianza così come connotato sopra al punto 4/c.

Tale sinossi mostra che si è in presenza di attività di sversamento senza avere presentato domanda di autorizzazione o con autorizzazione revocata, o rifiutata ovvero scarico - immissione superante i limiti tabellari. Quindi identico è il fatto materiale previsto. In terzo luogo tutta la legislazione che si è succeduta, come si evince dai vari lavori preparatori nonché dal contenuto precettivo delle norme, mirano a tutelare lo stesso bene quale è l'ambiente e mirano ad ottenere il medesimo risultato: la salubrità dell'ambiente. Su questo punto un'osservazione si impone; sia la legislazione ordinaria succitata sia l'art. 9/2 della Costituzione consentono di ritenere oramai acquisito all'esperienza giuridica un bene quale appunto l'ambiente oggetto di interessi diffusi. Tale bene va inteso come non solo le bellezze con riferimento a criteri estetici, ma ogni preesistenza, l'intero territorio, la flora, la fauna, in quanto concorrono a costituire l'ambiente in cui vive ed agisce l'uomo. È interessante notare che tale correlazione ambiente-uomo la si desume non solo dall'art. 9 della Costituzione ma anche dagli artt. 2 e 32 della Costituzione.

Si deve allora concludere che tutta la legislazione in materia mira a tutelare lo stesso bene da condotte sostanzialmente identiche. Unica differenza, come è evidente, è data dalla attività materiale. Ma a parere di questo pretore tale fatto non può giustificare una diversa disciplina in ordine alla applicazione di un beneficio quale quello di cui all'art. 53 della legge n. 689/1981. Ciò per due ordini di ragioni: innanzitutto per quanto detto sopra; invero, troppi e tanti sono gli elementi di contiguità fra le varie fattispecie sì da fare ritenere irragionevole una disciplina diversa in ordine alla concessione di benefici previsti per legge. In secondo luogo perché proprio la finalità della legge n. 689/1981 mostra che il legislatore non ha voluto escludere «a priori», per tutte le violazioni in materia ambientale, la concessione dei benefici ivi previsti.

A tal fine è significativa la comparazione tra il secondo e il terzo comma dell'art. 60 cit., in quest'ultimo il rinvio è operato proprio alle disposizioni disciplinanti una determinata materia (in materia edilizia ed urbanistica, di igiene e sicurezza del lavoro ecc.); mentre nel primo il rinvio, come già detto, è a specifiche norme incriminatrici speciali; segno evidente che, in quest'ultimo caso, il legislatore non ha voluto escludere, pur potendolo, i benefici previsti dalla legge n. 689/1981 alla materia «ambientale».

7. — Quindi l'attuale sistema, nei limiti in cui non consente di applicare i benefici di cui alla legge n. 689/1981 ai reati di cui all'art. 21 della legge n. 319/1976, di fatto crea una diversità di disciplina tra cittadini in ragione o delle loro condizioni economiche o delle attività in concreto esercitate. Tali elementi di «diversità» obiettivamente, per le ragioni anzidette, non la giustificano; per cui essa trasborda in disparità di trattamento rilevante ex art. 3 della Costituzione.

8. — A questo punto occorre peraltro affrontare un problema; trattasi di individuare quale disciplina, tra le due in conflitto, sia da adeguare ai valori costituzionali: se quella attualmente prevista per gli artt. 21 e 22 ovvero quella attualmente prevista per le altre norme in materia ambientale.

Ritiene questo pretore che la risposta da dare sia nel secondo senso. Ciò per le considerazioni che si vengono ad esporre. Innanzitutto ciò in quanto le limitazioni di cui all'art. 60 non possono, non solo essere applicate analogicamente (come sembra ritenere il pretore di Santhia con ordinanza del 15 marzo 1985 su *Gazzetta Ufficiale* n. 256-bis/85), ma neanche possono essere estese, con sentenza dalla Corte costituzionale, stante il divieto di rilevanza costituzionale, di applicare analogicamente le norme che estendono la responsabilità penale (come è indubbiamente l'art. 60 nei limiti in cui non consenta l'applicazione di benefici di legge; su tali aspetti cfr. Bricola «Commentario alla Costituzione» art. 25 Bologna pag. 285). In secondo luogo ciò è imposto dal fatto che l'attuale disciplina dettata per reati diversi di quelli di cui all'art. 60 appare più rispettosa del precetto di cui all'art. 27 della Costituzione. Invero l'estendere la possibilità di ottenere un beneficio consente, non solo di commisurare al massimo la pena al caso di specie, non solo di trattare alla stessa maniera fatti sostanzialmente identici, ma anche di consentire un'effettiva emenda del prevenuto. Quindi è chiaro che va adeguata la disciplina attualmente prevista per gli artt. 21 e 22 a quella prevista per le altre leggi in materia ambientale.

9. La questione come sopra posta è rilevante ai fini del decidere il caso di specie. Invero ove la Corte dovesse accogliere le prospettazioni di questo pretore l'istanza proposta alla udienza del 13 dicembre 1993 risulterà essere legittima; in caso contrario risulterà alla radice inammissibile.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 e seguenti della legge n. 81/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60/2 della legge n. 689/1981 in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione nei limiti di cui a parte motiva;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per gli avvisi e le notifiche di rito.*

Brescia, addì 7 marzo 1994

*Il pretore: TOSELLI*

*L'assistente: GOTTARDI*

## N. 352

*Ordinanza emessa il 14 aprile 1994 dal pretore di Catania  
nel procedimento penale a carico di D'Amico Luigi*

**Legge penale - Leggi penali finanziarie - Prevista applicabilità ai fatti commessi durante la loro vigenza ancorché le disposizioni medesime siano state successivamente abrogate o modificate - Lamentata violazione del principio di stretta legalità nel quale deve essere compreso anche quello della non ultrattività delle norme penali.**

(Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20).

(Cost., art. 25).

## IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale nei confronti di D'Amico Luigi imputato del delitto previsto e punito dagli artt. 25, 282, 301 e 304 t.u. del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

I. — LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 6 GIUGNO 1974, n. 164, E L'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

La Corte costituzionale con sentenza del 6 giugno 1974, n. 164, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (nella parte in cui prevede che le disposizioni penali delle leggi finanziarie si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore, ancorché le disposizioni medesime siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione in relazione all'art. 3 della Costituzione, avendo ritenuto che la deroga apportata ai principi comuni in tema di successione di leggi penali non crea irrazionali disparità di trattamento fra i contravventori, essendo la norma ispirata alla tutela dell'interesse primario alla riscossione dei tributi (che è costituzionalmente differenziato ed esige una tutela particolare) e non esistendo alcun ostacolo di carattere costituzionale poiché l'art. 25, secondo comma, della Costituzione vieta la retroattività della legge penale, ma non concerne l'ultrattività, che è disciplinata dall'art. 2 del c.p.

La Corte ha quindi aderito a quella dottrina secondo cui la garanzia costituzionale investe le leggi contenenti nuove incriminazioni (e in forza di una interpretazione letterale e razionale dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, le leggi modificatrici *in peius* di un'incriminazione precedente) e non le leggi abrogatrici, la cui efficacia retroattiva, non contenendo né un precetto penalmente sanzionato, né una sanzione penale, senza essere ovviamente imposta, è consentita tuttavia ai sensi dell'art. 75, terzo comma, della Costituzione (cfr. Padovani, Foro Italiano '75, parte I, pag. 30).

Altra dottrina sostiene invece che il principio base che regola la successione delle leggi è quello del *favor libertatis*, di cui l'irretroattività è uno dei corollari: il legislatore costituente, come risulta anche dai lavori preparatori, avrebbe inteso fare un'applicazione particolare del principio sovraordinato riguardante la maggiore tutela della libertà del cittadino. Ne consegue che le norme che contrastano col principio di irretroattività, ma si ispirano direttamente al *favor libertatis* non solo non sono in contrasto con la Costituzione, ma sono materialmente costituzionali, in quanto concernono i diritti fondamentali dei cittadini (Pagliaro, Enc. diritto, Voce Legge penale nel tempo, pagg. 1064 e segg.). Orbene, se si preferisce quest'ultima interpretazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dovrebbe concludersi che «l'esistenza di un fondamento astrattamente giustificativo qual è l'interesse fiscale particolarmente tutelato dalla Costituzione, assunto dalla Corte quale supporto di una ragionevole differenziazione di trattamento tra autori di reati comuni ed autori di reati tributari rispetto alla retroattività della legge penale più favorevole, non avrebbe nessuna forza di resistenza, qualora la questione di legittimità venisse imposta in rapporto all'art. 25, secondo comma, della Costituzione interpretato secondo l'ampia portata della quale si è detto» (Bricola, Commentario alla Costituzione, pagg. 284-285).

Si pone però a questo punto il problema se la Corte costituzionale, la cui funzione di controllo sulla attività legislativa ha natura giurisdizionale e deve quindi strettamente attenersi alle norme che assume a paradigma di controllo, possa adottare questa ultima interpretazione (cfr. sul punto cfr. Cheli, Atto politico e funzione di indirizzo politico, Milano, 1968, pag. 100).

Al riguardo va osservato che l'interpretazione delle norme costituzionali è condizionata dalla loro particolare natura, poiché la Costituzione si raccoglie intorno ad un nucleo centrale costituito dai principi che più direttamente esprimono quei valori politici in cui trova il suo fondamento.

A questi ultimi, quindi, che possono essere formulati espressamente nel testo scritto o esservi impliciti, deve fare riferimento, ed in particolare non ai fini delle forze che in un dato momento sono depositarie del potere, bensì a quelli che appaiono i motivi essenziali del regime politico, come si sono affermati storicamente e come si sono venuti traducendo sul piano giuridico (Pierandrei, L'interpretazione della Costituzione, Studi in onore di Rossi, pagg. 496-497).

Orbene, il problema dell'individuazione del nucleo dei principi politici espressi dalla Costituzione e della loro rilevanza sul piano del diritto è il problema della Costituzione materiale, problema che va affrontato alla radice se si vuol far chiarezza su quello dell'interpretazione costituzionale, che ha una fondamentale importanza per la soluzione della questione che qui interessa.

## II. — SUL CONCETTO DI COSTITUZIONE MATERIALE.

La formulazione del concetto di costituzione materiale trae origine dall'esigenza di ricercare il criterio in base al quale assicurare l'unificazione del sistema giuridico (di ricondurre cioè ad unità di sistema il complesso delle norme), non potendo questo trarsi dalle disposizioni inserite nel testo della costituzione che si presenta frammentario o lacunoso (Mortati, La Costituzione in senso materiale, Milano - pagg. 83 e segg.), nonché la causa dell'efficacia della Costituzione formale, attesi i fenomeni di effettività che si pongono spesso in contrasto con le disposizioni formali. Essa è individuata in un elemento strumentale, la forza politica (negli ordinamenti contemporanei il partito politico), e in un elemento materiale, lo scopo politico che reggono l'ordinamento positivo, garantendone la «positività» o vigenza.

Lo scopo, che deve essere così rigido da porsi come punto fermo attraverso le oscillazioni dei rapporti di forza, ma anche così elastico da consentire gli adattamenti richiesti, è assunto attraverso una norma (la norma di scopo) nella Costituzione e predispone il contenuto delle disposizioni formali, ma opera anche in maniera immediata e diretta.

Il rapporto tra Costituzione materiale e Costituzione formale è normalmente di corrispondenza, nel senso che la seconda tende a rispecchiare l'ordine sottostante, essendo espressione di una situazione di equilibrio che tende a stabilizzare e a garantire.

Variando però i rapporti di forza ed avendosi un contrasto tra Costituzione scritta e Costituzione materiale, prevale quest'ultima, essendo l'unica, per essere effettivamente vigente, cui possa spettare carattere giuridico (Mortati, La costituzione in senso materiale, Milano 1940, pagg. 84 e segg.).

Ne consegue pertanto che le disposizioni formali sono valide solo e nei limiti in cui non contrastano con la norma contenuta nel fine fondamentale e che da parte degli organi dello Stato vi è obbligo di applicare la norma che discende immediatamente dal fine dominante, derogando alla legge formale e colmandone eventualmente le lacune.

Questa dottrina ha suscitato notevoli riserve per la natura garantista della Costituzione vigente, tanto che si è prospettato il dubbio di una sua possibilità di adattamento ad una concezione del potere diversa da quella del tempo in cui la stessa fu formulata. La Costituzione vigente si pone infatti come limite alle forze dominanti, a garanzia dei singoli e delle minoranze e non può quindi basare su di esse la propria vigenza. Né tantomeno può l'interprete rifarsi, in deroga alla legge formale, al fine del partito dominante. D'altra parte, le norme di garanzia, per essere vigenti, dovrebbero costituire il nucleo della Costituzione materiale.

Il problema viene invece superato da quella dottrina che concepisce la norma di scopo come la risultante dei fini delle forze politiche presenti nell'ordinamento e ritrova nel compromesso tra queste l'essenza del fenomeno costituzionale. Le norme di garanzia a tutela dei diritti civili e politici del singolo e dei gruppi (partiti e sindacati) che «istituzionalizzano» nei regimi democratici il compromesso non sono quindi altro che un logico sviluppo della Costituzione stessa, anzi la Costituzione *tout-court*, unitamente alle norme programmatiche che caratterizzano il regime.

Essa viene definita come «quel complesso di istituti giuridici positivamente validi ed operanti che realizzano un fine politico che è la risultante dei diversi fini perseguiti dalle varie forze politiche in lotta fra loro in un dato Paese e in un dato momento storico», sicché sotto questo aspetto può dirsi che tutte le Costituzioni sono frutto di compromesso. Mai accade infatti che il fine della forza dominante possa essere attuato integralmente senza interferenze da parte delle altre forze politiche, o per lo meno senza che il partito dominante ritenga di dovere moderare tatticamente o strategicamente, le sue pretese, appunto per evitare le interferenze che sarebbero provocate dalle contropinte in quella parte della pubblica opinione che segue un altro fine.

A questa dottrina può però muoversi l'obiezione che, se è vero che entro certi limiti il partito totalitario è costretto ad apportare al fine politico temperamenti e modificazioni, a tali temperamenti e modificazioni giunge unilateralmente e non attraverso un patto o un compromesso con le altre forze politiche, come del resto viene riconosciuto quando si afferma che comunque il partito quanto meno deve moderare le sue pretese (Barile, *La Costituzione come norma giuridica*, pagg. 40-41).

Del resto ciò, a ben vedere, non è negato dalla dottrina criticata, quando sottolinea che lo scopo politico deve essere così rigido da porsi come un punto fermo attraverso le oscillazioni dei rapporti di forza, ma anche così elastico da consentire gli adattamenti richiesti: se infatti lo Stato sorge quando una forza politica prevale sulle altre, riuscendo ad imporre la propria forma di ordine (Mortati, *La Costituzione cit.*, pag. 87) è evidente che non sono ammessi compromessi di sorta in ordine al nucleo fondamentale dello scopo politico e che le oscillazioni dei rapporti di forza non possono non coincidere con le maggiori o minori interferenze delle forze politiche su cui è prevalsa.

Non sembra quindi che il compromesso sia di per sé un elemento essenziale della Costituzione. Di compromesso invece è la Costituzione vigente per scelta delle forze politiche costituenti e le norme che rivelano tale natura sono come è stato esattamente rilevato «quelle che stanno a garanzia dei diritti civili e politici dei singoli e dei gruppi perché rappresentano i limiti posti (questi sì), per patto espresso, contro il fine per sua natura totalitario del partito dominante, qualunque tinta esso abbia, a garanzia della libera espressione ed attività delle forze di minoranza».

Tali norme però, non costituendo il compromesso l'essenza del fenomeno costituzionale, devono essere garantite e tale garanzia è stata raggiunta attraverso una restaurazione dello stato parlamentare, cioè attraverso una strutturazione delle istituzioni costituzionali che trascende le singole forze politiche: alla caduta del fascismo i partiti si costituirono in Comitato di liberazione nazionale ed instaurarono la nuova forma di Stato. Seguì quindi la specificazione di funzioni e di poteri che strutturò lo Stato in modo da attuare il fine di garantire la pluralità dei partiti (questi avrebbero ottenuto in libere elezioni una rappresentanza proporzionale al consenso e il governo avrebbe dovuto ottenere la fiducia del Parlamento) che, in seno all'ordinamento avrebbero assunto la veste giuridica di associazioni private: non più forze politiche costituenti, ma forze politiche soggette all'ordinamento. Quanto al rapporto tra forze di instaurazione ed organi costituzionali dello Stato, la forza politica delle prime si è trasferita interamente nei secondi. I poteri costituiti sono stati cioè il prodotto della trasformazione del potere originario, attraverso un processo ad esso interno: il C.L.N. si pose come l'organo destinato a sostituire provvisoriamente le camere e si attribuì il potere di designazione del governo della corona; indette le elezioni, il Parlamento, in cui le forze politiche furono rappresentate in proporzione ai suffragi elettorali, prese il posto del C.L.N.

Si è avuta così quella specificazione di poteri e di funzioni cui si è sopra accennato ed a cui si riferisce la dottrina della Costituzione materiale (lo Stato infatti sorge già quando la forza politica si afferma in maniera costante in seno alla collettività anche al di fuori di una specificazione di funzioni e di poteri).

I poteri costituiti quindi altro non sono che il necessario e stabile assetto che assume il potere originario dopo che è prevalso sulle forze antagoniste e si è posto come governo dello Stato.

Il complesso degli organi costituzionali dello Stato, oltre che una specificazione delle funzioni statali sono uno strumento per far sì che il fine delle forze dominanti si attui nel rispetto delle garanzie costituzionali.

Anche in questa forma di Stato infatti il fine politico delle forze di maggioranza pervade le funzioni dello Stato, che sono espressione della funzione di indirizzo politico, ma esso non può operare in maniera immediata e diretta, bensì attraverso il corretto funzionamento degli organi costituzionali, in particolare attraverso le deliberazioni del Parlamento. Il sistema costituzionale appare così alle forze politiche come limite o garanzia, a seconda che siano di maggioranza o di minoranza.

Consegue da quel che si è detto che il dualismo tra forza politica ed organi dello Stato non ha carattere di necessità, ma è proprio di alcune forme storiche di Stato totalitario ove la forza costituente, dopo aver espresso gli organi dello Stato, a seguito della specificazione di funzioni e di poteri di cui si è parlato, conserva una posizione di preminenza nell'ordinamento.

### III. — ISTITUZIONE E NORME.

Chiarito il rapporto tra forze politiche ed organi costituzionali dello Stato e la diversa accezione del termine forza politica (che instaura lo Stato e che opera all'interno dell'ordinamento), resta da individuare il rapporto tra istituzione e norma, per intendere il quale bisogna rifarsi all'origine dello Stato parlamentare, essendo lo Stato dei partiti un'evoluzione di questo negli Stati ove non si è affermato un partito totalitario (come sarà meglio dimostrato in seguito) ed una restaurazione dello stesso ove un partito totalitario si è invece affermato.

A tal fine occorre individuare la forza politica che vi ha dato origine. La dottrina della Costituzione materiale infatti individua con riguardo allo Stato moderno le forze politiche prima nella monarchia assoluta e poi nel partito, inteso come «associazione che, assumendo come propria una concezione generale comprensiva della vita dello Stato in tutti i suoi aspetti, tende a tradurla nell'azione statale (Mortati, *La Costituzione cit.*, pagg. 84-85). Viene però così saltata quella fase storica dello Stato parlamentare in cui i partiti, sorti nel Parlamento, non erano ancora sorti nella società con tali caratteristiche.

Orbene la forza politica che ha dato origine allo Stato parlamentare, il cosiddetto terzo Stato, aveva la sua sede istituzionale nel Parlamento e fu il progressivo affermarsi della forza politica di quest'ultimo che ha portato ad una diversa forma di Stato: dallo Stato assoluto in cui tutti i poteri di direzione politica erano concentrati nel sovrano, si passò allo Stato costituzionale (in cui il potere del Re era in contrapposizione ad un altro centro di unificazione, il popolo, e il sovrano poteva manifestare la propria fiducia ai ministri anche quando la camera elettiva fosse loro contraria e negare la propria sanzione alle leggi di iniziativa parlamentare) ed infine allo Stato parlamentare, quando il Parlamento prevalse definitivamente sulla Corona.

Il mutamento della forma di Stato si spiega quindi, sulla base della teoria della costituzione materiale, con la prevalenza di una forza politica, il Parlamento, su un'altra, la Corona, a seguito della quale si vennero a creare tra di essi dei rapporti, le cui regole furono determinate dalla posizione di preminenza del primo.

Tali regole, che son denominate convenzioni, non denotano quindi un accordo formale, ma una pratica accettata mediante consenso tacito, sostanzialmente imposto dalla forza politica che è prevalsa: il sovrano è obbligato a scegliere come Primo ministro il leader del partito che ha vinto le elezioni e a nominare i ministri da esso designati, a seguire le proposte del Gabinetto, compresa quella di sciogliere la camera dei comuni, a sanzionare le leggi approvate dal Parlamento e a convocare questo annualmente; il Governo è obbligato a rispondere alla camera elettiva per ciò che attiene alla politica generale e a dimettersi o a chiedere lo scioglimento di tale camera, se questa l'abbia posto in minoranza su una questione di grande rilievo (cfr. Treves, *le convenzioni costituzionali*, ENC. Dir. pag. 524).

L'ordinamento costituzionale inglese rientra quindi nella categoria della «formazione consuetudinaria» di diritto pubblico; è cioè una struttura istituita senza la previa posizione di una norma che «la crei e la disciplini» e rispetto alla quale la consuetudine è considerata come il complesso dei criteri secondo cui si svolge la sua attività (Orestano, *Dietro la consuetudine*, pag. 528): regola dell'azione degli organi costituzionali, che deriva dalla struttura dell'ordinamento costituzionale, caratterizzato dalla posizione di preminenza del Parlamento. Essa (la regola) è quindi immanente all'istituzione: regola «strutturale» del sistema parlamentare è il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo, dovendo l'attività del secondo essere sottoposta al controllo del primo, una volta che questo è prevalso sulla corona; regola «strutturale», derivante dalla struttura collegiale di quest'organo è anche quella sulla formazione delle leggi, cioè la regola della maggioranza, unica forma possibile di deliberazione di un organo collegiale, atteso che la regola dell'unanimità avrebbe un effetto paralizzante.

Sulla base di questa regola, all'interno del Parlamento si sono formati i partiti, rendendosi possibile la precostituzione di una maggioranza di parlamentari con un programma comune.

Con la costituzione dei partiti come organizzazioni agenti in seno alla società che elaborano un programma da tradurre sul piano giuridico-istituzionale si ebbe un ulteriore sviluppo del sistema parlamentare in quanto il partito che ottiene la maggioranza dei seggi può tradurre in leggi il proprio programma.

Il Parlamento e gli altri organi costituzionali non fondano dunque la loro forza sui partiti, ma al contrario, la forza politica intesa come potere effettivo, ovvero come sovranità, appartiene agli organi costituzionali dello Stato; ed è attraverso questi che i partiti che hanno avuto la maggioranza dei consensi del corpo elettorale possono determinare la politica nazionale: il partito come organizzazione sociale è «forza politica» che elabora un piano di organizzazione della società, ispirata a determinati valori; la trasposizione sul piano giuridico-istituzionale del programma avviene attraverso le regole dell'attività parlamentare, espressione questa della sovranità dello Stato. La forza politica è quindi, a livello istituzionale, del Parlamento ed assume come contenuto il programma delle forze di maggioranza.

Viene così ad essere verificato il rapporto tra le forze politiche ed organi dello Stato e risolto il problema del rapporto tra istituzione e norma.

Dalla analisi che è stata fatta della costituzione inglese, si è visto infatti come essa rientri nella categoria della «formazione consuetudinaria», che può essere considerata come norma e struttura: la struttura crea le norme per le singole componenti (gli organi costituzionali), queste trovano nella struttura la necessità dei loro componenti.

Tali norme possono essere espresse o, come nel caso delle costituzioni consuetudinarie, inesprese.

Però, anche nel caso in cui sono espresse in proposizioni normative, dal sovrano nelle costituzioni ottriate, o dal potere costituente, esse trovano la loro effettività nell'attualità delle strutture costituzionali e solo apparentemente sono espressione di un potere ordinativo (vedi sopra sulla trasformazione del potere costituente nei poteri costituiti). Bisogna però distinguere tra norme inerenti alla istituzione (quelle che sono state definite norme strutturali e quelle che invece ne costituiscono un ulteriore sviluppo): inerente, ad esempio, alla struttura è la norma fondamentale che riguarda il rapporto di fiducia, espressa, o meglio «dichiarata», nella accezione che ne dà il Romano, all'art. 94, primo comma, della Costituzione, mentre le altre di cui all'art. 94 regolano l'attività degli organi costituzionali in ordine a tale rapporto. Sono queste le norme che ruotano nell'orbita dell'istituzione e del suo principio normativo (il Mortati, nel criticare la teoria del Romano, ha rilevato che «il principio vitale di cui parla quest'ultimo, non potrebbe adempiere alla sua funzione di tenere uniti i vari elementi da cui risulta, non potrebbe formare un sistema, se non fosse (esso stesso norma), norma senza dubbio diversa da quella disciplinante i comportamenti, ma purtuttavia ad esso analoga la funzione»).

#### IV. — ORDINAMENTO GENERALE E ORDINAMENTO CONSUETUDINARIO.

La concezione istituzionale si adatta quindi all'ordine costituzionale, ove prevale nettamente l'organizzazione: le norme (del secondo tipo) sono manifestazioni tardive e sussidiarie che possono mancare e la sanzione è immanente all'ordinamento.

Nelle costituzioni scritte, queste norme, che attuano i principi espressi dalle norme fondamentali che sovrintendono all'attività degli organi costituzionali (e che non sono altro che l'attuazione e lo sviluppo degli stessi), costituiscono propriamente la legge costituzionale o costituzione formale. Sotto questo aspetto, soprattutto nelle costituzioni rigide garantite, tendono a stabilizzare e garantire tali principi, come precisato da Mortati (vedi supra).

Diversamente deve dirsi dell'ordinamento giuridico generale, cioè l'organizzazione sociale in cui la istituzione consiste, che è posta, come si è visto dal potere dello Stato attraverso la norma (vedi supra a proposito della forza politica che attua il proprio piano di organizzazione della società attraverso l'attività parlamentare). Si spiegano così quelle che sono state definite «felici ambiguità» nell'opera del Romano che lasciano pensare all'ordinamento come a qualcosa di già regolato e sembrerebbero contraddire che il diritto è l'organizzazione sociale materialmente intesa (scopo del diritto è l'organizzazione sociale, l'istituzione esiste e diviene tale in quanto è mantenuta in vita dal diritto (cfr. Modugno, Enc. del diritto, Voce Istituzione, pag. 92); le norme, da un lato sono il mezzo di cui l'istituzione si serve, dall'altro sono manifestazioni tardive e sussidiarie che vengono poste eventualmente dopo che l'istituzione si è formata). Alla base di tale ambiguità è la mancata distinzione tra ordinamento generale e ordinamento costituzionale; l'organizzazione, per quanto riguarda i rapporti intersoggettivi, è attuata attraverso le norme e consiste in coordinazione e subordinazione di comportamenti, mentre a livello costituzionale le norme sono espressione dell'organizzazione costituzionale.

Chiarita l'immanenza della norma nell'istituzione, va però rilevato che la teoria istituzionale rispecchiava anche gli ordinamenti arcaici, che consistono anch'essi in formazioni consuetudinarie. Se infatti si intende la consuetudine come fatto normativo e se essa si distingue dal costume perché è essenziale alla Costituzione ed alla conservazione del gruppo sociale (Bobbio, La consuetudine come fatto normativo, Padana, 1942), essa non è altro che quel complesso di comportamenti necessari e quindi doverosi per la Costituzione e la conservazione del gruppo sociale. È questo il carattere essenziale della consuetudine, che consiste obiettivamente in una ripetizione costante ed uniforme di comportamenti.

La «giuridicità» quindi, in questi ordinamenti si trova in uno «stato diffuso ed inespresso», in una fase in cui il divieto vive nel concreto storico dell'ordinamento e viene dichiarato in forma precettiva ad opera di giuristi ed esperti che prospettano in termini di «dover-essere» quanto già si verifica nel concreto delle istituzioni, venendo così ad invertire per il futuro il rapporto tra istituzioni e norme. L'attività del giudice non attribuisce quindi valore giuridico, né tantomeno crea le formazioni consuetudinarie (Orestano, I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica - Giappichelli 1962, pag. 149) e sarà solo in un secondo momento, nelle fasi più avanzate della civiltà, che da un potere autoritario (sul cui processo di formazione non ci si può soffermare in questa sede) verranno imposti determinati comportamenti per l'organizzazione di un corpo sociale più vasto, sia attraverso atti normativi, sia attraverso la posizione di norme da parte dei giudici attraverso la risoluzione di controversie che modificano l'originario tessuto normativo. L'osservanza, sia pure non più spontanea, e la ripetizione uniforme e costante di tali comportamenti, non differisce quindi fenomenologicamente dalla consuetudine se non per il fatto che, invece di essere necessari, o meglio inerenti alla conservazione di una società naturale, si da identificarsi con essa, sono necessari alla conservazione di una società costituita da un potere autoritario. Ordinamenti consuetudinari e non, differiscono quindi solo per dei caratteri secondari, consistendo fondamentalmente entrambi nella ripetizione costante ed uniforme di comportamenti necessari alla conservazione del gruppo sociale.

## V. — SULL'INTERPRETAZIONE DELLE NORME ORDINARIE E DELLE NORME COSTITUZIONALI.

Le notazioni che precedono consentono di delineare la differenza tra interpretazione delle norme ordinarie e delle norme costituzionali, che è condizionata dalla diversità degli ordinamenti cui appartengono: poiché l'ordinamento generale, negli stati di legislazione, è posto dalle norme scritte (la consuetudine deve essere riconosciuta dalla legge) solo attraverso di esse può essere conosciuto. L'interpretazione quindi dalle singole norme risale ai principi più generali e, determinati tali principi, si ridiscende alle norme, pervenendo così ad una piena conoscenza del loro significato e della loro portata.

L'ordinamento costituzionale invece non è posto dalle norme, ma pone le norme. Ne consegue che una interpretazione che tenga in considerazione solo le norme espresse e costruisca l'unità del sistema solo attraverso un processo di analisi e generalizzazione di tali norme, come ha osservato il Mortati, incontra la difficoltà «derivante dal fatto che a volte, il testo o le leggi complementari si presentano frammentari e lacunosi, sì che da essi non è dato desumere la disciplina di materia che dovrebbe esservi inclusa, o comunque il criterio capace di ricondurre ad unità di sistema il complesso delle norme» (La Costituzione, cit. pagg. 27-28).

Essa non è quindi idonea, di per sé sola, a pervenire ad una precisa conoscenza dell'ordinamento e del pieno significato della portata delle singole norme.

A tal fine bisogna risalire al significato intrinseco del fatto normativo, in cui la Costituzione consiste.

Ne consegue che i risultati dell'interpretazione condotta secondo i criteri di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale devono essere riferiti a quello che è stato appena definito il significato del fatto normativo costituzionale e verificare che siano uno sviluppo ed una esplicitazione di questo, perché questo è, come si è visto, il rapporto tra «formazione consuetudinaria» e norma.

Orbene, il significato intrinseco è rivelato dai fini che la trasformazione della forma di Stato (da monarchia assoluta a parlamentare) ha inteso realizzare e garantire, per comprendere i quali occorre brevemente delineare la struttura dello Stato assoluto. Questo sorse quando la monarchia si pose come centro di unificazione della società medievale, costituendosi come «punto di rannodamento di tutti i comuni e delle loro forze politiche con l'annetterli agli stati generali» (ponendosi a capo della gerarchia feudale) (Mosca, Teoria dei governi e Stato parlamentare, Milano, pag. 95). Ciò ha comportato l'esercizio di poteri sovrani per l'organizzazione della società su base nazionale e la conseguente limitazione della libertà dei cittadini, giustificata dall'esigenza dell'organizzazione statale.

Tali limitazioni della libertà non erano però strettamente in funzione delle necessità organizzative dello Stato, provenendo da un centro di potere che, pur avendo determinato la formazione della società civile su base nazionale, non ne era diretta espressione e risentiva dell'influenza dei ceti legati ai privilegi feudali. Quando il Parlamento, che rappresentava il terzo Stato, si pose come forza politica, il potere politico assunse il carattere della rappresentatività: gli organi dello Stato furono cioè espressione della società civile.

Ciò però non significa che il potere politico divenne una estrinsecazione dell'istituzione statale, reggendosi questa, al contrario, sul potere statale, come chiarito in precedenza, ma che il governo deve avere la fiducia del Parlamento, cui è attribuita la rappresentanza degli interessi generali.

La funzione del Parlamento è quindi soprattutto quella di determinare la misura dell'imposizione fiscale in ragione delle effettive esigenze dello Stato e di individuare quali comportamenti siano contrari all'interesse generale in misura talmente rilevante da porre in pericolo la conservazione ed il progresso della società, sì da rendere necessaria la privazione della libertà, cioè di quel bene fondamentale alla cui tutela è in ultima analisi predisposta la Costituzione.

## VI. — IL SIGNIFICATO DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E L'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

Dalle superiori considerazioni derivano due importanti conseguenze: l'esatto contenuto del principio di legalità (privazione della libertà personale in forza di un atto normativo emanato dall'organo che rappresenta gli interessi generali), ed il suo valore normativo. Ciò è stato possibile attraverso una revisione critica del concetto di Costituzione materiale che, da un lato ha fatto venir meno le preoccupazioni della dottrina in ordine al riferimento ai fini delle forze depositarie del potere in un dato momento storico, necessariamente contingenti; dall'altro ha consentito l'esatta individuazione e l'attribuzione del valore di norma a quei motivi essenziali del regime politico (superando l'obiezione rivolta a Mortati (Guarino, I decreti luogotenenziali. Sulla normatività della Costituzione materiale, Foro it., 1947, pag. 118), secondo cui «la volontà delle forze politiche dominanti (concetto da precisare) in tanto ha un rilievo effet-

tivo, in quanto riesce a tradursi in norme appartenenti a fonti formali o si impone di fatto»; e fornendo il criterio da cui scaturisce la sostanziale omogeneità fra i due fatti normativi, la cui determinazione si è resa necessaria al fine di evitare che «i tentativi di identificare la materia costituzionale suscitino una impressione di arbitrarietà non essendo diretti da criteri forniti di validità generale... ed (appaiano) inconsapevolmente ispirati a quei presupposti ideologici e politici, che pure teoricamente sono proclamati irrilevanti nel mondo del diritto» (Mortati, La Costituzione, citata pagg. 27-28).

Possiamo dunque concludere che il principio di legalità è uno dei cardini dello Stato parlamentare ed uno dei principi basilari della Costituzione, è connotato allo Stato democratico-parlamentare.

Il riferimento ad esso è quindi indispensabile per l'interpretazione della disposizione costituzionale di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione. L'interpretazione della norma sulla base dei criteri di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale porta come si è visto al risultato di estendere la portata della norma solo alle leggi modificatrici *in peius* di un'incriminazione precedente.

Se si tiene però presente il significato del principio di legalità, può ravvisarsi un espresso richiamo ad esso in seno al precetto che l'art. 25, secondo comma, rivolge all'organo giudicante, il cui valore trascende quello di premessa al precetto stesso: nessuno può essere punito se non in forza di una legge (il fatto che le norme penali possano essere contenute in decreti-legge o in decreti legislativi non contraddice al detto principio, trattandosi di atti aventi forza di legge, soggetti al controllo preventivo o successivo del Parlamento). Il riferimento al significato del principio di legalità si ritrova quindi nella stessa formulazione letterale dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione: se infatti nessuno può essere punito se non in forza di una legge che non sia entrata in vigore prima del fatto commesso, ne deriva che nessuno può essere punito se non in forza di una legge e questo, come si è visto, è il significato del principio di legalità. Ne consegue che la norma può essere espressa nel seguente modo: nessuno può essere punito se non in forza di una legge; la legge deve essere entrata in vigore prima del fatto commesso.

Quest'ultima considerazione è di fondamentale importanza per la natura giurisdizionale del controllo operato dalla Corte sulle leggi poiché l'interpretazione deve seguire i criteri di cui all'art. 12 delle preleggi, muovendo dall'interpretazione letterale e giungendo a risultati che non contraddicano al principio di legalità. In altri termini, se la legge costituzionale è l'esplicazione, lo sviluppo e l'attuazione dei principi costituzionali, il risultato dell'interpretazione della prima non può contraddire i secondi, sicché tra le varie interpretazioni possibili deve essere adottata quella conforme ai principi stessi.

#### VII. — PRINCIPI DI LEGALITÀ E PRINCIPIO DELLA NON ULTRATTIVITÀ.

Il problema che adesso si pone è se il cosiddetto principio di non ultrattività sia logicamente e letteralmente compreso nel principio di legalità. A tale quesito va data risposta positiva in quanto, fondandosi la legittimazione della potestà punitiva sulla valutazione del Parlamento intorno alla particolare rilevanza che assume la lesione di interessi generali in conseguenza di determinati fatti, quando tale particolare rilevanza non sia più riconosciuta, la potestà non ha più legittimazione, sicché cessano l'esecuzione e gli effetti penali della condanna e non può essere emessa sentenza di condanna anche se i fatti sono stati commessi quando la legge era in vigore.

Chiarito il principio sottostante alla norma, risulta evidente il completo significato della stessa, che comprende anche la non ultrattività: se nessuno può essere punito se non in forza di una legge, nessuno può essere punito se la legge non è in vigore, indipendentemente dal fatto che sia stata abrogata o non sia mai esistita.

Il principio della non ultrattività è dunque intrinseco al principio di legalità. La ragione per cui il legislatore costituente ha reso esplicito solo il principio dell'irretroattività appare evidente se si considera che in caso contrario il giudice, cui è fatto obbligo di applicare la legge in vigore, avrebbe dovuto conseguentemente irrogare la sanzione penale nei confronti del cittadino per un fatto commesso prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Tale obbligo quindi, che non esiste per la legge mai emanata od abrogata, andava espressamente escluso.

#### VIII. — ESCLUSIONE DEL CARATTERE «CONTINGENTE» DELLE LEGGI PENALI.

Le leggi penali finanziarie d'altra parte non possono essere considerate «leggi contingenti» equiparabili sotto il profilo dell'efficacia nel tempo alla leggi eccezionali (né la Corte ha argomentato in tal senso nella citata sentenza), perché legate alle mutevoli esigenze fiscali dello Stato e destinate quindi a modificarsi frequentemente nel tempo in quanto tutte le leggi dello Stato hanno tali caratteristiche («sorgendo» sempre in occasione di una data necessità sociale da tutelare (durando) finché questa necessità esista e (cessando) per abrogazione quando questa scompare». (App. Bari 13 agosto 1925, Foro It., 1926 II, 77).

Orbene, tale caratteristica nelle leggi penali è forse ancor più evidente se si considera che vengono emanate quando il Parlamento ritiene particolarmente lesivi dell'interesse generale determinati comportamenti, sicché la sanzione penale è legata a due condizioni: la lesione dell'interesse generale e la valutazione della particolare rilevanza della stessa parte dello Stato, anche se l'intrinseca natura antisociale di molti fatti, rende obbligata la scelta del Parlamento.

IX. — NON MANIFESTA INFONDATEZZA E RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 4/1929 IN RELAZIONE ALL'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

Per le superiori considerazioni la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui prevede che le disposizioni penali delle leggi si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore, ancorché le disposizioni medesime siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione, in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione interpretato alla luce dei criteri sopra richiamati, non appare manifestamente infondata.

La questione è altresì rilevante in quanto, essendo stata in esito al dibattimento raggiunta la prova che l'imputato ha commesso il fatto (contrabbando di kg 1,14 di tabacchi lavorati esteri in data 24 novembre 1992) ai sensi dell'art. 20 della predetta legge, dovrebbe applicarsi la sanzione della multa prevista dall'art. 282 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, pur essendo quest'ultimo stato modificato dalla legge 28 dicembre 1993, n. 562, che non prevede più come reato le violazioni finanziarie punite con la sola multa, nonché dalla legge 18 gennaio 1994, n. 50, che prevede come reato il contrabbando di tabacco lavorato estero in quantità superiore ai kg 15.

Non può infatti condividersi l'argomento secondo cui, essendosi venuta a determinare una coincidenza tra l'area di depenalizzazione dei reati finanziari e quella stabilita dai reati di diversa natura, l'art. 39 abbia perso il suo carattere di specialità per abrogazione implicita dell'inciso contenuto nell'ultima parte del primo comma dell'art. 32 (Sent. App. Milano 17 febbraio-3 marzo 1994 nei confronti di Galli Livio + 1), in quanto la modifica, riferendosi ad una norma speciale, conferma la scelta del legislatore dell'81, estendendone la sfera di applicazione.

Quanto all'applicabilità dell'art. 20 della legge n. 4/1929, esclusa dal pretore di Milano nella sentenza appresso citata, va preliminarmente osservato che tale legge detta le norme generali per la repressione delle leggi finanziarie e che pertanto tali norme hanno carattere generale nell'ambito del sottosistema di cui fanno parte. Ne consegue che le norme di cui alla predetta legge devono essere espressamente derogate da leggi posteriori.

Orbene, la legge n. 689/1981 all'art. 39 non solo non apporta deroghe espresse alla legge n. 4/1929, ma prevede che alle violazioni previste nel primo comma «si applichino le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia espressamente disposto da leggi speciali, prevedendo solo una deroga all'art. 15 della legge citata».

La disposizione di cui all'art. 39 è quindi legge speciale anche rispetto all'art. 40 (Contra, pretore Milano, sent. 24 febbraio 1994 nei confronti di Mosters Sebastiano). In ogni caso la disciplina transitoria di cui agli artt. 40 e segg. della legge n. 689/1981 non può che riferirsi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge, tant'è che la successiva legge 31 dicembre 1993, n. 561, ha dettato una norma transitoria, sia pure di contenuto identico a quello di cui all'art. 40 della predetta legge, rinviando a quest'ultima solo in ordine alla disciplina transitoria per quanto non espressamente previsto. Ne consegue che, non prevedendo l'art. 2 della legge n. 562/1993 alcuna disciplina transitoria, e dovendosi ritenere depenalizzato il reato di contrabbando (al riguardo va pure considerato, come si è accennato sopra, che l'art. 2 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, presuppone la depenalizzazione del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri per quantità inferiori a kg 15, prevedendo la reclusione per quantità superiori ferme restando le sanzioni (ovviamente non penali) di cui al d.P.R. n. 43/1973) andrebbe applicato l'art. 20 della legge n. 4/1929).

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'imputato e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Catania, addì 14 aprile 1994

*Il pretore: COSTA*

## N. 353

*Ordinanza emessa il 7 aprile 1994 dal pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Gigante Anna, in proprio e n.q. e amministrazione provinciale di Lecce*

**Responsabilità civile - Fatto illecito della pubblica amministrazione (nella specie: mancata diligente manutenzione di strada provinciale ed omessa segnalazione di pericolosità) - Riconoscimento di responsabilità, per interpretazione normativa della giurisprudenza, solo in caso di «situazione di pericolo insidioso» - Esclusione, in tal caso, dell'accertamento dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato e del responsabile - Lamentata conseguente disapplicazione di norme fondamentali sulla disciplina dell'illecito extracontrattuale - Lesione del principio di eguaglianza - Menomazione del diritto di difesa del danneggiato - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

(C.C. artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 97).

## IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 3033/1990 r.g. Pretura di Lecce, avente ad oggetto risarcimento danni, passata in decisione all'udienza del 7 febbraio 1994, promossa da Gigante Anna, in proprio e quale rappresentante della figlia minore Melcarne Sara, attrice, rappresentante e difesa dall'avv. Silvia Maggiore, domiciliataria, contro l'amministrazione provinciale di Lecce, convenuta, rappresentata e difesa dall'avv. Menotti Guglielmi, dal quale è rappresentata e difesa per procura in calce alla citazione e delibera di giunta.

## RILEVATO IN FATTO

Con atto notificato il 26 novembre 1990 Gigante Anna citava in giudizio l'Ente provinciale di Lecce, esponendo:

1) che il giorno 29 maggio 1990 l'auto di sua proprietà, Citroen LNA targata L 366569, ma condotta da Mazzotta Maria Teresa, con a bordo la propria figlia minore Melcarne Sara, nel mentre percorreva la strada provinciale Cavallino - Lecce, improvvisamente era incappata in un tratto di strada completamente allagata, a causa della pioggia ancora in atto, senza che la situazione di pericolo fosse in alcun modo segnalata;

2) che la conducente aveva perso il controllo dell'auto, la quale era finita contro un muro di cinta latitante alla strada, ed aveva riportato in tal modo danni per lire 3.698.248, nel mentre la propria figlia minore aveva riportato lesioni personali giudicate guaribili in giorni 10 dai medici dell'Ospedale di Lecce, ove era stata ricoverata.

Tanto premesso chiedeva la condanna dell'Ente provincia di Lecce al pagamento della somma di lire 3.698.248, oltre al risarcimento dei danni per le lesioni. Con vittoria di spese e diritti.

Si costituiva in giudizio, l'amministrazione provinciale di Lecce, come sopra rappresentata e difesa, e deduceva:

1) che l'attrice doveva provare che il tratto di strada nel quale era avvenuto il sinistro fosse di appartenenza della amministrazione convenuta;

2) che una pozzanghera d'acqua, mentre era in corso un temporale, non poteva costituire insidia tale da indurre in errore un guidatore accorto secondo normale diligenza;

3) che l'attrice doveva fornire la prova di essere legale rappresentante della minore Melcarne Anna e che comunque il *quantum* richiesto dalla Gigante era eccessivo.

Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi.

Nel corso dell'istruzione veniva espletata prova per testi.

All'udienza del 7 febbraio 1994 la causa è stata introitata a sentenza sulle conclusioni di cui in epigrafe.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente rilevato che dalla prova per testi espletata è emerso univocamente che il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente *de quo* era sito fuori dal centro abitato, e di appartenenza della amministrazione provinciale di Lecce. Gli stessi testi hanno riferito che in caso di pioggia detto tratto di strada era all'epoca soggetto abitualmente ad allagamenti e che la situazione di pericolo non era segnalata.

In ordine a queste circostanze nessuna prova contraria ha fornito l'ente provincia.

L'amministrazione pubblica, nel costituirsi in giudizio, ha, come indicato, eccepiuto, che una pozzanghera, mentre era in corso un temporale, non poteva costituire insidia tale da indurre in errore un guidatore accorto secondo la normale diligenza, e che ben altre erano le caratteristiche di un ostacolo per poterlo considerare trabocchetto per l'utente della strada.

Ciò posto, ritiene questo pretore di sollevare d'ufficio il problema della legittimità costituzionale:

1) dell'art. 2051 c.c. ove interpretato, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, nel senso che la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 non è applicabile nei confronti della pubblica amministrazione per quelle particolari categorie di beni facenti parte del demanio pubblico sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini;

2) dell'art. 2043 del c.c. ove interpretato nel senso, sempre come da consolidata giurisprudenza, che comunque, pur esclusa l'applicabilità dell'art. 2051 del c.c., non sussisterebbe responsabilità della pubblica amministrazione ove non ricorrano i caratteri dell'insidia, sia per il carattere obiettivo della non visibilità del pericolo sia per quello subiettivo della non prevedibilità del medesimo (vedi ad es. Cass. 23 marzo 1992, n. 3594 in foto italiano 93, pag. 198);

3) dell'art. 1227, comma primo c.c. nel senso che, esclusa la ricorrenza dell'insidia, viene escluso l'accertamento dell'eventuale concorso di colpa della pubblica amministrazione ed accertata l'insidia, viene escluso l'accertamento a carico del danneggiato dell'eventuale concorso di colpa.

Come osservato da F. Caringella nella nota a commento di cassazione n. 3594 del 1992, (in foro italiano 93, pag. 198) «il concetto di insidia, inteso come situazione diversa dall'apparente, idoneo, a costituire un pericolo occulto sia per il carattere obiettivo della non visibilità, sia per quello subiettivo della imprevedibilità e/o inevitabilità con l'uso della normale diligenza, è stato elaborato dalla giurisprudenza a partire dagli anni 20 (l'autore cita tra le altre cassazione sezione unica 23 marzo 1925 in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni subiti dagli utenti della strada in conseguenza della difettosa manutenzione della stessa).

È noto che la giurisprudenza, ha inizialmente escluso l'applicabilità della responsabilità per danno da cose in custodia, per il rilievo della l'impossibilità da parte della pubblica amministrazione di esercitare un adeguato controllo custodiale su determinate categorie di beni demaniali, ivi comprese le strade e le autostrade, di notevole estensione territoriale e soggette ad uso generale ordinario e diretto da parte dei cittadini, anche se ha affermato la responsabilità della pubblica amministrazione sotto il profilo della violazione del precetto del *neminem laedere*, ed in particolare della colposa creazione, per difetto di manutenzione, di una situazione insidiosa potenzialmente atta a determinare eventi dannosi (da ultimo cass. 28 gennaio 1991 n. 803)».

Lo stesso F. Caringella, sempre nella nota di commento alla sentenza indicata, osserva altresì che: «Con riferimento a detta costruzione giurisprudenziale, la dottrina (comporti, presunzione di responsabilità e pubblica amministrazione: verso l'eliminazione di privilegi ingiustificati, in foro italiano 85, pag. 1497), paventato la dubbia armonizzabilità con il principio costituzionale di uguaglianza, di una soluzione comportante una vistosa disparità di trattamento tra la pubblica amministrazione, *ab imis* esonerata dalla gravosa forma di responsabilità di cui all'art. 2051 del c.c. ed i privati proprietari di strade, chiamati a rispondere a titolo di custodi, e soggetti quindi, all'inversione dell'*onus probandi* legislativamente statuita».

Ritiene questo Pretore che sia il principio di uguaglianza di tutti i soggetti dinanzi alla legge, sia lo specifico precetto costituzionale del buon andamento dell'amministrazione, il quale non esclude ed anzi presuppone un dovere di vigilanza e di uso della normale diligenza anche da parte della pubblica amministrazione, dovrebbero condurre la pubblica amministrazione ad attivarsi tempestivamente per eliminare *ab origine*, ossia in fase di realizzazione, o per porre immediato rimedio a situazioni di pericolo verificatesi sui beni pubblici.

Diversamente, l'interpretazione giurisprudenziale indicata, che considera decisivo ai fini della esclusione della responsabilità in capo alla pubblica amministrazione non la valutazione del comportamento in concreto tenuto dall'ente pubblico, ma la visibilità e prevedibilità del pericolo da parte dell'utente, potrebbe fornire un involontario supporto alla inerzia, anche protratta e colpevole della pubblica amministrazione.

La giurisprudenza indicata infatti non richiede alla pubblica amministrazione neppure la dimostrazione che il pericolo sia stato originato da circostanze o con modalità tali che non ne abbiano consentito una tempestiva eliminazione o segnalazione.

Deve inoltre porsi l'accento sul fatto che il concetto di insidia, inizialmente sorto per il presupposto della impossibilità della pubblica amministrazione di controllare, tenuto conto dei mezzi tecnici all'epoca disponibili, beni di notevole estensione territoriale, è stato, dalla giurisprudenza applicato, per escludere l'applicazione dell'art. 2051 del c.c. e per valutare invece l'applicazione dell'art. 2043 del c.c., anche in situazioni in cui l'oggetto causante del danno era situato all'interno di un bene di limitata estensione, quale un palazzo di giustizia, (vedi la sentenza n. 3594/1992 sopra citata), per cui non carebbero dovute sussistere quelle concrete difficoltà ad eseguire la normale vigilanza che avevano indotto la giurisprudenza ad elaborare l'orientamento più volte richiamato.

Ne consegue che la posizione del danneggiato sembra aver fatto un passo indietro rispetto a quello orientamento che, in relazione a beni di limitata estensione territoriale, aveva ritenuto applicabile l'art. 2051 anche alla pubblica amministrazione (vedi ad. ed. cassazione 21 gennaio 1987, n. 526).

Sembra pertanto auspicabile che la regolamentazione della responsabilità della pubblica amministrazione, che presenta indubbiamente profili di speciale peculiarità, avvenga a mezzo di apposite norme di legge.

È da considerare poi che gli attuali mezzi tecnici e di personale della pubblica amministrazione consentono o dovrebbero consentire in molti casi una pronta rilevazione delle situazioni di pericolo.

Né può essere taciuto che intendendo l'insidia non come esempio dell'attività colposa della pubblica amministrazione, ma quale condizione di ammissibilità dell'azione, si perverrebbe anche all'assurdo di dover ritenere o meno una stessa situazione di pericolo che fonte di responsabilità della pubblica amministrazione, in presenza di due o più soggetti danneggiati dalla stessa situazione, a secondo della presenza di circostanze contingenti e aleatorie, non inerenti alla qualità personali del danneggiato, del tutto avulse e distinte dal comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione.

Si pensi ad es. ad una grossa buca nell'asfalto, che, in centro abitato ed in situazioni di traffico intenso, può essere visibile e quindi evitabile dall'automobilista di normali condizioni psico fisiche che proceda per primo in colonna, ma può non essere avvistabile e quindi non evitabile dall'automobilista, sempre di normali condizioni psicofisiche, che proceda nelle ultime posizioni della colonna.

Eventualità questa che contribuisce a far dubitare della conformità al dettato costituzionale della interpretazione corrente in tema di insidia.

Vanno inoltre rilevato le difficoltà sul piano probatorio cui può essere esposto il danneggiato nel dover dimostrare che il danno subito è stato cagionato da una situazione di pericolo non visibile e quindi non evitabile, e che quindi, ad es., l'intenso traffico e la posizione occupata in una lunga fila di auto, non abbiano consentito al danneggiato di avvistare tempestivamente l'ostacolo.

Ed ancora è notorio che l'uso dei beni pubblici può avvenire anche da parte di utenti ai quali, per le loro condizioni personali (età minore, presenza di handicap, stati patologici) non possono, di norma, essere applicati i criteri della prevedibilità ed evitabilità dell'ostacolo, per cui norme di ordinaria diligenza dovrebbero imporre alla pubblica amministrazione di porre riparo, già prima del verificarsi di eventi dannosi, a situazioni di pericolo note e conclamate.

Sempre il Caringella (op. cit.), pone in rilievo l'osservazione fatta dai Comporti secondo cui «... la progressiva metamorfosi subita dalla stessa nozione di insidia, la quale, nel corso dell'elaborazione pretoria, da concetto sinteticamente rappresentativo della colposa condotta manutentiva tenuta dalla pubblica amministrazione, si è trasformata in una condizione oggettiva di ammissibilità sostanziale delle azioni di responsabilità nei confronti della pubblica amministrazione (Comporti, citato dal Caringella nella nota indicata).

Va rilevato che detta metamorfosi del concetto di insidia prescinde da ogni valutazione sul comportamento colpevole della pubblica amministrazione e porta quindi ad escludere ogni efficacia causale della omissione, anche colpevole e protratta della pubblica amministrazione, mentre dovrebbe costituire solo un criterio per graduare l'eventuale concorrente responsabilità del danneggiato e quindi solo limitare la entità del danno risarcibile. Attualmente invece viene esclusa, ove accertata la presenza dell'insidia, un concorso di colpa del danneggiato e quindi l'applicabilità dell'art. 1227, comma primo del c.c. Di contro, esclusa l'insidia, viene escluso qualsiasi concorso di colpa della pubblica amministrazione.

Detto orientamento giurisprudenziale denota una «cronica riluttanza verso l'abolizione dei privilegi tradizionalmente riconosciuti alla pubblica amministrazione» (sempre Caringella, cit.).

Detto orientamento, che porta in pratica alla disapplicazione di alcune norme fondamentali sulla disciplina dell'illecito extracontrattuale, sembra sacrificare ingiustamente la posizione del cittadino di un momento storico in cui il riconoscimento della capacità impositiva diretta in favore degli enti locali, dovrebbe assicurare un livello di servizi adeguato ai mezzi tecnologici e finanziari disponibili.

Sempre sul tema va ricordato che il Comporti (in foro italiano 85, pag. 1507) ha osservato: «L'anomalia di questo consolidato orientamento giurisprudenziale è evidente sotto vari profili, perché: a) il giudizio di responsabilità è deviato da quello che deve essere il suo oggetto naturale, ossia l'accertamento della colpa della amministrazione nelle infinite possibilità di violazione delle regole di diligenza, di esperienza, e di perizia tecnica: sicché, limitandosi tale giudizio alla prova dell'esistenza di una insidia o trabocchetto, anche la sfera di colpa dell'amministrazione viene a subire ingiustificate limitazioni; b) la creazione di una insidia o di un trabocchetto costituiscono manifestazioni di colpa grave della pubblica amministrazione, dal momento che si tratta di situazioni di pericolo eccezionali e rare, stante la ricorrenza stabilita dalla giurisprudenza dei caratteri della invisibilità e della imprevedibilità; ma l'art. 2043 del c.c. pur richiedendo il criterio soggettivo di imputabilità della colpa, da provarsi da parte dell'attore, non si richiama affatto alla colpa grave, ma ad una concezione unitaria di essa, in relazione al modulo elastico e relativo del *diligens pater familias*: sicché non dovrebbe essere preclusa l'affermazione della responsabilità per colpa dell'amministrazione anche al di fuori delle ipotesi di insidia o trabocchetto; c) attualmente l'attore può ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del difetto di manutenzione stradale solo se dimostra, come si è visto, l'esistenza di un pericolo occulto, invisibile ed imprevedibile: una volta data tale prova che, come risulta dalla casistica giurisprudenziale, è in pratica molto difficile, viene anche escluso nella maniera più assoluta un concorso di colpa dell'utente, ed accertata ugualmente in modo certo l'esclusiva responsabilità della pubblica amministrazione, ma in tal modo, nei giudizi in esame, viene cancellata la possibilità di applicazione della norma di cui all'art. 1227, comma primo, del c.c. sul concorso del fatto colposo della vittima, impedendo una soluzione che frequentemente potrebbe apparire giusta e perfettamente adeguata a molti casi pratici, nei quali possa rinvenirsi sia una colpa dell'amministrazione, che un concorso di colpa della vittima».

Giova infine ricordare che codesta Corte ha affermato che tra due interpretazioni d'un testo di legge, l'una conforme e l'altra contrastante con la Costituzione, deve sempre preferirsi la prima (Corte cost. 14 luglio 1988, n. 823).

Ritiene pertanto questo Pretore che gli artt. 2043 e 2051 e 1227, primo comma, del C.C. ove interpretati nel senso indicato, possano essere in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, con l'art. 97 dello stesso testo, secondo cui gli uffici pubblici devono essere organizzati in modo da assicurare il buon andamento della amministrazione, e con l'art. 24 della Costituzione, che sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa, dato che attualmente, il cittadino, dovendo adire l'autorità giudiziaria, si trova, normalmente, sia per le difficoltà sul piano della prova cui può essere esposto, sia per il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di insidia, ad essere soccombente anche in presenza di conclamate inerzie della pubblica amministrazione.

Il che potrebbe comportare la violazione o la menomazione del diritto di difesa del danneggiato sia sotto il profilo della denegata giustizia sia sotto il profilo della possibile rinunzia del danneggiato, di fronte a rischi reali di soccombenza, ad adire l'autorità giudiziaria.

La problematica esaminata è sicuramente rilevante nel caso in questione, in cui in astratto, il ricorrente ristagno d'acqua sulla carreggiata, in caso di pioggia, costituiva circostanza prevedibile, nel senso di fatto percepibile in anticipo dal conducente, nonché, ove l'utente se ne fosse tempestivamente avveduto, evitabile, per cui questo pretore ritiene di sollevare d'ufficio la relativa questione.

P. Q. M.

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 gennaio 1948, n. 1;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, del codice civile ove interpretati nel senso che la inerzia colposa della pubblica amministrazione atta a creare o non rimuovere situazioni di pericolo, non è causa di responsabilità della stessa ove non si sia in presenza di una situazione di pericolo insidiosa, nel senso sopra indicato, dell'art. 2051 ove interpretato nel senso che non sia applicabile anche alla pubblica amministrazione per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, e dell'art. 1227, primo comma del c.c., ove interpretato nel senso di escludere, in presenza di una insidia un accertamento del concorso di colpa del danneggiato e del responsabile;

Rimette pertanto la causa sul ruolo ed ordina la sospensione del processo;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed alle parti costituite.

Lecco, addì 7 aprile 1994

Il pretore: ALMIENTO

## N. 354

*Ordinanza emessa il 13 aprile 1994 dalla pretura di Milano, sezione distaccata di Legnano nel procedimento penale a carico di Rossi Riccardo*

**Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992 - Ingiustificata disparità di trattamento.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3).

## IL PRETORE

All'udienza dibattimentale del 13 aprile 1994 nel procedimento penale a carico di Rossi Riccardo nato a Novara l'8 gennaio 1939 imputato del reato p.e.p. dall'art. 21 terzo comma legge n. 319/1976 perché in qualità di legale rappresentante della S.r.l. impresa Maddalena scaricava in fognatura comunale i reflui dell'attività con superamento dei limiti di cui alla tabella C.

Accertato in Legnano 27 marzo 1990.

Rilevato che la difesa ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 secondo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 nella parte relativa all'art. 21 terzo comma legge n. 319/1976) in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione; visto il parere adesivo del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente ordinanza:

1. Preliminarmente va rilevato che la questione sollevata appare rilevante ai fini del decidere, giacché dall'accoglimento o dal rigetto della stessa dipende la concedibilità o meno, in caso di condanna dell'imputato di una delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 53 legge 689/1981.

2. La questione pare altresì non manifestamente infondata. La Corte costituzionale ha già dichiarato che «si presenta fortemente lesivo del principio di uguaglianza un complesso normativo che consente di beneficiare delle sanzioni a che ha posto in essere, tra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata da maggior gravità discriminando, invece, che ha realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico» (sent. n. 249/1993 — occorre indi verificare se tale lesione del principio di uguaglianza possa essere riscontrata nel complesso di norme poste a salvaguardia del sistema ecologico, idrico, esaminando le disposizioni intervenute nel tempo a disciplinare tale bene giuridico).

L'art. 60 secondo comma legge 24 novembre 1981, n. 689 esclude la sostituzione delle pene detentive di cui agli artt. 53 e segg. legge citata per i reati previsti dall'art. 21 legge n. 319/1976 — (nella fattispecie è contestato all'imputato il reato di cui al terzo comma per aver effettuato scarichi produttivi con valori inquinanti superiori ai limiti di cui alla tabella C).

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, contempla all'art. 18 quarto e quinto comma due ipotesi di reato correlativo alla fattispecie di reato di cui all'art. 21 il primo comma punisce con l'arresto fino a due anni l'effettuazione di uno scarico con valori inquinanti superiori ai limiti fissati dall'allegato B per le varie sostanze pericolose oggetto del decreto (mercurio, cadmio, esaclorocicloesano etc.); il secondo sanziona con l'arresto da 3 mesi a 3 anni la violazione del divieto assoluto (art. 12) di scarichi (nelle acque sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo) contenenti le sostanze di cui allegato A (ad esempio sostanze di cui è provato il potere cancerogeno in ambiente idrico).

Ebbene per entrambe queste fattispecie contravvenzionali non opera (per difetto di qualsivoglia richiamo e rinvio e per evidente impossibilità di ricorso ad interpretazioni analogiche *in malam partem*) il divieto di sostituzione della pena detentiva previsto dall'art. 60 legge n. 689/1981.

La non sostituibilità della pena detentiva non opera neppure per il reato previsto dall'art. 15 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 217 che punisce lo scarico di sostanze pericolose nel sottosuolo o nelle acque sotterranee.

Appare allora evidente che, tutelando le norme citate il medesimo bene giuridico, il sistema idrico, la applicabilità delle sanzioni sostitutive alle fattispecie di reato suindicate e non a quelle di cui all'art. 21 della legge Merli è priva di qualsivoglia giustificazione razionale e lesivo del principio di uguaglianza.

In base alle suesposte considerazioni la questione sollevata appare non manifestamente infondata.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953 il pretore di Legnano dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità Costituzionale dell'art. 60 secondo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'applicazione delle pene sostitutive al reato di cui all'art. 21 terzo comma, legge 10 maggio 1976 n. 319.*

*Sospende il presente procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza nei riguardi delle parti e perché copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Legnano, addì 13 aprile 1994

*Il pretore: (firma illeggibile)*

94C0667

N. 355

*Ordinanza emessa il 3 maggio 1994 dal pretore di Venezia  
nel procedimento esecutivo promosso da Diamantini Corrado nei confronti di Poli Benito*

**Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Sentenza di rilascio - Esecuzione - Sospensione per un periodo di trentasei mesi nel comune di Venezia, salvo il caso di accertata necessità - Conseguente necessità di ottenere tale declaratoria giudizialmente - Violazione del diritto di difesa - Annullamento del diritto di proprietà - Irrazionale disparità di trattamento.**

(Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 3, come novellato dal d.l. 31 marzo 1994, n. 221).

(Cost., artt. 3, 24 e 42).

#### IL PRETORE

Nella causa promossa da Diamantini Corrado contro Poli Benito ha pronunciato, a scioglimento della riserva che precede, la seguente ordinanza.

Ritenuto che il ricorrente adiva il giudicante affinché venisse dichiarata la non soggezione dell'esecuzione promossa contro il resistente ai sensi dell'art. 3 della legge n. 360/1991, avendo egli documentate necessità di disporre dell'immobile;

che all'udienza del 22 marzo 1994 questo giudicante si riservava la decisione a seguito dell'interrogatorio delle parti e della discussione in udienza;

che medio tempore è entrato in vigore il decreto legge 31 marzo 1994, n. 221 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1º aprile 1994 in base al quale la formula normativa «documentate necessità» è divenuta «accertate necessità»;

che nel caso di specie la necessità non risulta accertata nel titolo esecutivo, né il nostro ordinamento richiede una tale cognizione (salvo i casi introdotti con la disposizione di cui all'art. 11 comma 2-bis della legge n. 352/1992);

che l'utilizzo del termine «accertate necessità» induce questo giudicante a ritenere che la necessità, già «accertata» al momento dell'introduzione della procedura ex art. 3 della legge n. 360/1991, risulti da un giudizio di accertamento effettuato dal giudice competente in sede di cognizione;

che, ad ogni buon conto, il g.e. — a cui è stata affidata la procedura anomala prevista dall'art. 3 della legge n. 360/1991, sulla base dell'espresso richiamo in esso contenuto all'art. 2, secondo comma, legge n. 61/1989 — nel nostro ordinamento non ha mai un potere cognitivo di accertamento, tanto che nell'ipotesi disciplinata dall'art. 548 del c.p.c. — unico caso rinvenibile — il pretore muta la sua natura da giudice dell'esecuzione a giudice di cognizione sospendendo il processo esecutivo (cfr. art. 549 c.p.c.);

che, alla luce di quanto sin qui detto, il ricorrente in forza dello *ius superveniens* deve intraprendere un giudizio di cognizione piena (se del caso ex art. 59 legge n. 392/1978) onde far accertare — con sentenza passata in giudicato — la propria necessità al fine di poter incardinare avanti il g.e. l'azione prevista dall'art. 3 legge n. 360/1991;

ritenuto altresì che neppure la legislazione speciale per Venezia, nella sua formulazione originaria, aveva conferito al g.e. un potere cognitivo atteso che questi doveva solo verificare che della necessità allegata dall'esecutante fosse fornita congrua ed attendibile documentazione;

che non è consentita una diversa lettura della novella atteso che, qualora l'accertamento della necessità fosse da intendersi come rimesso a questo G.E., la norma risulterebbe ugualmente violatrice del diritto di difesa, perché ad un «accertamento» devono poter concorrere entrambe le parti, mentre secondo l'art. 3 della legge n. 360/1991 il quale, come detto, richiama espressamente la procedura disciplinata dall'art. 2 della legge n. 61/1989, la loro audizione non solo è meramente eventuale, ma, come risulta nel caso di specie, è assolutamente inidonea, per questo giudicante, a pronunciare l'accertamento dell'esistenza o inesistenza della necessità, né possono essere introdotti in questo giudizio, per la sua stessa natura, altri e diversi mezzi di prova, salvo le informazioni di polizia;

che una tale interpretazione, unica consentita, non corrisponde alla *ratio* né alla volontà che ha condotto alla novella sospettata di illegittimità costituzionale;

considerato che, dovendo il proprietario esecutante munirsi di ulteriore titolo (con natura di cosa giudicata) accertante la propria necessità, a seguito di giudizio da incardinare avanti il giudice competente, si violano principi costituzionalmente garantiti in quanto:

da un lato l'efficacia esecutiva del titolo azionato per il rilancio dell'immobile, non solo rimane sospesa, ma altresì soggetta alla definizione di un secondo giudizio, la qual cosa pare violare il disposto dell'art. 24 della Costituzione perché l'esercizio del diritto di veder riconosciuta in caso di necessità l'eseguibilità del titolo (diritto che, secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale, «salva» la costituzionalità di leggi fortemente limitative del diritto di proprietà) risulta eccessivamente oneroso, atteso che i tempi medi di una pronuncia definitiva nel nostro ordinamento non sono inferiori al decennio ed i costi di un simile procedimento sono noti a tutti.

Dall'altro lato appare violato l'art. 42 della Costituzione perché la sospensione del godimento del diritto di proprietà comporterebbe lo svuotamento del contenuto del diritto stesso così come proclamato dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione senza neppure darsi corso all'indennizzo di cui all'art. 42 terzo comma della Costituzione, e perché l'astratta disponibilità del bene verrebbe fiscata in quanto, l'impossibilità materiale di addivenire, per un così lungo tempo, all'esecuzione del rilascio dell'immobile, determina un depauperamento del valore economico dello stesso con conseguente svalutazione sul mercato immobiliare.

Peraltro non si rinviene un principio costituzionale positivamente determinato, tale da giustificare, in un giudizio di bilanciamento di interessi, una così radicale compressione del diritto di proprietà, il quale diritto potrebbe, pur in presenza di una reale ed urgente necessità, risultare non esercitabile per un periodo di tempo così lungo da svuotare ed annullare il significato del diritto stesso.

Infine la novella per tutto quanto sin qui detto determina un'irrazionale disparità di trattamento tra i casi in cui il proprietario-esecutante abbia necessità (non ancora accertate ed i casi in cui sussistano i presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 2, primo comma, legge n. 61/1989 e 3 della legge n. 360/1991. Non si vede infatti perché l'esecutante, il quale sostenga ed abbia la necessità (non ancora accertata di disporre dell'immobile, debba sottoporsi ad un accertamento, con gli oneri anche economici che esso comporta, mentre nel caso di morosità bimensile del conduttore (o in un altro dei casi contemplati dalla norma di cui all'art. 2 legge n. 61/1989) è sufficiente, un giudizio anomalo e sommario di verifica, certamente meno oneroso in termini di tempo e spesa, di talché appare giustificato il sospetto di illegittimità costituzionale della norma denunciata anche in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Attesa infine la rilevanza della questione vertendo la causa proprio sull'interpretazione della novella introdotta con l'art. 3 d.-l. n. 221/1994.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 3 della legge n. 360/1991 così come novellato dall'art. 3 d.-l. 31 marzo 1994, n. 221 in relazione agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione nella parte in cui richiede che la necessità debba essere accertata per ottenere la declaratoria di non soggezione dell'esecuzione alla sospensione ex lege disposta.*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato e sospende il giudizio in corso.*

*Il vice pretore onorario di Venezia: BORTOLUZZI*

94C0668

N. 356

*Ordinanza emessa l'11 marzo 1994 dalla corte di appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra comune di Napoli e S.p.a. I.G.A.P.*

**Arbitrato - Controversie in materia di attività gestionale e finanziaria degli enti locali (nella specie: misura dell'aggio per l'espletamento del servizio avuto in concessione di accertamento e riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni nel comune di Napoli) - Arbitrato obbligatorio ex lege - Esclusione della libera scelta delle parti - Lesione del diritto di agire in giudizio - Contrasto con il principio della riserva allo Stato della funzione giurisdizionale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 49/1994 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di diversa disposizione di legge di identico contenuto normativo.**

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 18, quinto comma, ultimo inciso, convertito in legge 24 ottobre 1987, n. 440). (Cost., artt. 24 e 102).

#### LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la presente ordinanza nella causa n. 2365/1992 r.g., avente per oggetto impugnazione lodo arbitrale, riservata per la decisione all'udienza collegiale dell'11 febbraio 1994, tra il comune di Napoli in persona del sindaco, domiciliato elettoralmente in Napoli via S. Pasquale a Chiaia, 55 presso l'avv. Ugo Iaccarino, dal quale è rappresentato e difeso per procura a margine dell'atto introduttivo, attore, e la S.p.a. «I.G.A.P.» con sede legale in Milano via Giuliani 2, domiciliata elettoralmente in Napoli viale Gramsci, 14, presso l'avv. Maurizio D'Albora, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Stefano Varvesi di Roma, per procura speciale autenticata dal Notaio Roncoroni di Milano il 15 settembre 1992 rep. n. 92714, convenuta;

Visti gli atti processuali;

#### OSSERVA

#### I

Il comune di Napoli con la convenzione in data 28 agosto 1987 confermò per nove anni alla società I.G.A.P., ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, l'affidamento in concessione del servizio delle pubbliche affissioni e di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

L'aggio dovuto alla concessionaria venne fissato nel 39,45% a decorrere dalla data in cui la convenzione stessa sarebbe divenuta esecutiva e in quella del 43,29% a decorrere dal 1° gennaio 1988 a condizione che — nelle more — il servizio fosse stato potenziato in conformità al progetto di meccanizzazione.

L'introito minimo annuo garantito al Comune venne infine stabilito in L. 2.100.000.000.

## II

Entrato in vigore il d.-l. 31 agosto 1987, n. 359 convertito in legge 26 ottobre 1987 n. 460 (che all'art. 18 — dopo avere stabilito aumenti dell'imposta — prevedeva la revisione dell'aggio e del minimo garantito), non essendosi le parti accordate sulla misura della riduzione dell'aggio, il Comune — ai sensi del terzo comma della citata disposizione — adì la commissione intendenzia prevista dall'art. 1 del r.d.-l. 25 gennaio 1931, n. 36, convertito in legge 9 aprile 1931 n. 460, la quale pronunciò il lodo 9 novembre 1991 reso esecutivo col decreto del pretore di Napoli del 7 febbraio 1992.

## III

Con l'atto notificato il 4 settembre 1992 il comune l'ha impugnato dinanzi a questa Corte per violazione e falsa applicazione del d.-l. n. 359/1987 e per nullità ai sensi dell'art. 829 del c.p.c. primo comma n. 4 e secondo comma, dopo avere — altresì — adito la Corte di cassazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del r.-d. n. 36/1931.

L'I.G.A.P. ha a sua volta proposto impugnazione incidentale sostenendo il difetto assoluto della *potestas iudicandi* della citata commissione, trattandosi nella specie non di arbitrato ma di arbitraggio (con la conseguente impossibilità di dar corso in questa sede alla fase rescissoria). Ha tuttavia precisato che il ricorso all'art. 828 del c.p.c. si rendeva necessario in quanto la dichiarazione pretorile di esecutività non consentiva altro rimedio per rimuovere il provvedimento.

## IV

Nelle more della decisione la Corte costituzionale, colla sentenza n. 49 del 9-23 febbraio 1994 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, settimo comma del d.-l. 7 maggio 1980, n. 153 convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299 (che demandava alla medesima commissione arbitrale le controversie sorte a seguito di mancato accordo sulle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso nei contratti in corso all'epoca, ossia tipologie di controversie fra cui rientra quella in esame), sul presupposto che tale disposizione, introducendo una forma di arbitrato obbligatorio, confliggeva con gli artt. 24, e 102 della Costituzione.

## V

Ciò impone al collegio di rimettere al giudizio della Corte anche l'identica disposizione in base alla quale — nel caso di specie — è stata adita la commissione intendenzia.

## VI

La questione è rilevante nel procedimento perché, ove si aderisse alla tesi della convenuta, secondo cui il ricorso alla predetta commissione configurerebbe un'ipotesi di arbitraggio (tesi enuncziata da cass. n. 425/1972 la quale innovò al precedente indirizzo — sancito da S.U. 14 luglio 1960, n. 1923 — che vi individuava un procedimento di giurisdizione speciale), allo stato attuale della giurisprudenza ne deriverebbe, contrariamente alle richieste sostanzialmente concordi delle parti, la declaratoria d'invalidità dell'impugnazione ex art. 828 del c.p.c.. Difatti, con due recenti decisioni (2931/1991 e 11.761/1992), riferite all'arbitrato irrituale e alla perizia contrattuale, quindi estensibili — a maggior ragione — all'arbitraggio, il s.c. ha stabilito che il deposito del responso e il conseguente decreto pretorile non valgono a dar vita ad una sentenza arbitrale e che, pertanto, non è ammissibile l'impugnazione ex art. 828 del c.p.c. ma solo un'azione per eventuali vizi del negozio da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza, col rispetto del doppio grado del giudizio.

È evidente, invece, che l'eventuale declaratoria d'incostituzionalità della norma per i motivi suindicati avrebbe l'effetto di ricondurre l'azione nell'ambito dell'impugnazione di nullità della sentenza arbitrale e consentire poi alla Corte di esaminare la controversia sotto il profilo della *potestas iudicandi* del collegio arbitrale.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 102 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma ultimo inciso del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359 convertito nella legge 24 ottobre 1987 n. 440, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.*

Napoli, addì 11 marzo 1994

*Il presidente: ESPOSITO*

94C0669

N. 357

*Ordinanza emessa il 22 marzo 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Torino sull'istanza proposta da Confalonieri Giancarlo*

**Gratuito patrocinio - Non abbiante ammesso al gratuito patrocinio e successivamente condannato in procedimento penale - Patrocinio e spese di giustizia a carico dello Stato - Lamentata mancata previsione di recupero delle stesse - Lesione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento tra imputati dichiarati innocenti e colpevoli e tra gli stessi condannati per il medesimo reato - Indebito vantaggio per il non abbiante condannato, dipendente da un'attività criminosa accertata e dichiarata tale dallo Stato.**

(Legge 30 luglio 1990, n. 217; d.m. 3 novembre 1990, n. 327 in relazione al C.P.P. 1988, artt. 533, 535, 691, 692 e 693).  
(Cost., artt. 3 e 24).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento per incidente di esecuzione proposto dalla difesa avv. C. Martinasso di Confalonieri Giancarlo, nato a Torino il 29 marzo 1962, residente in Torino, via Palma di Cesniola n. 36, con ricorso in data 21 aprile 1993.

#### OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

In data 21 aprile 1993 il difensore di Confalonieri Giancarlo presentava istanza di incidente di esecuzione del procedimento n. 8369/1992 r.g. p.m. e n. 7207/1992 r.g. g.i.p. osservando che «il signor Confalonieri veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex legge n. 217/1990; che successivamente a tale ammissione il sottoscritto veniva regolarmente liquidato; che non interveniva successivamente un provvedimento di revoca, di modifica o di cessazione degli effetti; che, in data 2 aprile 1993, veniva notificato al signor Confalonieri un atto di precetto con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di L. 576.430 comprensiva di L. 74.000 per la scelta del rito abbreviato e L. 484.000 quale somma versata dall'Erario al difensore quale onorario liquidato con decreto dal g.i.p. di Torino».

In base alla considerazione che «l'atto di precetto vanifica il decreto di ammissione al patrocinio alle spese dello Stato; che non vi è nessuna norma nella legge n. 217/1990 che autorizzi il campione penale a richiedere tali spese» chiedeva che il giudice dell'esecuzione provvedesse «ex art. 695 del c.p.p.» in ordine alla richiesta di pagamento fatta al sig. Confalonieri.

Veniva fissato incidente di esecuzione avente oggetto «esonero parziale pagamento spese gratuito patrocinio» relativo alla sentenza n. 1484 del 7 ottobre 1927 emessa in sede di giudizio abbreviato dal g.i.p. presso la pretura di Torino.

Il 19 maggio 1993 la difesa instava per l'accoglimento dell'incidente ed il p.m. chiedeva l'accoglimento del ricorso.

Il g.i.p. sollevava incidente di costituzionalità, dichiarato inammissibile nei termini proposti, con provvedimento della Corte costituzionale 17 febbraio 1994.

Veniva fissata nuova udienza per la discussione dell'incidente d'esecuzione per il 22 marzo 1994. In tale sede viene riesaminata la questione circa l'esonero parziale dal pagamento delle spese di gratuito patrocinio ex art. 695 del c.p.p.

La difesa insta per l'accoglimento del ricorso, il p.m. chiede venga respinto il ricorso.

Il g.i.p. ritiene che persista un contrasto della legge 30 luglio 1990, n. 217, con la normativa costituzionale e che la risoluzione di tale contrasto debba essere demandato ad una pronuncia della Corte costituzionale osservando: il signor Confalonieri risulta ammesso al gratuito patrocinio con ordinanza del 31 marzo 1993 e non risulta che la stessa sia stata modificata o revocata.

In forza dell'art. 535 del c.p.p. la cancelleria ha ritenuto che la normativa sul patrocinio dei non abbienti non abbia esonerato dal recupero delle «spese di procedimento» nei confronti dei beneficiari. Ha, pertanto, inviato atto di precepto, intimando il pagamento della somma di L. 576.430 relative a «spese anticipate dall'Erario recuperabili per intero»: Avvocato n. 4989 del 14 dicembre 1992 L. 484.000; bollo L. 15.000; notifica L. 3.430 per un totale di L. 502.430 più spese recuperabili in misura fissa di L. 74.000 per un totale complessivo di L. 576.430. Tutto questo in considerazione del fatto che le condizioni di insolvibilità verranno accertate in sede di appuramento della partita di campione penale ai sensi dell'art. 693 del c.p.p. e dell'art. 253 del r.d. 23 dicembre 1965, n. 2701.

I punti della questione appaiono complessi, in quanto si possono distinguere le c.d. spese processuali (nel caso L. 74.000 per il rito abbreviato) dalle spese anticipate dall'Erario per la difesa dell'ampresso al patrocinio (L. 502.430). Questi due capitoli di spesa non appaiono discendere dalla stessa fonte. D'altro canto vi è, per la cancelleria, l'obbligo all'azione di recupero in conformità degli artt. 530 e 691 del c.p.p. Occorre, perciò, stabilire se non vi sia un contrasto fra la normativa generale prevista dal codice di procedura penale per il recupero delle spese e quanto attualmente stabilito dalla normativa specifica sul gratuito patrocinio. Successivamente, si dovrà stabilire se l'interpretazione risultante dalla lettura comparata dell'attuale normativa vigente non sia in contrasto con i principi costituzionali. La risoluzione di questi quesiti appare preliminare e necessaria per poter risolvere in senso positivo o negativo l'incidente di esecuzione proposto.

La legge 30 luglio 1990, n. 217, ha riordinato, in materia penale, il gratuito patrocinio dello Stato per i non abbienti già previsto dal r.d. sul gratuito patrocinio del 30 dicembre 1923, n. 3282, e legge n. 533 dell'11 agosto 1973.

Si tratta di una normativa che si riferisce in particolare al procedimento penale e penale militare ed ai procedimenti civili connessi, quali risarcimento dei danni o restituzioni, fatti in sede civile come conseguenza di reato. Viene ad integrare il primitivo r.d. sul gratuito patrocinio del 30 dicembre 1923, n. 3282, che si riferiva in prima istanza alle cause civili, commerciali o d'altra giurisdizione, contenziosa, agli affari di volontaria giurisdizione ed anche ai giudizi penali. Si deve peraltro ritenere che il r.d. sia attualmente abrogato, per la parte novellata dalla legge n. 217, che ha disciplinato diversamente la materia penale e connessa alla penale.

Occorre verificare se le premesse che hanno portato alle due normative in sintonia fra di loro, per poter stabilire che cosa in concreto si intende per gratuito patrocinio e se la normativa risultante sia in linea con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3) e del diritto di difesa (art. 24, terzo comma).

Volendo partire dalle origini, si può affermare che il patrocinio era visto come istituto afferente la giustizia civile ed affidato alla sensibilità della corporazione degli avvocati, i quali dovevano assicurare, anche ai poveri, una difesa. La qualifica di tale istituto come onorifica ed affidata all'ordine degli Avvocati traspare dall'art. 1 del r.d. n. 3282 che afferma come «il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e procuratori». Sembra chiaro che la normativa ha voluto sancire un onere dell'ordine forense, su cui la Magistratura aveva il dovere di vigilare «perché le cause dei poveri fossero «diligentemente trattate» (art. 4). Vediamo quali erano in sintesi gli effetti principali dell'ammissione per il r.d. n. 3282: intanto la difesa gratuita da parte del patrono nominato, che appare un evidente onere per l'ordine forense, temperato solo dalla possibilità di ripetizione degli onorari alla controparte condannata nelle spese nelle cause civili e nelle penali ove vi fosse costituzione di parte civile; poi l'annotazione a debito delle tasse di registro e l'uso di carte non bollate; spedizione di copie senza diritti o tasse; notai e periti dovevano prestare gratuitamente la loro opera, con la possibilità tuttavia di ripetere dalla parte condannata alle spese o anche dalla stessa ammessa al gratuito patrocinio le stesse, «qualora per vittoria di causa o altre circostanze venisse a cessare in essa lo stato di povertà».

Nella sostanza si parla sempre di un'anticipazione dello Stato per talune spese, un esonero per taluni diritti, mentre si tratta di un onere di difesa che grava su tutte le altre parti interessate alla causa fra cui anche avvocati, notai e periti.

Come afferma l'art. 16 «sotto il nome di povertà non si intende la nullatenenza, ma uno stato in cui il ricorrente non sia in grado di sopportare alle spese della lite».

Sia pur espressa in termini strettamente civilistici, si dichiara la volontà di permettere a tutti di adire le vie legali e far valere le proprie ragioni.

Una condizione prevista appositamente dall'art. 34 è il *fumus* di ragione che la parte deve avere, al fine di ottenere il patrocinio e continuare nell'azione, ove si afferma che «l'assunto della parte» deve apparire «fondato in ragione».

Presupposto di fondo dell'ammissione è che la parte abbia pertanto ragione, tant'è che lo Stato stesso incamererà quanto ottenuto dalla condanna alle spese della parte avversa e lo stesso ammesso al patrocinio, «in condizioni di poter restituire le spese erogate», «sarà in dovere di adempiere a tale rivalsa».

Lo Stato pertanto appare voler solo consentire l'adizione della giustizia senza rinunciare alla sua pretesa di rimborso per quanto anticipato. Ne è conferma l'art. 36 che prevede una procedura di annotazione a debito per procedere successivamente al recupero delle spese e l'art. 37 che prevede espressamente il recupero in danno dell'ampresso al gratuito patrocinio «per tutte le tasse ed i diritti ripetibili», quando questi «per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sostituto delle tasse e diritti» e, «quanto alle spese anticipate dall'erario, il povero sarà tenuto a rimborsare in ogni caso con la somma o valore conseguito qualunque esso sia».

L'ultimo comma dell'art. 37 precisa poi, parrebbe per tutte le ipotesi, quindi anche quelle di soccombenza, «restano in ogni caso ferme le norme contenute nei commi precedenti per l'esercizio dell'azione di recupero contro il povero». Lo Stato si riserva pertanto di agire civilmente per il recupero contro il «povero» secondo la vigente normativa, attraverso la procedura dell'iscrizione a debito anche degli onorari ed indennità, ivi iscritte a domanda del patrocinante.

Questa normativa, se pur era riferita anche al procedimento penale, non poteva in effetti esservi applicata con efficacia. Il principio di difesa obbligatoria era già ostacolato dallo stabilire quella probabilità di vittoria che la normativa sottintendeva per offrire il patrocinio. Prima della legge del 1990, la difesa d'ufficio era per lo più, solo formale, in quanto affidata ancora come onere all'ordine degli avvocati che nulla ne ricavavano se non prestigio, essendo un obbligo più morale che giuridico, quello di difendere con la massima solerzia.

In un sistema processuale nuovo, di tipo accusatorio, era necessario adeguare l'istituto a criteri che garantissero l'effettività della difesa per i non abbienti. Si è pertanto tolta ogni discrezionalità di nomina affidata al pubblico ministero con la determinazione di accordi selettivi fra il consiglio dell'ordine e la magistratura per la nomina del difensore d'ufficio. Da quanto emerge a riguardo dalla relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale in materia, la questione di fondo era assicurare la possibilità a tutti di una difesa puntuale ed efficace. Per questo motivo è stata prevista una retribuzione anche per il difensore d'ufficio secondo questo canone di base: «in caso di assoluzione l'ammontare sia posto a carico dello Stato, se l'imputato si trova nelle condizioni per essere ammesso al patrocinio dei non abbienti; che in caso di condanna sia posto a carico del condannato; che, se l'obbligato non adempie, l'ammontare degli importi stabilito dal giudice costituisce onere deducibile dal reddito professionale» (Relazione al progetto preliminare al c.p.p., 45).

Esaminando la relazione al nuovo codice, si possono reperire alcuni punti fermi cui si trova vincolata la normativa relativa al difensore.

L'istituto della difesa d'ufficio è basato sui criteri di effettività; pertanto anche la difesa d'ufficio deve essere retribuita.

I singoli ordini forensi sono impegnati ad esercitare istituzionalmente la tutela della funzione difensiva. Pertanto non si tratta soltanto di un onere, ma di un dovere dell'ordine forense.

Il patrocinio dei non abbienti è «un istituto assunto a connotato specifico del diritto di azione e di difesa dell'art. 24, terzo comma, della Costituzione» e deve essere particolarmente garantito.

Dal tenore della relazione appare evidente che il patrocinio dei non abbienti è inteso nel senso di consentire una difesa che sia in linea con le esigenze del nuovo processo di parti, della sua dinamica e dei corrispondenti nuovi contenuti della funzione difensiva. Lo Stato, con la normativa specifica, intende consentire pari mezzi e opportunità a tutti coloro che debbano rispondere penalmente, pertanto l'ampresso al gratuito patrocinio potrà nominarsi il difensore fiduciario.

Tuttavia occorre osservare che, nella relazione, dopo aver demandato ad una norma di attuazione la determinazione degli onorari e spese della difesa d'ufficio, testalmente, come già ricordato, si distingue il caso di assoluzione da quello di condanna. Solo per la prima ipotesi si afferma «siano posti a carico dello Stato, se l'imputato si trova nella condizione di essere ammesso al patrocinio dei non abbienti, mentre nel caso di condanna non appare l'inciso «se ammesso al patrocinio dei non abbienti», ma si ribadisce solo che le spese e onorari «siano posti a carico del condannato».

Si può inoltre osservare che non si utilizza mai in materia la parola «gratuito» ma solo «patrocinio dei non abbienti».

Da queste affermazioni non apparirebbe modificato, per quanto riguarda il giudizio penale, quanto già stabilito in linea generale dal d.l. n. 3282, circa le motivazioni di fondo del patrocinio dei non abbienti. Lo Stato anticipa le spese per i non abbienti ed assicura un difensore che, in quanto in ogni caso retribuito, sarà puntuale nella difesa. Tuttavia lo Stato intende solo anticipare le spese, conservandosi la possibilità di richiedere le spese anche a colui che è stato ammesso al gratuito patrocinio nel caso di condanna, secondo i principi generali vigenti in materia. Tale linea non appare in contrasto col diritto di difesa, inteso nel senso di offrire pari opportunità ed efficacia di difesa anche ai non abbienti in quanto si assicura la difesa per tutte le fasi del giudizio, lasciando poi ad altra sede idonea, secondo il procedimento civile di recupero dei crediti, la possibilità di richiedere al condannato il rimborso di quanto anticipato. Come ricorda la Cassazione nella sentenza 23 giugno 1976, n. 10722 «il diritto di difesa dell'imputato è garantito dalla nomina, anche d'ufficio o a seguito di ammissione al gratuito patrocinio, di un difensore e dalla sua partecipazione, nei modi e termini di legge allo svolgimento delle attività processuali».

Pertanto non è esatto ritenere che «la Costituzione affermi il rigoroso principio della gratuità della difesa penale», mentre è vero che «tutela la possibilità di agire e difendersi in giudizio» per i non abbienti a mezzo di appositi istituti, infatti le disposizioni «rispettano i diritti dei non abbienti con la parola della prenotazione a debito ... per gli imputati ammessi al gratuito patrocinio» (Cass. 18 maggio 1957, n. 4).

Analoga decisione è stata emessa di recente dalla Cassazione (sent. 6071 del 4 giugno 1991) che ha affermato come l'art. 24 della Costituzione «garantisce a tutti la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ma assicura, soltanto ai non abbienti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione».

Pertanto, il patrocinio a spese dello Stato assicura la non onerosità di tutta la difesa nel corso di tutti i gradi del procedimento attraverso le forme stabilite dall'art. 4 della legge n. 217 del 1990: annotazione a debito; rilascio gratuito di copie, anticipazione delle spese di difesa; esenzione dall'imposta di bollo. Gli effetti del beneficio decadono in caso di nomina fiduciaria di un secondo difensore e, nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 10, in caso di revoca o modifica. Queste ultime possono esser richieste dall'Intendenza fino a cinque anni dopo la definizione del procedimento.

A questo punto occorre stabilire se lo Stato, con l'attuale procedura del patrocinio, abbia inteso rinunciare, in ogni caso, al recupero delle spese e se in tal senso vada inteso l'art. 24, terzo comma, della Costituzione o se sia tuttora in vigore la distinzione fra sentenza di condanna e di proscioglimento regolata dagli artt. 479 e 488 del c.p.p. abrog. e dagli artt. 533 e 530 del nuovo c.p.p. Il codice stabilisce che il recupero delle spese anticipate dallo Stato si attua con le forme stabilite dalle leggi e regolamenti (art. 181 delle disp. attual. del c.p.p.). Compete al cancelliere formare la parcella o nota spese. È sempre stata affermata la natura giuridica civilistica della parcella e la giurisprudenza ha sottolineato, inoltre, che tutte le vicende volte al recupero delle somme iscritte nel registro delle spese di giustizia costituiscono elementi di un procedimento a volte di carattere amministrativo, a volte di carattere giurisdizionale-civile, mai penale (Cass. 15 giugno 1983, in Cass. pen. 84, 1691). Il regolamento in materia di patrocinio gratuito (d.m. 3 novembre 1990, n. 327) stabilisce le procedure «per il pagamento delle somme dovute ai soggetti indicati all'art. 12, primo comma, e per il recupero delle medesime e delle spese di cui al precedente art. 4, nei casi in cui è previsto». Quest'ultimo inciso parrebbe far riferimento a quelle leggi e regolamenti preesistenti fra cui sono da ricomprendere le distinzioni fra sentenze di condanna e di proscioglimento. Tuttavia, la mancanza di un esplicito richiamo nella nuova normativa sul gratuito patrocinio, che non ribadisce la suddetta distinzione, dà adito a fraintendimenti. Ne deriva la possibile lesione del principio di uguaglianza fra cittadini nel caso di equiparazione di colui che è stato riconosciuto innocente a colui che invece è stato riconosciuto colpevole, qualora nei confronti di quest'ultimo fosse negata la possibilità per lo Stato di recuperare quanto speso durante il giudizio in forza del concesso gratuito patrocinio.

Parimenti si avrebbe una disparità di trattamento anche fra condannati per lo stesso reato, nel caso di ammissione o no all'istituto solo di taluni di essi.

A questo si aggiunge un grave pregiudizio per lo Stato, che deve sostenere non solo l'onere delle spese di giustizia per coloro che vengano riconosciuti innocenti, ma anche per loro che hanno tenuto un comportamento antigiusdizionale e contrario alle finalità stesse dello Stato.

In caso di gratuito patrocinio concesso, lo Stato non ha mai inteso rinunciare ad esperire l'azione di rivalsa in caso di condanna anche per gli ammessi al patrocinio.

Tale interpretazione non appare in contrasto con l'art. 24, terzo comma, della Costituzione in quanto lo Stato si impegna a fornire esclusivamente la gratuità dei mezzi per consentire a tutti di dimostrare la propria innocenza.

Nell'ipotesi di interpretazione nel senso che lo Stato si impegna a garantire la gratuità anche nel caso di condanna vi sarebbe una violazione della norma per ultra attività della stessa. Pertanto la normativa sul gratuito patrocinio di cui alla legge n. 217/1990 e Regolamento successivo sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto andrebbe al di là della previsione costituzionale dei diritti dei cittadini, creando una disparità nei diritti di difesa dei singoli, essendo garantita al non abbiente ammesso e condannato la gratuità non solo della difesa, ma anche delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla sua attività constatata illecita.

L'art. 1 del regolamento, anche per la legge n. 217/1990, demanda alle disposizioni del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, per i procedimenti penali e n. 2700, per quelli civili. L'art. 3 è suddiviso in tre commi. Il primo afferma che «il recupero delle somme prenotate a debito, nei casi in cui sia previsto, ha luogo nei modi stabiliti dalla vigente normativa in materia di esazione dei crediti iscritti a campione penale e civile». Gli altri due commi riguardano la cessazione degli effetti dell'ammissione (comma secondo e la modifica del provvedimento di ammissione comma terzo).

Sembra chiara la distinzione di tre diverse ipotesi di recupero, fra cui la prima segue le regole normative, da sempre in vigore, circa il recupero in caso di condanna. Le altre due appaiono distinte, in quanto possono riguardare anche soggetti successivamente assolti, poiché intervengono in corso di causa. Gli effetti della revoca e della modifica del gratuito patrocinio, pertanto, a differenza della normale procedura di recupero, potranno anche essere in danno di coloro che siano successivamente assolti. Costoro dovranno retribuire il difensore di fiducia o d'ufficio nominato, secondo quanto prescrive espressamente l'art. 8 e potranno essere condannati alle spese, se ritenuti colpevoli.

La disciplina del gratuito patrocinio inerisce a norme che sono rilevanti in sede di incidente di esecuzione perché proprio in tale sede, dopo l'ammissione durante il procedimento di merito, si deve stabilire se è legittimo richiedere il pagamento delle spese essendovi stata, come nel caso di specie, sentenza di condanna.

Qualora si dovesse ritenere che, anche nel caso di condanna l'Erario debba pagare le spese, sarebbe violato non solo l'art. 3 come già precisato, ma anche l'art. 24, terzo comma, in quanto la normativa costituzionale vuole assicurare i mezzi della difesa e non anche il risultato positivo. Lo Stato infatti verrebbe sopportare un indebito esborso per le attività antigiuridiche dei cittadini.

Poiché la mancata chiarezza della nuova normativa, fa ritenere possibile, da parte del Giudice, l'interpretazione che qui si contesta in base alla lettura sistematica della norma, appare pertanto pregiudiziale alla decisione sull'incidente di esecuzione stabilire che la lettura della nuova normativa è in questi limiti, per non violare il principio di uguaglianza ed il diritto di difesa, andando al di là di quanto la Costituzione garantisce con grave pregiudizio per lo Stato costretto ad un esborso indebito in caso di condanna dell'imputato a causa di un fraintendimento del concetto di diritto di difesa e di uguaglianza.

La legge n. 217 del 1990 che titola «istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti», se intesa nel senso che la legge, tranne i casi di revoca o modifica del provvedimento, abbia voluto accollare sempre allo Stato spese e patrocinio per i non abbienti, verrebbe a ledere il principio di uguaglianza per ultra attività del principio stesso, in tal modo riproponendo un'ineguaglianza fra istituzioni simili. Infatti il condannato non ammesso al gratuito patrocinio subirebbe un trattamento più gravoso e diverso rispetto al condannato, sempre per lo stesso reato, ma ammesso al gratuito patrocinio. Si avrebbe in definitiva una disparità acquisita attraverso l'ammissione all'istituto, specie sul piano patrimoniale.

Il diritto di difesa di cui all'art. 24, terzo comma, della Costituzione si deve intendere come possibilità di «agire e difendersi» nel corso del procedimento, ma non anche di essere esonerati in ogni caso da rimborsi successivi allo Stato o richieste in sede civile per gli ammessi, ad usufruire dell'Istituto, in ossequio al principio dell'effettività del diritto di difesa. In caso di condanna la procedura dovrà pertanto essere di recupero dalle spese anche nei confronti del non abbiente dichiarato tale; successivamente le condizioni di insolubilità verranno accertate in sede di appuramento della partita di campione penale.

Pertanto appare pregiudiziale alla decisione sull'incidente proposto stabilire se la nuova normativa sul gratuito patrocinio abbia inteso affermare che il non abbiente ammesso al patrocinio gratuito successivamente condannato non è tenuto a rimborsare lo Stato, sia per le spese di giustizia, sia per il patrocinio difensivo. Nel caso di risposta affermativa appare evidente l'illegittimità costituzionale della nuova normativa sul gratuito patrocinio là dove non prevede espressamente la possibilità di richiesta delle spese in caso di condanna, in quanto violerebbe gli artt. 3 e 34 (3ª) della Costituzione per disparità di trattamento fra imputati dichiarati innocenti e colpevoli, e fra gli stessi condannati per il medesimo fatto di reato. Anche l'art. 24 sarebbe violato in quanto la normativa in tal caso prevederebbe per i non abbienti, non solo la dazione dei mezzi per difendersi, ma anche un indebito vantaggio dipendente da una attività criminosa accertata e dichiarata tale dallo Stato stesso.

Pertanto si ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 217 del 30 luglio 1990 e regolamento d.m. 3 novembre 1990, n. 327, in relazione agli artt. 533 e 535 del c.p.p., 619 e 693 del c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione in quanto appare una disparità di trattamento fra imputati in quanto coloro che, attivata la procedura del gratuito patrocinio, sono poi dichiarati colpevoli, avrebbero un trattamento migliore rispetto a chi senza aver attivato tale procedura del patrocinio sia dichiarato colpevole o innocente.

L'accollo delle spese allo Stato, per una distorta applicazione del diritto di difesa offerto ai non abbienti, sarebbe indiscriminatamente concesso, infatti, anche a coloro per i quali la pretesa punitiva dello Stato è stata dichiarata sussistente.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva la questione di legittimità costituzionale della legge n. 217 del 30 luglio 1990 e regolamento d.m. 3 novembre 1990, n. 327, in relazione agli artt. 533, 535 del c.p.p. 691 e 693 del c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui in caso di condanna del non abbiente, ammesso al patrocinio dello Stato, questi non possa subire la condanna alle spese di giustizia ed alle spese di difesa;*

*Ritenendo tale questione rilevante e non manifestamente infondata;*

*Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Torino, addì 22 marzo 1994

*Il giudice: CERVETTI*

94C0670

---

N. 358

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1994 dal pretore di Perugia  
nel procedimento civile vertente tra Dominici Sergio ed altri e E.N.P.A.V.*

**Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (E.N.P.A.V.) - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza obbligatoria - Violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento tra veterinari dipendenti (sui quali viene a gravare un doppio obbligo previdenziale) e veterinari liberi professionisti (tenuti a pagare solo i contributi all'E.N.P.A.V.) ed, inoltre, tra veterinari iscritti prima dell'entrata in vigore della legge n. 136/1991 (gravati da doppia imposizione) e quelli iscritti dopo tale data (sottratti alla doppia imposizione) - Incidenza sulla garanzia previdenziale quale diritto del lavoratore la cui certezza giuridica viene messa in discussione dalla retroattività della norma impugnata - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 155/1990 e 39 del 1993.**

**(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).**

**(Cost., artt. 3, 38, 101, 102 e 104).**

**IL PRETORE**

A scioglimento della riserva formulata nel procedimento n. 4607/94 tra Dominici Sergio + 10 e l'Ente nazionale previdenza ed assistenza dei veterinari, pronuncia la seguente ordinanza.

Con l'azione proposta i ricorrenti mirano ad un accertamento della inesistenza di qualsiasi obbligo contributivo nei confronti dell'E.N.P.A.V. (Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari) per gli anni 1991, 1992 e 1993, in ipotesi previa dichiarazione di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge finanziaria 24 dicembre 1993, n. 537, in relazione ai vari parametri costituzionali indicati, con conseguente sospensione del processo e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

I ricorrenti sono medici veterinari che si trovano nella condizione prevista dall'art. 24, secondo comma, della legge 12 aprile 1991, n. 136. In base alla legge 18 agosto 1962, n. 1357 (art. 2, secondo comma), l'iscrizione all'E.N.P.A.V. era obbligatoria per tutti i veterinari (di età inferiore agli anni 65) iscritti negli albi professionali (anche dunque se svolgenti esclusivamente attività di lavoro dipendente); ciò comportava comunque la corresponsione di un modesto contributo (previsto dall'art. 16).

Con la legge n. 136/1991 (di riforma dell'E.N.P.A.V.) è stato invece posto il contrario principio per cui l'iscritto all'albo professionale, ma che svolgesse esclusivamente attività di lavoro dipendente od autonomo con altra forma di previdenza obbligatoria, aveva la facoltà di iscriversi o meno all'E.N.P.A.V. (cfr. in particolare l'art. 24, secondo e terzo comma, nonché l'art. 32, abrogativo del già citato art. 2 della legge n. 1357/1962); in compenso è stato previsto in generale un contributo minimo soggettivo certamente più elevato (art. 11), mentre gli iscritti all'albo e non all'E.N.P.A.V. erano tenuti a versare soltanto un modesto contributo di solidarietà (art. 11, quarto comma).

I ricorrenti hanno dunque esercitato la facoltà di rinunciare all'iscrizione all'E.N.P.A.V. A distanza di tre anni dall'entrata in vigore della legge di riforma, con l'art. 11 (punto 26) della legge finanziaria (per l'anno 1994) n. 537/1993 è stata introdotta una norma che, nell'intento di ristabilire il presupposto dell'imposizione contributiva nei confronti dei veterinari «*receduti*», sotto le sembianze di norma interpretativa dell'art. 32, primo comma, della legge n. 136/91, ha ripristinato a carico di questi ultimi l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V., disponendo altresì la nullità di diritto dei relativi provvedimenti di cancellazione, ed il pagamento dei contributi frattanto maturati. Per l'adempimento di tale obbligo all'E.N.P.A.V. ha provveduto sollecitamente ad inviare una lettera di invito, con allegato bollettino di versamento in conto corrente postale, chiedendo appunto ai ricorrenti il pagamento dei contributi arretrati (maturati fino al 31 dicembre 1993).

Sembra davvero impossibile a questo pretore dare all'art. 11, ventesimo comma, un'interpretazione diversa da quella seguita in sede amministrativa all'E.N.P.A.V., perché, sebbene la norma non brilli per cartesiana chiarezza e per la tecnica ermeneutica utilizzata, è pur tuttavia dotata di un'inevitabile coerenza interna, che ne impedisce un diverso apprezzamento. Non si può infatti ritenere che essa disponga solo per il futuro, ovvero che operi limitatamente ai veterinari che si trovino in condizioni comunque diverse da quella di chi, svolgendo attività di lavoro dipendente, ha provveduto a cancellarsi all'E.N.P.A.V.

Ciò premesso, bisogna allora osservare che, se pure si neghi «in astratto» una natura veramente interpretativa alla norma *de qua*, per affermare al contrario quella «innovativa» (sulla scorta dell'insegnamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui «va riconosciuto carattere interpretativo soltanto ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme ....., le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente»: così Corte costituzionale sentenza 4 aprile 1990, n. 155, nonché Corte costituzionale sentenza 10 febbraio 1993, n. 39), l'ottica interpretativa non potrebbe mutare significativamente. Infatti, anche se appare abbastanza palese da un punto di vista sostanziale il carattere falsamente interpretativo dell'art. 11, ventesimo comma (ad onta della autoqualificazione formale), finalizzato verosimilmente a produrre l'effetto retroattivo, deve segnalare come la medesima effettualità giuridica invisa ai ricorrenti consegue alla seconda parte della norma in esame, laddove si prevede la «nullità di diritto» dei provvedimenti di cancellazione adottati all'E.N.P.A.V. nei confronti dei veterinari, già obbligatoriamente iscritti all'ente stesso in forza della precedente normativa. Ed in realtà l'affermazione della nullità, quale stato viziato invalidante i provvedimenti di cancellazione, vale comunque sicuramente a richiamare l'attenzione dell'interprete sull'inefficacia dei medesimi (*quod nullum est, nullum producit effectum*): ed è ben noto come di regola la nullità operi *ex tunc*. Di conseguenza, anche a ritenere, svilendo (in modo che comunque è interdetto al giudice *à quo*) il dato letterale, che la prima parte dell'art. 11, ventesimo comma, della legge n. 537/1993, introducendo una nuova disciplina, produce effetti solo per il futuro, non sembra che possa ritenersi fondata *sic et simpliciter* la domanda dei ricorrenti a sentire dichiarata l'insussistenza di ogni obbligo di carattere contributivo a loro carico per il passato, e cioè per gli anni 1991-1993.

Il punto centrale della questione è dunque proprio quello di verificare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in relazione all'efficacia retroattiva della norma introdotta (atteso che da quanto detto risulta già evidenziata la sussistenza della rilevanza). Invero, «l'irretroattività costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, secondo comma, della Costituzione), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema, a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» (così ancora Corte costituzionale sentenza n. 155/1990). A tale riguardo, innumerevoli appaiono i profili di non manifesta infondatezza; inoltre la norma in esame sembra presentarsi in vari altri punti in contrasto con la Costituzione. Occorre anzitutto riflettere sulla autoqualificazione dell'art. 11, ventesimo comma, come norma interpretativa dell'art. 32, primo comma, della legge

n. 136/1991: sembra evidente da quanto già detto che essa è dal punto di vista contenutistico, una norma innovativa, con la quale si vuole però produrre in modo peculiare un effetto retroattivo. Invero l'art. 32, primo comma, della legge n. 136 è norma di pronta intelligibilità e, come è noto, *in claris non fit interpretatio*; inoltre è evidente come l'art. 11, ventesimo comma, della legge n. 537 ha un contenuto abrogativo — innovativo (ed addirittura sostitutivo) rispetto alla norma che espressamente dichiara di voler soltanto interpretare. Prova ne è il fatto che viene a mutare totalmente il «regime previdenziale» dei medici veterinari che svolgono un lavoro (dipendente od autonomo) in forza del quale già fruiscono di una forma di previdenza obbligatoria: per loro infatti non è più possibile la facoltatività dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. (ed inoltre la norma attribuisce carattere retroattivo all'iscrizione obbligatoria). È noto, al contrario, come il discrimine tra disposizioni interpretative e disposizioni innovative si ricoglie proprio al fenomeno abrogativo, che è fisiologicamente estraneo all'interpretazione autentica, la quale, come tale, fa rimanere in vita le norme che vuole interpretare (a fini di certezza del diritto). Dall'esame comparativo delle disposizioni in oggetto, quella interpretata e quella interpretatrice, nel nuovo testo, si riscontrano delle aggiunte, rilevanti ed addirittura radicali, che fanno senza dubbio ritenere che l'art. 11, ventesimo comma, sia una norma innovativa. Pertanto essa appare caratterizzata da un difetto di razionalità, e contrasta quindi con l'art. 3 della Costituzione, nel senso che il legislatore, utilizzando lo strumento tecnico dell'interpretazione autentica al di là della sua funzione propria, ha oltrepassato i limiti della ragionevolezza. Si può quindi sostenere, con l'ausilio della sentenza n. 155/1990 della Corte costituzionale, che «nella specie il legislatore ... ha arbitrariamente distorto la tipica funzione dell'interpretazione autentica (alla quale si deve far ricorso con attenta e responsabile moderazione) con il connotato effetto retroattivo».

Inoltre, tale intervento legislativo, sovrapponendo la norma in esame alla precedente, che ne risulta sostituita (pur dovendosi ritenere formalmente non espunta dal sistema delle fonti del diritto oggettivo), con eccesso dai limiti della ragionevolezza, ha operato una sottrazione al giudice del compito istituzionale di interpretare ed applicare la norma di legge in modo autonomo ed indipendente da ogni altro potere; in tal modo l'art. 11, ventesimo comma, viola il combinato disposto degli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione evidenziando il vizio dello sviamento della funzione legislativa.

Non si vuole qui certo porre in dubbio la piena legittimità del potere del legislatore di utilizzare l'interpretazione autentica, in considerazione anche del diverso livello di operatività del legislatore e del giudice, ma il vizio da ultimo indicato trova la sua *ratio essendi*, ed è quindi una naturale conseguenza del difetto di razionalità, o, per meglio dire, dell'arbitrarietà del ricorso all'uso della norma interpretativa precedentemente evidenziato.

In relazione al contenuto della norma, non si possono in tale sede obliterare ulteriori profili di illegittimità costituzionale.

Infatti, anche nel caso in cui la Corte costituzionale ritenesse la norma autenticamente interpretativa, o comunque non legittimi effetti retroattivi, sussisterebbe pur sempre la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in ordine alla rinnovata obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. per coloro che, iscritti in epoca antecedente alla legge n. 136/1991, si trovano pur tuttavia nella condizione lavorativa prevista dall'art. 24, secondo comma, della stessa legge. In particolare, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari già avvalentisi di altre forme di previdenza obbligatoria determina un'evidente violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), nel termine della disparità di trattamento di trattamento, e ciò in duplice senso: a) nei confronti dei veterinari «dibero-professionisti» (tenuti a pagare solo i contributi per l'E.N.P.A.V.), che sarebbero trattati irragionevolmente meglio dei veterinari «assicurati», sui quali viene a gravare una doppia previdenza; b) nei confronti dei veterinari, che trovandosi nelle medesime (rispetto agli odierni ricorrenti) condizioni previste dall'art. 24, secondo comma, della legge n. 136/1991, essendosi però iscritti per la prima volta agli albi professionali dopo la data di entrata in vigore della legge da ultimo indicata, sono sottratti in forza dell'art. 11, ventesimo comma, della legge n. 537/1993, all'obbligatorietà dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. Pure sotto questo profilo, deve dunque ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventesimo comma, della legge n. 537/1993, anche per gli effetti del combinato disposto di questa norma con gli artt. 32, primo comma, della legge n. 136/1991 e 2, secondo comma, della legge n. 1357/1962.

Inoltre, l'art. 11, ventesimo comma, della legge n. 537 sembra violare anche l'art. 38 della Costituzione, che prevede come «diritto» (e non già come dovere) dei lavoratori quello a che siano loro assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria. A fortiori, dall'art. 38 della Costituzione non è dato desumere l'obbligatorietà di una «doppia previdenza», e di conseguenza la legge non può innestare un sistema in cui il cittadino sia tenuto a corrispondere contributi previdenziali ad un determinato istituto contro la sua volontà, ed anzi nullificando retroattivamente un'opzione già manifestata in senso contrario.

Si deve d'altronde osservare come, anche nel nostro ordinamento giuridico, la facoltatività dell'iscrizione è espressione di un trend legislativo che sembra inequivocabilmente indirizzato nel senso della unicità della posizione assicurativa pubblica nell'ambito del pluralismo previdenziale. Sotto tale profilo la norma in esame appare altresì in

interna contraddizione, tanto da far dubitare, anche in questa prospettiva, della sua razionalità, con l'art. 1, trentatreesimo comma, lettera C) della stessa legge n. 537/1993, che, in relazione alla delega al Governo all'emanazione di decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza ed assistenza, pone tra i criteri direttivi proprio quello dell'eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici.

La norma in esame, inoltre, incidendo con l'effetto retroattivo sulle situazioni sostanziali poste in essere nel vigore del precedente regime, frustra l'affidamento di una determinata categoria di cittadini nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale di uno stato di diritto: anche in tal senso dunque viola l'art. 38 della Costituzione. Invero, secondo un'autorevole dottrina, la c.d. buona fede legislativa impone di tenere in considerazione la situazione di affidamento determinata in precedenza dal legislatore e di non violarla a posteriore, se non per motivi che, sulla base di un giudizio comparativo, appaiono eccezionalmente prevalenti. Ed esigenze di tipo economico-finanziario non sembrano potersi ritenere ragione sufficiente a giustificare la violazione del suddetto principio (in tal senso, con riferimento a fattispecie diversa, ma di natura previdenziale, cfr. Corte costituzionale 10 febbraio 1993, n. 39).

Si è dunque finora argomentato in ordine alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 punto 26 (prima parte) della legge n. 537, in relazione ai vari vizi rilevati. Occorre però analizzare anche la seconda parte della norma in esame (peraltro ovvio corollario della prima parte) che, di fatto, dispone direttamente l'efficacia retroattiva, sancendo la «nullità di diritto» dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'E.N.P.A.V. nei confronti dei veterinari. Con ciò, non si vuole sostenere artificialmente la tesi della sussistenza di una cesura tra le due parti dell'art. 11, ventiseiesimo comma, che non è neppure astrattamente configurabile, ma il metodo analitico, che porta a scindere le componenti precettive della norma, ha come esclusivo obiettivo quello della completezza dell'esegesi. In proposito, pare che il difetto di razionalità sussista anche rispetto a questa seconda parte della norma, con cui è stata direttamente prevista (senza il tramite di una norma interpretativa, utilizzata ad hoc) l'efficacia retroattiva della disposizione.

Poiché, se è vero che la Costituzione, al di là della materia penale, non vieta legge retroattive, esse sono comunque soggette al generale sindacato di ragionevolezza anche per quanto riguarda l'effetto (retroattivo) suindicato.

E nel caso di specie, essendo validamente estensibili tutte le argomentazioni precedentemente sviluppate, avendo la norma, dal punto di vista funzionale ed effettuale, carattere inequivocabilmente unitario (in particolare, disponendo in ordine a profili distinti, ma collegati), si può ritenere che non sussiste alcun elemento che possa fornire un fondamento razionale alla retroattività. Anche in tale prospettiva, dunque, la norma sembra violare l'art. 3 della Costituzione, in particolare in relazione all'art. 38 della Costituzione.

Con riferimento pertanto alla fattispecie concreta portata alla cognizione di questo pretore, ai fini di stabilire se in capo ai ricorrenti sussista o meno un obbligo contributivo nei confronti dell'E.N.P.A.V. per gli anni 1991-1993, questione che può presentare difforme soluzione a seconda che si ritenga applicabile l'art. 24, secondo comma, della legge n. 136/1991, nella sua originaria formulazione, ovvero se si debba applicare la norma di cui all'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge n. 537/1993, e rilevandosi in base a quanto sopra argomentato il sospetto di illegittimità costituzionale di quest'ultima norma, gli atti debbono essere trasmessi alla Corte costituzionale perché sia risolta la questione di legittimità costituzionale della norma stessa in relazione ai richiamati parametri della Carta fondamentale.

Rimanendo assorbito ogni altro rilievo ed ogni altro profilo attinente al fatto, il presente giudizio deve dunque essere sospeso ed occorre provvedere agli adempimenti prescritti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai fini del decidere, la questione di legittimità costituzionale come sopra prospettata in ordine all'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in relazione agli artt. 3, 38, 101, 102, 104 della Costituzione, nei termini precisati in motivazione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti ricorrenti, all'E.N.P.A.V. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Perugia, addì 16 aprile 1994

*Il pretore: (firma illeggibile)*

N. 359

*Ordinanza emessa il 2 febbraio 1994 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, sui ricorsi riuniti proposti da Ferrante Matteo ed altra contro Ministero di grazia e giustizia*

**Pensioni - Trattamento pensionistico dei magistrati e categorie assimilate - Mancata previsione di un meccanismo di adeguamento automatico periodico quanto meno equivalente a quello stabilito per i trattamenti di attività - Disparità di trattamento tra i magistrati in servizio e quelli in quiescenza - Elusione del giudicato della Corte costituzionale con riferimento alla sentenza n. 501/1988 - Questione già sollevata dallo stesso giudice rimettente in relazione agli artt. 3, 36 e 136 della Costituzione e dichiarata dalla Corte costituzionale inammissibile (sentenza n. 42/1993) trattandosi di scelte discrezionali riservate al legislatore, ma riproposta dal giudice *a quo*, in relazione al solo art. 136 della Costituzione, in quanto dopo la sentenza n. 501/1988 vi sarebbe carenza assoluta di competenza legislativa (sentenze della Corte costituzionale nn. 73/1963, 88/1966, 223/1983 e 922 del 1988).**

(Legge 8 agosto 1991, n. 265, art. 2, primo comma).

(Cost., art. 136).

#### LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 115/94/ord. sui ricorsi in materia di pensione civile, proposti dai signori:

Ferrante Matteo, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Roccella presso il cui studio in Palermo, via A. Telesino n. 26 è elettivamente domiciliato (giudizio n. 2907/C del registro di segreteria), avverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Manganaro Maria, vedova del dott. Antonino Calabrò, elettivamente domiciliata in Palermo, via Mario Rutelli n. 26 presso lo studio dell'avv. Pietro Milio, avverso il Ministero di grazia e giustizia (giudizio n. 3384/C del registro di segreteria);

Uditi nella pubblica udienza del 2 febbraio 1994 i relatori, consiglieri dott. Francesco Rapisarda e primo referendario dott. Giuseppe Aloisio, e l'avv. Fabio Roccella;

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

#### FATTO

Con i ricorsi introduttivi dell'odierno giudizio pensionistico i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del loro trattamento pensionistico sulla base della retribuzione spettante a magistrati, procuratori ed avvocati dello Stato in servizio, in applicazione delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 5 maggio 1988, assumendo quale parametro non già lo stipendio vigente nel 1983 (come operato dalle rispettive amministrazioni), ma lo stipendio tabellare con tutti gli adeguamenti intervenuti sino alla data di riliquidazione della pensione, e cioè sino al 1° gennaio 1988.

In particolare, il dott. Ferrante ha inoltre chiesto il costante adeguamento del suo trattamento pensionistico con proiezione nel futuro, e quindi anche per gli anni successivi al 1988.

Con successiva memoria del 22 gennaio 1994 l'avv. Fabio Roccella, difensore del dott. Ferrante, rilevato che nel corso del giudizio è stata promulgata la legge 8 agosto 1991, n. 265, la quale, all'art. 2, primo e secondo comma, ancora la riliquidazione delle pensioni di magistrati ed avvocati dello Stato alle misure stipendiali vigenti al 1º luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici di cui all'art. 2 della legge n. 27 del 1981 e che la Corte costituzionale con sentenza n. 42 del 28 gennaio/10 febbraio 1993 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 2 sollevata con ordinanza di questa sezione n. 9/92 in relazione agli artt. 3, 36 e 136 della Costituzione, considerata altresì contraddittoria la motivazione addotta dalla Corte costituzionale con quella della precedente sentenza n. 501 del 1988 e ancora valide le argomentazioni espresse nella citata ordinanza di rimessione n. 9/92, insiste nel proporre questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 265/1991 con riferimento agli artt. 3, 36 e 136.

Alla pubblica udienza, l'avv. Roccella osserva che a seguito della legge n. 265/1991 è stata ripristinata una regolamentazione del calcolo delle pensioni non conforme alle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 1988; risulta pertanto evidente che il legislatore non si è voluto adeguare alla sentenza n. 501/1988, inspiegabilmente contraddetta dalla stessa Corte costituzionale con la recente sentenza n. 42 del 1993.

Conclusivamente, il difensore insiste nel sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 265/1991 in relazione agli artt. 3, 36 e 136 della Costituzione.

#### DIRITTO

Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei ricorsi, per connessione oggettiva.

La questione attinente alla riliquidazione delle pensioni di magistrati, procuratori ed avvocati dello Stato ha rappresentato una vicenda giurisprudenziale molto complessa, che ha avuto - com'è noto - il suo inizio con la sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 21 aprile-5 maggio 1988, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141, nella parte in cui non viene disposta a favore delle suddette categorie di pensionati, collocati a riposo anteriormente al 1º luglio 1983, la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, con decorrenza dal 1º gennaio 1988.

Sostanzialmente il giudice delle leggi ha statuito che il legislatore avrebbe dovuto adeguare le pensioni in oggetto alle retribuzioni dei magistrati, procuratori ed avvocati dello Stato.

La sentenza costituzionale ha poi trovato continua applicazione nella giurisprudenza della corte dei conti (ed in particolare di questa sezione, cui si richiamano i ricorrenti), che in molteplici giudizi ha riconosciuto in favore dei ricorrenti:

il diritto alla riliquidazione delle pensioni, con decorrenza dal 1º gennaio 1988, sulla base del trattamento stipendiale conseguente all'applicazione delle tabelle annesse alla legge n. 27 del 1981, degli adeguamenti di cui all'art. 2 della stessa legge con i benefici previsti dagli artt. 3 e 4 della legge n. 425 del 1984;

il diritto alla applicazione degli artt. 15 della legge n. 177 del 1976 e 161 della legge n. 312 del 1980;

il diritto alle successive riliquidazioni automatiche delle pensioni sulla base degli adeguamenti triennali previsti dall'art. 2 della legge n. 27 del 1981 (c.d. «proiezione nel futuro» del meccanismo di adeguamento delle pensioni).

L'interpretazione e l'applicazione operata dal giudice di merito sono state implicitamente confermate dal legislatore che, nel disciplinare il sistema perequativo delle pensioni con la legge 27 febbraio 1991, n. 59, non ha compreso tra le categorie di pensionati da «perequare» il personale di magistratura ed equiparato.

Successivamente al deposito di alcuni ricorsi è entrata in vigore la legge 8 agosto 1991, n. 265, con la quale il legislatore - tra l'altro - disponeva che le pensioni spettanti a magistrati, procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1º luglio 1983, sono riliquidate con decorrenza 1º gennaio 1988 sulla base delle misure

stipendiali vigenti al 1° luglio 1983, in applicazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 425 del 1984 e con esclusione degli adeguamenti periodici di cui all'art. 2 della legge n. 27 del 1981 (art. 2, primo comma); con conseguenziale, rilevante discriminazione fra i ricorrenti per i quali il giudice di merito si è già pronunciato e coloro per i quali la causa non è ancora stata posta in decisione.

La sezione, in giudizi aventi oggetto analogo a quello odierno, con l'ordinanza n. 9/92 del 27 gennaio 1992 ha sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 265 del 1991, in relazione agli artt. 3, 36 e 136 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha dichiarato la questione inammissibile con sentenza n. 42 del 28 gennaio-10 febbraio 1993.

Tuttavia, il collegio reputa fondata la riproposizione della questione di costituzionalità dell'art. 2, primo comma, della legge n. 265 del 1991, solo in relazione all'art. 136 della Costituzione, non avendo la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 42 del 1993 trattato direttamente la questione (assorbendola, verosimilmente, nella più generale affermazione di esercizio dell'età discrezionalità da parte del legislatore nella materia *de qua*).

Si rileva infatti che l'applicazione al caso concreto della sentenza additiva n. 501/1988 della Corte costituzionale consegue ad una attività interpretativa che l'ordinamento giuridico demanda esclusivamente al giudice di merito.

Il rigore dell'art. 136 della Costituzione, posto a salvaguardia di tutto il sistema della garanzia costituzionale, non consente una diversa applicazione, ed in particolare esclude (come ha rilevato la Corte costituzionale con sentenza nn. 73 del 1963, 88 del 1966, 223 del 1983 e 922 del 1988) un qualsiasi intervento del legislatore, la cui attività è viziata da carenza assoluta di competenza legislativa.

Il contrasto della norma denunciata con l'art. 136 costituzionale è maggiormente significativo se la stessa - come nel caso in esame - si pone in conflitto sia con la pronuncia di incostituzionalità sia con la costante interpretazione del giudice di merito attraverso una sostanziale riproduzione della disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima, avente efficacia per il periodo già trascorso.

La questione proposta, inoltre, è rilevante poiché solo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2, primo comma, della legge n. 265 del 1991 consentirebbe il riconoscimento del diritto del ricorrente alla richiesta riliquidazione del trattamento pensionistico.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 265, in relazione all'art. 136 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 2 febbraio 1994.

*Il presidente: CORAZZINI*

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, addì 25 febbraio 1994

*Il direttore della segreteria: BADAME*

N. 360

*Ordinanza emessa il 21 ottobre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 maggio 1994) dalla corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, sul ricorso proposto da Tristano Giuseppe contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altra.*

**Pensioni - Trattamento pensionistico dei magistrati e categorie assimilate - Previsione con norma autoqualificata interpretativa che:** *a)* per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all'art. 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza; *b)* le pensioni spettanti ai magistrati ordinari e categorie assimilate, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, sono riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti alla stessa data, con esclusione degli adeguamenti periodici previsti dall'art. 2, legge n. 27/1981; *c)* gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti pensionistici - Mancata previsione di un meccanismo d'adeguamento automatico delle pensioni - Elusione del giudicato in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 501/1988.

(Legge 8 agosto 1991, n. 265, art. 1, sesto comma, e 2, primo comma).

(Cost., artt. 24 e 136).

#### LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 1/94/ord. nel giudizio di pensione, iscritto al n. 5508/C del registro di segreteria, promosso dal dott. Giuseppe Tristano contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la corte dei conti, nelle persone dei rispettivi presidenti *pro-tempore*, per la modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 1992 relativo alla determinazione del trattamento di quiescenza;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Udito all'udienza del 21 ottobre 1993 il relatore, consigliere dott. Luciano Pagliaro.

#### FATTO

Il dott. Tristano Giuseppe, già magistrato della Corte dei conti, cessato dal servizio il 13 gennaio 1985 con la qualifica di presidente della Corte dei conti, ha impugnato il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 1992, con il quale è stata riliquidata, a decorrere dal 1° gennaio 1991, la pensione in godimento, in esecuzione delle decisioni di questa sezione n. 2/89/C, 7/90/C e 10/90/C, lamentando, in sostanza, l'errata determinazione del trattamento di quiescenza in relazione agli anni di servizio effettivamente svolto, nonché l'attribuzione, ai sensi dell'art. 1, sesto comma, e dell'ultima parte dell'art. 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 265, a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile con i futuri miglioramenti della differenza tra l'importo della pensione calcolata in base al diverso trattamento spettante secondo le disposizioni di cui all'art. 1, quarto e quinto comma, e all'art. 2, primo e secondo comma, della medesima legge e quello corrisposto in esecuzione delle citate decisioni giurisdizionali.

In particolare, quanto al primo punto, ritiene l'interessato che l'amministrazione abbia errato nel non calcolare, nella determinazione del trattamento di quiescenza, gli anni di studio universitario, costituenti servizio effettivo ai fini pensionistici e, peraltro, computabili senza necessità di riscatto. Con la conseguenza che 12 e non 8 sarebbero gli anni di servizio militare che concorrerebbero alla determinazione della base pensionabile.

Relativamente al secondo punto, il ricorrente ha osservato che l'assegno *ad personam* dovrebbe concernere soltanto le maggiori somme corrisposte in conseguenza dell'interpretativo dell'art. 5 della legge n. 425/1984 di forme da quella indicata dall'art. 4 della legge n. 265/1991 e non anche quelle che gli sono state liquidate in relazione agli adeguamenti periodici previsti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, posto che questi ultimi benefici economici non sarebbero compresi nell'ambito delle recenti disposizioni interpretative.

## DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è certamente infondato, posto che l'amministrazione ha esattamente calcolato nella qualifica di presidente di sezione l'importo corrispondente alle (8) classi e agli aumenti biennali (14) maturati dal ricorrente nella posizione di provenienza (presidente di sezione).

È, poi, evidente che l'interessato confonde nelle motivazioni a sostegno della sua pretesa tra il servizio computabile ai fini della determinazione dell'anzianità utile ai fini di quiescenza, anzianità che comunque è irrilevante ai fini del quantum allorché, come nel caso, l'interessato raggiunga comunque il limite massimo dei quaranta anni, e quello influente ai fini della determinazione della retribuzione da assumere quale base pensionabile, finendo per chiedere, in effetti, il riconoscimento degli anni di studio universitario (in ragione della sua precedente appartenenza al ruolo degli ufficiali in s.p.e.) nella qualifica attribuitagli al momento del collocamento a riposo. Tale riconoscimento, però, non è previsto affatto dall'art. 5 della legge n. 425/1984, che, come si vedrà, prevede un meccanismo di calcolo della retribuzione del magistrato nel momento di passaggio di qualifica collegato alla posizione economica conseguita nella qualifica di provenienza.

Il secondo motivo di ricorso, che è diretto, in sostanza, a contestare in radice la legittimità della trasformazione di parte della pensione in assegno personale riassorbibile, dovrebbe ugualmente essere disatteso alla luce delle disposizioni recate dall'art. 1, quarto e sesto comma e dall'art. 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 265.

Senonché tali disposizioni appaiono contrastare con i precetti costituzionali per i seguenti motivi.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 501 del 1988, ha statuito l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141, nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non disponevano a favore dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché dei procuratori e avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1º luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle amministrazioni competenti, della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4, legge 6 agosto 1984, n. 425, con decorrenza dalla data del 1º gennaio 1988.

In aderenza ai principi affermati dal giudice delle leggi nella predetta sentenza, le sezioni di questa Corte, a partire dalla decisione delle sezioni riunite n. 76/C del 14 novembre 1988, univocamente ritennero, adottando conseguenti decisioni nell'ambito di numerosi giudizi promossi dai pensionati interessati, che la riliquidazione delle pensioni avrebbe dovuto essere effettuata, con decorrenza dal 1º gennaio 1988, sulla base delle misure stipendiali vigenti a tale data, comprensive degli adeguamenti periodici previsti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 e applicando i benefici recati dagli artt. 3 e 4 della legge n. 425/1984. L'unico contrasto interpretativo tra le sezioni ha riguardato il problema dell'operatività o meno per il futuro del meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni (art. 21. 27/81) anche nell'ambito dei trattamenti di quiescenza. (Corte costituzionale sent. n. 42 del 28 gennaio-10 febbraio 1993). Questa sezione si è costantemente orientata nel senso dell'operatività.

Esaminando un precedente ricorso giurisdizionale proposto dal dott. Tristano, questa sezione, (dec. n. 7/90/C del 4 aprile 1990), ha dichiarato, in particolare, sulla base di analoga affermazione contenuta nella citata decisione delle sezioni riunite, il suo diritto alla riliquidazione della pensione, tenuto conto delle misure stipendiali aggiornate al 1º gennaio 1988, secondo i criteri prima cennati, considerando la necessità di estendere la riliquidazione al 1º gennaio 1988 anche al personale che, come il ricorrente, fosse cessato nel periodo compreso tra il 1º luglio 1983 (data cui ha esclusivo riferimento la sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 1988 per determinare i suoi destinatari) e l'1 gennaio 1988, poiché diversamente si sarebbe verificata l'assurda conseguenza di riconoscere ai pensionati da data più recente un trattamento inferiore rispetto a quello che, per effetto della predetta sentenza del giudice delle leggi, veniva ad essere giudizialmente attribuito a quelli collocati a riposo in data antecedente al 1º luglio 1983.

Giudicando su altro ricorso del dott. Tristano, questa sezione, con la decisione 10/90/C del 4 aprile 1990, (riconosciuta la propria giurisdizione in vista del fatto che la questione controversa, sebbene riferita ad un momento nel quale l'interessato era ancora in attività di servizio, rilevava esclusivamente ai fini della determinazione della pensione e non anche del trattamento di attività) ha statuito che, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 425 del 1984, il trattamento di quiescenza liquidato al dott. Tristano nella qualifica di Presidente della Corte dei conti, attribuita all'atto del collocamento a riposo ai sensi della legge n. 336 del 1970, avrebbe dovuto assumere come base pensionabile, diversamente da quanto disposto dall'amministrazione (che aveva tenuto conto della sola anzianità relativa agli anni di servizio effettivo svolto nella qualifica di provenienza), lo stipendio iniziale della nuova qualifica maggiorato dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali comunque maturati nella posizione di provenienza. Con questa seconda decisione, la sezione non ha fatto altro che confermare in sede pensionistica una giurisprudenza amministrativa assolutamente sul punto, e d'altra parte, ormai da molti anni le amministrazioni interessate hanno confermato la propria azione all'interpretazione suddetta.

Con la decisione n. 2/89/C del 14 marzo 1989, questa sezione affermava, infine, il diritto del ricorrente a conseguire il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali anche in relazione alle maggiori somme che erano risultate a lui dovute anche sul trattamento di quiescenza (oltre che su quello di attività), a seguito di una pronuncia del giudice amministrativo passata in giudicato. Tale decisione, però, contrariamente a quanto si afferma nel provvedimento impugnato, è estranea alla determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 1992, posto che non si dispone nulla in ordine alla rivalutazione monetaria e agli interessi di cui alla decisione giurisdizionale. E, d'altra parte, essa non viene assolutamente in rilievo ai fini che qui interessano.

Nelle more dell'esecuzione delle decisioni sopra indicate, è stata emanata la legge 8 agosto 1991, n. 265, che, per ciò che qui interessa, prevede che:

1) per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all'art. 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi e aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza (art. 1, quarto comma);

2) le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché ai procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, sono riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti, in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla data del 1° luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici previsti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (art. 2, primo comma, prima parte);

3) gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle stabilite dal quarto comma, dell'art. 1 e dal primo comma dell'art. 2, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza (art. 1, sesto comma, e art. 2, primo comma, ultima parte).

Si tratta come appare evidente, di tre distinti gruppi di disposizioni:

una prima disposizione di interpretazione autentica del diritto vigente la quale, relativamente all'art. 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, in senso antitetico a quello accolto da questa sezione nelle sue decisioni, nega che, con riguardo al diritto previgente avessero fondamento le pretese relative alla quantificazione della base pensionabile, nel caso di passaggio alla qualifica superiore, secondo il criterio delle maggiorazioni dello stipendio iniziale previsto per la nuova posizione dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali comunque conseguiti nella precedente qualifica (art. 1, quarto comma);

altra disposizione, disattendendo l'interpretazione data dai giudici di merito alla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 501 del 1988, esclude, in sostanza, che avessero fondamento le pretese relative alla riliquidazione delle pensioni sulla base delle misure stipendiali vigenti, in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, e con il computo degli adeguamenti periodici di cui all'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, alla data del 1° gennaio 1988 (art. 2, primo comma, prima parte);

disposizioni innovative con le quali viene dettata una nuova disciplina della materia, da valere per l'avvenire, ispirata a principi estremamente restrittivi rispetto a quelli posti dalle previgenti norme sullo stato economico del personale di magistratura ed equiparato, e indifferenti, in particolare, a quelle esigenze di costante adeguamento delle pensioni alle retribuzioni, la cui tutela più volte la Corte costituzionale ha riconosciuto corrispondere a specifiche norme dalla nostra Carta fondamentale (art. 1, primo, secondo, terzo e quinto comma, art. 2, secondo comma);

disposizioni transitorie riferite indistintamente a tutti i trattamenti spettanti o in godimento, derivanti sia da provvedimenti dell'amministrazione spontaneamente adottati nell'ordinaria attività di esecuzione, sia provvedimenti emessi in esecuzione di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, con le quali si prevede un riassorbimento graduale dei benefici ricevuti in seguito ad interpretazioni difformi da quelle dichiarate autentiche (art. 1, sesto comma, e art. 2, primo comma, ultima parte).

In esecuzione delle richiamate decisioni di questa sezione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il provvedimento impugnato, ha correttamente rideterminato il trattamento di quiescenza del dott. Tristano, ma, all'art. 2 del decreto, ha stabilito, ai sensi dell'art. 1, sesto comma, della legge n. 265/1991, di attribuire parte (L. 108.769.000 a fronte di un totale di L. 208.731.500 a.l.) di tale trattamento a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile con i futuri miglioramenti. In attuazione dello *ius superveniens*, dunque, ciò che il giudice aveva attribuito all'interessato a titolo di pensione (e cioè, il diritto al computo nella base pensionabile dello stipendio iniziale della qualifica di presidente della corte dei conti maggiorato degli importi per classi di stipendio e aumenti biennali maturati nella qualifica di presidente di sezione, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 425 del 1984, e il diritto alla riliquidazione della

pensione, a decorrere dal 1° gennaio 1988, secondo le misure stipendiali vigenti a tale data per il personale in servizio, nonché a conseguire per il futuro gli adeguamenti ex art. 2 della legge 27 del 1981, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 1988) viene ad essere trasformato, per effetto delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 1 e al primo comma dell'art. 2 della legge 265 del 1991, in assegno personale destinato a precludere al pensionato (vita natural durante, nel caso di specie, considerato che l'importo dell'assegno è maggiore addirittura dell'importo liquidato a titolo di pensione) l'attribuzione dei futuri miglioramenti economici fino al riassorbimento.

Ritiene il collegio che le disposizioni di cui all'art. 2, primo comma, e all'art. 1, sesto comma, della legge 8 agosto 1991, n. 265, siano in contrasto rispettivamente con gli artt. 136 e 24 della Costituzione.

Quanto alla prima disposizione, deve rilevarsi, in primo luogo, che essa è diretta a disciplinare soltanto gli effetti già prodottisi nella sfera giuridica degli interessati (tant'è che è destinata al personale cessato prima del 1° luglio 1983) per effetto della più volte citata sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 1988, mentre la regolamentazione della materia per il futuro è affidata al successivo secondo comma. Ne deriva che la questione di legittimità costituzionale qui sollevata, se accolta, inciderebbe soltanto sulle situazioni antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 265 del 1991, senza pregiudicare l'applicazione delle norme sopravvenienti a carattere innovativo. In questo senso, la questione è, perciò, rilevante, posto che dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della predetta legge, deriverebbe specificamente la possibilità del ricorrente di conservare a titolo di pensione e non di assegno personale riassorbibile, le maggiori somme attribuitegli con la decisione di questa Corte n. 7/90/C sopra citata e non implica denuncia di illegittimità costituzionale delle norme innovative.

Deve evidenziarsi, poi, che la questione di costituzionalità, sebbene riguardi anche il problema interpretativo circa l'operatività per il futuro dell'adeguamento automatico ex art. 2 della legge n. 27 del 1981, fino ovviamente all'entrata in vigore della legge n. 265 del 1991 che tale operatività ha ora escluso, concerne soprattutto i criteri adottati in specie per la determinazione della rliquidazione della pensione alla data del 1° gennaio 1988.

Già in precedenza questa sezione aveva posto, nel corso di altro giudizio, la medesima questione, sotto il diverso profilo della incompatibilità della norma con i principi costituzionali in relazione, però, anche all'assetto futuro e non solo passato del rapporto pensionistico, che la Corte costituzionale (sentenza n. 42 del 28 gennaio-10 febbraio 1993) non ha affrontato direttamente, ritenendola, probabilmente assorbita nell'ambito della affermazione di carattere generale circa la sussistenza nella materia della discrezionalità del legislatore.

Nella specie, invece, la questione viene posta in relazione ai soli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 1988 verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge n. 265 del 1991. E, in tale prospettiva, non sembra dubbio che la norma denunciata si ponga in netto contrasto con l'art. 136 della Costituzione.

Non spetta, infatti, al legislatore interpretare o comunque disporre, anche con norma formalmente autonome e indipendenti dalla pronuncia costituzionale, in ordine agli effetti che derivano direttamente dalle decisioni del giudice delle leggi. È questo un compito esclusivamente riservato al giudice di merito. Ne deriva che, in ogni caso, la norma denunciata, anche quando dovesse essere perfettamente in linea con il contenuto della sentenza della Corte costituzionale che pretende di interpretare o applicare, è viziata da assoluta carenza di competenza legislativa. Tanto più l'affermazione vale, ovviamente, allorché come nel caso, la norma denunciata appare ispirata a scopi diversi da quelli semplicemente esecutivi della sentenza costituzionale e che, per di più, si pongono in palese contrapposizione sia con i principi costituzionali a fondamento della pronuncia che con l'interpretazione giurisprudenziale pacifica (sui principali punti che concernono i criteri di rliquidazione delle pensioni al 1° gennaio 1988, salvo che per la applicabilità anche per il futuro del meccanismo di adeguamento automatico ex art. 2 della legge n. 27 del 1981).

È chiaro che rientra, invece, nel potere del legislatore dettare una diversa disciplina per il tempo posteriore a quello cui fa riferimento la sentenza della Corte costituzionale. Ma è questa questione che nella specie non viene in rilievo.

Quanto alla disposizione di cui all'art. 1, sesto comma, della legge n. 265 del 1991, cui rinvia anche l'ultima parte del primo comma del successivo art. 2, deve rilevarsi che la legge n. 265 del 1991 per la sua natura formale di norma interpretativa dovrebbe fornire al giudice il significato autentico delle disposizioni interpretate, affinché egli applicandole al caso singolo sottoposto alla sua cognizione decida il merito della causa. In realtà, essa sopravvive quando si è ormai da tempo formata sulla materia una serie di pronunce giudiziali passate in cosa giudicata e quando la norma autenticamente interpretata (ci si riferisce, in particolare, all'art. 5 della legge n. 525/85, ma lo stesso discorso vale anche per la sentenza della Corte costituzionale n. 510 del 1988) ha da molti anni ricevuto da parte delle competenti amministrazioni, vuoi sulla base di giudicati amministrativi, vuoi per iniziativa delle stesse amministrazioni, presa magari per estendere ai non ricorrenti gli effetti dei numerosi giudicati intervenuti sulla vicenda, applicazione

concreta nei confronti di tutti i dipendenti destinatari. È evidente allora che il legislatore non ha voluto in effetti fornire ai giudici il criterio interpretativo della norma preesistente a fini nomofilattici, ma piuttosto ha inteso togliere effetti, almeno parziali, ed efficacia alle decisioni già definitivamente assunte tanto nella sede giudiziaria che in quella amministrativa, sostanzialmente vanificando, nelle ipotesi come quello in esame, perfino gli effetti e l'efficacia del giudicato, ed obbligando gli interessati quantomeno ad onerose reiterazioni della relativa azione.

Come osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza 7-10 aprile 1987, n. 123, in tal modo il legislatore viola il valore costituzionale del diritto di agire, che implica il diritto del cittadino non solo ad ottenere una sentenza di merito senza onerose reiterazioni, ma anche quello di potere contare sull'esecuzione e sull'intangibilità della sentenza di merito passata in giudicato a lui favorevole.

Anche questa seconda questione è rilevante, poiché soltanto dall'annullamento della norma denunciata deriva la possibilità del ricorrente di fruire a titolo di trattamento di quiescenza delle maggiori somme attribuitegli con la decisione di questa sezione n. 10/90/C del 4 aprile 1990, passata in giudicato.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, e dell'art. 1, sesto comma, della legge 8 agosto 1991, n. 265, in relazione agli artt. 136 e 24 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 21 ottobre 1993.

*Il presidente ff.:* PAGLIARO

94C0673

N. 361

*Ordinanza emessa il 15 marzo 1994 dal tribunale militare di sorveglianza di Roma nel procedimento di sorveglianza relativo a Francinella Fabio*

**Ordinamento penitenziario - Condannato per il reato di rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza - Pene alternative - Possibilità di affidamento in prova ad ente pubblico non militare e, per giurisprudenza della Corte di cassazione, preclusione all'affidamento in prova al servizio sociale - Violazione dei principi di eguaglianza e della finalità di rieducazione della pena - Richiamo alla sentenza n. 358/1993.**

(Legge 29 aprile 1983, n. 167, artt. 1, primo comma, ultimo periodo, e 3, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 27).

#### IL TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato, all'udienza del 15 marzo 1994, la seguente ordinanza in tema di affidamento in prova ad un ufficio o ente pubblico non militare ancor prima dell'inizio della detenzione, ai sensi della legge 29 aprile 1983, n. 167 e successive modifiche, nei confronti del condannato militare Francinella Fabio, nato a Genova il 5 aprile 1972 ed ivi residente in via Borzoli n. 16/A, 38, condannato alla pena di mesi tre di reclusione militare inflittagli con sentenza in data 15 ottobre 1993 del g.i.p. presso il tribunale militare di Torino per il reato di rifiuto del servizio militare di leva (art. 8 secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772).

1. — In ordine alla domanda indicata in epigrafe osserva il tribunale che ne sussistono i presupposti di ammissibilità, che il giudizio prognostico sulla risuscita dell'affidamento può essere formulato con riferimento al comportamento serbato dal condannato in libertà successivamente alla data del reato e che dalle risultanze in atti (informazioni dei carabinieri e relazione del competente centro di servizio sociale per adulti) tale comportamento appare con connotazioni atti a far presumere che per la riduzione dell'interessato e per prevenire che egli compia altri reati siano sufficienti talune prescrizioni limitative della libertà.

Quanto alla tipologica dell'affidamento applicabile e quindi delle prescrizioni da impartire, le parti, all'odierna udienza, hanno formulato divergenti conclusioni, prospettando questioni sulle quali occorre soffermarsi.

2. — Con la sentenza n. 358/1993 la Corte costituzionale ha stabilito che la sostituzione, per egual durata, dalla reclusione militare alla reclusione, prevista nell'art. 28 c.p.m.p. nei casi in cui alla condanna per il reato militare non consegua la degradazione, non deve operare rispetto alle condanne per il reato di rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza di cui all'art. 8, secondo comma, della legge n. 772/1972; e in tal senso ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dello stesso art. 27.

Ha infatti rilevato la Corte che «la legge non può, senza cadere in palese contraddizione, basare sull'adduzione di giustificati motivi di coscienza un trattamento punitivo per il rifiuto del servizio militare stesso e, nello stesso tempo, far consistere quel trattamento in modalità volte prevalentemente nel recupero del soggetto al servizio militare».

Nella stessa sentenza non si rinvergono, però, considerazioni attinenti alle conseguenze sul piano del regime penitenziario della disposta deroga al principio generale contenuto nell'art. 27; segnatamente, nulla si ricava in ordine al problema della ulteriore applicabilità ai condannati per il reato *de quo* dello speciale affidamento in prova previsto nella legge 29 aprile 1983, giacché la Corte si è sul punto limitata a dichiarare inammissibile, per estraneità al tema della decisione, la sollevata questione di costituzionalità anche dell'art. 3, terzo comma, della legge ora citata.

Secondo tale disposizione, invero, «i condannati per i reati militari originati da obiezione di coscienza possono essere affidati esclusivamente ad un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministro della difesa, per prestarvi servizio». Stante il tenore tassativo della norma, e il suo indubbio connotato di specialità, si potrebbe pensare che essa valga a prescindere dalla natura della pena inflitta ai condannati di cui trattasi e quindi si ponga ora come deroga a quanto stabilito, per l'esecuzione della pena detentiva *tout court*, dell'art. 47 della legge penitenziaria (n. 354/1975 e successive modificazioni); in luogo dell'affidamento in prova al servizio sociale, per gli obiettori di coscienza c.d. totali, sarebbe previsto un affidamento in prova «esclusivamente» presso un ente pubblico non militare, allo scopo di adempiere a una prestazione di servizio riconducibile ai compiti di quell'ente. Evidente il diverso contenuto e la diversa incidenza pratica della «prova» nei due casi.

Parve, tuttavia, a questo tribunale, dopo un significativo contrasto di decisioni, che maggiormente in linea con lo spirito della sentenza n. 358/1993 della Corte costituzionale fosse una interpretazione della norma dell'art. 3, terzo comma, citata, inserita all'interno della legge che la contiene, la quale disciplina l'affidamento in prova speciale nei casi di condanna alla reclusione militare. Posto che tale ultima circostanza emerge con chiarezza per via dei continui riferimenti allo «stabilimento militare di pena» operati dalla legge (cfr. artt. 1, primo comma, 2, primo comma, 7 primo, terzo e ottavo comma) sembrò al tribunale di dover affermare che l'operatività del disposto dell'art. 3, terzo comma, nei confronti dei condannati per il reato di cui al citato art. 8, dipendesse dalla premessa che anche a costoro veniva inflitta la reclusione militare, per effetto dell'art. 27 del c.p.m.p.; ne doveva conseguire che, una volta venuta meno, per la dichiarata parziale incostituzionalità della norma, tale premessa, lo stesso art. 3, terzo comma, non avrebbe più potuto avere applicazione nei confronti dei c.d. obiettori totali e quindi che per costoro riprendesse vigore il regime di affidamento in prova ordinario, di cui all'art. 47 della legge penitenziaria.

Invero, parve che la previsione in discorso si giustificasse come correttivo specifico della regola fondamentale statuita con la legge n. 167/1983, secondo la quale si introduceva l'affidamento in prova come misura alternativa alla reclusione militare e la si correlava allo svolgimento del servizio militare, in linea con il contenuto precipuo che la reclusione militare possiede rispetto alla pena detentiva comune e che la stessa Corte costituzionale ha ravvisato consistere nel «prevalente recupero del condannato al servizio militare» (cfr. sentenza n. 414/1991).

Parve, cioè, a questo tribunale che il «servizio civile» in fase di affidamento in prova per i condannati obiettori fosse uno strumento istituito per dar modo anche a costoro di scontare la pena al di fuori del carcere militare, senza dover necessariamente recedere dalla posizione che li aveva portati a commettere il reato. Del resto tale preoccupazione aveva ragione di nascere solo in quanto anche per il reato di rifiuto operava la conversione della reclusione in reclusione militare, ex art. 27, giacché, diversamente, i condannati obiettori non avrebbero avuto davanti a loro stessi l'alternativa secca carcere-servizio militare.

La lettura sistematica qui sinteticamente riassunta non è stata condivisa dalla Corte di cassazione, sezione prima, che con più pronunce in data 21 gennaio 1994 ha imposto al tribunale militare di sorveglianza di ripristinare nei casi in questione l'operatività dell'istituto dell'affidamento in prova ad ente pubblico non militare.

3. — Per effetto della ricostruzione operata dalla Corte suprema, dunque, il condannato alla pena della reclusione per il reato di cui al citato art. 8 non può godere dell'affidamento in prova la servizio sociale, ma deve venir affidato esclusivamente ad un ente pubblico per prestarvi servizio. Ne risulta un regime di affidamento ben più gravatorio rispetto a quello previsto per qualsiasi altro condannato a pena detentiva diversa dalla reclusione militare, oppure anche per il condannato alla reclusione militare che sia in congedo, cioè non abbia «ancora obblighi di servizio militare» (art. 1, primo comma della legge n. 167/1983): si prevede una prestazione di servizio (non militare) obbligatoria, da svolgere al di fuori della sfera sociale propria del condannato, con possibile pregiudizio di posizione affettive, familiari, di studio o, addirittura, di lavoro.

Una norma scritta in favore dei c.d. obiettori totali, si è insomma trasformata, per il mutare del quadro di riferimento, in una previsione capace di rendere deteriore il trattamento di costoro.

Su questa sensibile diversificazione del regime ordinario di affidamento<sup>6</sup> si inserisce un aspetto che sembra renderla ancora più stridente con i criteri di ragionevolezza e che aveva convinto infine questo Tribunale ad adottare la soluzione ora cassata dal giudice di legittimità: la pretesa deroga riguarda soltanto l'istituto dell'affidamento in prova e non anche le altre misure alternative o gli altri strumenti rieducativi previsti per le pene detentive diverse dalla reclusione militare. Sicché, mentre prima della sentenza n. 358/1993 della Corte costituzionale il condannato per il reato di cui all'art. 8 aveva a disposizione il ridottissimo campionario rieducativo che la legislazione vigente prevede per il condannato alla reclusione militare, non potendo, per esempio, accedere a permessi premio (art. 30 della legge penitenziaria) e solo in casi marginali godere del beneficio della detenzione domiciliare (art. 47-ter della legge penitenziaria, in relazione alla sentenza n. 411/1991 della Corte costituzionale), attualmente, poiché il regime derogatorio di cui al più volte citato art. 3, terzo comma, riguarda esclusivamente l'affidamento in prova, costui — condannato alla reclusione — ha la possibilità di scontare la pena secondo le modalità previste dalla legge penitenziaria, fatta eccezione per l'affidamento in prova. Così, per esempio, se opta per il regime intramurario, sconta la pena in una comune casa circondariale o di reclusione, sottoponendosi al trattamento rieducativo previsto per qualsiasi condannato; ovvero, avendone i requisiti, può godere della detenzione domiciliare che gli consente di non recidere i rapporti con la propria sfera sociale e, in ipotesi, di conservare un rapporto di lavoro. Mentre, solo se decide di chiedere l'affidamento in prova va incontro a un trattamento del tutto peculiare e deteriore.

Sembra al tribunale che sia privo di ragionevolezza un sistema normativo che rinunci a chiedere al condannato in questione una particolare rieducazione, riconoscendo ciò non imprescindibile corollario del tipo di reato commesso, così come rinuncia a chiedere l'adempimento della prestazione del servizio militare, una volta espiata la pena (art. 8, terzo comma, della legge n. 772/1972), mentre nella previsione di un solo istituto penitenziario si faccia carico di differenziare la posizione dell'obiettore da quella del condannato per altri reati, imponendogli l'onere di una prestazione di servizio, ai fini dell'estinzione della pena.

Simile sistema normativo, che la Corte di cassazione ritiene tuttora applicabile, sembra contemporaneamente realizzare la violazione del principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione e integrare una ingiustificata deroga al principio del tendenziale orientamento rieducativo della pena di cui all'art. 27.

Sotto il primo profilo, dopo la più volte ricordata sentenza n. 358/1993, la posizione dell'obiettore condannato non va più riguardata in relazione a quella del militare avente obblighi di servizio, ma confrontata con quella del condannato alla reclusione, o anche del militare condannato alla reclusione militare, ma privo di obblighi di servizio; ne risulta una disciplina discriminatoria dell'affidamento in prova non fondata su alcuna ragionevole differente situazione di fondo, giacché la prognosi di recupero del reo deve svolgersi in tali casi tenendo conto delle «sole prescrizioni» da impartire al condannato (così art. 2, primo comma, della legge n. 167/1983, in relazione con l'art. 47, secondo comma, della legge n. 354/1975 e non anche di elementi aggiuntivi necessitati da specifiche esigenze rieducative (del tipo di quello indicato nell'art. 2, primo comma, della legge n. 167/1983, per coloro che hanno obblighi di servizio).

Sotto il secondo profilo, infatti, prevedere come contenuto dell'affidamento la prestazione di un servizio «civile», una volta escluse le direzionalità rieducative specifiche che venivano segnalate dalla scelta di una sanzione penale peculiare, come quella della reclusione militare, significa caricare la misura alternativa di un onere affatto sganciato dalla ambizioni rieducative della pena e riconducibile esclusivamente ad una logica afflittivo-catarattica; vieppiù, si ribadisce, se si considera che tale aggiunta risulta inspiegabilmente prevista solo per la misura alternativa dell'affidamento in prova.

Il tribunale ha presente che il contenuto della pena non può interamente spiegarsi alla luce del teleologismo rieducativo; ciò però non significa che il legislatore possa arbitrariamente innestare sulle modalità esecutive della pena connotati asistematici e discriminatori che a quel principio costituzionale non siano in alcun modo ridicibili.

4. — Le considerazioni sopra svolte inducono il collegio, sulla domanda di affidamento in prova in epigrafe, a dubitare della conformità della Costituzione dello speciale affidamento in prova per gli obiettori di coscienza condannati per il reato di rifiuto, delineato nell'art. 3, terzo comma, della legge n. 167/1983, richiamato dall'art. 1, primo comma, ultima parte, della stessa legge. La questione di costituzionalità, così come prospettata, oltre a essere non manifestamente infondata, è anche rilevante nel caso di specie, dovendosi stabilire se la richiesta misura alternativa debba svolgersi come prescritto nell'indicato art. 3 o, invece, alla stregua della disciplina ordinaria prevista dall'art. 47, della legge n. 354/1975;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*In accoglimento dell'eccezione formulata dalla difesa;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Dispone inoltre che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \**

Roma, addì 15 marzo 1994

*Il presidente: FABRETTI*

*Il magistrato estensore: BRUNELLI*

94C0674

N. 362

*Ordinanza emessa il 17 maggio 1994 dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere  
nel procedimento di prevenzione a carico di Zagaria Vincenzo*

**Misure di prevenzione - Obbligo di soggiorno nel comune di residenza - Possibilità di modificare la località di dimora solo quando ricorrono gravi esigenze di ordine e di sicurezza pubblica - Conseguente impossibilità di far luogo alla suddetta modifica ove questa sia determinata dalla esigenza di adempiere alla prescrizione di «darsi alla ricerca di un lavoro» anche nell'ipotesi in cui tale adempimento risulta garantito nella località in cui aspira a trasferirsi ed escluso in quella del comune di residenza - Lamentata violazione del diritto al lavoro e del diritto di difesa, con incidenza sul principio della presunzione di innocenza e sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.**

**(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2; legge 24 luglio 1993, n. 256, art. 1; legge 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma).**

**(Cost., artt. 1, 4, 24, 27 e 111).**

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di prevenzione a carico di Zagaria Vincenzo, di Domenico e di Vicigrado Maria, nato a San Cipriano d'Aversa (Caserta) il 22 giugno 1957, residente a Casapesenna (Caserta), alla via Garibaldi n. 8, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. per la durata di anni quattro, con obbligo di soggiorno nel comune di Casapesenna (Caserta), appellante;

Letta l'istanza datata 29 aprile 1994, con la quale il difensore, avv. Luigi Monaco, ha richiesto a questo tribunale di voler modificare, per motivi di lavoro, la località di soggiorno obbligato del proprio assistito;

Letto il parere contrario del pubblico ministero, il quale ha ribadito che «la legge attuale prevede l'obbligo di soggiorno esclusivamente nel comune di residenza»;

## FATTO

Con istanza depositata in data 29 aprile 1994 l'avv. Luigi Monaco, difensore di Zagaria Vincenzo, premesso:

a) che con decreto di questo tribunale del 29 luglio 1993 — appellato dal proposto — Zagaria Vincenzo era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di Casapesenna (Caserta) per la durata di anni 4 (quattro), ai sensi della legge n. 575 del 31 maggio 1965;

b) che tra le prescrizioni era stato imposto allo Zagaria «di darsi alla ricerca di un lavoro»;

c) che vani erano stati i tentativi dello Zagaria per ottenere un'attività lavorativa;

d) che lo Zagaria aveva rivolto istanza di occupazione al sindaco del comune di residenza, il quale aveva risposto attestando l'oggettiva impossibilità di reperire in loco un posto di lavoro, seppur saltuario;

e) che Zagaria Raffaele, fratello del proposto, amministratore unico della S.n.c. «Frine», aveva avviato i lavori di attuazione per la imminente stagione balneare, del lido denominato «Airona», sito in località Ischitella di Castelvolturno (Caserta);

f) che Zagaria Raffaele era disposto ad assumere il germano Vincenzo, impielandolo continuativamente nell'attività di guardiania, assicurandogli nel contempo alloggio anche per le ore notturne, richiedeva a questo tribunale di modificare la località di soggiorno obbligato dello Zagaria Vincenzo, allo scopo di consentirgli di lavorare, autorizzandolo a dimorare, anche nelle ore notturne, nel comune di Ischitella di Castelvolturno (Caserta), alloggiando presso la struttura balneare amministrata dal germano Raffaele.

Alla istanza il difensore allegava:

- 1) atto di cessione di quota sociale della S.n.c. «Frine»;
- 2) certificato di iscrizione della predetta S.n.c. nel registro delle ditte istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Caserta;
- 3) richiesta di lavoro del proposto Zagaria Vincenzo rivolta al sindaco del comune di Casapesenna (Caserta);
- 4) risposta negativa del sindaco del comune di Casapesenna (Caserta);
- 5) dichiarazione di disponibilità all'assunzione al lavoro sottoscritta da Zagaria Raffaele, nella qualità di amministratore unico della S.n.c. «Frine».

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta), richiesto di esprimere il proprio parere, ha evidenziato che «la legge attuale prevede l'obbligo di soggiorno esclusivamente nel comune di residenza», ed ha concluso per il rigetto dell'istanza.

## DIRITTO

1. — Il tribunale è chiamato a decidere su un'istanza di modifica del luogo di soggiorno obbligato, formulata per motivi di lavoro, dal difensore di un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. per la durata di anni 4, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Conformemente a quanto ribadito dal pubblico ministero nel suo parere in atti, effettivamente dal combinato disposto dall'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (prima modificato dall'art. 8 della legge 3 agosto 1988, n. 327, poi dall'art. 20 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, sostituito dall'art. 22 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, ed — infine — modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256) e 3, terzo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è attualmente previsto che, con l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S., nei casi in cui le altre misure non siano ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica «può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale», e non più in altro comune.

Pertanto, dalle disposizioni transitorie dettate dall'art. 24 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché dal secondo e terzo comma (ora abrogati) dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (così come sostituito dall'art. 20 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 12 luglio 1991, n. 203), è lecito arguire che — in un primo momento — il legislatore avesse inteso, comunque, riservare al tribunale, sezione misure di prevenzione, un'area di discrezionalità nell'individuazione di una località eventualmente diversa da quella di residenza e/o di abituale dimora del proposto, in cui lo stesso avrebbe potuto parimenti scontare la misura dell'obbligo di soggiorno, comunque limitando tale indicazione alternativa ai soli casi di ravvisate «eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela dell'incolumità della persona interessata».

Senonché, dopo l'abrogazione del secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (prima modificato dall'art. 8 della legge 3 agosto 1988, n. 327, poi dall'art. 20 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, sostituito dall'art. 22 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, ed — infine — modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256), non è più consentita al tribunale, sezione misure di prevenzione — nemmeno su segnalazione del questore, del procuratore nazionale antimafia o del procuratore della Repubblica — la modifica della località di obbligo di soggiorno, che, prima della soppressione del secondo e terzo comma, dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, era consentita esclusivamente nei casi in cui ricorrevano «eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela dell'incolumità della persona interessata».

Infatti — attualmente — a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come modificato dall'art. 11 del d.-l. 31 dicembre 1991, n. 419, e — da ultimo — dall'art. 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256, è tassativamente previsto che «il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e di sicurezza pubblica».

È rimasta — così — preclusa, da un lato al pubblico ministero ed al questore che non siano «autorità proponente», la possibilità di «proporre», e dall'altro al tribunale, sezione misure di prevenzione, la possibilità di «modificare», in costanza di espiazione della misura di prevenzione della P.S., la località di soggiorno obbligato, anche quando, come nel caso di specie, tale modifica, richiesta dall'interessato, sia finalizzata all'espletamento — ritenuto altrimenti impossibile — di attività lavorativa, posto che la norma attuale consente esclusivamente la modifica *in peius* della misura di prevenzione, con l'ulteriore applicazione anche del divieto o dell'obbligo di soggiorno, solo «quando ricorrono gravi esigenze di ordine e di sicurezza pubblica» (e non già anche esigenze di lavoro).

Ad avviso del collegio, ormai abrogati il secondo e terzo comma, con l'attuale formulazione dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è stata inibita al giudice delle misure di prevenzione qualsivoglia possibilità di valutare l'opportunità di disporre la modifica della località di soggiorno obbligato, per cui non può che concludersi che l'attuale normativa non consente a questo tribunale alcuna interpretazione tale da poter decidere, sia pure bilanciando adeguatamente le esigenze di tutela della collettività con il diritto al lavoro del soggiornante obbligato, sull'istanza formulata dal difensore del proposto Zagaria Vincenzo, se non con una declaratoria di inammissibilità, senza poter valutare la richiesta nel merito.

2. — Da ciò discende il sospetto di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (così come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256) e 3, terzo comma, 7, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per contrasto con gli artt. 1, primo comma, 4, 24, 27, secondo comma, e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente al tribunale, sezione misure di prevenzione, di esaminare nel merito l'istanza di modifica della località in cui il soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della P.S. sconti la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di abituale dimora, nemmeno nell'ipotesi in cui l'istanza stessa sia motivata dall'esigenza di adempiere alla prescrizione di «darsi alla ricerca di un lavoro», imposta dall'art. 5, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

3. — Il sospettato *vulnus* dell'art. 1, primo comma, della Costituzione discende dalla circostanza che l'esplicazione di attività costituisce il fondamento primario della Repubblica italiana.

Negli atti dell'assemblea costituente, testualmente si legge «... niente pura esaltazione della fatica muscolare, come superficialmente si potrebbe immaginare, del puro sforzo fisico; ma affermazione del dovere di ogni uomo di essere quello che ciascuno può in proporzione dei talenti naturali, sicché la massima espansione di questa comunità popolare potrà essere raggiunta solo quando ogni uomo avrà realizzato, nella pienezza del suo essere, il massimo contributo alla prosperità comune...» (pag. 2369, rel. Fanfani).

Ed ancora la Consulta ➔ al riguardo — ha ribadito che «con la dichiarazione che pone il lavoro a fondamento della Repubblica si è inteso affermare la preminenza di ogni attività lavorativa nel sistema dei diritti-doveri spettanti ai cittadini» (Corte costituzionale, 5 maggio 1967, n. 60).

Orbene, precludere al tribunale, sezione misure di prevenzione, investito con documentata istanza, di poter esaminare nel merito la fondatezza di una richiesta di modifica del comune di soggiorno obbligato, formulata per esigenze di lavoro, nonché la sua compatibilità da un lato con il diritto-dovere al lavoro del proposto e dall'altro con le esigenze di tutela della collettività, si pone in stridente contrasto con la norma costituzionale citata.

In altri termini, rimossa la barriera preclusiva costituita dalla normativa denunciata, l'istanza del proposto ben potrà essere accolta o respinta dal tribunale, con una decisione di merito, effettuando un concreto bilanciamento fra la tutela di più diritti individuali e collettivi, tutti garantiti dall'ordinamento costituzionale, facendo ricorso a criteri di prudente valutazione, nonché al consueto supporto istruttorio costituito dalle dettagliate informative richieste dal tribunale agli organi locali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; il tutto al fine di impedire pericolosi fenomeni di «esportazione» sul territorio nazionale della presenza della criminalità organizzata.

In presenza di più diritti costituzionalmente garantiti, sacrificarne immotivatamente uno in favore di altri, addirittura precludendo al giudice di merito di valutare in concreto la preminenza dell'uno rispetto agli altri, si appalesa come irrazionale ed arbitrario, a scapito ora dell'uno, ora dell'altro diritto.

4. — Da ciò discende l'ulteriore contrasto delle norme denunciate anche con gli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Restando — infatti — irrazionalmente inibita la possibilità di accogliere o respingere l'istanza, si nega al proposto il diritto ad una motivata pronuncia del tribunale in esito ad una propria richiesta, volta all'attuazione di un diritto costituzionalmente protetto (*ad hoc balancing test*).

Ad avviso del giudice rimettente, anche nel giudizio incidentale inserito nell'ambito di un procedimento di prevenzione della P.S., non soltanto deve essere data al proposto la concreta possibilità di difendersi, allegando documenti e deducendo fatti e circostanze, ma il tribunale deve avere comunque il potere-dovere di accogliere, ovvero di disattendere le prospettazioni delle parti, qualora ritenute non significative o fuorvianti, dandone però puntuale giustificazione, con adeguata motivazione, alla luce dei principi costituzionali in gioco.

Tutto ciò — ad avviso del tribunale — è il fine della motivazione di qualunque provvedimento giurisdizionale; quello, cioè, di comprovare l'osservanza, fra l'altro, dei canoni di logica e d'imparzialità e di darne contezza al cittadino ed, eventualmente, al giudice di legittimità chiamato a sindacarne i contenuti.

Nel caso di specie, il denunciato contrasto è attuale e rilevante, ove solo si consideri che, come si evince dagli atti, il sindaco, con nota del 7 marzo 1994 ha attestato la situazione di «dissesto finanziario» del comune, affermando altresì che «sul territorio di questo comune non esistono fabbriche e industrie per lavorazioni varie».

5. — Ma il combinato disposto delle norme denunciate svela ancor più tutta la sua irrazionalità (dove la sua ulteriore rilevanza ai fini dell'invocato giudizio di costituzionalità) ove solo si consideri che tra le prescrizioni imposte allo Zagaria Vincenzo, con il decreto di sorveglianza speciale, è contraddittoriamente ricompresa proprio quella di «darsi alla ricerca di un lavoro» (vds. decr. cit., pag. 19).

Giustamente il sistema normativo prevede che tra le prescrizioni obbligatorie, in caso di irrogazione di misura di prevenzione della P.S., venga ricompresa anche quella di «darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro» (art. 5, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423), poiché proprio la mancanza di occupazione costituisce — secondo la comune esperienza criminologica - l'*humus* ideale dal quale i sodalizi criminali attingono manovalanza, offrendo condizioni economiche e di sostentamento, spesso accolte dai soggetti disoccupati a rischio, proprio per la totale assenza di valide e lecite alternative occupazionali.

Si profila — pertanto — un ulteriore contrasto della normativa denunciata con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente che un provvedimento giurisdizionale, con manifesta irrazionalità e contraddittorietà con le norme cui si ispira, nel mentre impone al cittadino una prescrizione, contestualmente gli impedisce proprio l'adempimento di quella medesima prescrizione.

È di tutta evidenza — infatti — che il «diritto al lavoro», riconosciuto essenziale anche nei confronti del condannato, *a fortiori* non può essere negato al cittadino non già riconosciuto «colpevole» ma soltanto abisognevole, per la sua pericolosità sociale, di più assidui controlli di P.S., per esigenze di tutela e nell'interesse della collettività.

Nel caso di specie la declaratoria d'innammissibilità dell'istanza dell'interessato (per tutto quanto innanzi esposto), non potrà che provocare la ricerca — da parte del proposto — (anche per sopravvivere), di espedienti contrari alla condotta impostagli con il decreto di prevenzione, che irrazionalmente ne potranno addirittura elevare il già riconosciuto livello di pericolosità sociale.

L'attuale denunciata normativa — ad avviso del tribunale — finisce proprio per vanificare gli scopi che hanno ispirato l'innovazione della disciplina in tema di soggiorno obbligato, il cui punto di arrivo è costituito dalla legge 24 luglio 1993, n. 256, che ha previsto indiscriminatamente la riconduzione del luogo di applicazione del soggiorno obbligato a quello di residenza (o di dimora abituale) del soggetto proposto, omettendo di considerare che, in casi

eccezionali, come quello attualmente all'esame del tribunale, deve essere consentito al giudice della prevenzione di operare una prudente valutazione, la quale non potrà che essere effettuata nella medesima ottica di rispetto degli obiettivi di prevenzione sottesi alla legislazione in argomento, proprio al fine di contenere il livello di pericolosità sociale al di sotto della soglia di tollerabilità sociale.

L'elemento primario, idoneo ad attuare — in concreto — il programma di contrasto e di controllo nella pericolosità sociale del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione con obbligo di soggiorno è — appunto — costituito, così come prescritto dall'art. 5, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dall'esito favorevole (non inibito incostituzionalmente dalla legge) della prescrizione di «darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro».

6. — Dalla suddetta antinomia discende il contrasto delle norme denunciate anche con l'art. 4 della Costituzione, poiché il combinato disposto normativo denunciato — nel caso di specie — impedisce l'esercizio di un'attività lavorativa e nega immotivatamente il diritto al lavoro, che non solo la Carta costituzionale riconosce in favore di tutti i cittadini, ma il cui promouvimento costituisce un dovere fondamentale della Repubblica, oltre che dello stesso cittadino *uti singulus*.

Il primo e più alto valore che si possa attribuire al diritto al lavoro è — infatti — quello della «libertà di lavorare».

Secondo autorevole dottrina detto diritto va ritenuto «una garanzia della libertà personale, per effetto della quale ogni cittadino può chiedere che i pubblici poteri si astengano da qualsiasi intervento rivolto ad impedire l'attività di lavoro dei privati, la scelta ed il moto di esercizio di essa, salvo naturalmente i divieti di ordine pubblico».

Non — quindi — obbligo per lo Stato di fornire lavoro a coloro che ne siano involontariamente privi, ma obbligo di promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro.

Va comunque detto che, sussistendo, nel caso di cittadini sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno in un determinato comune, una presunzione di pericolosità, dovrebbe essere il giudice a vagliare nel merito un'istanza come quella sottoposta all'esame del tribunale, ma, nel caso di specie — come già visto — l'attuale formulazione delle norme denunciate preclude al tribunale qualsiasi vaglio dell'istanza nel merito, nonché decidere se concedere o meno l'invocata modifica, eliminando così la possibilità di operare un concreto bilanciamento fra le esigenze di tutela della collettività ed il diritto-dovere al lavoro del proposto, applicando — con prudenza e non indiscriminatamente — i medesimi criteri che hanno ispirato l'innovazione della disciplina in tema di soggiorno obbligato introdotta dalla legge 24 luglio 1993, n. 256 (Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575), mirata alla riconduzione del luogo di applicazione del soggiorno obbligato a quello di residenza (o di dimora abituale) del soggetto proposto e finalizzata ad evitare incontrollati fenomeni di «esportazione» sul territorio nazionale della presenza della criminalità organizzata.

In altri termini, ad avviso del giudice rimettente, laddove non fosse consentito al tribunale — in casi eccezionali, come quello di specie — di individuare il luogo di applicazione del soggiorno obbligato anche in un comune diverso da quello di residenza (o di abituale dimora), il rimedio cui mira la nuova normativa — in taluni casi — rischierebbe di essere peggiore del male, favorendo lo sviluppo di ulteriori pericolose concentrazioni di soggetti mafiosi, proprio in quelle località in cui l'elevato tasso di disoccupazione e la mancanza di valide alternative lecite di lavoro costituiscono — come già detto — fertile *humus* per la nascita e la sopravvivenza di sodalizi criminali.

7. — È indubitabile, alla stregua delle suesposte motivazioni, la rilevanza delle dedotte questioni di illegittimità costituzionale, dovendo questo tribunale decidere sulla documentata istanza formulata, per motivi di lavoro, dal difensore del proposto Zagaria Vincenzo tesa ad ottenere la modifica della località ove il proprio assistito sta attualmente scontando la misura di prevenzione della P.S. per la durata di anni 4 (quattro), con obbligo di soggiorno nel comune di Casapesenna (Caserta).

È altresì *in re ipsa* la non manifesta infondatezza delle dedotte questioni di illegittimità costituzionale, posto che, nella specie — alla stregua della denunciata normativa — confliggono fra di loro diritti costituzionalmente tutelati, senza alcuna possibilità di intervento da parte del tribunale rimettente.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (così come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1993, n. 256) e 3, terzo comma, 7, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per contrasto con gli artt. 1, primo comma, 4, 24, 27, secondo comma, e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente al tribunale, sezione misure di prevenzione, di esaminare nel merito l'istanza di modifica della località in cui il soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della P.S. sconti la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di abituale dimora, nemmeno nell'ipotesi di cui l'istanza stessa sia motivata dall'esigenza di adempiere alla prescrizione di «darsi alla ricerca di un lavoro», imposta dall'art. 5, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

Sospende il presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al proposto Zagaria Vincenzo, al difensore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta), nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in S. Maria Capua Vetere, addì 17 maggio 1994

Il presidente: MARMO

Il giudice relatore: DI SALVO

Il giudice: FOSCHINI

94C0687

N. 363

Ordinanza emessa il 26 gennaio 1994 dal tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Zuccaro Alessandro

Processo penale - Procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - Norme transitorie - Riesame di provvedimento di misura coercitiva - Applicabilità della procedura prevista dall'art. 309 del c.p.p. 1988 (deposito e pubblicità degli atti) - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento con compressione del diritto di difesa - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 245 e 250).

(Cost., artt. 3, 13, 24 e 76).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza presentata l'11 gennaio 1994 da Zuccaro Alessandro, nato a Bernalda il 12 aprile 1948 (imp. n. 44) imputato: 15) associazione per delinquere, fino al settembre 1982, 16); associazione per delinquere di stampo mafioso, fino al novembre 1986 (il reato n. 4 non è contestato: l'imputato viene indicato per completezza), di riesame del mandato di cattura n. 1/93 (n. 20/87 r.g.), emesso dal giudice istruttore del tribunale di Venezia, in data 23 dicembre 1993; atti pervenuti il 20 gennaio 1994;

Rilevato che il difensore non ha chiesto di intervenire in camera di consiglio ai sensi dell'art. 263-ter, sesto comma, del c.p.p.;

Visto il decreto di proroga dei termini della decisione in data 21 gennaio 1994;

Ritenuto che la richiesta è ammissibile, perché presentata nei termini e con le forme previste dall'art. 263-bis del c.p.p.;

## O S S E R V A

Preliminarmente ad ogni altra, *va ex officio* esaminata la questione d'incostituzionalità degli artt. 245 e 250 delle disposizioni transitorie del vigente c.p.p., nella parte in cui non prevedono l'applicabilità dell'art. 309 del c.p.p. 1988 nei procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, com'è il caso del procedimento penale cui si riferisce il M.C. n. 1/73 in data 23 dicembre 1993.

Tale questione è stata sollevata dalla difesa nei giudizi di riesame riguardanti i coimputati Moretti Giginio, Suffré Olivo, Borotti Alfonso, Ceccagnoli Italo, La Rosa Vincenzo e Marzari Lorenzo.

Il tribunale ritiene, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1993, n. 87, di dover sollevare d'ufficio tale questione anche nell'ambito del presente giudizio di riesame, in quanto questione di illegittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76 della Carta costituzionale.

Com'è noto, dalla giurisprudenza della suprema Corte di cassazione emerge, come assolutamente prevalente, l'indirizzo secondo il quale, nei procedimenti che proseguono ai sensi dell'art. 241 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, il previgente codice di rito è applicabile anche alla trattazione dei giudizi incidentali riguardanti le impugnazioni proposte contro provvedimenti cautelari in materia di libertà personale. Tale orientamento, cui anche questo tribunale ritiene di dover aderire, sostiene infatti che, nei procedimenti destinati a proseguire secondo l'abrogato codice di rito, la materia delle misure cautelari risulta disciplinata dalle norme del nuovo codice limitatamente agli aspetti sostanziali di dette misure e, vale a dire, all'adozione, al mantenimento, alla modificazione od al ripristino dei provvedimenti di cautela. Il regime delle impugnazioni aventi ad oggetto provvedimenti cautelari continua invece ad essere regolato dalla disciplina dettata dagli artt. 263 e seguenti del codice di procedura penale del 1930, in quanto la normativa transitoria non richiama le disposizioni contenute nel libro VI (artt. 309 e 310) del vigente codice di rito (vedansi sezione prima, 20 dicembre 1990, Puccia; sezione seconda, 25 gennaio 1990, Hernandez; sezione sesta, 20 marzo 1991, Marsalone; sezione prima, 21 maggio 1992, Cappellaro ed altro, n. 1829 e 21 maggio 1992, Riezzo, n. 1899; sezione prima, 21 luglio 1992, Dalena ed altro; sezione prima, 23 febbraio 1993, Di Matteo).

La mancata estensione ai procedimenti di «vecchio rito» della disciplina sulle imputazioni delle misure cautelari, prevista dal codice del 1988, comporta inevitabilmente che, a seconda del rito adottato, il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione) venga regolato in maniera fortemente e radicalmente differenziata, pur trattandosi sempre di procedimenti comunque immediatamente incidenti sull'inalienabile diritto alla libertà personale (art. 13 della Costituzione).

Invero e in primo luogo, nell'ambito del nuovo rito, in seguito alla presentazione dell'istanza di riesame, ai difensori degli indagati, in base all'art. 309, ottavo comma, del c.p.p. 1988, è assicurato il diritto di avere conoscenza, e quindi di fare copia, degli atti indicati dal p.m. per ottenere dal g.i.p. l'adozione della misura. Eguale diritto non sussiste invece nell'ambito dei procedimenti di vecchio rito, nei quali, al fine di non violare il vincolo del segreto istruttorio, è assolutamente vietato alle difese di conoscere e copiare gli atti posti a fondamento della decisione del g.i. (vedasi in tal senso Cass., sezione prima, 28 febbraio 1983, Ferreri).

In proposito, va osservato che la conoscibilità degli atti è presupposto indispensabile per l'instaurazione di un effettivo contraddittorio. Invero, solo conoscendo gli atti posti a fondamento della misura, la difesa è in grado di confutare la sussistenza, nel caso di specie, dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Ne consegue che, nei procedimenti di vecchio rito, ove tale conoscibilità è preclusa, si assiste ad un grave affievolimento del diritto di difesa, la cui effettività risulta del tutto compromessa proprio in ragione del mancato riconoscimento ai difensori della facoltà di visionare gli atti istruttori e di farne copia.

Pertanto, la normativa transitoria, non contemplando l'estensione al vecchio rito del regime delle impugnazioni cautelari previsto dal nuovo, ingenera una grave ed irragionevole disparità di trattamento tra soggetti sottoposti, nella stessa data, a provvedimenti cautelari restrittivi della libertà personale.

Taluni di questi vengono, infatti, privati del diritto di effettivamente interloquire sui presupposti di legittimità e di merito della misura cautelare, in conseguenza del meramente accidentale inserimento della misura cautelare nell'ambito di uno dei procedimenti istruttori di vecchio rito, che attualmente proseguono in virtù della nota serie di reiterate proroghe.

La menzionata normativa transitoria realizza così una situazione di irragionevole disparità di trattamento rilevante ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, laddove non prevede che sia integralmente applicabile al giudizio di riesame *de quo* la procedura prevista dall'art. 309 del c.p.p. Invero, appare irragionevole ed ingiustificatamente discriminatoria la mancata applicazione al procedimento incidentale di vecchio rito delle previsioni di cui ai commi 8 (diritto di conoscenza degli atti posti a fondamento della misura che devono restare depositati in cancelleria sino

al giorno dell'udienza fissata a seguito della mera istanza di riesame e pur in assenza di un'esplicita e specifica richiesta) e 9 (diritto di difendersi confutando ciò che si conosce e provando il contrario di ciò che si conosce) dell'art. 309 del c.p.p. Con riferimento alla previsione di cui all'ottavo comma, va invero precisato che, una volta ritenuta ingiustificata la mancata previsione relativa alla conoscibilità degli atti, deve conseguentemente concludersi per la non giustificabilità della mancata applicazione al giudizio di riesame, instaurato nel procedimento di vecchio rito, della previsione relativa alla fissazione dell'udienza di discussione pur in assenza di una specifica richiesta a riguardo da parte dell'istante. Invero, nel sistema dell'art. 309 del c.p.p., la data dell'udienza, costituendo il termine finale della permanenza degli atti in cancelleria a disposizione dei difensori, rappresenta il momento culminante per l'esercizio, da parte della difesa, del diritto di effettivamente interloquire sulla misura cautelare. In tale udienza, la difesa è realmente posta in grado di pienamente confutare i presupposti della misura, proprio perché trattasi di udienza preceduta dalla concreta possibilità di conoscere gli atti. Diversamente nell'ambito dell'udienza facoltativa di cui all'art. 263-ter, comma penultimo, del c.p.p. 1930, alla difesa è consentita una mera illustrazione dell'istanza di riesame, peraltro proposta (ed eventualmente motivata) nell'ignoranza degli atti posti a fondamento della misura.

Ancora, la conservazione della disciplina procedurale del riesame siccome regolata dal codice previgente appare manifestamente incostituzionale anche in relazione all'art. 76 della Costituzione, laddove la norma di cui all'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, non stabilisce principi e criteri direttivi particolari per l'emanazione delle norme transitorie: come ha insegnato, infatti, la stessa Corte costituzionale con la sentenza 8 febbraio 1991, n. 68 «il completo silenzio dell'art. 6 della legge-delega quanto a principi e criteri direttivi non può intendersi ... alla stregua di un'indiscriminata rimessione al legislatore delegato dell'apprezzamento del se e del come raccordare» gli istituti già esistenti alle norme del nuovo codice: «tale silenzio — prosegue la Corte costituzionale — va, invece, inteso come tacito rinvio ai principi ed ai criteri di cui all'art. 2 della legge-delega, nel senso che le norme di coordinamento non debbono mai porsi in contrasto con tali principi e criteri, proprio perché l'esercizio di una delega volta a coordinare il codice con le altre leggi dello Stato non può spingersi fino al punto di aggirare uno dei principi e criteri su cui il codice è stato costruito. La finalità dell'art. 6, nella parte concernente le norme di coordinamento ivi contemplate, sta proprio nel non escludere possibili sopravvenienze normative, purché coerenti con gli artt. 2 e 3 della stessa legge».

Nel caso di specie, invece, le norme transitorie lasciano sopravvivere un procedimento incidentale regolato da principi incompatibili con la tutela sostanziale del diritto alla difesa, così come regolato dal codice vigente.

L'esame di ogni altra questione, coinvolgendo il diritto delle parti ricorrenti all'esame degli atti depositati, richiede necessariamente la risoluzione della prospettata questione.

Appare, infatti, palese, nel caso in esame, la rilevanza della questione sollevata: le norme sospettate di incostituzionalità individuano invero la procedura da seguirsi nel procedimento incidentale attualmente pendente dinanzi a questo tribunale, dimodoché la definizione dello stesso implica necessariamente l'applicazione delle norme medesime. L'eventuale accoglimento della sollevata questione comporterebbe dunque concrete e relevantissime conseguenze sull'ulteriore corso del presente procedimento giacché imporrebbe al tribunale di fissare una data per l'udienza di discussione: sino a tale data dovrebbe essere poi consentito ai difensori di visionare ed estrarre copia degli atti trasmessi dall'inquirente, dei quali dovrebbe essere disposto, allo scopo, il deposito presso la cancelleria di questo giudice.

P. Q. M.

*Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 245 e 250 del d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in relazione agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'applicabilità dell'art. 309 del vigente c.p.p. nei procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti;*

*Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone la sospensione del procedimento di riesame fino alla definizione del giudizio incidentale di costituzionalità;*

*Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, alla parte ricorrente ed ai suoi difensori, nonché per la comunicazione della stessa al Presidente della Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.*

Venezia, addì 26 gennaio 1994

*Il presidente: SALVARANI*

*Il giudice relatore: SANTORO*

## N. 364

*Ordinanza emessa il 24 gennaio 1994 dal pretore di Aosta nel procedimento penale a carico di Pareglio Eraldo ed altro*

**Mafia - Misure antimafia - Opere commissionate dalla p.a. - Subappalto senza la prescritta autorizzazione - Sanzioni penali - Previsione nei riguardi dell'appaltatore di un'ammonda stabilita nella misura di un terzo del valore complessivo delle opere appaltate e, nei riguardi del subappaltatore, nella misura di un terzo del valore delle opere ricevute in subappalto - Eccessiva severità della sanzione nei confronti dell'appaltatore - Ingiustificata disparità di trattamento data la (ritenuta) omogeneità delle condotte, con incidenza sul principio della legalità della pena e della funzione rieducativa della stessa.**

(Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 21 modificato dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 e dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 8).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

## IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, dandone lettura nel pubblico dibattimento, nel processo iscritto al n. 151/93 r.g. e n. 291/92 n.r. contro Pareglio Eraldo, nato ad Acqui Terme il 3 agosto 1927, e Cuneaz Napoleone, nato ad Aosta il 23 giugno 1940, entrambi imputati del reato p.e.p. dall'art. 21, legge 13 settembre 1982, n. 646 perché, Pareglio in qualità di presidente legale rappresentante della Edilpro S.c.a.r.l. con sede in Tortona, esercente attività edile; Cuneaz in qualità di socio accomandatario di Monte Bianco Spurghi S.a.s. con sede in Gressan (Aosta), fraz. Rema, esercente attività di autotrasporti e pulizie industriali; rispettivamente subappaltavano e ricevevano in subappalto o a cottimo, anche di fatto, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione dell'autorità competente le opere in costruzione, nel cantiere di Gignod, relative ad una variante nella realizzazione di un tratto della s.s. 27 Aosta-Gran San Bernardo, oggetto di affidamento da parte dell'A.N.A.S., ente committente, mediante licitazione privata; ed in particolare, rispettivamente subappaltavano e ricevevano in subappalto o a cottimo lavori di movimentazione-terra, asporto e deposito per l'importo di L. 65.000.000. Fatto commesso in Gignod (Aosta), nell'agosto 1991.

## FATTO

Il 17 marzo 1988, l'impresa Edilpro S.c.a.r.l. (all'epoca Edilvie S.p.a.), con sede in Tortona, stipulò con l'A.N.A.S. un contratto di appalto avente ad oggetto «lavori di costruzione della variante alla strada statale n. 27 del Gran San Bernardo, nel comune di Gignod tra i km 6 + 175 e 7 + 783».

L'importo dei lavori venne stabilito in L. 17.809.542.400, con divieto espresso di subappalto, fatta salva la possibilità per l'aggiudicatario di ricorrere liberamente a forniture di materiali e di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili.

Il 6 febbraio 1992, nel corso di un controllo disposto in seguito alla denuncia di un dipendente, l'ispettorato del lavoro di Aosta (v. esame teste Ponticciello) rilevò, sulla base di numerose fatture, che l'impresa Monte Bianco Spurghi di Cuneaz Napoleone aveva effettuato dei lavori presso il cantiere della società Edilpro sul raccordo autostradale del Gran San Bernardo.

In particolare, risultava che erano stati eseguiti trasporti e movimenti di terra per un importo complessivo di L. 65.000.000.

L'affidamento di tali opere non emergeva da alcun atto formale, né risultava rilasciata alla Edilpro alcuna autorizzazione da parte dell'ente appaltante, così come previsto dal contratto e imposto dalla legge.

Da qui, la citazione a giudizio del Pareglio e del Cuneaz, imputati, rispettivamente come subappaltante e subappaltatore, ai sensi dell'art. 21, legge 13 settembre 1982, n. 646.

Nel corso del processo, si è, poi, accertato che, effettivamente, per un periodo di circa quattro mesi tra l'agosto e il novembre del 1991 la Monte Bianco Spurghi aveva svolto attività di trasporto materiali e movimento terra all'interno del cantiere aperto dalla Edilpro per l'esecuzione dell'opera appaltata dall'A.N.A.S. Questi lavori, finalizzati alla costruzione di un muro di contenimento, vennero eseguiti da alcuni dipendenti della Monte Bianco Spurghi sotto la direzione del Cuneaz, il quale ha ammesso di essersi quotidianamente recato *in loco* per seguirne l'andamento.

Pacifico è, infine, che l'esecuzione di queste prestazioni non era stata autorizzata.

Chiusa l'istruttoria dibattimentale, il p.m. ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice, con riferimento alla posizione del Pareglio, perché in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sottolineando l'irrazionalità e l'irragionevolezza del criterio previsto per la commisurazione della pena pecuniaria da infliggere all'appaltatore in caso di condanna.

## DIRITTO

La questione di costituzionalità dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è rilevante e non manifestamente infondata, nella parte in cui la stessa norma prevede che venga punito con l'ammenda pari a un terzo del valore dell'opera ricevuta in appalto, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Quanto alla rilevanza ai fini della decisione, si evidenzia che gli elementi acquisiti nel corso del processo portano a ritenere provata la responsabilità penale di entrambi gli imputati in ordine al reato loro ascritto e, conseguentemente, impongono l'applicazione della pena pecuniaria nelle misure previste dalla norma incriminatrice.

Quanto alla fondatezza, il pretore non ignora che già in due occasioni la stessa norma è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale e che, in entrambi i casi, la questione è stata dichiarata infondata (sentenze nn. 281 del 23 luglio 1987 e 1023 del 9 novembre 1988).

Ciò nondimeno, ritiene di doverla riproporre, sia perché appaiono sussistere alcuni profili di legittimità sui quali la Corte non è stata chiamata a pronunciarsi, sia perché da allora sono significativamente mutati il dato normativo e — seppure in via interpretativa — il quadro costituzionale di riferimento.

Per quanto attiene alla prima delle due decisioni, si deve sottolineare che in tale occasione la Corte era stata chiamata a valutare il contrasto tra il testo originario dell'art. 21 della legge n. 646/1982 e il principio costituzionale di eguaglianza, nella parte in cui la norma incriminatrice assoggettava a identica pena pecuniaria, commisurata al valore dell'opera commissionata dalla p.a., sia l'appaltatore che il subappaltatore.

In particolare, i remittenti (pret. Foggia, 27 marzo 1984 in *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 5 dicembre 1984, pret. Maglie 23 gennaio 1986 in *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 30 luglio 1986, pret. Malé 16 aprile 1986 in *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 5 novembre 1986, pret. Cles 24 ottobre 1986 in *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 marzo 1987) avevano ritenuto di dubbia legittimità costituzionale il trattamento sanzionatorio previsto per quest'ultimo soggetto, prospettando, quindi, una questione diversa da quella che si intende sollevare in questa sede e, comunque, superata dalla evoluzione legislativa. La norma è stata, infatti, novellata dall'art. 8 della legge 19 marzo 1990, n. 55, che ha inciso proprio sull'equiparazione sanzionatoria censurata all'epoca dai giudici di merito, prevedendo a carico del subappaltatore una pena pecuniaria proporzionale al valore delle opere subappaltate.

Per quanto riguarda, poi, la seconda pronuncia, con questa venne dichiarata infondata la questione di legittimità della norma *de qua*, sollevata (pret. Poggibonsi, 9 dicembre 1987 in *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 16 marzo 1988) con riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

In quel frangente, prima ancora di confutare il merito delle considerazioni svolte dal pretore, il quale aveva lamentato l'illegittimità dell'art. 21 della legge n. 646/1982 nella parte in cui non consentiva la concessione della sospensione condizionale della pena dei casi di maggiore gravità, la Corte negò la riconducibilità della questione al principio costituzionale che si assumeva violato. In linea con il proprio orientamento consolidato, ribadì, infatti, che il principio di finalismo rieducativo riguardava l'esecuzione della pena e non, come nel caso prospettato, la sua applicazione da parte del giudice del dibattimento.

Il superamento di questa posizione interpretativa, cristallizzato nella nota sentenza n. 313/1990, lascia quindi spazio per la riproposizione della questione di legittimità per contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, seppure con motivazioni diverse da quelle prospettate in quella sede dal pretore di Poggibonsi.

1. — Ciò premesso, ritiene questo pretore che l'art. 21 della legge n. 646/1982 contrasti con il principio di legalità delle pene di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede a carico dell'appaltatore una pena pecuniaria proporzionale non ragguagliata alla gravità della condotta incriminata.

Sotto questo profilo, si deve, in primo luogo, osservare che, come fatto palese dal tenore letterale della norma, il comportamento dell'appaltatore considerato penalmente rilevante consiste nella concessione in subappalto di opere affidate da un ente pubblico senza aver ottenuto preventivamente il rilascio della prescritta autorizzazione.

In tale condotta, viene, infatti, individuato il pericolo che le risorse collettive, destinate alla realizzazione di opere pubbliche, vadano ad arricchire la criminalità organizzata per mezzo di imprese subappaltatrici non sottoposte ai controlli previsti dalla legge.

Se ciò è vero, e non sembra dubitabile, deve ritenersi che l'appaltatore commetta un fatto più o meno grave a seconda del maggiore o minore valore delle opere subappaltate e, conseguentemente, della maggiore o minore quantità di denaro pubblico che viene trasferito senza garanzia di controllo sul destinatario.

Una volta accertata la sussistenza del reato, la norma non consente, però, l'applicazione di una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità della condotta.

Infatti, per un verso, il giudice si trova nell'impossibilità di graduare la sanzione secondo i consueti canoni discrezionali, essendo questa determinata mediante un criterio proporzionale; per altro verso, la quantificazione della pena è ancorata a un dato (il valore dell'opera appaltata) completamente estraneo alla condotta incriminata e, pertanto, assolutamente inutilizzabile come parametro oggettivo per la determinazione della sua gravità.

Più volte, in passato, si è dubitato della legittimità costituzionale delle pene pecuniarie proporzionali, legittimità costantemente affermata dalla Corte che ha rigettato le questioni di volta in volta sollevate.

In questa sede, appare, pertinente un richiamo al fondamento di quelle decisioni.

Così, nella sentenza 12 marzo 1962, n. 15 (questione d'incostituzionalità dell'art. 14, primo comma, del decreto legislativo 5 agosto 1947, nella parte in cui commina l'ammenda pari al quintuplo del valore degli animali uccisi o feriti, calcolati in base al prezzo della selvaggina viva e comunque non inferiore a lire diecimila, in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione), si afferma che «non deve ritenersi illegittima la norma denunciata che prevede una pena pecuniaria commisurata al valore del bene che è oggetto della tutela penale e quindi all'ammontare del danno arrecato».

Nella decisione dell'8 luglio 1971, n. 167 (*Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 1971, n. 167, questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, il quale commina una pena proporzionale alla quantità di tabacco oggetto del contrabbando senza fissare alcun limite massimo e dell'art. 27 del c.p. nella parte in cui stabilisce che le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo, per contrasto con l'art. 27 della Costituzione) si ribadisce che «questa Corte ha riconosciuto che la pena pecuniaria commisurata al valore del bene oggetto della tutela penale vuole rapportare la sanzione alla gravità del reato». Più recentemente, la Corte si è più pronunciata sulla pretesa illegittimità dell'art. 13, primo comma, della legge 2 luglio 1957, n. 474, norma che l'esercente di un deposito di oli minerali non denunciati, con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito stesso, concludendo sempre per la manifesta infondatezza della questione. In particolare, con riferimento al caso in esame, appaiono significative le affermazioni contenute nella ordinanza n. 200 del 27 aprile 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 5 maggio 1993), in cui si legge: «per quanto concerne il parametro della legalità della pena, detto principio risulta rispettato attraverso la predeterminazione normativa del rapporto tra entità della violazione (e quindi del danno arrecato) e pena pecuniaria».

In altre parole, la previsione di pene pecuniarie proporzionali non contrasta con il dettato costituzionale solo se venga assicurata una stretta correlazione tra gravità della condotta, quantificata attraverso un parametro oggettivo (es. entità del tributo evaso), ed entità della pena, determinata attraverso un coefficiente aritmetico moltiplicatore o divisore del danno accertato.

Diversamente; se il primo dato di riferimento viene individuato al di fuori della condotta o dell'oggetto, il criterio proporzionale non garantisce l'aderenza della pena al fatto e rende ingiustificata e irrazionale l'esclusione dell'intervento del giudice nella quantificazione della sanzione.

Una significativa riprova di ciò si ottiene, ad avviso del pretore, analizzando il regime sanzionatorio di cui all'art. 21 della legge n. 646/1982.

A seguito della novella del 1990, nessun dubbio può sussistere sulla legittimità costituzionale della pena pecuniaria prevista per il subappaltatore, pena commisurata ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto: dal momento che, per questo soggetto, il reato è più o meno grave a seconda del valore dei lavori illegittimamente ricevuti in subappalto, l'applicazione del coefficiente di un terzo consente sempre di proporzionare la pena al fatto e di sanzionare, così, diversamente, condotte di differente gravità (chi riceve in subappalto lavori per L. 60.000.000 pagherà un'ammenda di L. 20.000.000, chi ne riceve per L. 90.000.000, pagherà L. 30.000.000, e così via).

Non altrettanto si può dire con riguardo all'appaltatore, per il quale la pena pecuniaria non muta in corrispondenza della gravità della condotta, ma in relazione al valore dell'opera ricevuta legittimamente in appalto.

Nel caso di specie, come detto in narrativa, si è accertato che l'imputato Pareglio ha ricevuto in appalto lavori per L. 17.809.542.400 e ne ha subappaltato senza autorizzazione per L. 65.000.000. L'applicazione della norma incriminatrice, a fronte di questa condotta, comporterebbe la sua condanna al pagamento di L. 5.936.514.135 di ammenda. Se, per ipotesi, lo stesso imputato avesse subappaltato l'intera opera commissionata dall'A.N.A.S., per il valore sopra indicato di oltre diciassette miliardi di lire, la pena dell'ammenda irrogabile sarebbe stata esattamente la stessa.

In definitiva, ad avviso di questo giudice, risulta violato il principio di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, per essere sanzionato il fatto con pena pecuniaria proporzionale non ragguagliata al concreto disvalore della condotta posta in essere dal soggetto.

2. — Né si può trascurare l'evidente disparità di trattamento riconducibile all'applicazione del criterio sopra indicato, con conseguente violazione dell'art. 3 della Carta costituzionale, assoggettandosi a indetenta pena condotte di diversa gravità.

Per quanto riguarda questo aspetto, si deve sottolineare che, in considerazione del rilevante valore economico degli appalti di opere pubbliche, l'afflittività della sanzione è prevalentemente rimessa proprio alla pena pecuniaria, che nella maggioranza dei casi, anche applicando le possibili attenuanti e diminuenti (artt. 62-bis e 133-bis del c.p.), preclude la concessione dei benefici di legge, pur se congiunta a pena detentiva contenuta nel minimo dei minimi. Di ciò, è sembrato consapevole lo stesso legislatore che, nel momento in cui si è deciso a intervenire per rendere più mite il trattamento sanzionatorio previsto per il subappaltatore, ha inciso proprio sull'entità della pena pecuniaria, lasciando immutata la pena detentiva. L'ingiustificata equiparazione ai fini sanzionatori di condotte di diversa gravità, appare quindi in contrasto con il principio di eguaglianza, anche se è comunque rimessa al giudice la possibilità di graduare diversamente la pena detentiva.

In ogni caso, appare irragionevole e irrazionale la sproporzione tra la sanzione pecuniaria prevista per l'appaltatore e quella irrogabile al subappaltatore. Se, infatti, di fronte a posizioni differenti, spetta alla discrezionalità del legislatore l'individuazione del diverso regime applicabile, tale discrezionalità deve essere esercitata secondo un criterio di ragionevolezza, che appare violato dalla norma in esame.

Come già detto, questa porterebbe a condannare uno degli odierni imputati alla pena di L. 5.936.514.135 e l'altro, il subappaltatore, cioè il soggetto che in altra occasione (Corte costituzionale n. 281/1987) venne ritenuto il soggetto più pericoloso, il principale destinatario della normativa antimafia, a sole L. 22.000.000 di ammenda.

3. — Infine, la questione di legittimità va sollevata anche per contrasto dell'art. 21 della legge n. 646/1982 con il principio del finalismo rieducativo della pena ex artt. 27, terzo comma, della Costituzione, come interpretato dalla Corte nella sentenza n. 313/1990, e 132, 133 del c.p., costituzionalizzati come da sentenza n. 50/1980.

Ritiene, infatti, il pretore che la norma, non consentendo un intervento del giudice nella commisurazione della pena e non prevedendo un meccanismo che permetta di adattare automaticamente la sanzione prevista per l'appaltatore al fatto, comporti l'applicazione di pene pecuniarie sproporzionate rispetto all'offesa e, quindi «non calibrate alle necessità rieducative del soggetto».

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 e dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 8, nella parte in cui punisce chiunque avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto, per contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione;*

*Sospende il presente giudizio e manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza, letta in pubblico dibattimento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.*

Aosta, addì 24 gennaio 1994

Il pretore: CLVIO

N. 365

*Ordinanza emessa il 29 marzo 1994 dal pretore di Biella  
nel procedimento civile vertente tra Antonello Monica e S.a.s. Islanda*

**Lavoro (rapporto di) - Micro impresa - Licenziamento irrogato senza le forme previste dall'art. 7, secondo e terzo comma, dello statuto dei lavoratori - Lamentata omessa previsione della sanzione prevista per i licenziamenti privi di giusta causa o di giustificato motivo (riassunzione o, in alternativa, risarcimento del danno predeterminato in un'indennità compresa tra un minimo di 2,5 ad un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale) - Disparità di trattamento.**

(Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 8, modificato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, art. 2).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

OSSERVATO

41) Che il licenziamento disciplinare (così come dalla stessa datrice di lavoro viene definito) è stato irrogato contestualmente alla contestazione addebiti (la lettera del 13 settembre 1993 contiene contestazione e licenziamento, non potendosi ipotizzare un licenziamento condizionato sia esso sospensivamente che risolutivamente, come vorrebbe parte convenuta, del resto dalla busta paga si evince come la risoluzione sia avvenuta il 13 stesso) e che pertanto non pare rispettato il dettato del secondo e terzo comma dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori sulla previa contestazione degli addebiti, applicabile ex pronuncia Corte costituzionale n. 204/1982 anche ai licenziamenti disciplinari ed ex pronuncia Corte costituzionale n. 427/1989 anche alle imprese non assistite da tutela reale.

42) Che nel presente giudizio non vi sono contestazioni nel merito da parte del ricorrente.

43) Che, premesso ciò, la mancanza di una precisa sanzione al licenziamento irrogato senza il rispetto della procedura di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori in area ove non sussista la tutela reale ha portato la giurisprudenza ad individuare le soluzioni più diverse:

a) applicabilità, comunque dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (trattati di tesi minoritaria, seguita in particolare da alcuni pretori);

b) applicabilità al licenziamento nullo per tale motivo del disposto dell'art. 1424 del codice civile e conseguentemente sua conversione in licenziamento *ad nutum* con pagamento di preavviso ex art. 2118 del codice civile (tesi formatasi prevalentemente prima della pronuncia della Corte costituzionale n. 427/1989 e da ultimo quasi abbandonate se non per isolate pronunce: vedasi Cass. 4 marzo 1993, n. 2596 in Foro it. 99, I, 1846 o implicitamente Cass. 3 giugno 1992, n. 6741 in Foro it. 93, 374);

c) applicabilità a tale licenziamento dei principi generali del diritto civile in tema di nullità dei negozi con conseguente mancata estinzione del rapporto essendo il licenziamento *tamquam non esset* e decorrenza *ex tunc* (dalla data del licenziamento viziato) di retribuzione ed altri diritti del lavoratore (vedasi da ultimo Cass. 4 marzo 1992, n. 2596 in Dir. e Prat. Lav. 92, 1148 e Cass. 22 gennaio 1991, n. 542 in Giust. civ. 91, I, 1185);

d) applicabilità comunque dell'art. 8 legge n. 604/1966 e cioè tutela obbligatoria, considerando tale licenziamento non inefficace né nullo ma emesso in carenza di potere, mutando tale costruzione dal diritto amministrativo in punto atto a formazione progressiva (in tal senso sembrerebbe da ultimo indirizzata la giurisprudenza della suprema Corte: Cass. 5 febbraio 1993, n. 1433, 23 novembre 1992, n. 12486 in Foro it. 93, I, 373).

44) Che, in tale situazione giurisprudenziale, la legge n. 108/1990 sui licenziamenti individuali non ha portato chiarezza, anzi nel prevedere all'art. 1, in area di tutela reale, la sanzione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, così novellato, per ogni tipo di invalidità, ed espressamente la stessa sanzione, indipendentemente dal dato dimensionale, per il licenziamento nullo perché discriminatorio od antisindacale ex art. 3, ha determinato un vuoto di legislazione in punto licenziamenti viziati ex art. 7 dello Statuto dei lavoratori in area obbligatoria (a cui possono aggiungersi i

licenziamenti carenti di forma scritta, questi ultimi espressamente definiti inefficaci dall'art. 2 nuova formulazione della legge n. 604/1966 ma ugualmente non forniti di sanzione), atteso che se è vero che si è data un'estensione generalizzata alla tutela obbligatoria, è anche vero che l'obbligazione alternativa in essa prevista assume carattere specialistico all'interno del diritto civile, ove un atto nullo o inefficace non produce effetti, e quindi di dubbia applicazione analogica.

Si aggiunga che il secondo e terzo comma dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori espressamente precisano che una sanzione non formalmente corretta «non si applica» con il che parrebbe che detta sanzione disciplinare sia *tamquam non esset*.

Ritene pertanto il giudicante che l'unica conseguenza possibile, in assenza di un'espressa previsione (nel testo approvato dalla Camera in sede referente si prevedeva l'applicazione al licenziamento disciplinare irrogato in violazione dell'art. 7, secondo e terzo comma dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori con conseguente nullità dello stesso e reintegrazione, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa, previsione scomparsa nel testo definitivo) sia quella di diritto comune, assumendo la tesi della tutela obbligatoria il carattere di un'escamotage per superare il difetto di forma, forma il cui mancato rispetto in tutto il diritto italiano non consente l'esame del merito.

Il che porterebbe però a disparità di trattamento di dubbia fondatezza costituzionale se si pensa che un licenziamento non formalmente corretto ma giustificato nel merito (merito che ovviamente non potrebbe essere preso in esame) risulterebbe più pesantemente sanzionato (con il permanere degli obblighi retributivi e normativi) del licenziamento corretto formalmente ma ingiustificato nel merito o addirittura ingiurioso (con la mera tutela risarcitoria).

Basti pensare al caso limite del lavoratore sorpreso in flagranza di furto a cui non sia contestato l'addebito che verrebbe ad essere di fatto reintegrato, mentre il lavoratore tacciato di furto e poi completamente scagionato in sede di giudizio, se licenziato in modo formalmente corretto, si vedrebbe risarcire unicamente il danno in misura che può addirittura scendere, in caso di rapporto breve, alle 2,5 mensilità.

Non è chi non veda come detta soluzione lederebbe profondamente il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;

che concludendo:

B) Attesa la rilevanza nel presente giudizio della questione di costituzionalità della norma di cui all'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, là ove non prevede anche i licenziamenti viziati ex art. 7, secondo e terzo comma, dello Statuto dei lavoratori, e comunque viziati nella forma, la stessa sanzione nello stesso art. 8 prevista per i licenziamenti privi di giusta causa e giustificato motivo, in aree di tutela obbligatoria, in considerazione del fatto che trattasi di microimpresa, di licenziamento irrogato senza la previa contestazione degli addebiti, e di licenziamento non contestato nel merito.

C) Attesa la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della norma di cui sopra in relazione all'art. 3 della Costituzione, creando il vuoto legislativo che qui si lamenta la possibilità delle profonde disparità di trattamento sopra evidenziate.

P. Q. M.

*Visti gli articoli 295 del codice procedura civile e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, là ove non prevede anche per i licenziamenti viziati per mancato rispetto del secondo e terzo comma dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e comunque viziati nella forma, le stesse conseguenze previste dallo stesso art. 8 per i licenziamenti privi di giusta causa e giustificato motivo;*

*Ordina che detta ordinanza letta in udienza davanti alle parti sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Biella, addì 29 marzo 1994

*Il pretore: RAMELLA*

N. 366

*Ordinanza emessa il 24 marzo 1994 dal Tribunale di Venezia  
nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. Findap e l'Amministrazione delle finanze dello Stato*

**Tributi in genere - Tassa per concorsi e operazioni a premi - Ricorso all'autorità giudiziaria contro la liquidazione della tassa operata dall'Intendente di finanza - Inammissibilità in caso di mancato preventivo pagamento della stessa - Disparità di trattamento - Limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. - Richiamo alla sentenza n. 21 del 1961 della Corte costituzionale, e ad altre successivamente emanate, dichiarative della illegittimità costituzionale del *solve et repete*.**

(R.D.-L. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 60).

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa dalla Findap S.r.l., in persona del legale rappresentante, coi proc. dom. avv. F. Moschetti e L. Tosi di Venezia, attrice, contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappr. e dif. dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, convenuta.

*In punto:* opposizione ad ingiunzione fiscale;

Rilevato che la società attrice ha richiesto in via preliminare la declaratoria d'illegittimità del provvedimento emesso dall'intendente di finanza di Padova n. 31745/ES, con cui era stata liquidata definitivamente in L. 8.511.405 la tassa dovuta a conguaglio dalla società istante in ragione della manifestazione a premi, precedentemente autorizzata dalla medesima Intendenza a' sensi dell'art. 59 del r.d.l. n. 1933/1938, instando quindi per la condanna dell'amministrazione al rimborso di quanto pagato in eccedenza;

Rilevato che la S.r.l. Findap non ha pagato quanto liquidato a conguaglio;

Rilevato che l'art. 60 del r.d.l. n. 1933/1938 prevede che il ricorso all'autorità giudiziaria contro la liquidazione della tassa, da proporsi nel termine di tre mesi dalla notifica del provvedimento, non è ammissibile se non sia stata pagata la tassa dovuta;

Rilevato che la società istante ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti della ridetta norma, atteso che essa perpetuerebbe il sistema del cd. *solve et repete*, il quale rappresentava un onere particolare imposto a chi agisse in giudizio contro il fisco per negare una propria obbligazione tributaria, prescrivendo il previo adempimento di detta obbligazione con inversione del principio giuridico generale per cui qualunque presentazione intanto è dovuta, in caso di contestazione, in quanto ne sia stata accertata l'esistenza in sede giurisdizionale (cfr. Corte costituzionale 6 dicembre 1984, n. 268);

Ritenuto che, a partire da Corte costituzionale 31 marzo 1961, n. 21, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del principio dell'onere di pagamento preventivo dell'imposta come condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, il giudice delle leggi ha costantemente censurato le disposizioni di legge che imponevano il pagamento del tributo quale onere per la sua contestazione in sede giudiziaria (tra le tante, ad es. Corte costituzionale 10 giugno 1969, n. 100; Corte costituzionale 8 luglio 1967, n. 96);

Ritenuto che le doglianze di costituzionalità, siccome proposte dalla società attrice, devono integralmente condividersi, stante il contrasto della norma di cui all'art. 60 cit. con gli artt. 3 della Costituzione (per disparità di trattamento tra colui che può adire il giudice essendo stato in grado di assolvere il tributo in via preventiva, e colui che — pur potendo astrattamente avere ragione nei confronti dell'amministrazione — necessariamente soccombe per non avere corrisposto quanto comunque preteso dal fisco), 24 e 113 della Costituzione (per la lesione del diritto di difesa del cittadino, il cui esercizio sarebbe condizionato dalla maggiore o minore disponibilità economica del singolo, senza riguardo alcuno per la bontà delle ragioni di costui);

Ritenuta la rilevanza della questione nel presente giudizio, stante la declaratoria d'innammissibilità della domanda che — altrimenti — il collegio dovrebbe necessariamente pronunciare;

Ritenuta, per quanto già detto, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale;

Letto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

*P. Q. M.*

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del r.d.-l. n. 1933/1938, per le ragioni di cui in motivazione, rispetto agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione dell'incidente di costituzionalità;*

*Sospende il giudizio;*

*Dispone che la presente ordinanza venga notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al presidente del Senato della Repubblica.*

Venezia, addì 24 marzo 1994

*Il presidente: GROSSI*

94C0691

N. 367

*Ordinanza emessa il 15 marzo 1994 dal tribunale militare di Padova  
nel procedimento penale a carico di Vinci Gianbruno*

**Reati militari - Criterio di riconoscimento della militarità del reato - Possibilità di considerare «reato militare» solo le violazioni della legge penale militare - Esclusivo riferimento al dato formale ai fini della qualificazione di un fatto come «reato militare» - Conseguente possibilità di qualificare come «militari» fatti privi di lesività militare - Lamentato contrasto con il principio di uguaglianza e della giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace.**

**Reati militari - Ingiuria tra parigrado commessa per motivi privati - Prevista applicabilità della disciplina penale militare nonostante la (ritenuta) insussistenza, nel caso, di esigenze di tutela di interessi militari - Irragionevolezza.**

(C.P.M.P., artt. 37, primo comma, e 226).

(Cost., artt. 3 e 103).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Vinci Gianbruno, nato il 23 giugno 1963 a Siracusa, atto di nascita n. 1065/1/A, residente a Doberdò del Lago (Gorizia) in via Martiri della Libertà, coniugato, incensurato, Appuntato dei carabinieri nella stazione carabinieri di Trieste, libero, imputato di duplice ingiuria aggravata, in concorso formale (artt. 226 e 47 n. 2 del C.p.m.p.; 81 C.p.) perché, appuntato presso la stazione carabinieri di Doberdò del Lago (Gorizia) il giorno 5 agosto 1993, nei pressi della medesima Stazione carabinieri offendeva l'onore ed il decoro dell'appuntato carabinieri Rivano Sergio e del Brigadiere dei Carabinieri Perna Luigi dicendo loro «Siete tutti stronzi», con l'aggravante di essere un militare rivestito di un grado (art. 47 n. 2 C.p.m.p.).

## O S S E R V A

1. — Al dibattimento odierno a carico di Vinci Gianbruno, appuntato dei carabinieri, è emerso che il 5 agosto 1993, transitando libero da impegni di servizio alla guida della propria vettura dinanzi alla stazione carabinieri di Doberdò del Lago (Gorizia), il predetto imputato, avendo aperto il finestrino, profferiva all'indirizzo dell'appuntato dei carabinieri Rivano e del brigadiere Perna, che trovavansi in abiti civili, non in servizio, dinanzi alla caserma sede del predetto reparto, in compagnia delle rispettive consorti, la frase: «siete tutti stronzi!». È anche risultato che vi erano stati precedenti attriti tra i vari militari — coinvolgenti anche le rispettive famiglie — per questioni condominiali nell'immobile adibito ad alloggio di servizio.

Nelle conclusioni, la difesa, tra l'altro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 226 del c.p.m.p., con riferimento all'art. 199 del c.p.m.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione, per la mancata previsione di specifiche condizioni che limitino l'applicabilità dell'art. 226 del c.p.m.p. «a ragioni di servizio o di disciplina», come per i reati di insubordinazione ed abuso di autorità (art. 199 del c.p.m.p.). Il p.m. non si è opposto, chiedendo anzi che la questione sia sollevata anche con riferimento all'art. 37 del c.p.m.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione.

2. — Ritiene il tribunale che non sia infondata, nei termini di cui appresso si dirà, la questione prospettata dalla difesa.

L'art. 226 del c.p.m.p. (ingiuria) — come d'altronde gli altri reati contro la persona contenuti nel libro secondo, titolo quarto, capo terzo (percosse, lesione personale, diffamazione e minaccia) — si applicano per il sol fatto che il soggetto attivo e passivo rivestano la qualità di militare.

In riferimento a tali fattispecie non vi è alcuna specifica disposizione normativa che ponga limitazioni ai relativi ambiti di applicabilità.

Così, circoscrivendo il campo all'ipotesi di ingiuria di cui all'art. 226 (ma le medesime considerazioni potrebbero formularsi per gli artt. 222, 223 e 229 del c.p.m.p.), all'interno di essa vanno ricondotti:

1) fatti criminosi tra parigrado, che presentino requisiti di «intransigenza» al servizio o alla disciplina militare, commessi in qualsiasi luogo (militare o civile);

2) fatti tra parigrado, commessi per motivi privati in luogo civile o militare;

3) fatti a danno di soggetti aventi grado inferiore o superiore ma avvenuti per «cause estranee al servizio ed alla disciplina» (art. 199 c.p.m.p.).

L'art. 226 del c.p.m.p. — comprendente le eterogenee menzionate categorie di fatti — è, comunque, sempre, «reato militare» ai sensi dell'art. 37, primo comma, del c.p.m.p., secondo cui «qualunque violazione della legge penale militare è reato militare».

La dottrina e la giurisprudenza prevalente hanno costantemente ritenuto che tale enunciazione costituisca la nozione di reato militare e, violando le regole della sillogistica, hanno tradotto la frase nella proposizione inversa, secondo cui «qualunque reato militare è violazione della legge penale militare».

Ne è seguito un sistema estremamente formalistico, in cui il mero dato dell'inclusione in una legge penale militare — definita tale dal legislatore — vincola l'interprete e comporta, quindi, senz'altro, la qualificazione del fatto come «reato militare», con conseguente negazione di ogni spazio interpretativo, funzionale rispetto ad una nozione che tenga conto, in modo sostanziale ed appagante, della «militarità» del bene giuridico leso.

Al riguardo, però, si osserva che l'art. 103 ultimo comma della Costituzione, secondo cui i tribunali militari «in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate, con riferimento specifico al limite oggettivo, non può non comportare che si accerti il «carattere obiettivamente militare dei reati previsti dalla legge penale militare» (Corte costituzionale 8 aprile 1958, n. 29), in quanto la detta norma costituzionale «non può introdurre un effettivo limite, se non sottraendo una nozione di reato militare di carattere contentutistico, desumibile dalla stessa Corte costituzionale» (Corte costituzionale, 5 giugno 1980, n. 81). Il che può, poi, inequivocabilmente desumersi, dall'avverbio rafforzativo: «soltanto».

Ne consegue che l'art. 37 del c.p.m.p., facendo dipendere dal solo dato formale la qualifica di un fatto come reato «militare», fa sì che tale definizione giuridica si attagli, oltre che a fatti lesivi di interessi militari, anche ad episodi non aventi tali connotati.

Nella specie, ciò è evidente, trattasi di fattispecie che non esplica alcuna — neppure astratta — lesività su beni o interessi militari.

Per quanto detto, la nozione di reato militare di cui all'art. 37 del c.p.m.p. pecca per difetto e per eccesso: per difetto, in quanto non ricomprende nel suo ambito ogni fatto lesivo di interessi militari (ne esulano la corruzione, l'abuso d'ufficio, la concussione, il peculato d'uso, l'omicidio tra parigrado ecc.); per eccesso in quanto vi rientrano fatti estranei alla tutela degli stessi.

Sotto tale profilo, è ravvisabile una violazione dell'art. 103 della Costituzione: infatti, quest'ultimo, seppur non definisca il concetto di «reato militare» e ne rinvi la formulazione ad altra non specifica fonte, impone — come soluzione, quindi, costituzionalmente obbligata — che esso sia «definito come violazione di legge penale posta a tutela di valori afferenti l'istituzione militare, esplicitamente o implicitamente garantiti dalla Carta costituzionale» (Corte costituzionale 5 giugno 1980, n. 81).

Il dubbio di costituzionalità investe, perciò l'art. 37 primo comma del c.p.m.p., in relazione all'art. 103, ultimo comma, della Costituzione.

La questione non può poi non estendersi anche all'art. 226 del c.p.m.p. che, in base al citato art. 37, è reato militare anche quando ha ad oggetto fatti — come quello in esame — privi di lesività di interessi militari.

3. — Deve inoltre rilevarsi un profilo ulteriore di incostituzionalità dell'art. 37 del c.p.m.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'inquadramento di un fatto nell'ambito di una figura di reato contenuta nel codice penale militare ne comporta la definizione, come detto, di «reato militare» e quindi l'applicazione della speciale disciplina che si discosta da quella ordinaria per molteplici aspetti: pene principali ed accessorie (e relativa esecuzione), cause di giustificazioni, circostanze attenuanti ed aggravanti speciali (artt. 47, 48 del c.p.m.p.).

Inoltre — sebbene sia pienamente applicabile il nuovo rito comune anche al processo militare — è tuttora vigente la richiesta di procedimento del comandante di corpo (art. 260 del c.p.m.p.), dal momento che nei reati militari contro la persona (artt. 222 - 229 del c.p.m.p.), sarebbe sempre insita «un'offesa alla disciplina ed al servizio, una lesione di un interesse eminentemente pubblico, che non tollera subordinazione all'interesse privato caratteristico della querela» (sentenza n. 42/1975 e 449/1991).

Bisogna però tener conto, a parere del tribunale, che vi sono fatti che non presentano elemento alcuno di interferenza con beni o interessi pur *latu sensu* militari e che pur vengono sottoposti alla speciale disciplina. Tra questi emergono i fatti di ingiuria — come quello in esame — commessi per motivi ed in situazioni assolutamente estranee al servizio ed alla disciplina.

Gli effetti discriminatori che ne derivano sono chiari: fatti lesivi di interessi solamente «comuni» vengono sottratti alla loro naturale disciplina, quella comune, per essere assoggettati a quella militare; per altro verso, medesimo trattamento sanzionatorio viene comminato, in base alla normativa penale militare a fatti eterogenei, quanto all'interesse leso, tra loro, come sopra specificato.

Di qui il profilo di incostituzionalità dell'art. 37, del c.p.m.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione.

4. — Ma anche a voler considerare la questione con più specifico riferimento all'art. 226 del c.p.m.p., ricorrono elementi di incostituzionalità di questo ultimo, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Come accennato, nella disciplina dei reati contro la persona (artt. 222-229 c.p.m.p.) sono riconducibili tutti i fatti commessi da militare in danno di militare, senza ulteriori connotazioni limitative.

Non si ignora certo che nell'ambito militare — che costituisce forma obbligata di convivenza sociale — devono prevalere «esigenze di ordine e disciplina rinforzati» (Corte costituzionale 12-18 luglio 1984 n. 213) che giustificano il ricorso alla speciale e più intensa tutela penale militare; vero è però che la norma qui impugnata — art. 226 del c.p.m.p. — raccomende, come già accennato, anche fatti che non sono caratterizzati da alcuna afferenza con esigenze del servizio e della disciplina militare, ai quali, pur in assenza di qualsiasi collegamento con l'ordinamento militare, si applica la normativa speciale del c.p.m.p.

Gli effetti discriminatori sul piano pratico sono molteplici: per un fatto sostanzialmente «comune» di ingiuria sarà, ad esempio, concedibile l'attenuante della «ottima condotta militare» (art. 48 ultimo comma del c.p.m.p.) o addebitabile l'aggravante del grado rivestito (art. 47 n. 2 del c.p.m.p.). La decisione poi circa la perseguibilità sarà sottratta alla parte lesa ed affidata al Comandante di corpo, che dovrà valutare inesistenti riflessi di natura pubblicistica (Corte costituzionale nn. 397/1987, 42/1975 e 449/1991) in ordine ad un fatto che è ontologicamente meramente privato. Senza contare che esso, essendo considerato reato militare, è sottoposto (art. 263 del c.p.m.p.) alla giurisdizione militare; che, non essendo perseguibile a querela, non è ammissibile il tentativo di conciliazione (art. 564 del c.p.p.) né la rimettabilità della condizione di procedibilità. Vicende che, invece, comporterebbero, se qualificato il reato come comune, effetti favorevoli al reato.

Se ne deduce l'irrazionalità della norma penale di cui all'art. 226 del c.p.m.p. — e quindi la violazione dell'art. 3 della Costituzione — nella parte in cui non sono previsti limiti all'applicabilità della stessa.

Al riguardo, la difesa, nel sollevare la questione di costituzionalità, ha suggerito come *tertium comparationis*, per la determinazione dei limiti della fattispecie di cui all'art. 226, la disposizione di cui all'art. 199 del c.p.m.p., che stabilisce le condizioni di applicabilità della normativa sull'insubordinazione ed abuso di autorità e che potrebbe anche costituire un valido riferimento *ad acta finium regundorum* tra ingiuria comune (art. 594 c.p.) e ingiuria militare (art. 226 del c.p.m.p.).

Tale tesi — pur obbedendo alla pregevole finalità di ricavare dal sistema elementi normativi che integrino la fattispecie di cui all'art. 226 del c.p.m.p., così da fissare il *petitum* della questione con riferimento a precisi parametri — non appare però tener conto che la normativa dell'insubordinazione ed abuso di autorità, essendo a sua volta speciale nell'ambito della materia penale militare, risponde all'esigenza di «tutelare l'irrinunciabile bene della disciplina militare, che comporta che durante il servizio siano rigorosamente garantiti il rispetto del rapporto gerarchico intercorrente tra superiore ed inferiore e l'osservanza da parte del primo dei doveri di comportamento inerenti alla sua funzione». Essa deve perciò essere applicata in tutti i casi in cui «la connotazione obiettivamente militare faccia venire in gioco il bene della disciplina e, quindi, la rilevanza del rapporto gerarchico» (Corte costituzionale, 17-24 gennaio 1991 n. 22). Diversamente, nei fatti del tipo di quello in esame, non si verifica lesione del rapporto gerarchico, ma della disciplina militare intesa nella differente accezione di ordinata convivenza nell'ambito del consorzio militare. Ad essi, come sostenuto dalla Corte costituzionale, «restano applicabili, oltre le sanzioni disciplinari, quelle previste dagli artt. da 222 a 229 del c.p.m.p.» (Corte costituzionale sentenza citata n. 22/1991).

È necessario perciò rinvenire nell'ordinamento vigente un principio — diverso da quello di cui all'art. 199 del c.p.m.p. ad esclusiva salvaguardia del rapporto gerarchico — a cui ancorare l'applicazione della norma dell'art. 226 del c.p.m.p. e delle rimanenti ipotesi contro la persona, tal che si tutelino in modo esauriente la disciplina militare in senso ampio, intesa come ordinato e pacifico svolgimento della vita associata nella compagine militare.

È superfluo notare che l'accezione, da ultimo usata, di «disciplina militare» è più ampia e ricomprende quella relativa all'aspetto del rapporto gerarchico; ciò comporta che dovrà riconoscersi una maggior ampiezza nel margine di applicazione delle norme di cui agli artt. 222/229 del c.p.m.p. rispetto a quelle dell'insubordinazione ed abuso di autorità.

Ritiene il collegio che un valido riferimento normativo sia offerto dall'art. 5, terzo comma, della legge 1<sup>a</sup> luglio 1978, n. 382 (norme di principio sulla disciplina militare), secondo cui il regolamento di disciplina militare si applica ai casi in cui i militari «si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) svolgono attività di servizio;
- b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
- c) indossano l'uniforme;
- d) si qualificano, in relazione a compiti di servizio come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

Infatti, tale norma, definendo i limiti di applicazione del regolamento di disciplina militare, enuclea i casi in cui un comportamento, in riferimento a specifiche modalità soggettive, temporali o locali, possa esprimere lesione, oltre che al rapporto gerarchico, anche più genericamente all'ordinata convivenza nella compagine militare e quindi alla disciplina militare in senso ampio. E nulla osta che questa delimitazione possa valere anche nell'ambito dell'ordinamento penale, come del resto lascia intendere la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 22/1991).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve perciò anche sollevarsi questione di costituzionalità dell'art. 226 del c.p.m.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui detta norma si applica anche al di fuori delle condizioni stabilite dall'art. 5, terzo comma, della legge n. 382/1978.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 primo comma e 226 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 3 e 103, ultimo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 15 marzo 1994

Il presidente: BOSIN

Il giudice estensore: BLOCK

n. 368

*Ordinanza emessa il 28 aprile 1994 dal g.i.p. presso la pretura di Torino  
nel procedimento penale a carico di Stefani Giulio*

**Processo penale - Intercettazioni telefoniche - Obbligo di conservazione delle bobine presso il p.m. in caso di archiviazione.**  
Possibilità di distruzione, a tutela della riservatezza, su richiesta degli interessati con decisione del giudice da  
emettersi in camera di consiglio - Interpretazione estensiva di detta norma (possibilità di ordinare la cancellazione dei  
nastri su richiesta del p.m. avanzata per motivi diversi) avallata dalla Corte di cassazione, vincolante nel caso di specie  
- Lamentata disparità di trattamento - Eccesso di delega.

(C.P.P. 1988, art. 269).

(Cost., artt. 3 e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 41 lett. e), art. 2, dir. 1 e 103).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento penale n. 3443/92 r.g. p.m. n. 15606/92 r.g. g.i.p. nei confronti di:

Stefani Giulio, nato a Montebelluna il 28 ottobre 1924 e residente in Torino, via Isolabella, n. 5; in ordine ai reati  
p. e p. dagli artt. 612 e 660 c.p., commessi in Torino, fino al 29 gennaio 1992, in danno di Donzellini Patrizia;

#### OSSERVA

Nel presente procedimento penale, iscritto a carico di Stefani Giulio in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 612 e 660  
c.p., per fatti commessi in Torino fino al 29 gennaio 1992, il pubblico ministero chiedeva a questo giudice  
l'autorizzazione a disporre le intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso allo Stefani dal momento che il predetto,  
come si evince da quanto denunciato da Donzellini Patrizia, persona offesa, era stato indicato come il probabile autore  
dei reati di cui si tratta ed era stato riconosciuto — a dire della denunciante — nel corso di una precedente  
comunicazione telefonica ci carattere minaccioso.

L'autorizzazione veniva concessa, ricorrendone i presupposti a norma dell'art. 266, primo comma, lett. f), del  
c.p.p. e, al termine delle conseguenti operazioni, che erano state per ben due volte prorogate, non essendo stato  
acquisito alcun elemento a carico dello Stefani, il pubblico ministero chiedeva l'archiviazione del procedimento e, con  
la medesima richiesta, l'autorizzazione alla cancellazione dei nastri utilizzati per le intercettazioni.

Questo giudice, con il provvedimento in atti del 30 maggio 1992, accoglieva la richiesta di archiviazione, ma  
rispingeva quella di cancellazione dei nastri.

Il pubblico ministero impugnava il decreto nella parte sfavorevole alle sue richieste e chiedeva alla Corte di  
cassazione l'annullamento del provvedimento che, a giudizio del ricorrente, appariva sostanzialmente abnorme.

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 885 del 18 marzo 1993  
— sez. V, ribadiva l'inoppugnabilità dei provvedimenti assunti *de plano* e, contemporaneamente, escludeva che il  
provvedimento impugnato potesse essere qualificato atto abnorme, come invocato dal pubblico ministero ricorrente.

Alla luce di tale decisione, il pubblico ministero chiedeva allora a questo Ufficio la fissazione di camera di  
consiglio, a norma dell'art. 127 c.p.p., ma la richiesta veniva rigettata con provvedimento del 9 giugno 1993.

Il pubblico ministero proponeva nuovamente ricorso per cassazione sostenendo l'abnormalità e chiedendo  
l'annullamento di tale provvedimento.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 378 del 26 gennaio 1994, sez. V, questa volta accoglieva il ricorso del  
pubblico ministero e, affermando l'abnormalità dei provvedimenti adottati nel mancato rispetto della procedura per essi  
prevista, soprattutto se da ciò derivi l'impossibilità di un controllo da parte di altri Organi, conformemente alle  
conclusioni del Procuratore generale, annullava il provvedimento impugnato, imponendo a questo giudice di procedere  
nelle forme di cui all'art. 127 del c.p.p. sulla richiesta del pubblico ministero.

Ebbene, a parte il rilievo in ordine alla sostanziale diversità delle due decisioni della Corte di cassazione che, con la prima sentenza ha sancito la conformità al sistema processuale del provvedimento di questo giudice adottato «*de plano*», mentre, con la seconda decisione, ha ritenuto anormale il successivo provvedimento sulla medesima richiesta del pubblico ministero, perché non emesso con la procedura camerale prevista dall'art. 127 del c.p.p., ciò che rileva in questa sede è l'effetto che comporta la seconda sentenza della Corte, imponendo, nel caso concreto, la celebrazione dell'udienza camerale.

Dalla motivazione della sentenza, come è ovvio, appare chiara la ragione della decisione, ancorché essa sia costituita dall'integrale richiamo delle conclusioni del Procuratore generale.

L'abnormità del provvedimento annullato, invero, deriverebbe dal «*rifiuto*» da parte di questo giudice di seguire la procedura per esso prevista e, cioè, di aver pronunciato *de plano* il provvedimento, omettendo di osservare il dettato dell'art. 127 del c.p.p. e così di fatto impedendo anche al pubblico ministero di attivare qualsiasi forma di controllo, per l'impugnabilità dei provvedimenti emessi *de plano*.

La questione, ad avviso di questo giudice, consiste; se mai, nello stabilire se sia astrattamente compatibile con i principi generali la possibilità per il giudice di adottare alcuni provvedimenti senza preventivamente procedere all'integrazione del contraddittorio tra le parti e in mancanza di ogni possibilità di impugnazione.

Se, però, provvedimenti di tale natura appartengono legittimamente al nostro sistema processuale, il problema, allora, è di verificare, in concreto, se il giudice abbia in tal modo deliberato nei casi previsti e consentiti ovvero al di fuori di essi.

Nel caso di specie, la cancellazione dei nastri era stata inizialmente richiesta dal pubblico ministero unitamente all'archiviazione del procedimento e, pertanto, questo giudice, conformemente a quanto richiesto, ha pronunciato *de plano* provvedimento di archiviazione, a norma dell'art. 554 del c.p.p., specificando contestualmente anche i motivi che comportavano l'inaccoglibilità della seconda richiesta. Il ricorso del pubblico ministero contro tale provvedimento, infatti, è stato ritenuto inammissibile dalla Corte di cassazione.

Per quanto, poi, riguarda la successiva richiesta dell'Organo dell'accusa, quella con cui veniva domandata l'attivazione del procedimento camerale, che alla luce della seconda decisione della Corte avrebbe dovuto essere accolta, occorre brevemente chiarire due punti della questione.

Il primo attiene solo a ragioni di chiarezza e completezza, giacché esso non appare decisivo in questa sede. Occorre, però, ribadire come la procedura camerale prevista dall'art. 127 del c.p.p. non per questo renda impugnabili nel merito i provvedimenti adottati a seguito di tale procedura. Il ricorso per cassazione per essa previsto, invero, consente certamente di eccepire le eventuali cause di nullità espressamente stabilite a proposito delle regole fissate per la corretta integrazione del contraddittorio tra le parti (artt. 127.5 e 667.1/lett. c), c.p.p.) ovvero di rilevare la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento adottato (art. 606.1/lett. e), c.p.p.), ma nulla di più.

Ed allora, non si comprende davvero come dalla mancata adozione di una procedura che consente questo limitatissimo ambito di impugnazione si possono ricavare gli unici argomenti per affermare l'abnormità del provvedimento che il pubblico ministero — si badi — impugna unicamente per ragioni di merito, mostrando di non condividere la decisione di questo giudice. E, per di più, non si comprende come mai tale abnormità non sia stata immediatamente rilevata, con la prima decisione della Corte.

Il secondo punto, poi, appare particolarmente rilevante in questa sede, dal momento che la Corte di cassazione ha stabilito la necessità della celebrazione dell'udienza camerale nella materia di cui si tratta.

L'art. 269 del codice di procedura penale appare l'esatta esplicazione del principio affermato nella direttiva n. 41 lett. e) della legge delega.

Nel primo comma dell'art. 269, invero, viene riaffermato il principio dell'obbligatorietà della conservazione dei verbali e delle registrazioni presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione e, nel secondo comma, vengono determinati i casi nei quali, eccezionalmente, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta.

Con esso, in altri termini, si stabilisce il criterio generale dell'obbligatorietà della conservazione delle registrazioni fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione, fatte salve solo quelle intercettazioni assunte fuori dai casi consentiti ovvero quelle che comunque non potrebbero trovare alcuna utilizzazione.

Nell'ambito di questo generale criterio, è stata introdotta l'eccezione relativa alle intercettazioni che potrebbero ledere il diritto alla riservatezza dei rispettivi soggetti interessati. In tale ipotesi, e solo per essa, il legislatore ha previsto che gli interessati possano chiedere al giudice che ha autorizzato l'intercettazione la distruzione anticipata delle registrazioni, se esse non sono necessarie per il procedimento. Sulle richieste il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'art. 127 del c.p.p.

Nel concetto di «interessati», sembra potersi ricomprendere tutti coloro le cui voci sono state registrate ovvero coloro di cui si parla nel corso delle registrazioni, e ciò indipendentemente dalle utenze sottoposte ad intercettazione. In tale ottica, evidentemente, è difficile, però, ricomprendere anche il pubblico ministero, che, invece, è l'organo che dispone l'intercettazione.

In secondo luogo, la distruzione delle intercettazioni può essere richiesta solo per ragioni di tutela della riservatezza, per cui ancor più si ritiene di dover escludere che tra i soggetti interessati possa rientrare anche il pubblico ministero nell'interesse del suo ufficio. Il rappresentante della pubblica accusa, se mai, potrebbe avanzare tale richiesta in nome e per conto di altre persone, ma anche tale interpretazione appare poco percorribile, atteso il termine usato dal legislatore che ha fatto espresso riferimento agli «interessati», con ciò intendendo riferirsi — evidentemente — a chiunque abbia o possa avere un proprio e diretto interesse alla richiesta.

Ma, al di là dell'astratta individuazione delle categorie legittimate ad avanzare una simile richiesta al giudice, va rilevato come, in concreto, il pubblico ministero non abbia minimamente presentato la richiesta di cancellazione dei nastri a garanzia del diritto alla riservatezza di qualcuno, come si rileva dalla mancanza di ogni riferimento a tale diritto nella sua prima richiesta e come testualmente si evince dalle argomentazioni addotte con il ricorso per cassazione proposto in data 12 giugno 1992.

La vera ed unica ragione per cui il pubblico ministero ha mostrato di avere interesse alla distruzione delle registrazioni è quella di liberare gli armadi che, diversamente, rimarrebbero pieni di registrazioni probabilmente inutili.

Tale esigenza, d'altra parte, appare certamente comprensibile, soprattutto se si considera che molti procedimenti vengono di fatto definiti con decreto di archiviazione e per essi non potrà mai essere pronunciata una sentenza non più soggetta ad impugnazione.

Ciò nonostante, l'esigenza di liberare gli armadi degli uffici giudiziari il più celermente possibile appare in contrasto proprio con quanto testualmente stabilito dall'art. 269 c.p.p. e soprattutto con il principio sancito nella legge delega di «conservazione obbligatoria presso la stessa autorità che ha disposto l'intercettazione della documentazione integrale delle conversazioni e delle altre forme di comunicazioni intercettate». Occorre, pertanto, che la soluzione di tale problema sia demandata ad una più approfondita valutazione delle contrapposte esigenze da parte del legislatore, ma essa non può essere raggiunta attraverso una semplicistica ed estensiva interpretazione delle norme contenute nell'art. 269 c.p.p.

In questa situazione, anche la seconda richiesta avanzata dal pubblico ministero in data 2 giugno 1993 di «fissazione dell'udienza camerale ex art. 127 c.p.p. al fine di autorizzare la cancellazione dei nastri registrati relativi alle intercettazioni telefoniche» non poteva trovare accoglimento da parte di questo giudice.

Essa costituiva semplicemente la reiterazione della precedente richiesta, senza che nessun altro elemento fosse sopravvenuto e, in secondo luogo, per essa rivivevano tutte le considerazioni appena svolte in tema di distruzione di nastri e documenti relativi ad intercettazioni esclusivamente a garanzia del diritto alla riservatezza.

Questo giudice, pertanto, in nessun caso avrebbe dovuto e potuto fissare la camera di consiglio a norma dell'art. 127 c.p.p.

A questo punto della descritta vicenda processuale, però, si colloca la menzionata decisione della suprema Corte che impone di tenere l'udienza a norma dell'art. 127 c.p.p.

Da qui la rilevanza della questione, qualora — come si ritiene — l'interpretazione della disposizione data dalla Corte di cassazione faccia sorgere dubbi di legittimità costituzionale non manifestamente infondati.

La decisione in parola, infatti, prescinde totalmente dai casi previsti a tutela del diritto alla riservatezza, per i quali soltanto andrebbe celebrata l'udienza camerale e, perciò, con essa, evidentemente, si stabilisce il criterio generale secondo cui, dinanzi ad una richiesta del pubblico ministero di fissazione dell'udienza camerale a norma dell'art. 127 c.p.p. in tema di autorizzazione alla distruzione della documentazione acquisita attraverso le intercettazioni, il giudice che ha autorizzato le intercettazioni medesime è tenuto alla fissazione dell'udienza, con conseguente celebrazione di essa in camera di consiglio.

Questa interpretazione, a giudizio di chi scrive, sembra contrastare con gli artt. 76 e 3 della Costituzione.

Si è già detto come la specifica direttiva n. 41, in materia di disciplina delle intercettazioni, non preveda la fissazione di alcuna udienza a tal riguardo, ma al contrario stabilisce il principio dell'obbligatorietà della conservazione della documentazione relativa alle conversazioni. E si è pure già osservato come solo il legislatore delegato, nel dare attuazione a quella parte della direttiva che impone la «determinazione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta», abbia introdotto la procedura prevista dall'art. 127 c.p.p. in via eccezionale, appunto solo ai fini dell'adozione dei provvedimenti a tutela del diritto alla riservatezza.

Estendere l'applicazione di tale procedura, pretendendo che si proceda con le forme dell'art. 127 c.p.p. a seguito di ogni richiesta che riguardi l'eventuale distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni, indipendentemente dalle ragioni per cui essa sia stata proposta, appare operazione interpretativa che già consente di dubitare della conformità di una siffatta estensione con i criteri fissati dal legislatore delegante nella direttiva n. 41 e, di conseguenza, della legittimità della disposizione contenuta nell'art. 269 c.p.p. conformemente a quanto stabilito dalla Corte di cassazione, con l'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega.

I dubbi di legittimità costituzionale per contrasto tra la norma del codice in parola ed il medesimo principio costituzionalmente garantito aumentano, poi, se si considera che il legislatore delegante è stato particolarmente attento e rigido nel fissare il principio della «massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale» (direttiva n. 1), principio che per il procedimento pretorile è stato ulteriormente ribadito (direttiva n. 103), con specifica esclusione dell'udienza preliminare. L'introduzione di un'udienza camerale, specialmente nel procedimento pretorile, attraverso il sistema dell'interpretazione estensiva di una disposizione, tra l'altro, che — come si è detto — è norma eccezionale, appare operazione vietata e rafforza i dubbi in ordine alla prospettazione di un eccesso di delega.

Vi è, infine, ancora da considerare che la necessità di richieste analoghe a quella di cui si tratta si può presentare principalmente nella fase della chiusura delle indagini preliminari attraverso la richiesta di archiviazione, giacché — come si è osservato — proprio in questi casi potrebbe sorgere l'esigenza di liberare gli archivi da documentazione e nastri apparentemente e probabilmente inutili.

Senonché, l'istituto dell'archiviazione nel nostro sistema processuale risulta disciplinato dal legislatore delegato alla stregua dei criteri fissati dal legislatore delegante nelle direttive n. 50 e n. 51. In questa materia sono stati espressamente stabiliti dal legislatore i casi nei quali debba essere fissata e celebrata l'udienza in camera di consiglio.

Ebbene, qualora la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, in mancanza di opposizione del denunciante, venga accolta dal giudice per le indagini preliminari, l'udienza di cui si tratta non è prevista e non viene tenuta neppure nei procedimenti di competenza del tribunale.

Il giudice, in questi casi, emette il provvedimento *de plano*.

Se, peraltro, si stabilisse il principio secondo il quale l'udienza in parola deve essere obbligatoriamente tenuta solo che il pubblico ministero richieda la cancellazione dei nastri utilizzati per le eventuali intercettazioni, poiché tale richiesta interverrebbe nella medesima fase della chiusura delle indagini preliminari, si correrebbe il rischio, da una parte, di assegnare al pubblico ministero una facoltà discrezionale di far tenere o meno l'udienza di cui si tratta a seconda che egli faccia oppure no richiesta di distruzione delle registrazioni e, dall'altra, di assoggettare a procedure diverse situazioni processualmente analoghe, distinte solo a seconda che siano state o meno svolte operazioni di intercettazione e che della relativa documentazione sia stata richiesta la distruzione da parte del pubblico ministero, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento.

Non si comprende, ad esempio, perché la persona sottoposta alle indagini, che di regola ignora completamente l'esistenza di un procedimento a suo carico e che, in caso di accoglimento della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, non deve essere messa in condizioni di venirne a conoscenza, debba essere informata — attraverso la fissazione dell'udienza — delle indagini in precedenza svolte, a differenza di quanto normalmente avviene negli analoghi casi in cui, o non siano state disposte intercettazioni o, peggio ancora, il pubblico ministero non abbia fatto richiesta di distruzione delle registrazioni.

La prospettata disparità, invero non attiene strettamente alla disciplina dell'istituto dell'archiviazione, giacché l'udienza di cui si tratta potrebbe anche essere fissata in tempi non perfettamente coincidenti con il provvedimento di archiviazione e, in ogni caso, essa non sarebbe influente sulla decisione relativa all'archiviazione medesima. Per questa ragione, non si ritiene che — anche con riferimento all'istituto dell'archiviazione — possano prospettarsi dubbi in ordine ad un possibile eccesso di delega. Rimane, però, il fatto che la fissazione dell'udienza in parola comunque comporterebbe una sostanziale disparità di trattamento in situazioni processuali analoghe, per le ragioni appena indicate, consentendo solo ad alcuni soggetti, a differenza di altri, di essere informati delle avvenute indagini a loro carico e tutto ciò, per di più, in conseguenza di una discrezionale richiesta del pubblico ministero.

Va, da ultimo, a tal riguardo rilevato che l'effetto di una siffatta prospettata disparità andrebbe a ricadere negativamente anche in capo agli stessi soggetti interessati ai fatti del procedimento. Non pare assolutamente ragionevole, in altri termini, in casi come quello in esame, fissare un'udienza tra le parti, con la conseguenza di portare necessariamente a conoscenza della persona sottoposta ad indagini di essere stata sospettata dal denunciante di aver commesso dei reati, per accertare i quali — tra l'altro — la sua linea telefonica è rimasta sottoposta ad intercettazione per periodi anche considerevoli di tempo.

Per le esposte ragioni, si ritiene di dover proporre al vaglio della Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale che sembra potersi ravvisare nell'attuale situazione processuale.

Non pare manifestamente infondato ritenere, infatti, che l'art. 269 c.p.p., così come nel caso di specie risulta stabilito, in modo vincolante, dall'interpretazione della Corte di cassazione, sia illegittimo per violazione dei principi contenuti negli artt. 3 e 76 della Costituzione, per cui gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità.

P. Q. M.

*Visti gli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché la Corte valuti la legittimità costituzionale dell'art. 269 del codice di procedura penale in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal momento che il giudice per le indagini preliminari, dinanzi alla richiesta di cancellazione dei nastri utilizzati per le intercettazioni telefoniche, in un procedimento conclusosi con l'archiviazione, è tenuto alla fissazione dell'udienza, dovendo procedere con le forme stabilite dall'art. 127 c.p.p. e sospende il giudizio in corso.*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata dal Cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Torino, addì 28 marzo 1994

Il giudice: CASALBORE

94C0693

N. 369

*Ordinanza emessa il 28 aprile 1994 dal pretore di Campobasso nel procedimento civile vertente tra Iuliano Assunta e l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita, dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.**

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Letti gli atti ed i documenti di causa, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.

FATTO

Con ricorso depositato in data 30 settembre 1993 la sig.ra Iuliano Assunta conveniva in giudizio l'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), sede di Campobasso, esponendo di essere titolare di una pensione diretta e di una pensione di reversibilità, e di aver invano richiesto in via amministrativa all'Istituto l'integrazione al

trattamento minimo della pensione di reversibilità con decorrenza settembre 1981 e la corresponsione a partire dal 1° ottobre 1983 dell'importo «cristallizzato» sul trattamento non più integrabile, in applicazione della sentenza n. 314/85 della Corte costituzionale e dell'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; concludeva quindi chiedendo la condanna dell'I.N.P.S. a corrisponderle l'integrazione al minimo cristallizzata nell'importo in godimento al 30 settembre 1983.

L'I.N.P.S. si costituiva con memoria chiedendo il rigetto del ricorso, e richiamando in particolare il disposto dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, secondo cui «l'art. 6, quinto, sesto e settimo comma del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidato con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto d.-l., il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al terzo comma dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione».

All'udienza di discussione del 22 febbraio 1994 il difensore della ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso, e in subordine, eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993.

### DIRITTO

La disposizione testé riportata costituisce norma di interpretazione autentica dell'art. 6 del d.-l. n. 463/1983 convertito in legge n. 638/1983. Detta funzione è fatta palese della precisa imposizione di un significato interpretativo, da attribuire alla norma di riferimento, nel chiaro senso di escludere che, a partire dal 1° ottobre 1983 possa riconoscersi il diritto alla cristallizzazione (ergo, alla conservazione dell'importo in precedenza goduto a titolo di integrazione al minimo fino al riassorbimento per effetto della perequazione automatica) sul secondo (e sugli ulteriori) trattamenti pensionistici.

Tale intervento interpretativo del legislatore si pone in manifesto e stridente contrasto con un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 5720 del 1989 nn. 3749, 7315 del 1990; 841, 842, 1436, 1437, 1438, 1469, 2458, 2757, 3331, 4963, 6192, 8015, 9664, 10557, 10653, 11136, 11423, 12139, 12388 del 1991; 1233, 1335, 1355, 1933, 3549, 13420 del 1992) condiviso dalla sentenza interpretativa di rigetto n. 418 del 19 novembre 1991 della Corte costituzionale.

L'orientamento in parola ha comportato l'affermazione secondo cui il meccanismo della cristallizzazione dell'importo della pensione integrata, a seguito della perdita del diritto alla integrazione (direttamente contemplata dall'art. 6 del d.-l. n. 463/1983 per l'ipotesi di superamento del limite reddituale) opera anche nel caso di cessazione del diritto per effetto dell'applicazione del principio dell'unicità del beneficio dell'integrazione, principio che «per effetto della sopravvenuta sentenza n. 314/1985 (...) deve intendersi validamente operante solo a partire dal 1° ottobre 1983 ma non per il periodo antecedente» (cfr. Corte costituzionale n. 418/1991 cit.).

In particolare, questo giudicante ha avuto più volte occasione di affermare, condividendo ed applicando il consolidato orientamento in materia, che il meccanismo della cristallizzazione, lungi dall'essere configurabile come una eccezione al principio dell'unicità dell'integrazione al minimo, costituisce una attuazione della tutela costituzionale del reddito da pensione, (art. 38, secondo comma della Costituzione).

Stante l'antioriorità del d.-l. n. 463/1983 rispetto a Corte costituzionale n. 314/1985 (che ha scardinato per il periodo fino al 30 settembre 1983 il divieto di doppia integrazione al minimo perché contrario al canone costituzionale di uguaglianza), nelle disposizioni letterali dell'art. 6 del d.-l. n. 463/1983 non è possibile rinvenire la fattispecie ancora generalmente vietata, del cumulo di due pensioni integrate al minimo e di conseguenza nel settimo comma l'ipotesi della «cristallizzazione» di una di esse; detto comma prevede letteralmente soltanto il caso di cessazione del diritto all'integrazione per superamento dei limiti di reddito e il congelamento dell'importo erogato fino al riassorbimento per effetto dell'operatività delle disposizioni sulla perequazione automatica delle pensioni. Appare tuttavia consentita, nell'interpretazione a posteriori dell'art. 6 del d.-l. n. 463/1983, l'applicazione del settimo comma anche all'ipotesi della perdita del diritto all'integrazione al minimo per effetto dell'applicazione del principio di unicità del beneficio, ipotesi che per le esposte ragioni di consecuzione temporale, non poteva essere stata considerata dal legislatore del 1983. Ricorre infatti in pieno il requisito della somiglianza tra le due fattispecie, che consente di applicare il criterio dell'interpretazione analogica di cui all'art. 12, secondo comma, disp. prel. c.c.; né alcun ostacolo, può ravvisarsi nell'art. 14 disp. prel. c.c., che vieta tra l'altro l'analogia per le leggi eccezionali, stante il già indicato fondamento costituzionale del meccanismo della cristallizzazione.

Orbene Corte costituzionale n. 418/1991 ha fornito, con sentenza interpretativa di rigetto, nel solco tracciato da Corte costituzionale n. 184/1988, l'interpretazione adeguatrice dell'art. 6 del d.-l. n. 463/1983 al precetto costituzionale dell'art. 38 della Costituzione, secondo cui il trattamento minimo pensionistico non riveste natura essenziale ma essenzialmente previdenziale, essendo volto a garantire ai lavoratori «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita».

La cristallizzazione, allora, costituisce, il concreto meccanismo di attuazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, nel passaggio dal regime vigente fino al 30 settembre 1983 (diritto alla doppia integrazione al minimo, a seguito delle declaratorie di incostituzionalità delle norme che la precludevano) a quello introdotto a partire dal 1<sup>o</sup> ottobre 1983 (principio dell'unicità del beneficio, a fine di riordino e razionalizzazione del sistema pensionistico), onde evitare immediate riduzioni del tenore di vita minimo garantito, alla cessazione del diritto alla doppia integrazione.

L'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993, con disposizione interpretativa dotata di connaturale retroattività, pare intesa consapevolmente ad azzerare tutta l'elaborazione giurisprudenziale esposta.

Ma, come affermato dalla Corte costituzionale 3 giugno 1992, n. 246, nella disciplina della retroattività «il legislatore — salvo che si tratti di norme penali incriminatrici o introduttive di nuove pene ovvero incrementative delle pene stesse — ha un'ampia discrezionalità, purché non violi il principio di ragionevolezza o altri principi costituzionalmente garantiti».

Nel caso di specie, ed in relazione alla più volte menzionata pronunzia interpretativa di rigetto del 1981, l'interpretazione restrittiva del meccanismo della cristallizzazione imposta dall'art. 11, ventiduesimo comma, appare allora confliggente con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, così da sollecitare l'intervento a tale proposito del giudice delle leggi.

La norma in questione suscita dubbi di costituzionalità anche in rapporto al principio di ragionevolezza sotteso all'art. 3 della Costituzione, non apparendo sussistente alcuna razionale giustificazione per la riduzione del trattamento pensionistico con effetto retroattivo, che cagiona inesplicabile disuguaglianza di trattamento tra i lavoratori cui il beneficio della cristallizzazione è stato ormai riconosciuto anche con sentenze passate in cosa giudicata nel periodo di oltre dieci anni di applicazione della disposizione dell'art. 6, settimo comma del d.-l. n. 463/1983, ed i lavoratori cui, in virtù della norma interpretativa in esame, sarebbe negato lo stesso beneficio per lo stesso periodo.

Le considerazioni che precedono inducono a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e dell'art. 11, ventiduesimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

La questione è altresì rilevante poiché nel presente giudizio si controverte proprio del diritto alla «cristallizzazione» e dell'applicazione della norma di interpretazione autentica discenderebbe il disconoscimento di tale diritto ed il rigetto del ricorso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;*

*Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.*

Campobasso, addì 28 aprile 1994

*Il pretore: MORANTE*

N. 370

*Ordinanza emessa il 10 novembre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° giugno 1994) dal pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra Gestione commissariale governativa per le ferrovie del Sud-Est e Servizi automobilistici e I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Sgravi contributivi - Imprese industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno e nella zona lagunare di Venezia - Rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore di dette imprese dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991 e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione della stessa, previa domanda all'I.N.P.S., in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi e senza possibilità di compensazione entro il 31 dicembre di ciascun anno - Ingiustificato trattamento di privilegio dell'I.N.P.S., rispetto ai comuni debitori - Incidenza sul principio del diritto del creditore di agire in giudizio per la ripetizione dell'indebito e sul principio della libertà di iniziativa economica privata.**

(Legge 20 maggio 1993, n. 151, art. 3).

(Cost., artt. 3, 24, 41, 97 e 133).

#### IL PRETORE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede,

#### OSSERVA

Il problema centrale della presente controversia è costituito dall'accertamento della legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 20 maggio 1993, n. 151, che ha convertito, senza modificazioni, il d.-l. del 22 marzo 1993, n. 71. Appare necessario sottolineare che detta normativa, definitivamente introdotta nel nostro ordinamento dopo che, per ben sette volte, i dd.-ll. emanati dal governo erano decaduti per mancata conversione (il che rendeva inammissibile una eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale: «v. in proposito, in riferimento all'art. 4 del d.-l. n. 21/1992, c.c. 29 ottobre 1992, n. 410»), non appare conforme ai principi sanciti dalla Costituzione. Per poter prevenire a tale conclusione è sufficiente ricordare che la scelta operata dal legislatore rientra in una logica diretta a penalizzare gli effetti delle pronunzie della Corte costituzionale, eludendole sostanzialmente i contenuti. A tal proposito si deve ricordare che il legislatore, già con la disposizione contenuta nell'art. 6, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (cosiddetta finanziaria 1991) avente efficacia per il 1992, aveva testualmente previsto che «alla regolazione degli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991, si provvederà in sede di determinazione, con separato provvedimento legislativo, dei criteri e modalità per la esecuzione per l'anno 1992, nei limiti di spesa che saranno per lo scopo stabiliti dalla legge finanziaria per l'anno medesimo, dello sgravio degli oneri sociali in favore delle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218». Appare evidente, quindi, che la prima volontà espressa dal legislatore era diretta a definire, soltanto per il 1992, gli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991, senza prendere in considerazione le situazioni pregresse. Tale ipotesi è stata successivamente stravolta dal d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14 che ha introdotto un nuovo testo della normativa, secondo il quale «il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 216, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1991 e relative ai periodi anteriori alla data di pubblicazione della stessa, è effettuato, previa presentazione di apposita domanda, dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed esposte nelle denunce contributive mensili».

Appare evidente, dall'esame comparativo delle due norme innanzi indicate, la radicale inversione di rotta: mentre l'art. 12 della legge n. 412/1991 si preoccupava, peraltro non senza offrire il fianco a qualche rilievo, degli sgravi spettanti per l'anno 1992, i cui criteri di riconoscimento avrebbero dovuto essere determinati, con la successiva legge finanziaria, nell'ambito dei fondi disponibili, la norma in esame ha per oggetto i crediti già maturati delle imprese per il periodo antecedente al 12 giugno 1991 e delinea per il loro riconoscimento una procedura articolata che prevede, essenzialmente:

1) la presentazione di apposita domanda;

2) il provvedimento dell'I.N.P.S.;

3) la restituzione del credito in dieci anni, con pagamento della prima rata, secondo le previsioni del d.l. n. 14/1992 a circa un anno, senza interessi e/o svalutazione e senza la possibilità di compensare con le suddette somme i debiti dell'imprenditore nei confronti dell'Istituto. Impostato in tali termini il *thema decidendum*, si deve sottolineare quanto appreso: si deve ritenere in primo luogo che la norma *de qua* appaia in contrasto con il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, sotto un duplice profilo. In primo luogo, perché attribuisce all'I.N.P.S. una posizione di privilegio rispetto a tutti gli altri debitori, che sono tenuti, secondo i principi generali in materia di obbligazioni pecuniarie, al pagamento delle somme alla scadenza naturale del debito, rivalutate e comprensive di interessi: inoltre, un ulteriore indebito privilegio è costituito dal divieto di operare la compensazione tra crediti e debiti delle aziende, specie ove si consideri che i debiti di queste ultime per omissioni contributive, sono gravate da interessi elevatissimi.

In secondo luogo, la norma in esame crea una intollerabile discriminazione tra le aziende che hanno potuto beneficiare degli sgravi e che quindi hanno potuto disporre delle somme necessarie all'esercizio della loro attività e quelle che sin qui non ne hanno beneficiato (illegittimamente); queste ultime, inoltre, — ove si consideri la svalutazione del denaro e gli interessi passivi pagati per il ricorso al credito — vedono oggi posta nel nulla la reale portata dello sgravio, che avrebbe dovuto essere invece uguale per tutti.

È sufficiente, del resto, ricordare che la sentenza della Corte costituzionale da cui la presente controversia trae origine, si fonda proprio sulla rilevata illegittima disparità di trattamento tra imprese. La norma che si denuncia, lungi dal rimuovere la rilevata disparità di trattamento e dal dar corso al *decisum* di codesta eccellentissima Corte — e anzi in totale spregio di essa — fa sì che molte imprese che avrebbero dovuto godere interamente del beneficio, ne godano con un ritardo tale da determinare un ingiusto svilimento dello stesso. Si deve sottolineare, infatti, che data la ampiezza dell'arco temporale concesso per il pagamento (oltre dieci anni), la somma da corrispondere non equivalga neppure all'importo degli interessi, attualmente fissato al 10%.

La norma in questione, inoltre, deve essere considerata in violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto dopo aver preso atto che il contribuente a seguito della sentenza della Corte costituzionale aveva maturato il diritto soggettivo al rimborso delle somme indebitamente percepite dall'I.N.P.S., ha negato al medesimo la piena tutela del diritto *de quo*. Nessuno può dubitare, invero, che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991, sia emerso, in capo al ricorrente un diritto perfetto, esercitabile nelle forme previste dal Codice civile per ottenere la ripetizione dell'indebito. Orbene, tale diritto comprende il capitale rivalutato, gli interessi e la facoltà di chiedere la rivalutazione della somma e ogni altro eventuale maggior danno. Per effetto della norma denunciata, il cittadino viene privato della potestà di chiedere la tutela in giudizio delle sue posizioni di diritto soggettivo. Appare, infine, discriminante il subordinare dell'esercizio alla proposizione del giudizio la presentazione di una domanda all'Istituto al fine di ottenere la restituzione rateale del credito, specie ove si consideri che la norma non ha tenuto presente che in molti casi ci si trova in presenza di una pronuncia giudiziale ricognitiva del diritto, anche se non passata in giudicato.

Ove si dovesse ritenere, come pure ritiene questo giudicante, che le situazioni che hanno formato oggetto di giudizi (ad esempio quelle che hanno portato all'emissione della sentenza n. 261/1991 anche se in senso contrario si è pronunciato il tribunale di Bari con le sentenze n. 1034/1993 e 1035/1993) non siano ricomprese nelle ipotesi legislative contestate, apparirebbe evidente un ulteriore profilo di incostituzionalità, in quanto si opererebbe un regime di discriminazione tra coloro che hanno proposto tempestivamente un giudizio, anche in presenza di una norma successivamente dichiarata incostituzionale, e coloro che non l'hanno promossa.

La norma in esame appare, altresì in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo dell'obbligo di imparzialità della pubblica amministrazione, che appare violato dall'ingiustificata lunghissima rateazione del proprio debito e dalla impossibilità di opporre in compensazione i debiti dell'imprenditore. Infine, la norma appare in contrasto con i principi di cui all'art. 41 della Costituzione, che garantiscono la libertà di impresa, il ché costituisce la *ratio* sia

della legge sugli sgravi (1089/1968) sia la ragione di fondo della più volte citata sentenza 261 della Corte costituzionale. Sulla base delle suesposte considerazioni la questione di costituzionalità dell'art. 3 della legge 20 maggio 1993, n. 151 appare rilevante e non manifestamente infondata. Si deve ordinare, pertanto, la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Sciogliendo la riserva, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 20 maggio 1993, n. 151 in relazione agli artt. 3, 24, 41, 97 e 133 della Costituzione;*

*Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.*

Così deciso in Bari, il 10 novembre 1993.

*Il pretore: DE PEPPO*

94C0695

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via A. Héro, 21
- ◇ **L'ANCIANO**  
L'UTOLIBROCARO  
Via Ranzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**  
COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146

## BASILICATA

- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pratona

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICO  
Via M. Graco, 59
- ◇ **COSSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 51/53

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO  
Via dei Geli, 4
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.  
Via Vasto, 15
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Page, 11  
LIBRERIA MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.  
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **SCIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
L'ATENEO DI Dario Pronti & C.  
Viale Augusto, 168/170  
LIBRERIA GUIDA 1 S.r.l.  
Via Portofino, 20/23  
LIBRERIA GUIDA 2 S.r.l.  
Via Merlano, 118  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA TRAMA G.  
Piazza Cavour, 75
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA S.R.L.  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunale, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA R. & G. BULGARIELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vesconio, 5
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA LA GOLIARDICA  
Via Emilia, 27/30
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160

## REGGIO EMILIA

- LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3
- FRIULI-VENEZIA GIULIA**
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazza 125 Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.  
Via Romagna, 30

## LAZIO

- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Via dello Statuto, 26/30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
DE MIRANDA MARIA PIA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA  
Via Prati Civile, piazzale Giordano  
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.  
Via Tritone, 51/A
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA DE SANTIS MARIA  
Via Venezia Giulia, 5  
LIBRERIA "AR" DI MASSI ROSSANA  
& C.  
Palazzo Uffici Finanziari  
Località Pietrere

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLIBRERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI M. SERENA  
BALDARO & C.  
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **LA SPEZIA**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE  
Via Colli, 5

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A.  
LORENZELLI  
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
DECA S.r.l.  
Via Mantova, 15  
NANI LIBRI E CARTE  
Via Carroli, 14
- ◇ **CREMONA**  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Piazza Risorgimento, 10
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPES-CALABRESSE  
Galleria V. Emanuele, 11-15
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.  
Via Mappelli, 4
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA  
Via Albuzzi, 8

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5/B
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHI-  
GIANI  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOTECARIA  
Viale De Gasperi, 22
- ◇ **MOLISE**
- ◇ **CAMPOBASSO**  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81/A3  
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.  
Via Capriglione, 42-44

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
LIBRERIA INT.LE BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
CASA EDITRICE ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 18
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arciducaom Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amodeo, 176/B
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**  
VASCIAVIO ORGANIZZ. COMMERC.  
Via Gubbio, 14
- ◇ **MOLINETTA (Bari)**  
LIBRERIA IL GIGNO  
Via Campanella, 24

## SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI DI MARIO  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA MARIO CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA AKA  
Via Mazzini, 2/E  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Via Roma, 137

## SICILIA

- ◇ **ACIREALE**  
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO  
Via VII. Emanuele, 194
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Ennio, 389  
LIBRERIA S.G.C.  
Via F. Rieo, 56

## GIARRE

- LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 35
- ◇ **PALERMO**  
CARTOLIBRERIA EUROPA  
Via Sculi, 56  
CICALA INGUAGLIATO G.  
Via Villarmosa, 28  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15/19  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE  
Via Caciò Cortese, 8

## TOSCANA

- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA ALFANI EDITRICE  
Via Alfani, 84/86 R  
LIBRERIA MARZUCCO DELLA G.P.L.  
Via dei Martelli, 23 R  
LIBRERIA PIROLA GIÀ ETRURIA  
Via Cavour, 46 R
- ◇ **GROSSETO**  
LIBRERIA SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23/27  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PEN  
TAFOGLIO  
Via Firenze, 4/B
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via S. Pietro, 1
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI ANDREA  
Via dei Milici, 13
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA CARTOLIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
LIBRERIA LUNA DI VERRI & BIBI  
Via Gramsci, 41
- ◇ **TERRI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 28

## VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CARTOLIBRERIA CANOVA  
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA  
EDITRICE A R.L.  
Via Calmezzano, 31  
LIBRERIA BELLUCCI BENTO  
Viale Montebello, 22/A
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigeo, 22

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirota (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.A., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

|                                                                                                                                  |              |            |                                                                                                                                                  |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:                                   | - annuale    | L. 357.000 | <b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:                                  | - annuale    | L. 85.000  |
|                                                                                                                                  | - semestrale | L. 195.500 |                                                                                                                                                  | - semestrale | L. 45.500  |
| <b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | - annuale    | L. 65.500  | <b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | - annuale    | L. 199.500 |
|                                                                                                                                  | - semestrale | L. 46.500  |                                                                                                                                                  | - semestrale | L. 108.500 |
| <b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:                        | - annuale    | L. 200.000 | <b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:     | - annuale    | L. 687.000 |
|                                                                                                                                  | - semestrale | L. 109.000 |                                                                                                                                                  | - semestrale | L. 378.000 |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

|                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale                                         | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione. | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».                 | L. 2.950 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione                    | L. 1.300 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione            | L. 1.400 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.       | L. 1.400 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Abbonamento annuale                                         | L. 124.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400   |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Abbonamento annuale               | 81.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | 7.350  |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate. | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine caudate.     | L. 1.500     |
| per ogni 96 pagine successive.                                     | L. 1.500     |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.                   | L. 4.000     |

N.B. — Le microfiche sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Abbonamento annuale                                           | L. 336.000 |
| Abbonamento semestrale                                        | L. 205.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione. | L. 1.450   |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 0 0 2 6 0 9 4 \*

**L. 10.400**